Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 | Roma — Lunedì, 12 marzo | Numero 59

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 434, che estende alla Venezia Giulia le disposizioni esistenti in materia di tasse di ancoraggio

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, numero 1322, e 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 31 marzo 1921, n. 366;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri dell'interno, della marina, sentito il commissario per i servizi della marina mercantile e con i ministri dell'industria e del commercio, delle finanze, degli affari esteri e delle poste e telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estesi ai territori annessi in forza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, limitatamente alle disposizioni contenute nel testo unico, visto, d'ordine Nostro, dal commissario per i servizi della marina mercantile, annesso al presente decreto e con le modificazioni in esso contenute, i provvedimenti appresso indicati:

1° Art. 27 della legge 6 dicembre 1885, n. 3547, serie 3ª;

2° Legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile, modificata con legge 21 dicembre 1905, n. 590;

3° Regio decreto 27 dicembre 1896, n. 584, che approva il regolamento per la esecuzione di detta legge, modificato dal R. decreto 19 gennaio 1899, n. 46, dal regolamento approvato con R. decreto 13 novembre 1902, n. 500, e dal R. decreto 30 gennaio 1916, n. 235;

4° R. decreto 6 maggio 1909, n. 305, che applica la soprattassa di ancoraggio alle navi aventi merci a bordo, modificato dal R. decreto 9 agosto 1912, n. 1021;

5° Disposizione contenuta nell'art. 72 del regolamento 13 novembre 1902, n. 500;

6° Disposizione contenuta nell'art. 23 del regolamento 12 gennaio 1913, n. 107, per l'esecuzione della legge 13 luglio 1911, n. 745, circa provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali;

7° Articoli 4 e 6 della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni varie sulla sanità pubblica.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto, relative alla tassa di ancoraggio, saranno applicate alle navi nei porti dei territori annessi a misura che scadrà il periodo di validità delle tasse congeneri (tassa portuale) pagate sotto l'impero delle preesistenti disposizioni.

Quelle relative alla soprattassa di ancoraggio ed ai diritti marittimi, saranno invece senz'altro applicate dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia ai galleggianti in esercizio alla entrata in vigore del decreto medesimo è concesso un termine di tre mesi per munirsi del titolo comprovante il pagamento dei diritti dovuti.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — ROSSI — DE STEFANI — COLONNA DI CESARO'.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

TESTO UNICO
delle norme relative alle tasse e diritti marittimi

CAPO I.
Tasse di ancoraggio.

(Disposizioni contenute nel capo IV della legge 23 luglio 1896, n. 319). (Art. 20 legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dalla legge 21 dicembre 1905, n. 590).

Art. 1.

Le navi a vapore nazionali e le estere, equiparate in virtù dei trattati alle nazionali, le quali approdino ad un porto, ad una rada o spiaggia dello Stato per le operazioni di commercio, pagheranno per tassa di ancoraggio:

a) lire 1,45 per ogni tonnellata di stazza se provengono dall'estero;

b) lire 0,50 se navigano esclusivamente tra i porti, le rade e le spiaggie dello Stato.

Queste tasse sono valevoli per trenta giorni incominciando dal giorno dell'approdo. Le navi predette potranno però abbonarsi alla tassa di ancoraggio per il periodo di dodici mesi pagando il triplo delle tasse rispettivamente stabilite dalle lettere *a)* e *b)* di questo articolo.

Art. 2

(Art. 21 legge 23 luglio 1896, n. 318).

Le navi a vela nazionali e le estere equiparate, in virtù dei trattati, alle nazionali, le quali, provenienti da porti situati fuori del Mediterraneo approdino ad un porto, ad una rada o spiaggia dello Stato, per operazioni di commercio, pagheranno per tassa di ancoraggio:

a) lire 0,50 per ogni tonnellata, se hanno la portata di 100 tonnellate o meno;

b) lire 0,80 per ogni tonnellata eccedente le prime 100.

Questa tassa è valevole per un anno qualunque sia il numero degli approdi che effettuassero in tale periodo di tempo.

Art. 3.

(Art. 22 legge 23 luglio 1896, n. 318).

Le navi a vela nazionali e le estere equiparate, in virtù dei trattati alle nazionali e addette esclusivamente alle navigazioni del mare Mediterraneo, limitato allo Stretto di Gibilterra e al Canale di Suez e in esso compreso il Mar Nero, il Mar di Marmara e Mar d'Azoff, pagheranno per tassa di ancoraggio per ogni tonnellata di stazza:

a) lire 0.20 per tonnellata di stazza compresa fra le 20 e le 50;

b) lire 0,40 per ciascuna tonnellata eccedente le 50 e fino a 100;

c) lire 0,60 per ciascuna tonnellata eccedente le prime 100.

Questa tassa è valevole per un anno qualunque sia il numero degli approdi all'estero.

I bastimenti a vela inferiori alle 20 tonnellate sono esenti dalle tasse di ancoraggio.

Art 4

(Art. 23 legge 23 luglio 1896, n. 318).

Le navi a vapore e a vela che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merci non eccedente il quinto o il decimo delle tonnellate di stazza, pagheranno rispettivamente la metà o il quarto soltanto della tassa di ancoraggio.

Quelle che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merci non eccedenti il ventesimo delle tonnellate di stazza pagheranno per ciascuna tonnellata di merce imbarcata o sbarcata il diritto di lire 5.

Quando la nave imbarchi o sbarchi soltanto passeggieri avrà facoltà di pagare, invece della tassa di ancoraggio, il diritto di lire 14 per ogni passeggiero imbarcato o sbarcato.

Se poi imbarca o sbarca una quantità di merci inferiori al decimo o al quinto delle tonnellate di stazza, può imbarcare o sbarcare, pagando il quarto o la metà della tassa di ancoraggio, e senza che sia tenuta al pagamento del diritto di lire 14, tanti passeggieri per quanti ne occorrono per completare il decimo o il quinto del tonnellaggio netto, calcolando che ciascuno di essi equivalga, per rispetto della tassa, a quattro tonnellate di merci. Pei passeggieri in eccedenza dovrà pagare il diritto di lire 14 ciascuno.

Le tasse pagate in base al presente articolo sono valevoli soltanto per le operazioni compiute nel porto in cui sono imposte. Tuttavia se un bastimento abbia pagato in più porti complessivamente la tassa intera nella misura stabilita, secondo i casi, dagli articoli 1, 2, 3 del T. U. esso può compiere operazioni di commercio anche in altri porti, senza il pagamento di alcuna altra tassa di ancoraggio, purchè dal giorno dell'approdo al porto, nel quale venne imposta la prima tassa, non siano trascorsi 30 giorni, se trattisi di piroscafi, ed un anno se trattisi di velieri.

Art. 5.

(Art. 24 legge 23 luglio 1896, n. 318).

I piroscafi nazionali addetti al servizio di rimorchio nei porti

nelle rade e nelle spiaggie dello Stato, pagheranno per tassa annuale di ancoraggio lire 0,50 per ogni cavallo indicato di forza sviluppata dalle rispettive macchine.

Art. 6.

(Art. 25 legge 23 luglio 1896, n. 318).

Sono esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio:

a) i bastimenti da guerra di tutti gli Stati;

b) i bastimenti da diporto di qualunque bandiera, riconosciuti tali dai rispettivi Governi;

c) i battelli addetti alla pesca e al trasporto di passeggeri o merci nei porti, nelle rade e nelle spiaggie dello Stato e i galleggianti in genere che per il proprio esercizio sono soggetti al pagamento dei diritti fissati dagli articoli 12, 13. 14 e 15 del presente T. U.;

d) i bastimenti in rilascio forzato o volontario quando non facciano alcuna operazione di commercio.

Art. 7.

(Art. 26 legge 23 luglio 1896, n. 318).

Le tasse mensili di ancoraggio saranno pagate prima della partenza del bastimento e non mai dopo la scadenza di esse.

Quelle annuali al principio di ogni periodo di dodici mesi.

Art. 8.

(Art. 27 legge 23 luglio 1896, n. 318).

Le tasse di ancoraggio si pagano, sia per i bastimenti a vela sia per quelli a vapore, sul tonnellaggio netto di registro.

Le frazioni di tonnellata maggiori di 50 centesimi sono calcolate per una tonnellata intera; delle frazioni inferiori non sarà tenuto conto.

Art. 9.

(Art. 28 legge 23 luglio 1896, n. 318).

Se le navi italiane venissero in un paese straniero assoggettate al pagamento di tasse e diritti marittimi non imposti alle navi di quel paese, od imposti ad una misura diversa il Governo del Re potrà, con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, stabilire per le navi di quel paese che approdino ai nostri port. le tasse o i diritti che saranno stimati necessari per compensare gli aggravi sofferti dai bastimenti italiani nel suddetto paese, nonchè togliere alle navi stesse il trattamento di favore concesso dal presente Capo per l'abbonamento annuale alla tassa di ancoraggio; ed il pagamento della tassa ridotta in ragione della quantità di merci imbarcate o sbarcate.

Art. 10.

(Art. 29 legge 23 luglio 1896, n. 318).

Per l'applicazione della tassa di ancoraggio non sono considerate operazioni di commercio il mandare imbarcazioni a terra, il consegnare o ricevere lettere o anche semplici campioni e il rifornirsi di vettovaglie, di carbone e di attrezzi di bordo necessari al compimento del viaggio, a giudizio dell'autorità marittima, qualunque sia la provenienza e la destinazione indicate sulla patente di sanità o sulle carte di bordo.

L'imbarco e lo sbarco dei passeggeri equivale all'imbarco e allo sbarco di merci, salvo che accada per causa di malattia o in causa di rilascio forzato, a giudizio dell'autorità marittima.

Diritti marittimi

Art 11

(Art. 30 legge 23 luglio 1896, n. 318).

Per la concessione delle patenti di sanità ai bastimenti nazionali ed esteri diretti all'estero si pagheranno:

L. 0,25 dalle navi a vela di portata inferiore alle 51 tonnellate;

L. 0,50 dalle navi a vela che abbiano una stazza fra le 51 e le 100 tonnellate;

L. 2,00 dalle navi a vela di portata superiore e dalle navi a vapore di portata inferiore alle 501 tonnellate;

L. 5,00 dai piroscafi di portata superiore.

Art. 12.

(Art. 31 legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato).

I galleggianti sotto indicati pagheranno una volta tanto il diritto di L. 2 se sono di portata non maggiore di 10 tonnellate, e di L. 5 se sono di portata superiore:

a) le barche addette alla pesca del corallo, del pesce e delle spugne, anche quando esercitino la pesca all'estero;

b) i battelli addetti al traffico tra i porti, le rade e le spiaggie del proprio circondario marittimo o delle coste ad essi adiacenti, quando siano muniti di speciale autorizzazione del Commissariato per i servizi per la marina mercantile;

c) le barche e i piccoli bastimenti a vela addetti al traffico lungo le coste continentali ed insulari del Regno quando abbiano una portata inferiore alle 20 tonnellate di stazza;

d) i battelli che nei porti trasportano passeggeri, operai, stivatori e maestranze, o che sono in esclusivo servizio della Società di navigazione e degli stabilimenti balneari, i battelli per la nettezza dei porti e i ponti da calafato.

Art. 13.

(Art. 32 legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato).

I seguenti galleggianti pagheranno un diritto annuo:

a) di lire 5,00 i battelli che sono in esclusivo servizio dei fornitori di viveri e di attrezzi navali, degli spedizionieri e degli interpreti, i gozzi da carico e le barche zavorriere quando non abbiano una portata maggiore di 10 tonnellate, le barche con molinello per salpare ancore, e i gozzi da rimorchio;

b) di lire 10,00 i gozzi da carico, le piatte, i barconi e i navicelli che servano per l'imbarco e lo sbarco delle merci nei porti, nelle rade e nelle spiaggie, che abbiano una portata dalle 11 alle 25 tonnellate, le barche zavorriere che abbiano una portata maggiore delle 10 tonnellate e le barche cisterne;

c) di lire 20,00 le piatte, i barconi e i navicelli per l'imbarco e lo sbarco delle merci, di portata maggiore di 25 inferiore a 51 tonnellate, le botte portafango e i pontoni a carenaggio.

Art. 14.

(Art. 33 legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato).

Le piatte, i barconi e i navicelli pel trasporto delle merci, i quali abbiano una portata superiore a 50 tonnellate, anche quando siano nazionalizzati e muniti di ruolo, e i galleggianti in genere adibiti a deposito di merci o ad altri usi nei porti, pagheranno un canone annuo, che non potrà in nessun caso essere maggiore di lire 5,00 per ogni tonnellata di stazza.

I battelli dei venditori ambulanti di viveri, frutta, bibite e simili nei porti il cui numero sarà determinato, per ciascun porto, dall'autorità marittima locale, saranno soggetti al pagamento di un canone annuo che sarà fissato per appalto.

Art. 15

(Art. 34 legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato).

I battelli da riporto pagheranno un diritto annuo:

a) di L. 5 se a remi e a vela di portata non maggiore di 5 tonnellate;

b) di L. 10 se a remi o a vela di portata maggiore di 5 tonnellate e se a vapore di qualsiasi portata,

Art. 16.

(Art. 55 legge 23 luglio 1896, n. 318; modificato)

I seguenti galleggianti pagheranno le tasse di ancoraggio rispettivamente stabilite dagli articoli 1 e 3 secondo la loro portata:

a) le barche e i piccoli bastimenti a vela non compresi nella lettera c) del precedente art. 12 addetti al traffico lungo le coste continentali e insulari del Regno);

b) i piccoli piroscafi con o senza coperta che non siano addetti al rimorchio.

Quando però le barche ed i piccoli bastimenti a vela menzionati nella lettera a) di questo articolo dovessero esercitare il trasporto delle merci nei porti, saranno tenuti anche al pagamento del diritto di cui al precedente articolo 13, secondo la rispettiva loro portata.

I piccoli piroscafi che esercitassero promiscuamente il trasporto delle merci e dei passeggeri e il rimorchio, saranno assoggettati distintamente al pagamento delle tasse stabilite per ciascun esercizio

Art. 17.

(Art. 39 legge 23 luglio 1896, n 318).

I capitani delle navi, allorchè l'equipaggio e i passeggeri scenderanno alle stazioni sanitarie per farvi il bagno di pulizia e per sottomettere alle disinfezioni opportune gli effetti sudici di uso personale e domestico, o altrimenti per essere tenuti in osservazione, dovranno provvedere allo sbarco ed al rimbarco delle persone e degli effetti di uso ed al trasporto di questi ultimi presso gli apparecchi di disinfezione ed alla loro ripresa, dopo disinfettati.

Gli stessi capitani dovranno provvedere anche al mantenimento delle persone imbarcate sulla nave, che, per misure sanitarie, dovessero rimanere a terra, prima che la nave sia ammessa a libera pratica, salvo ai capitani il diritto di rivalsa verso dette persone.

Le persone ammalate e ricoverate nell'ospedale pagheranno una retta giornaliera di L. 3; sono però esenti da questo pagamento gli indigenti e gli impiegati civili e militari dello Stato, che viaggiano per ragioni di servizio, provveduti di analogo certificato.

Art 18.

(Art. 40 legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dall'art. 5 legge 16 luglio 1916, n. 917).

I capitani delle navi sono tenuti a rimborsare le spese per le misure sanitarie alle quali sono sottoposti gli equipaggi, i passeggieri, gli effetti d'uso, gli animali e, occorrendo, le merci e le navi stesse, sia nei porti, sia nelle stazioni sanitarie, salvo ai capitani il diritto di rivalsa verso i proprietari degli oggetti medesimi.

Le spese sopradette saranno calcolate secondo una tariffa, che sarà approvata dal Ministero dell'interno e dal Commissariato per i servizi della marina mercantile e pubblicata in tutti gli Uffici di porto e nelle stazioni sanitarie.

I capitani non potranno ottenere le carte di bordo fino a che non avranno soddisfatto alle sopracitate spese.

Art. 19.

(Art. 27 legge 6 dicembre 1885, n. 3547, serie 3ª, modificato).

Le navi estere non ammesse in virtù di trattati ad un trattamento eguale a quello stabilito per le nazionali, saranno assoggettate al pagamento del doppio della tassa fissata dagli articoli 1, 2 e 3 del presente T. U., e non avranno diritto all'abbonamento.

Nel resto saranno eseguite le norme in vigore per le navi nazionali.

Capo II

Tasse e diritti marittimi diversi.

(Disposizioni contenute nel capo V del regolamento 27 dicembre 1896, n. 584)

—

Sezione 1.ª

Disposizioni generali

—

Art. 20.

(Art. 100 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584).

La tassa di ancoraggio e gli altri diritti marittimi stabiliti dalla legge sono riscossi dai ricevitori della dogana sulla presentazione di ordini di introito rilasciati da funzionari di porto locali.

Questi ordini di introito saranno staccati da un registro a matrice del modello stabilito numerato e firmato al sommo di ciascuna pagina per cura della Capitaneria di porto.

Di qualunque tassa o diritto pagati in forza del presente decreto, il ricevitore doganale rilascerà ricevuta mediante apposita tabella di pagamento del modello stabilito.

Art. 21.

(Art. 101 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584).

L'ordine d'introito indicherà la persona dalla quale è dovuta la tassa, l'oggetto e l'ammontare di essa, il tempo per il quale è valevole, il giorno della decorrenza, l'articolo relativo del presente decreto, e tutte le altre notizie necessarie per ben determinare la tassa.

L'ordine d'introito potrà comprendere più tasse, purchè dovute dalla stessa persona.

Art. 22.

(Art. 102 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584).

La bolletta indica l'ufficio che ha ordinato il pagamento, il numero e la data dell'ordine di introito, il giorno della decorrenza della tassa e tutte le notizie in quello contenute.

Art. 23.

(Art. 103 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584).

L'ordine d'introito, dopo rilasciata la bolletta di pagamento, viene contraffisso alla matrice di questa.

La bolletta è presentata all'ufficio che ha emesso l'ordine e, dopo registrata nel modo indicato all'articolo seguente, si consegna all'interessato.

Art. 24.

(Art. 104 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584).

In ogni ufficio di porto è tenuto un registro dimostrativo delle singole esazioni ordinate e compiute, conforme al modello stabilito.

In questo registro si dovranno giornalmente trascrivere gli ordini d'introito, la specie e l'ammontare delle tasse, e le altre indicazioni in esso accennate, nonchè il numero e la data della relativa bolletta.

Di questa registrazione il funzionario di porto fa constare sulla bolletta.

Art. 25.

(Art. 105 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584).

Alla fine di ogni mese l'Ufficio di porto comunica a quello di dogana un riepilogo del suo registro relativo alle esazioni del

mese, distinguendo le diverse partite, nello stesso modo come sono divise nel registro.

L'Ufficio di dogana verifica se questo riepilogo corrisponda in tutto ai risultati nei suoi registri, e ne informa quello di porto

In caso di discrepanza i due uffici procederanno d'accordo alle opportune verificazioni.

Art. 26.

(Art. 106 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584, modificato dall'art. 71 del regolamento 13 novembre 1902, n. 500.

I funzionari di porto sono responsabili dell'esatta imposizione delle tasse; quelli di dogana dell'esatta riscossione.

Il contribuente ed il Governo hanno reciprocamente diritto a rimborso per le differenze provenienti da errore di calcolo nella riscossione o da erronea applicazione delle tasse indicate nella legge, purchè ne sia fatta domanda nel termine di due anni.

Trascorso il biennio, l'azione rimane estinta. L'Amministrazione però conserva ancora per un anno il diritto al rimborso verso l'impiegato imputabile della mancata od incompleta riscossione.

Queste prescrizioni speciali non hanno luogo in caso di frode.

La prescrizione s'interrompe oltrechè nei modi stabiliti dal diritto comune, in via amministrativa mediante regolare istanza, diretta all'Amministrazione marittima o a quella finanziaria corredata dalla bolletta originale di pagamento della tassa a cui l'istanza stessa si riferisce.

Qualora la revisione delle bollette chiarisse errori di calcolo o di tassazione a danno dei contribuenti, si provvede al rimborso dall'Amministrazione finanziaria, senza che occorrano domande degli interessati.

Per ottenere i rimborsi i contribuenti dovranno sempre presentare il documento originale comprovante l'effettuato pagamento dei diritti. Non sono ammessi i certificati o copie in luogo dell'originale.

Art. 27.

(Art. 107 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584).

L'autorità doganale non rilascerà alle navi i documenti di partenza, se non le saranno presentate le bollette di pagamento dei diritti marittimi in tutti i casi in cui questi sono dovuti, debitamente registrate nei modi sopra stabiliti.

Art. 28.

(Art. 108 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584).

Il tonnellaggio netto delle navi è desunto dalle carte di bordo di cui sono provviste, purchè il metodo di stazzatura in uso nel paese a cui la nave appartiene, sia riconosciuto eguale od equivalente a quello in vigore nello Stato.

In caso diverso il tonnellaggio netto sarà determinato secondo le vigenti norme, o secondo gli speciali accordi internazionali.

Sezione 2ª.

Tasse di ancoraggio

Art. 29.

(Art. 109 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584, modificato)

Quando negli articoli 2, 3 e 34 del presente T. U. si parla di Mare Mediterraneo, s'intendono i mari di tutto il Mediterraneo, compresi il Mar di Marmara, il Mar Nero, il Mare d'Azoff e la navigazione del Danubio.

Art. 30.

(Art 110 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584).

La tassa di ancoraggio è pagata per conto della nave; quindi è valida fino alla sua scadenza, anche se, prima di questa, la nave cambi di proprietà. Lo stesso avviene quando la nave cambi di bandiera, se questa sia equiparata alla bandiera nazionale.

Art. 31.

(Art. 111 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584).

La tassa di ancoraggio è pagata in ragione del tonnellaggio netto; perciò se questo durante il periodo di validità della tassa, aumenta o diminuisce per nuovi lavori fatti alla nave, per nuova misurazione, l'armatore dovrà pagare la differenza, o potrà domandarne il rimborso, in ragione delle tonnellate aumentate o diminuite, a datare dal giorno della ristazzatura e per il tempo rimanente fino alla scadenza della tassa.

Art. 32.

(Art. 112 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584).

Non sono considerate operazioni di commercio:

a) lo sbarco del rame e del metallo vecchio di foderatura della carena delle navi, quantunque avvenga in porto diverso da quello in cui detto metallo fu cambiato, purchè lo sbarco si effettui dalla stessa nave alla quale il metallo apparteneva;

b) lo sbarco di una parte del carico venduto per ordine dell'autorità giudiziaria in conseguenza di avarie;

c) l'imbarco, lo sbarco o il trasbordo di fusti vuoti, quando debbano servire od abbiano servito per prendere o lasciare un carico in un porto dello Stato;

d) l'imbarco e lo sbarco di operai trasportati sopra una nave che deve immettersi in bacino quando questi operai siano esclusivamente destinati ai lavori di riparazione e manutenzione di essa;

e) l'imbarco e lo sbarco di stivatori occorrenti per caricare la nave ancorchè avvengano in porti diversi, purchè il trasbordo sia eseguito dalla nave stessa;

f) l'imbarco e lo sbarco dei proprietari, dell'armatore, delle loro famiglie, degli operai addetti al cantiere e delle persone invitate trasportate sulla nave varata dal cantiere al porto di allestimento;

g) l'imbarco e lo sbarco di oggetti trasportati gratuitamente da una nave, sull'invito delle autorità marittime, postali o consolari;

h) l'imbarco e lo sbarco di naufraghi trasportati per rimpatriare sull'invito delle autorità marittime o consolari a meno che non sia per essi pagato il nolo stabilito per gli altri passeggieri;

i) l'imbarco e lo sbarco (per le navi addette al salvataggi marittimi) di uomini pratici per i lavori relativi ai salvataggi stessi.

Art. 33

(Art. 113 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584).

L'imbarco di merci o passeggieri eseguito prima del varamento della nave costituisce operazione di commercio.

Art. 34.

(Art. 114 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584).

Le navi a vela nazionali e le estere equiparate, in virtù dei trattati, alle nazionali, le quali approdino per operazioni di commercio, ad un porto dello Stato provenienti da porti esteri fuori del Mediterraneo, pagano la tassa di ancoraggio stabilita dall'articolo 2 del presente testo unico, quantunque abbiano fatto scalo in un porto estero del Mediterraneo, purchè abbiano ancora a

bordo tutto o parte del carico o dei passeggeri imbarcati nel porto di originaria provenienza.

Pagano invece la tassa di cui all'art. 3 del testo unico stesso, se arrivino soltanto con merci o passeggeri imbarcati nei porti di scalo del Mediterraneo.

Art. 35.

(Art. 115 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584 modificato con R. decreto 19 gennaio 1899, n. 46).

Le provenienze dalle colonie italiane, dichiarate tali per legge, sono considerate come provenienze dallo Stato.

Tuttavia le navi, che, partendo da un porto estero facciano scalo nelle colonie, al loro arrivo nello Stato pagheranno la tassa di ancoraggio stabilita per le provenienze dall'estero, a meno che non l'abbiano già pagata nelle colonie e non sia trascorso il periodo di validità fissato dalla legge.

In ogni caso, se la tassa pagata nelle colonie fosse inferiore a quella stabilita dal presente testo unico, le navi dovranno pagare al loro approdo nello Stato la differenza fra le due tasse ferma restando la decorrenza stabilita dalla tassa pagata nelle colonie.

Art. 36.

(Art. 116 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584).

Il periodo di validità della tassa, di cui negli articoli 1, 2 e 3 del presente T. U., sarà prorogato del tempo passato dalla nave in un porto dello Stato in quarantena di osservazione o di rigore.

Non sarà prorogato per l'intero tempo passato dalla nave in riparazione nei bacini di carenaggio e su gli scali di alaggio; ma bensì per quei giorni soltanto nei quali i lavori di riparazione siano rimasti sospesi per cause di forza maggiore, debitamente accertate dall'autorità marittima (scioperi di operai, guasti alle macchine del bacino ed altro).

Art. 37.

(Art. 117 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584).

L'art. 4 del presente T. U. è applicabile tanto alle navi provenienti dallo Stato, quanto a quelle provenienti dall'estero.

Art. 38.

(Art. 118 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584, modificato).

Per ottenere la riduzione della tassa stabilita nella prima parte dell'art. 4 del presente testo unico o l'applicazione di quella indicata nel primo comma dello stesso articolo, il capitano dovrà presentare all'Ufficio di porto un certificato della dogana che indichi il numero delle tonnellate di merci effettivamente imbarcate o sbarcate.

Affinchè la dogana possa disporre a tempo debito per gli accertamenti ritenuti necessari per la emissione del certificato suddetto, i capitani prima di iniziare le operazioni di commercio che dovranno formare oggetto del certificato, sono tenuti a darne avviso in iscritto alla dogana.

Art. 39.

(Art. 119 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584, modificato).

Il capitano di una nave, che intenda pagare il diritto di L. 14 di cui nel secondo comma dell'art. 4 del presente testo unico, deve, al suo arrivo, presentare all'autorità marittima il registro od un elenco dei passeggieri che tiene a bordo, ed una nota di quelli che devono essere sbarcati.

Se posteriormente alla presentazione della nota suddetta, venisse a sbarcare qualche altro passeggero, il capitano produrrà una nota suppletiva.

Analogamente prima della partenza, presenterà una nota dei passeggeri imbarcati.

Se trattisi di bastimenti esteri, il capitano dovrà anche produrre una dichiarazione del console della propria nazione, indicante il numero dei passeggeri imbarcati o sbarcati.

L'autorità marittima potrà sempre, nei modi che crederà più opportuni, assicurarsi della esattezza delle note presentate dal capitano.

Art. 40.

(Art. 120 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584).

Se all'approdo di una nave venissero sbarcati passeggeri con dichiarazione che lo sbarco avviene per malattia, l'autorità marittima potrà farli visitare dal medico di porto.

Qualora dalla visita non risultasse accertata la malattia per alcuno di essi, la nave sarà sottoposta al pagamento della tassa relativa

Art. 41.

(Art. 121 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584, modificato).

Il diritto di L. 14 per ogni passeggiero imbarcato o sbarcato di cui all'art. 4 del presente testo unico rimane invariato anche quando ne sia chiesta l'applicazione da navi estere non equiparate, in virtù di trattati, alle nazionali.

Art. 42.

(Art. 122 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584, modificato).

Le navi che, oltre ad imbarcare o sbarcare, un numero di tonnellate di merci non eccedente il ventesimo delle tonnellate di stazza, imbarchino o sbarchino anche passeggeri, pagheranno, per le merci il diritto di L. 5 a tonnellata, come al capoverso 2° dell'art. 4 del presente testo unico e per i passeggeri il diritto di L. 14 ciascuno, come al capoverso 3° dell'articolo stesso.

Art. 43.

(Art. 123 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584, sostituito dall'articolo unico del D. L. 30 gennaio 1916, n. 235).

1° La potenza in cavalli della macchina motrice dei piroscafi o barche a vapore nazionali che vengono destinati al servizio di rimorchio nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, agli effetti della imposizione della tassa annuale di ancoraggio stabilita dall'art. 5 del presente T. U., è determinata come segue:

a) per le macchine concorrenti al compenso di costruzione concesso dal R. decreto-legge 31 marzo 1921, n. 366, la prova sarà eseguita con le norme di cui all'art. 81 del presente T. U. Se all'atto della prova il piroscafo non è di proprietà del costruttore, il verbale di prova sarà firmato anche dal proprietario o da un suo rappresentante;

b) per le macchine costruite nello Stato senza concorrere al compenso di costruzione o per quelle costruite all'estero sarà eseguita a spese dell'armatore prova analoga a quella di cui sopra, con una pressione in caldaia eguale, per quanto è possibile, a quella massima stabilita dall'articolo stesso.

Per le macchine a vapore o stantuffo è concessa facoltà all'armatore di esimersi dalle prove accettando la potenza presunta data dalla seguente formula, che si riferisce a macchina a triplice espansione e che è facilmente riducibile per macchine a duplice ed a semplice espansione, cancellando i termini relativi ai cilindri mancanti:

$I. H. P. p - 75 (1 + V c) (p = pm) n. Da^2 + (pm = pb) n. Dm^2 + (pb + 0.5 n. Db^2)$ in cui $Da\ Dm\ Db$ sono i diametri dei cilindri rispettivamente ad alta, media e bassa pressione espressi in metri, n è il numero dei cilindri gemelli, se ne esistono, c è la corsa degli stantuffi espressa in metri, p la pressione effettiva

di regime della caldaia espressa in kg. per cm. quadrato, *pm* e *pb* le pressioni in kg. per cm. quadrato nei ricevitori a media ed a bassa pressione ricavata dall'espressione: $n.\ Da^2.\ p = n.\ Dn^2$ $pm = n.\ Db^2.\ pb$.

Al valore *pb* va aggiunto 0.5 nel caso di macchine con condensatore e va tolto 0,5 per macchine senza condensatore.

2° Per le macchine dei rimorchiatori già in esercizio, se concorsero al compenso di costruzione, vale la prova già eseguita a tale effetto; per le altre sarà eseguita prova analoga a spesa dell'armatore, salvo opzione da parte del medesimo per la determinazione della forza con la formula indicata al paragrafo 1°.

3° Determinata la potenza della macchina e nazionalizzata la nave o pagati i diritti stabiliti dall'art. 5 del presente testo unico, non si potrà procedere ad ulteriori accertamenti se non dietro autorizzazione del Commissariato in seguito a domanda dell'armatore motivata dal cambio della motrice o della caldaia oppure dalla necessità di prescrivere per ragioni di sicurezza, una pressione di regime inferiore alla primitiva.

In tale ipotesi sarà provveduto per la nuova nazionalizzazione e per l'eventuale pagamento di nuovi diritti.

Art. 44.

(Art. 124 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584, modificato).

I piroscafi e le barche a vapore di bandiera estera, che approdassero ad un porto, ad una rada o spiaggia dello Stato per prendere al rimorchio – nei casi consentiti dalla legge – una nave od un galleggiante qualsiasi, pagheranno la tassa di ancoraggio stabilita dall'art. 1 del presente T. U.

Art. 45.

(Art. 125 regolamento 27 dicembre 1896, n. 284, sostituito col R. D. 19 gennaio 1899, n. 46).

Le navi a vapore o a vela nazionali od estere che dopo il periodo di validità della tassa pagata a sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente T. U., o dopo il varo imbarcano merci o passeggieri per un porto, rada o spiaggia dello Stato, pagano la tassa di ancoraggio stabilita per le provenienze dallo Stato, se invece sbarcano merci o passeggieri caricati all'estero, o ne imbarchino per l'estero, pagano la tassa stabilita per le provenienze dall'estero.

La tassa così pagata decorre dal giorno successivo della scadenza della tassa anteriore, o dal giorno in cui hanno avuto principio le operazioni commerciali.

Non pagano invece altra tassa di ancoraggio se partano in zavorra, o se, dopo il periodo di validità suaccennato, non facciano operazioni di commercio.

Art. 46.

(Art. 126 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584, modificato).

Le navi a vapore ed a vela nazionali, che abbiano pagata la tassa indicata agli articoli 1, lettera *a*) ed alinea degli articoli 2 e 3 del presente testo unico, possono per tutto il tempo dell'abbonamento esercitare anche il cabotaggio tra i porti, le rade e le spiagge dello Stato, senza ulteriore pagamento di tassa.

Art. 47.

(Art. 127 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584, modificato).

Le navi a vapore ed a vela che abbiano pagato la tassa annuale per la navigazione esclusiva fra i porti, le rade e le spiagge dello Stato, o quella per la navigazione esclusiva del Mediterraneo, possono durante il periodo di validità, e senza ulteriore pagamento, di tassa, imprendere viaggi – con o senza operazioni di commercio – per oltre i limiti di tali navigazioni; peraltro, al loro ritorno nello Stato, e sempre quando abbiano a bordo tutto o parte del carico imbarcato in porti situati fuori di detti limiti, pagheranno nel solo primo porto di approdo, le tasse di cui agli articoli 1 (lettera *a*) 2 e 3 del presente testo unico.

Il tempo impiegato nei detti viaggi non sarà dedotto dal periodo di validità della tassa annuale.

Art. 48.

(Art. 128 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584, modificato).

I battelli che si recano ad esercitare la pesca all'estero dovranno essere assoggettati alla tassa di ancoraggio, quando, ritornando nello Stato, compiano nel porto di arrivo operazioni di commercio.

Lo sbarco dei prodotti della pesca, che non abbiano subito lavorazione, non è considerato operazione di commercio.

Art. 49.

(Art. 129 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584, modificato).

Fra le navi in rilascio forzato o volontario, di cui all'art. 6 lettera *d*) del presente T. U. sono da comprendersi anche quelle che approdano in zavorra nei porti dello Stato per passare in disarmo per essere riparate o trasformate, o per svernare.

Facendo operazioni di commercio alla partenza, le navi già approdate in rilascio forzato o volontario pagheranno la tassa di ancoraggio come all'art. 44 del presente T. U., avuto sempre riguardo alle disposizioni del precedente art. 4.

Art. 50.

(Art. 130 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584).

Se una nave approdi in conseguenza di accertata avaria ad un porto dello stato, e dopo aver depositato le merci a terra, o a bordo di altra nave, ed eseguite le operazioni occorrenti riprenda il suo carico, non va per questa operazione soggetta alla tassa, quantunque le operazioni siano state eseguite in un porto diverso sia nazionale che estero.

Se la nave, oltre a riprendere il proprio carico, imbarchi altre merci sarà obbligata al pagamento della tassa di incoraggio tenuto conto di quanto dispone l'art. 4 del presente T. U.

Se poi il carico non viene ripreso dalla stessa nave, la tassa di ancoraggio è pagata da quella che lo imbarca per portarlo a destinazione, a meno che non sia ancora valevole la tassa da essa precedentemente pagata. Questo trattamento non cambia se le due navi appartengono allo stesso proprietario.

Art. 51.

(Art. 131 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584).

Approdando in un porto dello Stato a seguito di avarie una nave, la quale per ordine delle autorità competenti fosse obbligata di sbarcare a terra una parte del suo carico per alleggerirsi e mettersi così in condizione di navigabilità, essa non sarà sottoposta al pagamento della tassa di ancoraggio, anche se, in seguito a giudizio, la parte del carico sbarcata fosse venduta.

Art. 52.

(Art. 132 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584).

Non è considerata operazione di commercio lo sbarco di merci ordinato da sentenza dell'autorità giudiziaria.

La nave sarà peraltro obbligata al pagamento della tassa di ancoraggio quando, scaduta la tassa precedente, imbarchi un nuovo carico. Nello stabilire la nuova tassa si avrà sempre riguardo al disposto dell'art. 4 del presente T. U.

Art. 53.

(Art. 133 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584)

La nave, che imbarchi di trasbordo da altra nave tutto od una parte di carico, è tenuta, per questa operazione, al pagamento

della tassa, a meno che non sia ancora valevole quella da essa precedentemente pagata.

Art. 54.

(Art. 131 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584, sostituito con R. D. 19 gennaio 1899, n. 46).

Le navi a vapore, che avessero pagata la tassa valevole per 30 giorni, non potranno per qualsiasi motivo, ottenere di trasformarla in quella annuale mediante il pagamento della differenza fra le due tasse, nè potranno ottenere di trasformare le tasse pagate per lo Stato in quelle per l'estero.

Lo stesso trattamento sarà usato per le navi a vela che avessero pagata la tassa di cui all'art. 3 del presente T. U. e che volessero sostituirla con quella stabilita dall'art. 2.

I divieti di cui al presente articolo non si applicano quando le navi non abbiano ancora lasciato il porto nel quale hanno pagato la tassa.

Art. 55.

(Art. 135 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584, modificato).

Nel determinare il periodo di 30 giorni di cui agli articoli 1 e 4 del presente T. U. dovesi comprendere il giorno dell'approdo e calcolare i giorni da una mezzanotte all'altra.

Lo stesso avrà luogo quando vi sia dubbio nello stabilire la scadenza di una tassa di ancoraggio annuale.

Art. 56.

(Art. 136 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584).

Le tasse di ancoraggio annuali saranno pagate prima della partenza della nave e non più tardi di 30 giorni dall'approdo.

Trascorso tale periodo le navi a vapore potranno, dopo aver pagata la tassa mensile, chiedere l'abbonamento dal giorno successivo alla scadenza di questa ultima.

Sezione 3ª.

Diritti marittimi diversi

Art. 57.

(Art. 137 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584, modificato).

La patente sanitaria alle navi da guerra di tutte le nazioni sarà concessa gratuitamente.

Art. 58.

(Art. 139 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584, modificato).

Il pagamento dei diritti annui stabiliti per i galleggianti dagli articoli 13, 14 e 15 del presente T. U. dovrà essere effettuato entro il primo trimestre di ogni anno.

Art. 59.

(Art. 140 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584).

Le barche addette alla pesca di ci all'art. 12 lettera *a*) del presente T. U, sono quelle che esercitano la pesca lungo il litorale dello Stato e all'estero tenute da pescatori di professione che vivono coll'esercizio della loro industria.

Ogni altra barca che non si trovi in queste precise condizioni non può essere considerata da pesca ancorchè appartenga a persone della gente di mare abilitate ad assumere la direzione dei battelli da pesca.

Tali sono, ad esempio, le barche, che oltre alla pesca servano per diporto e per altrui usi.

Art. 60.

(Art. 141 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584, modificato).

I galleggianti di proprietà dello Stato, ceduti in uso alle imprese di escavazione dei porti, come pirodraghe, bette, portafango, ecc. sono sottoposte al pagamento dei relativi diritti stabiliti.

Saranno egualmente sottoposti al pagamento dei diritti i galleggianti presi a nolo per il servizio della sorveglianza finanziaria lungo le coste, quando i proprietari siano tenuti a prestare l'opera propria o quella di persona di loro fiducia come barcaioli.

Art. 61.

(Art. 142 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584).

Le pirodraghe ed i pontoni a bighe pagheranno il diritto stabilito nella prima parte dell'art. 14 del presente T. U.

Art. 62.

(Art. 143 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584, modificato).

Le piatte, i barconi, i navicelli e gli altri galleggianti di cui alla prima parte dell'art. 14 del presente T. U. non possono, di regola, esercitare, che nel porto nel quale hanno pagato il canone per la licenza. Trasferendosi in un altro porto, pagheranno un supplemento uguale alla differenza tra i due canoni, se in quest'ultimo porto il canone sia maggiore di quello pagato nel primo.

Il canone, di cui nella prima parte dell'art. 14 del presente T. U., si applicherà alle chiatte, barconi e navicelli, pure nel caso che esercitino il traffico fra diversi porti, facendosi rimorchiare.

Art. 63.

(Art. 164 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584).

Fra i piccoli piroscafi con o senza coperta di cui all'art. 16 (lettera *b*) del presente testo unico si comprendono anche le barche mosse dal vapore o da altro agente meccanico, escluse per altro quelle da diporto per le quali è applicabile il diritto stabilito dal precedente art. 15 del presente testo unico, e quelle addette al rimorchio, per le quali è applicabile l'art. 5 del testo unico stesso.

Art. 64.

(Art. 146 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584, modificato)

I galleggianti per i quali siano stati pagati i diritti o il canone annuo di cui agli articoli 13, 14 e 15 del presente testo unico non saranno tenuti al pagamento del diritto stabilito dall'art. 12 quando vengano adibiti agli esercizi previsti da quest'ultimo articolo, mentre quelli per i quali sia stato pagato il diritto stabilito dall'art. 12 non potranno essere adibiti a quell'esercizio che importa un pagamento di un diritto annuo senza avere effettuato il pagamento di questo.

Art. 65.

(Art. 147 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584, modificato).

I sandolini, gli skifis, gli outriggers, le yole, le canoe e simili imbarcazioni, esclusivamente destinati all'esercizio della voga sono esenti dal pagamento di diritti.

Art. 66.

(Art. 148 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584, modificato).

I proprietari di galleggianti, i quali tengono i medesimi ritirati in acque o in terreni privati, dovranno, per essere esonerati dal pagamento del diritto, farne dichiarazione all'Ufficio di porto nel primo trimestre di ogni anno.

Art. 67.

(Art. 149 regolamento 27 dicembre 1896, n. 584, modificato dal R. D. 19 gennaio 1899, n. 46).

I piroscafi rimorchiatori, i pontoni, le barche da pesca ed altri galleggianti nazionali, quando esercitino permanentemente

all'estero, sono esenti dal pagamento delle tasse o dai diritti stabiliti dal presente decreto.

L'autorità consolare italiana del luogo potrà munirli gratuitamente di una licenza o di un permesso speciale di esercizio.

CAPO III.

Disposizioni contenute nel R. D. 6 maggio 1909 num. 305

Art. 68.

(Art. 1 R. decreto 6 maggio 1909, n. 305).

Per soprattassa di ancoraggio si intende la tassa di ancoraggio che viene applicata alle navi mercantili - portanti merci in coperta - in ragione delle tonnellate di stazza corrispondenti allo spazio occupato dalle merci suddette, secondo la regola indicata nell'art. 20 del regolamento 27 gennaio 1916, n. 202, sulla stazzatura delle navi, esteso ai territori della Venezia Adriatica con R. decreto 29 agosto 1922, n. 1352.

Per merci in coperta si intendono tanto le merci caricate sugli spazi di coperta, potuti all'uopo usufruire quanto le merci collocate nelle soprastrutture, la stazza delle quali non sia stata compresa nella stazza lorda della nave.

Art. 69.

(Art. 3 R. decreto 6 maggio 1909, n. 305).

La sopratassa di ancoraggio decorre dal giorno in cui la nave proveniente dall'estero, ed avente merci in coperta, approda ad un porto, ad una rada o spiaggia dello Stato per compiervi operazioni commerciali di sbarco o imbarco, anche se queste operazioni siano limitate alle merci caricate o da caricarsi sotto coperta.

Tale disposizione è applicabile tanto se la merce in coperta sia destinata per altro porto, rada o spiaggia dello Stato, quanto se sia di transito per proseguire all'estero.

Art. 70.

(Art. 4 R. decreto 6 maggio 1909, n. 305).

La nave diretta per l'estero, che imbarchi merci in coperta e non abbia una sopratassa di ancoraggio valida al momento in cui vengono ultimate le sue operazioni commerciali, relative tanto al carico sopra coperta che a quello sotto coperta, pagherà la sopratassa di ancoraggio con decorrenza, a seconda dei casi o dal giorno in cui ebbe principio l'imbarco delle merci in coperta, o dal giorno successivo alla scadenza della sopratassa anteriore.

Nel primo caso la prova del giorno in cui ebbe principio l'imbarco delle merci in coperta sarà fornita dal capitano della nave mediante certificato della dogana, alla quale egli, prima di iniziare l'imbarco dovrà avar dato in proposito avviso per iscritto. In mancanza di tale certificato, si riterrà per primo giorno d'imbarco delle merci in coperta il primo giorno delle operazioni di carico generale.

Art. 71.

(Art. 5 R. D. 6 maggio 1909, n. 305, modificato dall'articolo unico R. D 9 agosto 1912, n. 1021).

La soprattassa di ancoraggio non può avere scadenza posteriore a quella della tassa di ancoraggio ordinaria.

Essa pertanto, quando ne sia il caso, verrà determinata in ragione del periodo di validità rimanente alla tassa ordinaria, salvo per le navi a vapore, la facoltà di pagarla per la durata di 30 giorni se la loro tassa ordinaria annuale abbia tuttora una validità superiore a tale periodo.

I piroscafi abbonati alla tassa ordinaria che durante il periodo di validità di una soprattassa per merci in coperta, approdino nel Regno con un carico in coperta, occupante uno spazio maggiore di quello per il quale fu imposta la soprattassa, saranno sottoposti al pagamento della nuova soprattassa per tutto il tonnellaggio di stazza corrispondente allo spazio occupato, deducendo nella liquidazione della soprattassa così calcolata, l'importo di quella parte della soprattassa precedente che fosse tuttora valida.

Art. 72.

(Art. 6 R. decreto 6 maggio 1909, n. 305).

Per l'applicazione dell'art. 4 del presente T. U. alle navi aventi merci in coperta, si determinerà la stazza netta complessiva della nave, aggiungendo alla stazza netta ordinaria quella corrispondente al volume occupato delle merci in coperta, e sul tonnellaggio totale così ottenuto si calcoleranno le riduzioni di tassa di ancoraggio in rapporto al peso complessivo delle merci imbarcate o sbarcate da comprovarsi nei modi stabiliti dall'articolo 38 del presente T. U.

Art. 73.

(Art. 7 R. decreto 6 maggio 1909, n. 305).

Le navi avranno facoltà di chiedere che la soprattassa di ancoraggio sia liquidata in base al tonnellaggio di stazza fittizio massimo che ragionevolmente potrebbe utilizzarsi in coperta, o nelle sopra strutture aperte per trasportarvi mercanzie, da determinarsi a bordo di ciascuna nave in conformità delle istruzioni emanate in proposito dal Commissariato per i servizi della marina mercantile. Il tonnellaggio di stazza fittizio massimo in tal modo determinato servirà normalmente di base costante all'applicazione della soprattassa di ancoraggio, salvo quando è disposto dal successivo art. 74.

Art. 74.

(Art. 8 R. decreto 6 maggio 1909, n. 305).

Durante il periodo di validità di una soprattassa di ancoraggio, sarà in facoltà dell'autorità marittima di verificare ad ogni approdo se le merci caricate in coperta occupino complessivamente uno spazio superiore a quella corrispondente al tonnellaggio di stazza, in base al quale è stata applicata la soprattassa: e ove sia accertata una maggiore occupazione, l'autorità stessa dovrà sottoporre la nave al pagamento d'un supplemento di soprattassa in ragione del maggior volume, in tonnellate di stazza, occupato.

Art. 75.

(Art. 9 R. decreto 6 maggio 1909, n. 305).

Oltre alle navi addette alla navigazione di cabotaggio ed alla navigazione interna, di cui all'art. 20 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 202, ed esteso ai territori della Venezia Adriatica con R. decreto del 29 agosto 1922, n. 1352, sono esenti dal pagamento della soprattassa di ancoraggio per lo spazio occupato da merci in coperta tutte le navi aventi una stazza netta non superiore a 150 tonnellate, qualunque sia la navigazione a cui vengono addette.

Art. 76.

(Art. 10 R. decreto 6 maggio 1909, n. 305).

Sono esenti dal pagamento della soprattassa di ancoraggio le merci in coperta indicate nel presente articolo sempre quando, per altro, la nave che le trasporta abbia nelle sue stive uno spazio vuoto sufficiente per contenerle:

a) le materie pericolose, per quelle navi e in quei casi in cui dalle disposizioni vigenti è fatto espressamente divieto di imbarcarle sotto coperta;

b) le merci facili a deperirsi, come frutta, verdura e pesce fresco in casse e simili;

c) le merci voluminose, le quali per le loro dimensioni non possono passare liberamente dai boccaporti per essere collocate nelle stive; come vagoni montati di ferrovie o tramvie, automobili, barche, pezzi di macchine, caldaie, lamiere e verghe di grande lunghezza, i pezzi di legname o tronchi d'albero pure di grande lunghezza e simili;

d) le merci tramandanti cattivi odori, come pelli salamoiate, pelli secche, ossa, corna ed altri avanzi di animali, stracci e simili;

e) gli animali vivi, come cavalli, buoi, montoni, ecc., quando essi siano imbarcati su navi non espressamente costruite per il trasporto del bestiame o si debbono necessariamente collocare in coperta per non metterli in contatto di mercanzie di valore o sovrapporli a queste.

In caso di dubbio o di contestazione circa la capacità dello spazio vuoto delle stive a contenere le merci in coperta indicate nel presente articolo, l'autorità marittima farà eseguire da un perito stazzatore, a spese della nave e previo deposito della somma a tal uopo occorrente, la misurazione dello spazio suddetto, e ove questo risulti inferiore allo spazio occupato dalle merci in coperta, l'autorità stessa sottoporrà la nave al pagamento della soprattassa in ragione della differenza, in tonnellato di stazza, risultante fra i due spazi.

Art. 77.

(Art. 11 R. decreto 6 maggio 1909, n. 305).

Sono esenti dal pagamento della soprattassa di ancoraggio i fusti vuoti di ritorno, purchè abbiano servito all'esportazione di vino nazionale, quando anche la nave che li trasporta non abbia nelle stive uno spazio vuoto sufficiente per mantenerli.

Art. 78.

(Art. 12 R. decreto 6 maggio 1909, n. 305).

Una nave proveniente dall'estero, che approda ad un porto dello Stato, vi sbarca una parte del suo carico e poi prosegue per altri porti dello Stato e vi continua le sue operazioni di sbarco, non pagherà in questi successivi approdi la soprattassa di ancoraggio per le merci che avesse in coperta a condizione:

che sia dimostrato, per mezzo di un certificato dell'autorità marittima del primo porto di approdo nello Stato, che all'arrivo colà le merci suddette erano nelle stive:

che la nave abbia nelle sue stive uno spazio vuoto sufficiente per contenerle.

E' applicabile in questo caso, la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 76.

Art. 79.

(Art. 13 R. decreto 6 maggio 1909, n. 305)

Tutte le disposizioni relative alla tassa di ancoraggio contenute nel presente testo unico sono applicabili anche alla soprattassa di ancoraggio in quanto non siano contrarie o incompatibili con le disposizioni speciali relative alla soprattassa di ancoraggio.

CAPO IV.

Disposizioni contenute nell'art. 72 del regolamento 13 novembre 1902, n. 500, nell'art. 23 del regolamento 12 gennaio 1913, n. 107 e negli art. 4 e 6 della legge 16 luglio 1916, n. 947

Art. 80.

(Art. 72 regolamento 13 novembre 1902, n. 500).

Le navi a vapore o a vela, nazionali od estere, che siano approdate in un porto, in una rada o spiaggia dello Stato per sbarcarvi merci o passeggieri e che, dopo aver compiuto lo sbarco durante la validità della tassa di ancoraggio pagata a' sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente testo unico passino in disarmo per essere riparate, trasformate, o per svernare, o per altro motivo, non pagheranno altra tassa di ancoraggio fino a che non intraprendano nuove operazioni di commercio. La nuova tassa di ancoraggio sarà quella stabilita per le provenienze dai porti a cui le navi suddette sono dirette, ed avrà decorrenza dal giorno in cui ebbero principio le operazioni suaccennate.

Art. 81.

(Art. 23 del regolamento 12 gennaio 1913, n. 107, modificato).

La potenza delle macchine motrici per la navigazione è determinata come segue:

a) apparati motori alternativi a vapore. La potenza in cavalli indicata nelle macchine alternative viene determinata rilevando i diagrammi sui cilindri con l'indicatore, in una prova della durata di tre ore da eseguirsi a mare calmo colla nave a galleggiamento tale da assicurare l'immersione completa dell'elica.

I diagrammi sono rilevati contemporaneamente in tutti i cilindri delle motrici ad ogni mezz'ora, e la potenza indicata in cavalli, sulla quale si valuta il compenso, e la media risultante dalle sei serie di diagrammi (la cui prima serie deve essere rilevata mezz'ora dopo l'inizio della prova) e dal numero medio dei giri di tutta la durata della prova, rilevato da un contagiri continuo.

Durante la prova non è permessa alcuna variazione di andatura, e le macchine debbono agire a tutta forza con una pressione nelle caldaie non superiore a quella stabilita nel certificato di iscrizione del registro nel quale la nave è stata classificata, o ciò deve risultare dall'apposito diagramma del manometro autoregistratore che deve essere provveduto e fatto sistemare a bordo a cura dell'ufficio di vigilanza.

Durante la prova il funzionamento delle caldaie deve essere sempre a tirare naturale, e l'uso dei ventilatori è solo ammesso quando torni conveniente per la ventilazione delle camere delle caldaie stesse; però in tal caso deve risultare nulla la pressione effettiva dell'aria in dette camere, come se le caldaie funzionassero completamente all'aperto.

Nel caso speciale poi di caldaie costruite per funzionare col sistema Howden, cioè con «retarders» nell'interno dei tubi scaldatori, e con ventilatori e condotte per la insufflazione dell'aria per la combustione, nei condotti dell'aria calda vicino alle porte dei cenerari è permessa una pressione d'aria di mm. 20 misurata in colonna d'acqua. Alla prova predetta deve assistere un delegato dell'ufficio di vigilanza governativo, il quale, oltre ad assicurarsi dell'esattezza circa il rilievo dei diagrammi e dei calcoli fatti, deve osservare che il funzionamento di tutto l'apparato motore sia regolare.

Nel caso che durante la prova si manifestassero inconvenienti pei quali essa dovesse essere sospesa per più di mezz'ora, il periodo di tre ore deve computarsi dal momento della ripresa della prova stessa. Però se il delegato governativo che assiste alla prova, constati che gli inconvenienti successi, per quanto momentaneamente riparabili, lascino dubbio su un perfetto funzionamento a tutta forza dell'apparato motore, sospenderà la prova, che sarà ripetuta quando la Ditta costruttrice dichiarerà di avere eliminati completamente tutti gli inconvenienti riscontrati, dopo essersene assicurata anche con prove per conto proprio.

Qualora in avvenire fossero adottati nuovi sistemi per il funzionamento delle caldaie, e queste risultassero costruite solo per agire con tali sistemi, spetta al Commissariato per i servizi della marina mercantile sentito il Comitato per l'esame dei progetti di navi, di stabilire le condizioni di funzionamento nella prova per la determinazione della potenza indicata negli apparati motori alternativi a vapore;

b) apparati motori a turbina pei quali è possibile sistemare a bordo il torsiometro. Per detti apparati motori deve procedersi alla taratura a terra dell'asse o degli assi sui quali a bordo sarà sistemato il torsiometro.

La taratura ha lo scopo di stabilire il modulo di elasticità trasversale *G* del materiale del quale l'asse è costituito. Si ricava il valore del modulo di elasticità *G* del materiale colla formula fondamentale della torsione:

$$O^{\circ} \frac{mt \times L}{G \times I} \text{ dove:}$$

O° = l'angolo di torsione ottenuto;

Mt = momento torcente che ha prodotto l'angolo O°;

L = lunghezza utile di asse compresa fra i due apparecchi la cui differenza delle indicazioni dà l'angolo O°;

I = momento d'inerzia polare della sezione dell'asse

Col valore ottenuto di *G* viene determinata la potenza cavalli-asse con la formula:

$$Mt \; x \; \frac{2 \times x \times \eta}{60 \times 65} \; num. \; di \; giri$$

calcolando il valore di *Mt* colla formula precedente:

$$\text{dove: } Mt = \frac{O^{\circ} \; G \; I}{L}$$

nella quale il valore di O° è l'angolo rilevato dal torsiometro di bordo e corrispondente al numero dei giri per i quali si calcola la potenza.

Il valore *G* è determinato con un numero di osservazioni ritenuto sufficiente; e del procedimento seguito viene compilato apposito verbale che deve essere unito ai documenti per la liquidazione del compenso dell'apparato motore a turbina.

La prova della durata di tre ore, per la determinazione della forza della motrice, è fatta a tutta forza, rilevando ogni mezz'ora l'angolo di torsione O° e il corrispondente numero di giri. La potenza sarà calcolata in base alla media delle indicazioni fornite dal torsiometro ed al numero medio di giri rilevato da un contagiri continuo.

Circa la regolarità della prova e circa il funzionamento delle caldaie, valgono le norme precedentemente dette per le motrici a vapore alternative.

c) Apparati motori a turbina pei quali a bordo non è possibile sistemare il torsiometro. Apparati motore a combustione interna. Apparati motori a scoppio. Per i detti apparati motori si rilevano a terra i dati necessari per poter dedurre dal numero dei giri rilevati a bordo la potenza in cavalli-asse.

Il motore, perciò, deve essere fatto funzionare in officina a diverse andature, per ognuna delle quali viene rilevata la forza sviluppata in cavalli-asse. Per questi rilievi viene fatto uso esclusivamente del freno debitamente applicato al motore. Con i risultati ottenuti in officina è tracciata una curva le cui ascisse sono il numero dei giri e le ordinate le forze in cavalli-asse. Da detta curva, in base al numero dei giri rilevati a bordo, si ottiene la potenza in cavalli-asse corrispondente.

Le esperienze da farsi a diverse andature debbono essere in numero sufficiente per poter stabilire una curva tale da dare pieno affidamento per lo scopo al quale è destinato.

Il motore deve funzionare per non meno di mezz'ora per ogni andatura, ed il corrispondente numero di giri e potenza sviluppata sono determinati dalla media di un certo numero di osservazioni fatte durante tale periodo di tempo.

Il funzionamento del motore durante detti rilievi deve essere continuo e senza interruzioni, e, in caso di inconvenienti che obblighino al suo arresto, possono, a criterio del delegato governativo, essere ricominciate tutte le osservazioni.

A bordo, la prova per la determinazione del numero di giri è della durata di tre ore, ed eseguita a tutta forza, rilevandosi ogni quindici minuti il numero dei giri. La forza in cavalli-asse, ricavata dalla curva in corrispondenza della media dei dodici rilevamenti fatti, è quella sulla quale deve liquidarsi il compenso.

Delle operazioni eseguite in officina per ottenere la citata curva, deve compilarsi apposito verbale corredato dalla curva stessa da unirsi ai documenti per la liquidazione del compenso.

Circa la regolarità della prova, valgono le norme stabilite per gli altri motori.

Art. 82.

(Art. 4 legge 16 luglio 1916, n. 947).

Sono soggette ad un diritto di costituito sanitario nella misura:

a) dell'uno per cento sull'importo della tassa di ancoraggio imposta per le provenienze dall'estero, le navi che approdano in un porto dello Stato provenienti dall'estero.

Ove la nave arrivi in un porto dello Stato prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data di un precedente approdo per il quale abbia pagato il diritto di costituto sanitario, non sarà sottoposta a nuovo pagamento del diritto stesso, se esente da misure sanitarie, in caso contrario il nuovo diritto sarà ridotto alla metà;

b) dell'uno per cento sull'importo de la tassa di ancoraggio imposta per le provenienze dello Stato, con un minimo di lire due le navi provenienti dalle colonie italiane o viaggianti lungo le coste dello Stato, che vengano al loro approdo sottoposte a misure sanitarie;

Per gli approdi successivi, che avvengano entro il mese dal pagamento di tale diritto, il nuovo diritto da pagare sarà ridotto alla metà, sempre col limite minimo di L. 2;

c) di L. 10, le navi da diporto ad ogni approdo nello Stato con provenienza dall'estero;

d) di L. 5, le navi da diporto che viaggiano lungo le coste dello Stato, ad ogni approdo in cui vengano sottoposte a misure sanitarie;

e) di L. 1, se di stazza inferiore a 50 tonnellate, e di 2, se di stazza superiore, i galleggianti indicati agli articoli 12 e 16 ad ogni approdo, nello Stato, in cui vengano sottoposti a misure sanitarie.

Nei casi in cui alla lettera *a*) e *b*) il diritto è ragguagliato all'importo della tassa di ancoraggio imposta per ogni approdo, senza tenere conto dei benefici o degli abbonamenti.

Il diritto di costituito è applicabile con le stesse norme e modalità della tassa di ancoraggio e dei diritti marittimi.

Art 83.

(Art. 6 legge 16 luglio 1916, n. 947, lettera *c*).

Sul relativo capitolo del bilancio dell'entrata sarà iscritto il prodotto del diritto di costituto sanitario di cui all'articolo precedente e del diritto di patente sanitaria prevista dall'art. 11 del presente T. U.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il commissario
per i servizi della marina mercantile:
CIANO.

Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 466, col quale si estende al personale dell'Amministrazione politica dei territori annessi il trattamento economico delle corrispondenti categorie dell'Amministrazione dell'Interno.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 4 della legge 26 settembre 1920, numero 1322, e l'articolo 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il Regio Decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Minstro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Al personale dell'amministrazione politica dei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, in servizio al 1° luglio 1920, o riammessovi successivamente, in quanto lo stesso sia stato assunto sotto il cessato regime e non sia stato comunque allontanato dal servizio, sono estesi provvisoriamente, ai soli fini dell'assimilazione economica rispetto alle corrispondenti categorie del Regno e senza alcun pregiudizio della futura sistemazione giuridica:

a) il sistema del ruolo aperto, in conformità delle annesse tabelle e delle norme contenute negli articoli seguenti;

b) le disposizioni concernenti le indennità di carica e di funzione per le categorie che ne sono provviste;

c) le disposizioni dell'art. 40 (comma 3) del Regio Decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1971, concernenti le abbreviazioni di periodo spettanti agli impiegati che in 35 anni complessivi di servizio non raggiungerebbero, con gli aumenti alle scadenze normali, il massimo stipendio fissato nelle unite tabelle per il quadro al quale sono assegnati.

d) il beneficio delle abbreviazioni di un anno per ciascuno dei primi 5, e dei primi 3 periodi rispettivamente, contemplate nell'art. 5 del R. D. Legge 7 giugno 1920, n. 739, a favore degli applicati e degli uscieri.

Oltre lo stipendio, qualunque ne sia la misura, spetta a tutti gli impiegati ed agenti l'indennità caroviveri, di cui al D. Luog. 14 settembre 1918, n. 1314, ed al R. D. Legge 3 giugno 1920, n. 737, fino a tanto che la stessa sarà corrisposta al similare personale del Regno.

Spetta inoltre ai medesimi l'assegno mensile temporaneo preveduto dall'art. 14 comma primo, della legge 13 agosto 1921, n. 1080, a decorrere dal 1° marzo 1921 al 1° aprile 1922, salvo che si tratti di impiegati od agenti i quali conservino, a termini dell'art. 7 del presente decreto, un assegno personale da riassorbirsi, nel quale caso il compenso mensile sarà corrisposto solamente per la parte eccedente il detto assegno personale.

Per tutto il resto rimane fermo il vigente ordinamento dello stato giuridico del detto personale, fino a che non siasi provveduto alla revisione di esso, anche per quanto concerne le pensioni, la cui liquidazione avverrà senza riguardo alla presente assimilazione provvisoria.

Il conferimento dei nuovi stipendi dipendenti dall'assimilazione non ha per effetto la liquidazione delle eventuali differenze della indennità di missione e competenze analoghe spettanti al personale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Gli aumenti di stipendi hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo necessario per gli aumenti stessi.

Ai fini dell'avanzamento del quadro di classificazione degli stipendi è detratto il tempo non utile per la progressione nella carriera secondo le norme sullo stato giuridico tuttora in vigore.

CAPO II.

Collocamento nel quadro di classificazione degli stipendi

Impiegati giuridico-amministrativi (Gruppo A).

Art. 3.

Gli impiegati dell'Amministrazione politica appartenenti al Gruppo A ed aventi la X e IX classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i consiglieri aggiunti (tabella n. 47, annessa al R. D. 30 settembre 1922, n. 1290) e precisamente quelli della X all'inizio del quarto anno, quelli della IX all'inizio del nono anno, tutti con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Il trattamento economico stabilito per i primi consiglieri aggiunti dalla tabella n. 47, annessa al R. D. 30 settembre 1922, n. 1290, sarà conferito sino alla concorrenza di un terzo del numero di funzionari del Gruppo A definitivamente confermati in servizio ed appartenenti alla VIII, IX e X classe di rango:

a) ai funzionari della VIII classe di rango, che abbiano una anzianità complessiva di servizio di almeno sedici anni e che siano stati nominati in detta classe prima del 3 novembre 1918;

b) ai funzionari della VIII, IX e X classe di rango che abbiano non meno di sei anni di complessivo servizio e che dal Consiglio di Amministrazione siano, con graduatoria di merito, riconosciuti in possesso dei requisiti d'idoneità e capacità alle funzioni direttive.

I funzionari dell'VIII classe di rango, con un'anzianità complessiva minore di sedici anni, sino a quando non siano riconosciuti in possesso dei requisiti di cui alla lettera b), saranno collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i consiglieri aggiunti all'inizio del 15° anno, con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Gli impiegati della VII classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i consiglieri di prefettura, con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Gli impiegati della VI classe di rango hanno il grado e le funzioni di Consigliere di prefettura o sono collocati nel corrispondente quadro di classificazione degli stipendi al compimento del 13° anno; agli stessi è però attribuita a titolo di assegno personale ed agli effetti economici e della pensione (quando la stessa sia da liquidarsi secondo le norme del Regno) all'atto del collocamento e successivamente con i conseguenti aumenti periodici la differenza fra il trattamento economico loro asse-

gnato nel modo suddetto e quello che ad essi spetterebbe se fossero collocati nel quadro di classificazione del grado di vice-prefetto con i conseguenti aumenti periodici.

Impiegati di Ragioneria (Gruppo C.).

Art. 4.

Gli impiegati contabili della XI, X, IX e VIII classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i ragionieri, e precisamente quelli dell'XI all'inizio del quarto anno, quelli della X allo inizio del decimo, quelli della IX all'inizio del sedicesimo e quelli dell'VIII all'inizio del ventinovesimo anno, tutti con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Gli impiegati contabili della VII classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i ragionieri capi, con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

I direttori contabili della VI classe di rango hanno il titolo di ragioniere capo e sono collocati nel corrispondente quadro di classificazione degli stipendi al compimento del 13° anno; agli stessi è però attribuita a titolo di assegno personale ed agli effetti economici e della pensione, quando la stessa sia da liquidarsi secondo le norme del Regno, all'atto del collocamento e successivamente con i conseguenti aumenti periodici, la differenza fra il trattamento economico loro assegnato nel modo suddetto e quello che ad essi spetterebbe se fossero collocati nel quadro di classificazione del grado di direttore capo di divisione di ragioneria dell'amministrazione centrale con i conseguenti aumenti periodici e con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Personale d'ordine (Gruppo E).

Art. 5.

Il personale d'ordine e precisamente gli assistenti, gli officianti e gli impiegati di cancelleria, compresi gli impiegati dell'evidenza militare, sono collocati nei quadri di classificazione degli stipendi stabiliti per il personale d'ordine del Regno (tabella n. 3, annessa al R. D. 30 settembre 1922, n. 1290) con le seguenti norme:

Gli assistenti e gli officianti, nonchè gli impiegati di cancelleria dell'XI e X classe di rango, sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per gli applicati e precisamente gli assistenti e gli officianti all'inizio del grado con l'anzianità complessiva di servizio, gli impiegati della XI classe di rango all'inizio del 12° anno di detto quadro e quelli della X classe all'inizio del 25° anno, con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Gli impiegati anzidetti con un servizio civile non inferiore ai 12 anni, che in seguito a scrutinio abbiano dimostrato di possedere i requisiti di idoneità per coprire il grado di archivista, saranno collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per il grado stesso in base all'anzianità della nomina all'XI classe di rango diminuita di quattro anni, purchè il numero complessivo degli impiegati d'ordine provenienti dal cessato regime che vengono classificati nel quadro degli stipendi degli archivisti non superi il 40 per cento del numero globale di detti impiegati d'ordine in analogia a quanto è prescritto dalla legge 30 giugno 1907, n. 384.

Gli impiegati d'ordine della IX e VIII classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per gli archivisti e precisamente quelli della IX all'inizio del grado e quelli dell'VIII all'inizio del decimo anno, tutti con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Servi di Ufficio (definitivi e ausiliari).

Art. 6.

Il personale dei servi, tanto definitivi che ausiliari, è collocato nel quadro degli uscieri (tabella n. 4, annessa al R. D. 30 settembre 1922, n. 1290) con l'anzianità di servizio civile. Al 4 per cento di detto personale, a cura dell'amministrazione centrale, viene assicurato per anzianità congiunta a merito il collocamento nel quadro degli uscieri capi.

Capo III.

Disposizioni varie.

Art. 7.

L'impiegato od agente che sia provvisto di un trattamento economico complessivo superiore a quello che gli spetterebbe per effetto dell'assimilazione economica, comprese le indennità di cui alla lettera b) del precedente articolo 1, conserva la differenza come assegno personale soggetto ad assorbimento nei successivi aumenti.

Se all'impiegato deve essere applicato, perchè più vantaggioso, il trattamento complessivo risultante dall'assimilazione fatta a termini del presente decreto, tale trattamento deve essergli corrisposto nei limiti della somma effettiva percepita al netto da un impiegato del Regno avente eguale collocamento nei quadri ed eguale stato di famiglia.

Art. 8.

All'impiegato od agente che, per effetto dell'inquadramento venisse a conseguire un trattamento inferiore a quello che avrebbe ottenuto in base alla complessiva anzianità di servizio se fosse stato collocato nel quadro del grado inferiore, è corrisposta la differenza come assegno personale soggetto ad assorbimento negli aumenti successivi.

Art. 9.

Il collocamento personale nei quadri di classificazione, a norma degli articoli precedenti, è fatto con riferimento alla posizione di ciascun impiegato al 1° luglio 1920, tenuto conto altresì delle promozioni e nomine effettuatesi sino al 1° ottobre 1921.

Le frazioni di anno risultanti al 1° luglio 1920 sono calcolate come anno intero.

Tranne per quanto riguarda l'assegno mensile temporaneo di cui alla legge 13 agosto 1921, n. 1080, che decorre dal 1° marzo 1921, gli emolumenti maggiori dipendenti dal collocamento nei nuovi quadri decorrono dal 1° luglio 1920 e nei casi di promozioni e di nomine previste dal comma primo del presente articolo, dal primo del mese successivo alla data in cui queste ebbero a maturare.

Le tabelle per gli stipendi annesse al presente decreto saranno applicate a decorrere dal 1° aprile 1922.

Per il periodo dal 1° luglio 1920 al 31 marzo 1922 verranno applicate le tabelle in vigore per il personale dell'amministrazione dell'Interno prima dell'applicazione del R. D. 30 settembre 1922, n. 1290.

Art. 10.

Gli impiegati od agenti che siano provvisti di pensione a carico dello Stato, non possono cumulare la pensione stessa con gli emolumenti inerenti al posto attualmente coperto, salvo i casi ed i limiti previsti dall'art. 10 della legge 19 luglio 1862, n. 722, modificato dall'art. 1 del Decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 899.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili al personale di qualsiasi categoria assunto dalla autorità italiana dopo l'armistizio di Villa Giusti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
A. DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Carriera amministrativa.

Consiglieri aggiunti.

Stipendio iniziale	L. 6.000
Stipendio al compimento del 4° anno di grado	» 6.900
» » » » 8° » » »	» 7.800
» » » » 12° » » »	» 8.600
» » » » 16° » » »	» 9.400
» » » » 20° » » »	» 10.100
» » » » 24° » » »	» 10.800
» » » » 28° » » »	» 11.500

Primi consiglieri aggiunti.

Stipendio iniziale	L. 10.000
Stipendio al compimento del 4° anno di grado	» 10.800
» » » » 8° » » »	» 11.600
» » » » 12° » » »	» 12.300
» » » » 16° » » »	» 13.000

Consiglieri.

Stipendio iniziale	L. 15.000
Stipendio al compimento del 4° anno di grado	» 12.900
» » » » 8° » » »	» 13.800
» » » » 13° » » »	» 14.700

Vice Prefetto.

Stipendio iniziale	L. 15.000
Stipendio al compimento del 4° anno di grado	» 16.000
» » » » 9° » » »	» 17.000

Prefetto.

Stipendio unico	L. 19.500

Carriera di ragioneria.

Ragionieri.

Stipendio iniziale	L. 6.000
Stipendio al compimento del 5° anno di grado	» 6.900
» » » » 10° » » »	» 7.800
» » » » 15° » » »	» 8.600
» » » » 19° » » »	» 9.400
» » » » 23° » » »	» 10.100
» » » » 27° » » »	» 10.800
» » » » 32° » » »	» 11.500

Primi ragionieri.

Stipendio iniziale	L. 10.000
Stipendio al compimento del 4° anno di grado	» 10.800
» » » » 8° » » »	» 11.600
» » » » 12° » » »	» 12.300
» » » » 16° » » »	» 13.000

Ragionieri capi.

Stipendio iniziale	L. 12.000
Stipendio al compimento del 4° anno di grado	» 12.900
» » » » 8° » » »	» 13.800
» » » » 13° » » »	» 14.700

Direttori capi divisione.

Stipendio iniziale	L. 14.000
Stipendio al compimento del 4° anno di grado	» 15.000
» » » » 8° » » »	» 16.000
» » » » 13° » » »	» 17.000

Direttore capo di ragioneria.

Stipendio iniziale	L. 15.000
Stipendio al compimento del 4° anno di grado	» 16.000
» » » » 9° » » »	» 17.000

Personale d'ordine.

Applicati.

Stipendio iniziale	L. 4.800
Stipendio al compimento del 4° anno di grado	» 5.300
» » » » 8° » » »	» 5.800
» » » » 12° » » »	» 6.200
» » » » 16° » » »	» 6.600
» » » » 20° » » »	» 7.000
» » » » 24° » » »	» 7.400
» » » » 28° » » »	» 7.800

Archivisti.

Stipendio iniziale.	L. 7.000
Stipendio al compimento del 4° anno di grado	» 7.800
» » » » 8° » » »	» 8.600
» » » » 12° » » »	» 9.400
» » » » 16° » » »	» 10.100
» » » » 20° » » »	» 10.800
» » » » 24° » » »	» 11.500

Personale subalterno.

Uscieri.

Stipendio	iniziale						L.	4.000
Stipendio	al	compimento	del	4°	anno	di grado	»	4.300
»	»	»	»	8°	»	»	»	4.600
»	»	»	»	12°	»	»	»	4.900
»	»	»	»	16°	»	»	»	5.200
»	»	»	»	20°	»	»	»	5.500

Commessi ed uscieri capi.

Stipendio	iniziale						L.	5.200
Stipendio	al	compimento	del	4°	anno	di grado	»	5.600
»	»	»	»	8°	»	»	»	6.000
»	»	»	»	12°	»	»	»	6.400
»	»	»	»	16°	»	»	»	6.800
»	»	»	»	20°	»	»	»	7.200

Visto d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro dell'Interno
Presidente del Consiglio dei Ministri
MUSSOLINI.

Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440, con cui si provvede alla sistemazione giuridica degli impiegati ed agenti del cessato regime provvisoriamente in servizio presso l'Amministrazione italiana.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 27;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno, e *ad interim* per gli affari esteri, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I provvedimenti di carattere provvisorio con cui gli impiegati ed agenti del cessato regime, che abbiano già conseguito la cittadinanza italiana, furono confermati, riassunti, riammessi o comunque mantenuti in servizio, ai sensi delle disposizioni, emanate dal Comando Supremo e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si intendono confermati e resi definitivi, sempre che entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto non siano revocati dalla competente Amministrazione.

Per coloro che, a termini delle disposizioni vigenti, acquisteranno la cittadinanza italiana successivamente all'emanazione del presente decreto, i provvedimenti di cui al precedente comma, s'intenderanno definitivi dalla data del conferimento della cittadinanza.

Gli impiegati ed agenti che, in seguito a provvedimento definitivo, non avranno conseguito la cittadinanza italiana si intenderanno decadenti di diritto dal rapporto di impiego e non potranno vantare per ciò alcuna pretesa verso lo Stato italiano.

Art. 2.

Vengono altresì confermati e resi definitivi, sempre che entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto non siano revocati dalla competente amministrazione, i provvedimenti di carattere provvisorio di prima nomina e di promozione a classi di rango superiori del personale in servizio al 3 novembre 1918 che abbia già conseguito la cittadinanza italiana.

Per coloro che, a termini delle disposizioni vigenti, acquisteranno la cittadinanza italiana successivamente all'emanazione del presente decreto, i provvedimenti di cui al precedente comma, s'intenderanno definitivi dalla data del conferimento della cittadinanza.

Coloro i quali sono stati nominati in una classe di rango con riserva di dare gli esami prescritti, dovranno entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto o dal non riconoscimento ai sensi dell'art. 7 della validità degli esami già dati, superare una prova di esame secondo le norme che saranno stabilite dalla rispettiva amministrazione. Non superando l'esame saranno dispensati dal servizio.

Coloro invece che furono promossi ad un grado superiore con riserva di dare l'esame speciale prescritto per tale grado, saranno esonerati dalle rispettive funzioni, qualora non superino l'esame, secondo le norme che saranno stabilite dall'Amministrazione.

Art. 3.

Sono privi di qualsiasi effetto i provvedimenti di carattere individuale o collettivo adottati dalla Repubblica d'Austria o dagli altri Stati successori della cessata Monarchia austro-ungarica, posteriormente al 3 novembre 1918, a favore del personale passato in servizio dell'Amministrazione italiana.

Art. 4.

Al personale di ogni categoria, grado e classe, proveniente dal cessato regime si applicheranno tutte le leggi e tutti i regolamenti generali che riguardano lo stato giuridico ed economico degli impiegati dello Stato, nonchè le leggi ed i regolamenti particolari delle singole amministrazioni, cessando di avere efficacia le leggi ed i regolamenti rimasti finora in vigore.

Art. 5.

Ai funzionari delle classi di rango superiori alla VI, non contemplati dalle assimilazioni economiche, sarà conferito un titolo corrispondente alle funzioni esercitate: essi conserveranno gli emolumenti attuali, escluso qualsiasi aumento successivo, e il loro trattamento di pensione sarà determinato secondo le norme della ces-

nella amministrazione, con applicazione delle disposizioni contenute nel successivo articolo 21.

Art. 6.

La conoscenza della lingua italiana è obbligatoria.

E' tuttavia data facoltà all'Amministrazione da cui l'impiegato od agente dipende di esonerare da tale obbligo coloro che abbiano un servizio effettivo non inferiore ai 30 anni e quelli per i quali ricorrano altre ragioni degne di particolare considerazione.

Le modalità ed i termini in cui deve essere acquistata la conoscenza della lingua italiana, e data la relativa prova, saranno stabiliti dai singoli Ministeri.

Art. 7.

Sono ritenuti validi anche gli esami superati dopo il divieto previsto dall'art. 8 dell'ordinanza 6 aprile 1919 del Comando Supremo del R. esercito, se dati con l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri (Ufficio Centrale per le nuove Provincie del Regno), e con osservanza delle norme del cessato regime vigenti in materia.

E' tuttavia in facoltà dell'amministrazione di rivedere entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto se ed in quanto gli esami dati dopo il 3 novembre 1918, senza il concorso delle condizioni di cui al comma precedente, possano essere considerati validi, tenuto conto delle norme del cessato regime finora vigenti.

Agli impiegati che non abbiano dato gli esami prescritti o che li abbiano sostenuti irregolarmente, sarà applicata la disposizione contenuta nell'art. 2.

Art. 8.

Ferme restando le eccezioni contenute nei singoli decreti reali di assimilazione economica, o in altri provvedimenti generali o particolari, agli impiegati ed agenti del cessato regime è definitivamente riconosciuto agli effetti giuridici, il grado dell'ordinamento del Regno sulla cui base furono assegnati gli emolumenti nei decreti di assimilazione economica.

Gli impiegati ed agenti del cessato regime, cui sia conferito, ai soli effetti economici, lo stipendio di un grado superiore vengono assegnati, agli effetti giuridici, al grado inferiore.

Art. 9.

Per il personale proveniente dal cessato regime saranno formati elenchi distinti per ciascuna amministrazione e divisi per categorie, gradi e classi corrispondenti a quelli esistenti nei ruoli dell'Amministrazione del Regno.

Agli effetti delle promozioni di cui al seguente articolo, il numero dei posti per ogni categoria e per ogni grado e classe, sarà fissato in base al numero degli impiegati ed agenti che risulteranno in servizio dopo effettuate le revoche di cui al primo comma dell'art. 1.

Art. 10.

Sino al grado di capo divisione, o equiparato, gli avanzamenti per il personale iscritto negli elenchi indicati nell'articolo precedente, avranno luogo in base alle norme stabilite dagli ordinamenti delle singole amministrazioni del Regno, esclusa la prova degli esami di idoneità o di concorso che fossero prescritti dagli ordinamenti stessi per le promozioni di grado, sempre quando si tratti di impiegati che, alla data della pubblicazione del presente decreto, abbiano già superato gli esami richiesti dalle norme del cessato regime per lo svolgimento di tutta la carriera del gruppo al quale appartenevano o che superino gli esami previsti dall'art. 2. In questo caso la promozione è conferita — sentito il Consiglio di amministrazione — mediante scelta per merito comparativo fra gli impiegati provvisti dei titoli di anzianità e di idoneità prescritti dagli ordinamenti sopradetti. Nessuno potrà essere designato per la promozione se non venga riconosciuto in possesso di tutti i requisiti necessari, per il grado superiore.

Il numero delle promozioni sarà commisurato proporzionalmente a quello che si verifica nei corrispondenti ruoli delle amministrazioni del Regno, indipendentemente dalle diminuzioni che avvengono nel personale iscritto nei predetti elenchi.

Le frazioni risultanti dal rapporto proporzionale di cui al precedente comma saranno cumulate per far luogo alla promozione quando l'unità risulti completata.

Art. 11.

Per le singole categorie di impiegati ed agenti appartenenti alle amministrazioni che non trovano corrispondenza nel Regno le promozioni saranno regolate con separato provvedimento.

Art. 12.

Gli impiegati ed agenti del cessato regime conservano, nei rapporti reciproci di gerarchia, l'anzianità di grado (rango) che avevano alla data di pubblicazione del presente decreto.

L'ordine gerarchico fra il personale proveniente dal cessato regime e quello delle amministrazioni del Regno sarà determinato:

a) dalla categoria;

b) dal grado nella stessa categoria;

c) nello stesso grado, dall'anzianità effettiva di servizio nel grado, salve speciali designazioni fatte per importanti motivi dalla competente amministrazione centrale per coadiuvare e supplire il capo dell'Ufficio stesso e per reggere determinati servizi o parte di essi.

Art. 13.

L'obbligo di prestare la cauzione, a norma delle disposizioni vigenti nel Regno, non si estende agli impiegati ed agenti provenienti dal cessato regime, aventi ge-

stioni di danaro o di materia, valori ed oggetti appartenenti allo Stato, per le gestioni attualmente loro affidate.

Art. 14.

Per la determinazione del servizio utile agli effetti della liquidazione della pensione, saranno applicate fino al 1° luglio 1920 le disposizioni del cessato regime.

Art. 15.

Salvo il disposto del precedente articolo, la liquidazione della pensione è regolata dalle norme del Regno. Se dal 1° luglio 1920 fino alla data del collocamento a riposo non siano trascorsi tre anni, la media degli stipendi di cui all'art. 5 del Regio decreto legge 23 ottobre 1919, numero 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, verrà stabilita tenendo conto dello stipendio di assimilazione che sarebbe spettato all'impiegato od agente per il periodo anteriore al 1° luglio 1920 occorrente per completare il triennio.

Art. 16.

La liquidazione delle pensioni indirette avviene secondo le norme vigenti nel Regno sulla base della pensione spettante all'impiegato.

Art. 17.

I benefici concessi a favore degli impiegati combattenti nel R. Esercito e nella R. Marina non si applicano agli impiegati di cui al presente decreto, che abbiano prestato servizio nell'esercito austriaco, nè agli effetti della carriera, nè a quelli della liquidazione della pensione.

Sono rese prive di qualsiasi effetto tutte le disposizioni dei cessati ordinamenti riguardanti la valutazione delle campagne di guerra per il personale che abbia ad esse partecipato con le forze armate austro-ungariche.

Art. 18.

Le norme degli articoli 14, 15, 16 e 17 sono applicabili anche nei riguardi degli impiegati ed agenti del cessato regime, già assunti nei ruoli organici del Regno.

La data del 1° luglio 1920 stabilita nei citati articoli viene sostituita da quella in cui sia avvenuto il passaggio nei ruoli del Regno.

Art. 19.

Nulla è innovato alle norme del cessato regime circa le graziali limitatamente alle persone che già godono di tale beneficio.

Art. 20.

Salvo il disposto dell'articolo sucessivo, sono confermati e resi definitivi, sempre che trattisi di persone che abbiano conseguita la cittadinanza italiana, i provvedimenti di pensione ordinaria, civile e militare, provvisoriamente mantenuti o disposti dalle Autorità italiane dopo il 3 novembre 1918, fino alla entrata in vigore del presente decreto.

Per i pensionati che acquisteranno successivamente la cittadinanza italiana, i provvedimenti si intenderanno confermati col conferimento della cittadinanza stessa.

Art. 21.

Il trattamento di riposo di cui ai provvedimenti indicati al precedente articolo determinato in corone, secondo le disposizioni del cessato regime, sarà ridotto in lire in base al ragguaglio dell'80 %, tanto per la pensione, quanto per gli assegni di caro-viveri, per i pensionati diretti, e in base al ragguaglio dell'80 % per la pensione e del 70 % per gli assegni di caro-viveri, per quanto si riferisce alle pensioni indirette, con effetto dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

Nulla è innovato alle disposizioni del R. decreto 14 maggio 1922, n. 743.

In nessun caso la pensione, con gli assegni di caro-viveri, potrà superare l'importo netto corrispondente alle pensioni massime, dirette o indirette, di cui al R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, con i relativi assegni di caro-viveri.

I provvedimenti indicati al precedente articolo, che fossero stati adottati senza il concorso dell'autorità provinciale di finanza, saranno sottoposti a revisione da parte di questa.

Gli assegni di caro-viveri concessi ai pensionati di cui al presente articolo, secondo le disposizioni della cessata amministrazione, hanno effetto sino al termine di cui all'art. 5 del R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964.

Art. 22.

Per le pensioni da conferire ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 17 del presente decreto, la competente amministrazione Centrale procederà alla liquidazione provvisoria, disponendone il pagamento e trasmettendo gli atti alla Corte dei conti per la liquidazione definitiva.

Art. 23.

Qualora gli interessati siano nell'impossibilità di esibire i documenti necessari per la liquidazione della pensione, questa potrà essere eseguita in base ai dati risultanti dal fascicolo personale esistente presso l'amministrazione, cui l'impiegato od agente apparteneva.

Art. 24.

A cominciare dal 1° del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, gli stipendi, gli assegni di disponibilità e di aspettativa, le pensioni e gli altri assegni per il personale del cessato regime saranno corrisposti in via posticipata.

Per il suddetto mese sarà tuttavia dato effetto anche al pagamento in via anticipata secondo le norme finora applicate.

Art. 25.

Per la risoluzione di tutte le controversie derivanti dall'applicazione delle norme riflettenti l'assimilazione economica sarà costituita, presso il Ministero delle finanze, una Commissione composta di un Consigliere di Stato, presidente, di un Consigliere della Corte dei conti, di un avvocato erariale, di un rappresentante del Ministero delle finanze e di un rappresentante dell'Amministrazione centrale interessata.

Art. 26.

I provvedimenti di assimilazione economica saranno pubblicati nei Bollettini Ufficiali dei singoli Ministeri.

Ogni impiegato od agente che vi abbia interesse può, entro trenta giorni dalla pubblicazione, ricorrere alla Commissione, di cui all'articolo precedente. La Commissione, esaminati gli atti ricevuti dagli interessati e dalle amministrazioni e gli altri che ritenga necessario di richiedere, pronuncia la decisione che non è suscettibile di gravame nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 27.

Le disposizioni già emanate o da emanarsi, concernenti l'assimilazione economica del personale di ogni ramo d'amministrazione proveniente dal cessato regime a quello del Regno, non saranno applicabili in nessun caso a quegli impiegati che non si fossero trovati o non si trovassero in attività di servizio alla data di pubblicazione delle disposizinoi stesse.

Art. 28.

Il presente decreto non è applicabile al personale ferroviario.

Art. 29.

Salvo quanto stabilisce il precedente art. 27 le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e sono applicabili agli impiegati ed agenti in servizio alla data medesima e alle famiglie rispettive.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 397, che costituisce un ruolo di cancellieri nell'Amministrazione degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero degli affari esteri, un ruolo di 24 cancellieri, per il disimpegno del servizio nei più importanti Regi uffici all'estero, ed eccezionalmente negli uffici dell'Amministrazione centrale, in numero non maggiore di 8.

Il Ministero degli affari esteri fisserà con decreto Reale le sedi ove dovranno essere destinati i cancellieri e, d'accordo col Ministero delle finanze, gli assegni da corrispondersi in ciascuna di esse.

Potranno essere eccezionalmente destinati presso la Amministrazione centrale soltanto i cancellieri provenienti dal ruolo del Ministero degli affari esteri quando abbiano già prestato servizio per 10 anni almeno.

Art. 2.

I cancellieri saranno reclutati.

a) per un terzo mediante concorso fra gli archivisti del Ministero degli affari esteri e fra gli applicati del Ministero stesso, che abbiano per almeno 5 anni lodevolmente provveduto alla tenuta di un archivio del Ministero;

b) per un terzo mediante concorso fra gli impiegati di nazionalità italiana in servizio da almeno 10 anni presso i Regi uffici diplomatici e consolari di 1ª categoria, e gli archivisti ed applicati di cui al precedente comma;

c) per un terzo mediante concorso tra gli archivisti di tutte le Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Saranno emanate con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri le norme dei concorsi per il reclutamento dei cancellieri prescrivendosi quale requisito fondamentale dei candidati la prova della capacità pratica alle mansioni cui aspirano.

Art. 4.

Agli impiegati locali di cui alla lettera b) dell'art. 2 nominati cancellieri saranno computati a tutti gli effetti, in base alle norme stabilite dal decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970 e dall'articolo 21 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, i servizi precedenti prestati

presso i RR. Uffici all'estero, comunque sia avvenuta la loro assunzione in s rvizio.

Agli archivisti nominati cancellieri sarà corrisposto lo stip ndio iniziale fissato dalla tabella allegata, ma essi saranno inscritti nel ruolo in base alla loro anzianità del grado di provenienza.

Qualora però essi godessero già, all'atto della nomina, di uno st pendio sup r ore, lo manterranno a titolo per, sonale. Tale maggiore stipendio sarà però riassorbito nei successivi aumenti, a termini degli articoli 23 e 48 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 In ogni caso sarà indicato nei loro decreti di nomina il periodo della tabella in cui il funzionario viene classificato e la data di decorrenza per il conseguimento dei successivi aumenti.

Art. 5.

Ai cancellieri che abbiano compiuto complessivamente 12 anni di servizio saranno applicabili le disposizioni degli articoli 68 e 72 del R. decreto 24 novembre 1889, n. 6581, circa il collocamento a riposo per ragioni di servizio.

Art. 6.

Il Ministro degli affari esteri potrà nominare in ruolo a parte con stipendi identici a quelli fissati p r gli applicati col decreto 30 settembre 1922, n. 1290, tanti dattilografi quanti saranno i posti che si lasceranno vacanti nel ruolo degli applicati.

Il Ministro degli affari esteri provvederà con decreto Reale sentito il Consiglio dei Ministri, a modificare le norme p r l'ammissione degli applicati, in modo da assicurare la dimostrazione della capacità da parte di essi al servizio di archivio.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

—

Art. 7.

Nella prima assegnazione dei posti di cui alla lettera *b)* dell'art. 2, gli archivisti del ruolo d'ordine del Ministero degli affari esteri non potranno concorrere a più di un quarto dei posti da coprire.

Per gli applicati attualmente in servizio al Minist ro degli esteri provenienti dai sott'ufficiali, il termine di 5 anni di cui alla lettera *A* dell'art. 2, è ridotto della metà

Art. 8.

In occasione della prima assegnazione dei posti di dattilografi di cui all'art 6, il Governo del Re provvederà alla sistemazione degli avventizi attualmente in servizio al Ministero degli esteri, con preferenza su ogni altra categoria di candidati.

Art. 9.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte nel bilancio del Ministero degli affari esteri le variazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

TABELLA.

Ruolo dei cancellieri
(Organico 24 posti)

—

Stipendio iniziale L. 8600.
Aumento di L. 800 dopo 3 anni di grado, L. 9300 dopo 3 anni compiuti.
Aumento di L. 800 dopo 3 anni di grado, L. 10400 dopo 6 anni compiuti.
Aumento di L. 800 dopo 3 anni di grado, L. 11200 dopo 9 anni compiuti.
Aumento di L. 800 dopo 3 anni di grado, L. 12000 dopo 12 anni compiuti.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni di grado, L. 12800 dopo 16 anni compiuti.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni di grado, L. 13600 dopo 20 anni compiuti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro degli affari esteri ad interim
MUSSOLINI.

Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 421, col quale si aumenta la tassa di esportazione delle cose aventi interesse storico, archeologico, paletnologico ed artistico.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduti gli articoli 10, 11 e 41 della legge 20 giugno 1909, n. 364;

Veduto il decreto-legge 30 maggio 1920, n. 793;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa di esportazione delle cose aventi interesse storico, archeologico, paletnologico ed artistico, ivi compresi i Codici, gli antichi manoscritti, gli incunabuli, le stampe e le incisioni rare e di pregio, e le cose di inte-

resse numismatico, di cui all'art. 1 della legge 20 giugno 1909, n. 364, viene pagata nella seguente misura:

sulle prime L. 15.000 il 20 %;
sulle seconde L. 15.000 il 30 %;
sulle terze L. 15.000 il 40 %;
sulle quarte L. 15.000 il 50 %;
sulle quinte L. 15.000 il 60 %.

Per le cose di valore superiore alle L. 75.000 viene pagata una tassa unica del 40 % sul valore totale della cosa.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.
GENTILE.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 423, che estende ai territori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina le disposizioni relative all'imposta generale sul consumo del vino.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai territori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina annessi al Regno sono estese le disposizioni del R. decreto legisl. 2 settembre 1919, n. 1635 e del R. decreto legisl. 18 agosto 1920, n. 1183 relative all'imposta generale sul consumo del vino con le modificazioni portate dalla legge 27 febbraio 1921, n. 145 e del R. decreto legisl. 20 agosto 1921, n. 1131.

Sono estese inoltre le disposizioni del regolamento approvato col R. decreto 17 luglio 1921, n. 975 e del R. decreto 1° giugno 1922, n. 764.

Art. 2.

Nei cinque giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto i produttori ed i negozianti di vino all'ingrosso e al minuto devono denunciare al locale Municipio la quantità di vino, di qualsiasi specie, che si trova nelle rispettive cantine, nei depositi e nei locali di vendita.

Le denunzie devono contenere le indicazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *g*) dell'art. 11 del Regolamento 17 luglio 1921, n. 975.

Le denunzie, entro cinque giorni dalla presentazione, sono rimesse dai Municipi all'Ufficio tecnico di finanza, che procede alle operazioni attinenti all'applicazione dell'imposta a norma del predetto regolamento. I negozianti all'ingrosso che non si muniranno di licenza e i negozianti al minuto saranno senz'altro tenuti in proprio al pagamento dell'imposta medesima entro 15 giorni da quello della notificazione dell'avviso di liquidazione.

Per il vino denunziato a norma del presente articolo è ammessa l'esenzione di cui all'art. 7 del regolamento stesso.

Art. 3.

Dall'imposta dovuta sul vino di cui all'articolo precedente sarà consentita la deduzione delle speciali imposte di consumo che fossero dovute ai Comuni o alle Provincie in base a disposizioni già in vigore e che non abbiano carattere di dazi di consumo provinciali o comunali.

Art. 4.

Le disposizioni che avranno vigore per il resto del Regno per la produzione del 1923-924 e successivi raccolti saranno applicabili anche nelle nuove provincie ed al vino proveniente da detta produzione non saranno applicabili imposte o addizionali a favore di enti locali salvo che abbiano carattere di dazio di consumo.

Art. 5.

Ove alla data di pubblicazione del presente decreto non siano state istituite nelle nuove Provincie le Intendenze di finanza, le mansioni ad esse assegnate dalle disposizioni estese col presente decreto saranno disimpegnate dalle Autorità provinciali di finanza.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 140, che estende ai territori annessi al Regno le imposte di fabbricazione.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, saranno applicate in conformità di quanto è stabilito dagli articoli seguenti e dagli allegati al presente decreto firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro delle finanze, le imposte di fabbricazione e di consumo qui appresso elencate:

a) imposta di fabbricazione dello zucchero;

b) imposta di fabbricazione della birra;

c) imposta di fabbricazione e di vendita degli oli minerali, di resina e di catrame;

d) imposta di fabbricazione degli oli di semi;

e) imposta sulla fabbricazione dei saponi;

f) imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e delle analoghe materie zuccherine;

g) imposta sulla fabbricazione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione di quello impuro;

h) imposta sulla fabbricazione delle acque gassose;

i) imposta sul consumo del gas e della energia elettrica.

Art 2.

Le imposte di fabbricazione e di vendita contemplate dagli allegati *a), b), c), d), e), f)* e *g),* non si applicano nel territorio della Dalmazia annessa al Regno, nel quale continuano ad applicarsi le norme attualmente colà vigenti fino alla data in cui entrerà in vigore il R. decreto legisl. 13 marzo 1921, n 295.

Da tale data cessano di aver vigore in quel territorio le imposte di produzione e di consumo regolate dalle leggi del cessato regime.

Art 3.

Ove alla data di pubblicazione del presente decreto non siano state istituite nei territori di cui al precedente articolo, le Intendenze di finanza, le funzioni ad esse demandate dalle disposizioni estese, saranno disimpegnate dalle autorità provinciali di finanza.

Art. 4.

Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni portate da ciascun allegato cessano di aver vigore quelle del cessato regime che regolino diversamente la materia contemplata dagli allegati stessi.

Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno per quanto non è diversamente disposto nei singoli allegati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Allegato *A.*

Zucchero.

Art. 1.

Sono estese tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel Regno relative all'imposta di fabbricazione dello zucchero, portate dalle seguenti leggi e decreti:

a) Legge 2 giugno 1877, n. 3860;
b) Legge 2 luglio 1902, n. 238;
c) R. decreto 2 luglio 1903, n. 347;
d) Legge 29 giugno 1905, n. 308;
e) Legge 11 luglio 1909, n. 443;
f) Legge 17 luglio 1910, n. 547;
g) Legge 8 giugno 1913, n. 572;
h) R. decreto legge 8 maggio 1919, n. 730;
i) R. decreto legislativo 5 marzo 1920, n. 206;
l) R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592, alleg. *M*;
m) R. decreto 26 gennaio 1922, n. 15;
n) R. decreto 13 agosto 1922, n. 1139.

Art. 2.

Il presente allegato entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno per quanto riguarda la misura dell'imposta.

Le altre disposizioni estese dovranno trovare completa applicazione entro tre mesi dalla data di cui al comma precedente.

Visto: *d'Ordine di Sua Maestà*
IL MINISTRO DELLE FINANZE:
A. DE STEFANI.

Allegato *B.*

Birra.

Art. 1.

Sono estese tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel Regno, relative all'imposta sulla fabbricazione della birra, portate dalle seguenti leggi e decreti:

a) Legge 3 luglio 1864, n. 1827;
b) Decreto luog. 28 giugno 1866, n. 3018;
c) Legge 3 giugno 1874, n. 1952;
d) R. decreto 19 settembre 1874, n. 2248;

e) R. decreto 6 ottobre 1876, n. 3401;
f) Legge 31 luglio 1879, n. 5038;
g) R. decreto 21 agosto 1879, n. 5041;
h) Legge 29 agosto 1889, n. 6363;
i) R. decreto 22 novembre 1891, n. 635, convalidato con
l) Legge 24 dicembre 1891, n. 696;
m) Legge 29 giugno 1905, n. 308;
n) Decreto luog. 8 maggio 1919, n. 730;
o) R. decreto 24 novembre 1919, n. 2165, allegato *B*;
p) R. decreto legge 21 agosto 1921, n. 1165;
q) R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592, allegato *C*.

Art. 2.

Qualunque tassa e imposta indiretta sulla produzione e sulla vendita della birra vigente nei territori cui è applicabile il presente decreto, stabilita a favore delle Provincie e dei Comuni sotto qualsiasi denominazione, è abrogata dalla data di applicazione del presente decreto, ad eccezione del dazio di consumo eventualmente esistente.

Art. 3.

Sulla birra prodotta nei territori di cui all'art. 1 prima dell'entrata in vigore del presente decreto e che nel giorno della sua pubblicazione si trovi nelle fabbriche o nei depositi dei fabbricanti in quantità superiore ai due ettolitri è dovuta l'imposta nella misura stabilita dalle disposizioni estese.

Art. 4.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo è fatto obbligo ai fabbricanti di denunciare all'Ufficio tecnico di finanza entro tre giorni dalla data della pubblicazione del presente alligato la quantità esistente nelle fabbriche e nei depositi e di pagare entro 15 giorni la differenza d'imposta dovuta, decorso il qual termine si renderà inoltre applicabile una sopratassa in ragione del 4 % della somma non pagata.

Art. 5.

In caso di omissione o di infedeltà della denunzia o, comunque, di tentata sottrazione all'obbligo del pagamento è applicabile una multa nella misura dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si fosse tentato di frodare.

Art. 6.

Il presente allegato entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, per quanto riguarda la misura della imposta.

Le altre disposizioni dovranno trovare completa applicazione entro tre mesi dalla data di cui al comma precedente.

Visto: *d'Ordine di Sua Maestà*
IL MINISTRO DELLE FINANZE:
A. DE STEFANI.

Allegato *C*.

Olii minerali.

Art. 1.

Sono estese tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel Regno, relative all'imposta di fabbricazione e di vendita degli oli minerali, di resina e di catrame, portate dalle seguenti leggi e decreti:
a) Legge 8 agosto 1895, n. 486;
b) R. decreto 19 aprile 1896, n. 123;
c) R. decreto 13 novembre 1898, n. 494;
d) Legge 24 marzo 1907, n. 86;
e) Legge 29 giugno 1905, n. 308;
f) Decreto luog. 15 settembre 1915, n. 1373, allegato *C*;
g) R. decreto legge 3 febbraio 1921, n. 54;
h) R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592, allegato *F*.

Art. 2.

Il presente allegato entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione per quanto riguarda la misura dell'imposta.

Le altre disposizioni dovranno trovare completa applicazione entro tre mesi dalla data di cui al comma precedente salvo i maggiori termini consentiti dalle leggi e dai regolamenti estesi.

Visto: *d'Ordine di Sua Maestà*
IL MINISTRO DELLE FINANZE:
A. DE STEFANI.

Allegato *D*.

Olii di semi.

Art. 1.

Sono estese tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel Regno relative all'imposta di fabbricazione degli oli di semi, portate dalle seguenti leggi e decreti:
a) Legge 7 aprile 1881, n. 143;
b) R. decreto 1. maggio 1881, n. 183;
c) Legge 29 giugno 1905, n. 308;
d) Decreto luog. 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *I*;
e) R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592, allegato *G*.

Art. 2.

Sugli oli di semi prodotti nei territori di cui all'articolo precedente prima dell'entrata in vigore del presente alligato, e che nel giorno della sua pubblicazione si trovino ovunque in quantità superiore ai 200 chilogrammi è dovuta l'imposta nella misura stabilita dalle disposizioni estese.

Art. 3.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente articolo è fatto obbligo ai detentori di oli di semi in quantità superiore a 200 Kg. di farne denunzia all'Ufficio finanziario locale o, in mancanza, al Municipio, entro tre giorni dalla data della pubblicazione del presente alligato.

La tassa dovuta sarà pagata all'Ufficio delle imposte competenti per territorio entro il termine di 15 giorni, decorsi i quali si renderà applicabile una sopratassa del 4 % della somma non pagata.

Art. 4.

In caso di omissione o di infedeltà della denunzia o comunque di tentata sottrazione all'obbligo del pagamento è applicabile una multa nella misura dal doppio al decuplo della imposta frodata o che si tentò frodare.

Art. 5.

Il presente allegato entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno per quanto riguarda la misura della imposta.

Le altre disposizioni estese dovranno trovare completa applicazione entro tre mesi dalla data di cui al comma precedente.

Visto: *d'Ordine di Sua Maestà*
IL MINISTRO DELLE FINANZE:
A DE STEFANI.

Allegato *E*.

Saponi.

Art. 1.

Sono estese tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel Regno, relative all'imposta sulla fabbricazione dei saponi, portate dalle seguenti leggi e decreti;

a) Legge 29 giugno 1905, n. 308;
b) Decreto legge 13 maggio 1917, n. 736, allegato *C*;
c) R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592, allegato *I*.

Art. 2.

Sui saponi prodotti nei territori di cui all'articolo precedente prima dell'entrata in vigore del presente allegato e che nel giorno della sua pubblicazione si trovino ovunque in quantità superiore ai 200 Kg. è dovuta l'imposta nella misura stabilita dalle disposizioni estese.

Art. 3.

Per l'attuazione della disposizione del precedente articolo è fatto obbligo ai detentori di farne denuncia all'Ufficio finanziario locale o, in mancanza, al Municipio entro tre giorni dalla data della pubblicazione del presente allegato.

La tassa dovuta sarà pagata all'Ufficio delle imposte competente per territorio entro il termine di 15 giorni, decorsi i quali si renderà applicabile una sopratassa in ragione del 4 % della somma non pagata.

Art. 4.

In caso di omissione o di infedeltà della denunzia o, comunque, di tentata sottrazione all'obbligo del pagamento, è applicabile una multa nella misura dal doppio al decuplo della imposta frodata o che si fosse tentata di frodare.

Art. 5.

Il presente alligato entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno per quanto riguarda la misura dell'imposta.

Le altre disposizioni estese dovranno trovare completa applicazione entro tre mesi dalla data di cui al comma precedente.

Visto: *d'Ordine di Sua Maestà*
IL MINISTRO DELLE FINANZE:
A. DE STEFANI.

Allegato *F*.

Glucosio, maltosio, ecc.

Art. 1.

Sono estese tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel Regno, relative all'imposta di fabbricazione del glucosio, del maltosio e delle analoghe materie zuccherine, portate dalle seguenti leggi e decreti:

a) Legge 2 aprile 1886, n. 3754;
b) R. decreto 16 aprile 1896, n. 106;
c) Legge 24 dicembre 1891, n. 696;
d) Legge 8 agosto 1895, n. 486;
e) Legge 2 luglio 1902, n. 238;
f) Legge 29 giugno 1905, n. 308;
g) Legge 6 luglio 1905, n. 334;
h) Legge 15 luglio 1906, n. 353;
i) Legge 5 giugno 1913, n. 555;
l) Decreto luog. 13 maggio 1917, n. 736, allegato *B*;
m) Decreto luog. 8 maggio 1919, n. 730;
n) R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592, allegato *E*.

Art. 2.

Il presente alligato entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno per quanto riguarda la misura dell'imposta.

Le altre disposizioni dovranno trovare completa applicazione entro tre mesi dalla data di cui al comma precedente.

Visto: *d'Ordine di Sua Maestà*
IL MINISTRO DELLE FINANZE:
A. DE STEFANI.

Allegato *G*.

Acido acetico.

Art. 1.

Sono estese tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel Regno relative all'imposta sulla fabbricazione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione di quello impuro, portate dalle seguenti leggi e decreti:

a) Legge 14 luglio 1887, n. 4703;
b) R. decreto 25 dicembre 1887, n. 5125;
c) Legge 13 maggio 1888, n. 5407;
d) Legge 29 giugno 1905, n. 308;
e) Legge 29 luglio 1909, n. 591;
f) R. decreto 11 marzo 1915, n. 367;
g) R. decreto legge 21 agosto 1921, n. 1165;
h) R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592, allegato *A*.

Art. 2.

Il presente allegato entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno per quanto riguarda la misura della imposta.

Le altre disposizioni dovranno trovare completa applicazione entro tre mesi dalla data di cui al comma precedente.

Visto: *d'Ordine di Sua Maestà*
IL MINISTRO DELLE FINANZE:
A. DE STEFANI.

Allegato *H*.

Acque gassose.

Art. 1.

Sono estese tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel Regno, relative all'imposta sulla fabbricazione delle acque gassose, portate dalle seguenti leggi e decreti:

a) Legge 3 luglio 1864, n. 1827;
b) Decreto luog. 28 giugno 1866, n. 3018;
c) R. decreto 25 settembre 1870, n. 5902;
d) Legge 29 agosto 1889, n. 6363;
e) Legge 8 agosto 1895, n. 486;
f) Legge 29 giugno 1905, n. 308;
g) R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592, allegato *B*.

Art. 2.

Il presente alligato entra in vigore col 1. marzo 1923.

Visto: *d'Ordine di Sua Maestà*
IL MINISTRO DELLE FINANZE:
A. DE STEFANI.

Allegato *I*.

Gas ed energia elettrica.

Art. 1.

Sono estese tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel Regno, relative all'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica portate dalle seguenti leggi e decreti:

a) Legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato *F*;
b) R. decreto 29 settembre 1895, n. 624;
c) R. decreto 21 aprile 1910, n. 216;
d) Decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1916, n. 57;
e) Legge 14 luglio 1918, n. 1064;
f) R. decreto 19 novembre 1921, n. 1592, allegato *D*.

Art. 2.

Qualunque tassa o imposta indiretta sul consumo del gas e dell'energia elettrica vigente nei territori cui è applicabile il presente decreto, stabilita a favore delle Provincie, dei Comuni o di qualsiasi altro ente, sotto qualunque denominazione è abrogata dalla data di applicazione del presente alligato, ad eccezione del dazio di consumo eventualmente esistente.

Art. 3.

Il presente alligato entra in vigore dal giorno che verrà stabilito con decreto del ministro delle finanze.

Visto: *d'Ordine di Sua Maestà*
IL MINISTRO DELLE FINANZE:
A. DE STEFANI.

Regio decreto 4 maggio 1922, n. 1817, che approva il testo coordinato del Regolamento sugli assegni speciali di bordo.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 maggio 1907, n. 406, che approva il Regolamento sugli assegni speciali di bordo, ed i successivi Regi decreti che apportano modifiche al Regolamento stesso;

Sentito il Consiglio superiore di Marina, il quale ha dato parere in massima favorevole;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito testo coordinato dal Regolamento sugli assegni speciali di bordo firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della Marina.

Art. 2.

Le nomine dei Comandanti di forze navali e di Regie Navi e dei Comandanti responsabili di navi in allestimento avvengono per Decreto Reale. Il Decreto che nomina il Comandante responsabile di una nave in allestimento vale a confermarlo in carica quando la nave passa in armamento, armamento ridotto o riserva e quando, perdurando i lavori di approntamento, ritorna in primitiva posizione di allestimento.

Art. 3.

1° — Gli ufficiali aventi grado di ammiraglio o di vice ammiraglio, se in comando di forza navale, sebbene questa non sia ripartita in divisioni, hanno sempre il titolo di Comandante in capo di armata e di squadra.

2° — All'ufficiale avente grado di contrammiraglio può essere conferito il titolo di Comandante in capo di squadra o di divisione navale senza che ne derivino effetti a riguardo dell'indennità di carica e degli altri averi di bordo. E' fatta eccezione per i casi di surrogazione di ufficiali del grado superiore a tenore dell'annesso regolamento.

Art. 4.

Sono abrogati il R. decreto 6 maggio 1907, n. 406, e tutte le successive varianti, nonchè il R. decreto 12 febbraio 1920, n. 164.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° luglio 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO.

Visto il Guardasigilli: Oviglio.

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO SUGLI ASSEGNI SPECIALI DI BORDO

Art. 1. — Posizioni delle navi.

1. - Le unità costituenti il Regio naviglio possono trovarsi in una delle seguenti posizioni amministrative: armamento, armamento ridotto, riserva, allestimento e disponibilità.

Nel presente regolamento le diverse unità sono generalmente indicate col nome di *navi*, salvo i casi in cui la necessità di una maggiore specificazione imponga di dover usare i nomi particolari di ciascun tipo di unità (navi da battaglia, corazzate costiere, incrociatori, esploratori, ecc.). Sotto il nome di *siluranti* si intendono compresi i cacciatorpediniere, le torpediniere ed i sommergibili.

2. - Le tabelle di equipaggiamento stabiliscono quali delle posizioni suddette sono applicabili a ciascuna nave o tipo di nave.

3. - Per la misura delle competenze e per ogni altro effetto contabile le posizioni di armamento ridotto e di allestimento sono identiche, rispettivamente, a quelle di riserva e di disponibilità, fermo restando quanto dispongono le apposite leggi e regolamenti circa il computo del tempo di imbarco agli effetti della pensione e dell'avanzamento, e le eccezioni stabilite nel presente Regolamento ed in altri.

4. - Il passaggio delle navi dall'una all'altra delle posizioni indicate nel n. 1 del presente articolo, è di esclusiva competenza del Ministero.

5. - Le navi che non si trovano in alcuna delle posizioni suddette sono in stato di disarmo. Il personale che vi presta servizio è considerato come destinato a terra, e non è contemplato dal presente Regolamento.

Art. 2. — Tabelle di equipaggiamento.

All'equipaggiamento del R. naviglio e del naviglio ausiliario e all'assegnazione del personale ai Comandi di Forze navali, si provvede in conformità di apposite tabelle emanate dal Ministero della Marina.

Una unità navale può essere assegnata ad una delle posizioni di cui all'art. 1 equipaggiandola col personale che dalle accennate tabelle è stabilito per altra posizione. Così per esempio una nave può trovarsi in *armamento ridotto con tabella di riserva o di disponibilità oppure in riserva con tabella di armamento o di disponibilità, ecc.* Nel caso in questione le prescrizioni del presente regolamento, salvo che sia disposto diversamente, se di carattere contabile e riflettenti le competenze, si applicano alla detta nave in relazione alla sua posizione, mentre le prescrizioni di altro genere, considerate nello stesso regolamento, si applicano in relazione alle condizioni della tabella.

Art. 3. — Posizione amministrativa del personale a bordo.

1. E' personale imbarcato quello destinato a bordo in forza delle tabelle di equipaggiamento, oltre quello che per ragioni di servizio si trovi a bordo con determinati incarichi. In quest'ultimo personale sono da comprendersi:

a) L'Ufficiale ammiraglio direttore superiore di esercitazioni navali; gli ufficiali che imbarcano al suo seguito.

b) Il Capo di Stato maggiore della Marina, quando imbarcato per assistere ad esercitazioni navali o come Capo di Stato Maggiore dell'ufficiale ammiraglio direttore superiore delle stesse; gli ufficiali che imbarcano al suo seguito; i giudici di campo.

c) Gli ufficiali appartenenti alle Case militari dei Reali Principi imbarcati.

d) Il personale che risulta eccedente alla tabella di equipaggiamento per promozione conseguita a bordo e quello che segue sulle navi corsi di istruzione di qualsiasi genere o periodi di esperimento professionale.

e) Gli ufficiali ed il personale del Corpo R. equipaggi imbarcati in eccedenza alle tabelle per disposizione ministeriale.

f) I comuni di 3ª classe che per motivi disciplinari o di servizio sono imbarcati su Regie navi non destinate al servizio di nave-scuola.

2. - E' personale di passaggio quello trasferito da una destinazione all'altra per mezzo di R. nave. Si considerano altresì in tale posizione:

a) Gli ufficiali ed i militari del Corpo R. equipaggi destinati temporaneamente a bordo per prove, esperimenti od esigenze di servizio di qualsiasi genere, quando non sono imbarcati su altre navi armate od in riserva, salvo però, per gli ufficiali, il caso previsto nel terzultimo alinea del n. 3 dell'art. 6 del presente Regolamento.

b) Gli ufficiali che in sede diversa da quella dove prestavano ultimamente servizio, oppure fuori sede del proprio Dipartimento se già disponibili, assumono una destinazione a bordo, alla quale è annessa una carica, durante il periodo stabilito per la consegna; e sempre per detto periodo i militari del Corpo R. equipaggi che imbarcano per assumere responsabilità di materiali, viveri o vestiario. Tuttavia, nei casi indicati, l'ufficiale o il militare cedente dovrà lasciare l'alloggio a chi lo sostituisce, sistemandosi provvisoriamente in altro alloggio disponibile a bordo. In mancanza di alloggio disponibile, l'ufficiale cedente avrà diritto a percepire, durante il periodo della consegna, a titolo di indennità di alloggio l'aliquota di soprassoldo di missione stabilita pel suo grado dalle disposizioni vigenti.

c) Gli ufficiali in congedo che per autorizzazione del Ministero sono ammessi ad assistere ad esercitazioni navali: in questo caso essi sono considerati come effettivamente aventi il grado che hanno conseguito nei ruoli di complemento o della Riserva Navale.

d) Il personale in genere che per speciali circostanze debba essere tenuto temporaneamente a bordo, escluso quello di cui al n. 1 del presente articolo.

Il personale, normalmente, può essere tenuto di passaggio solo su navi armate od in riserva. Può considerarsi in tale posizione anche su navi in allestimento o in disponibilità, con tabella d'armamento o di riserva, limitatamente però al solo personale del Corpo R. equipaggi.

3. - E' personale accasermato quello del Corpo R. equipaggi tenuto a bordo di navi in disponibilità o in allestimento in eccedenza alla tabella; eccettuati i casi di cui al n. 1, lettere d), e), f), del presente articolo.

4. - Il personale militare imbarcato per equipaggiarle in tutto o in parte, su navi mercantili impiegate a scopi militari o comunque requisite o noleggiate pel servizio dello Stato, si considera come imbarcato su Regie navi in armamento.

Al personale di cui sopra spettano gli assegni previsti dall'art. 3 del presente Regolamento.

5. Agli ufficiali che imbarcati su sommergibili fuori di una sede dipartimentale o della loro base, non possono essere alloggiati sulla nave appoggio o su altra nave da guerra, come pure a quegli ufficiali che siano imbarcati su navi in allestimento fuori di una sede dipartimentale, sulla quale non siano ancora pronti gli alloggi, ed in generale agli ufficiali imbarcati che per comprovati motivi non potessero alloggiare a bordo nè su altre navi presso, oltre gli averi di cui al presente regolamento spettano le indennità stabilite a titolo di rimborso spesa di alloggio dalle apposite disposizioni.

Art. 4. — Assegni di bordo — Norme generali.

Gli assegni speciali di bordo dovuti al personale militare della R. Marina imbarcato, sono stabiliti dal presente Regolamento e dalle tabelle annesse, in relazione alla posizione della nave, a quella del personale destinatovi, al suo grado ed alle funzioni esercitate. Salvo le eccezioni stabilite in questo stesso Regolamento ed in altri, il diritto a percepirli è regolato dalle seguenti norme generali:

a) Decorrono dal giorno dell'imbarco se questo avviene la mattina o da quello successivo se l'imbarco avviene la sera, tenuto conto però delle modalità stabilite nell'art. 8 del presente Regolamento.

Nel caso di promozione o di passaggio di categoria o di specialità, i nuovi assegni decorrono dalla data con la quale perviene a bordo la notificazione relativa, sempre quando la decorrenza della promozione o del passaggio di categoria non siano posteriori e questa data. Nei casi di promozione da sottufficiale a ufficiale e da sotto capo a secondo capo, il trattamento tavola del grado conseguito decorre in ogni caso dalla data della notificazione a bordo.

b) Sono dovuti per le sole giornate di effettiva presenza a bordo, salvo le eccezioni stabilite da questo stesso Regolamento.

c) Non sono cumulabili con assegni di destinazione a terra eccetto il caso previsto dal successivo art. 6, n. 1.

d) Non sono dovuti ai militari del Corpo R. Equipaggi non ancora raffermati ricoverati nelle infermerie di bordo. Sono però dovuti ai militari predetti, quando l'infermità per la quale vi sono ricoverati dà luogo a verbale di disgraziato accidente.

e) Sono soggetti a ritenuta per castigo ai militari del Corpo R. equipaggi non raffermati nei casi previsti dal Regolamento di disciplina. Nè è sospeso il conteggio ai militari detenuti in attesa di giudizio, salvo pagamento nel caso di assoluzione.

f) Le norme di cui alle lettere b), c), e), del presente articolo non sono applicabili ai soprassoldi per responsabilità di materiali, viveri, effetti lettereccі e vestiario, il diritto ai quali cessa soltanto quando sia avvenuta effettiva consegna della carica. Analogamente la norma di cui alla lettera b) non si applica alle indennità e agli assegni di carica in genere stabiliti per gli ufficiali, qualora nei casi di licenza o di missione non si vi stata cessione di carica.

Pei sottufficiali e militari del Corpo R. equipaggi inviati in licenza valgono le norme del successivo art. 8 n. 3.

g) I militari del Corpo R. equipaggi imbarcati di passaggio hanno diritto a tutti gli assegni di bordo. Però ai soprassoldi di categoria e specialità sono ad essi corrisposti soltanto quando prestano servizio nella propria categoria o specialità, in seguito ad ordine del giorno del Comando di bordo.

h) I militari del Corpo R. equipaggi accasermati hanno diritto agli assegni di vitto che spettano a quelli imbarcati: le altre competenze loro spettanti sono corrisposte dall'autorità che li amministra.

Art. 5. — Funzioni di grado.

1. - Il militare che esercita le funzioni del grado superiore o quelle di categoria diversa dalla propria, in forza dell'ordine di imbarco o di un ordine del giorno dell'autorità competente e nei limiti delle tabelle di equipaggiamento, ha diritto agli assegni speciali che competono al militare che sostituisce, ad eccezione dell'indennità di carica la quale è sempre corrisposta in relazione al grado effettivo.

Questa disposizione non si applica a chi per assenza o mancanza anche definitiva del comandante titolare ricopre temporaneamente le cariche di comandante navale, comandante di nave, capo o sottocapo di Stato maggiore e comandante in 2°, salvo i casi in cui il Ministero, volta per volta, disponga altrimenti.

2. - Il conferimento ad un ufficiale delle funzioni del grado superiore è devoluto esclusivamente al Ministero. Di conseguenza la norma di cui al precedente n. 1, non è applicabile agli ufficiali che pure esercitando temporaneamente cariche o funzioni del grado superiore, non sieno investiti dal Ministero delle funzioni del grado superiore.

3. - Nel caso che il comandante di una forza navale, il comandante o il comandante in 2º (o ufficiale in 2º) di una nave siano per malattia o per ferite resi inabili ad esercitare la loro carica, essi continuano a ricevere i loro assegni, fino a quando non vengano sbarcati, e coloro che ne adempiono le funzioni continuano a percepire i propri.

4. - Chi è promosso a bordo e risulta in eccedenza alla tabella, conserva le stesse funzioni che prima esercitava, ma percepisce gli assegni di bordo relativi al grado conseguito. Continuerà invece a percepire gli assegni del vecchio grado, propri della carica conservata, quando per il grado conseguito detta carica non sia più prevista.

I capitani di vascello promossi sotto ammiragli mentre sono in comando di nave o stazione navale continuano a percepire gli assegni di bordo stabiliti pei capitani di vascello.

5. - Se la tabella di equipaggiamento prevede l'assegnazione facoltativa di due o più gradi successivi, il trattamento tavola e i soprassoldi da corrispondersi a chi esercita le funzioni del grado superiore sono ragguagliati al meno elevato dei gradi previsti.

Art. 6. — Ufficiali imbarcati con incarico eventuale o di passaggio. Ufficiali e sott'ufficiali in missione.

1. - Gli ufficiali imbarcati di cui all'art. 3, n. 1, lettere *a*) *b*) *c*), e quelli imbarcati con altro incarico eventuale, sono ammessi alle mense di bordo in conformità di quanto è stabilito dal seguente art. 10. Se hanno grado di vice ammiraglio loro compete l'indennità di carica ed il trattamento tavola (diminuito della quota dovuta alla mensa), stabiliti per il vice ammiraglio in Comando di forza navale; qualora coprano cariche a terra e non ne siano esonerati, continuano a percepire gli averi, meno l'indennità di carica. Se hanno grado di contrammiraglio percepiscono gli assegni speciali di bordo previsti per la carica di Capo di Stato maggiore di forze navali

Se hanno grado di sottoammiraglio o ufficiale superiore percepiscono gli assegni stabiliti per le cariche di Capo di Stato maggiore o di Capo servizio di forza navale, a seconda del rispettivo grado e Corpo.

Se hanno grado di ufficiale inferiore, percepiscono gli assegni stabiliti per gli incarichi di ufficiale di bordo o di Capo reparto od altro a seconda del rispettivo grado, Corpo ed incarico disimpegnato.

2. - Gli ufficiali di passaggio non hanno diritto ad assegni di bordo ad eccezione di quanto è disposto dall'articolo seguente; ma sono ammessi a partecipare alle mense in conformità dell'art 10.

Qualora si tratti di passaggio su navi sulle quali non sono costituite le mense, e su quelle comandate da sott'ufficiali, il trattamento tavola è corrisposto in contanti; gli ufficiali ammiragli e superiori percepiscono la quota stabilita dall'art. 15 per gli ufficiali ammessi a mensa di comandante di nave; gli ufficiali inferiori la quota spettante alla mensa ufficiali.

3. - Agli effetti suddetti gli ufficiali di cui al n. 2, lettera *a*) dell'art. 3, devono considerarsi di passaggio soltanto quando sono tenuti a prendere uno od entrambi i pasti della giornata a bordo della nave che fa le prove, gli esperimenti, e sempre che non si tratti di prove sugli ormeggi o con nave all'ancora od ormeggiata. In tale caso alla mensa che ha fornito uno od entrambi i pasti spetta la razione viveri per intero e il trattamento tavola per metà o per intero rispettivamente.

Sulle navi dove non esiste nemmeno la mensa ufficiali, la quota da corrispondersi in contanti sarà uguale al trattamento tavola dovuto per gli ufficiali di passaggio o alla sua metà, a seconda che lo sbarco avviene dopo o prima dell'ora stabilita per il pasto serale.

Tuttavia, anche verificandosi le condizioni di cui alla prima parte del presente n. 3, gli ufficiali in parola che godono degli assegni di missione ordinaria, in quanto provenienti da altra sede, al solo effetto degli assegni di bordo, non saranno considerati imbarcati di passaggio ed avranno l'obbligo di rimborsare le mense presso cui prenderanno i pasti.

L'ufficiale imbarcato su altra nave armata od in riserva continua a considerarsi amministrativamente presente su questa, anche agli effetti della mensa; però quando occorre, prende i pasti sulla nave che fa le prove, alla mensa che gli compete, la quale a tal uopo percepisce le quote stabilite dall'art. 15 per intero, oppure per metà, secondo che vi fa entrambi i pasti oppure uno solo. La razione in contanti però compete alla mensa sempre per intero.

Agli ufficiali che imbarcano per assistere a collaudi od a prove di navi, vedette, motoscafi, pirobarche ed in genere di meccanismi costruiti dall'industria privata, oppure riparati dalla stessa industria, sempre quando su tali navi non siano costituite le mense previste dal presente regolamento, oppure su navi del commercio, per eseguire prove e collaudi, spettano le indennità giornaliere stabilite dal Regolamento sulle indennità di viaggio e di missione, a seconda delle speciali condizioni in cui è prestato il servizio del collaudo.

I comandanti di forze navali che si recano su altra nave per eseguire con essa brevi missioni, continuano a percepire tutti gli averi di bordo dovuti alla mensa costituita sulla nave ove normalmente sono imbarcati, mentre alla mensa che li accoglie sulla nave ove hanno temporaneo imbarco spetta il trattamento tavola previsto dall'art. 15 successivo per gli ufficiali di passaggio.

4. - I comandanti di forze navali ed i comandanti di navi che si recano a terra in missione, conservano tutti gli averi di bordo ed hanno diritto al soprassoldo di missione secondo le modalità stabilite dalle apposite norme.

Se il comandante di nave che si reca in missione a terra partecipa alla mensa ufficiali, in conformità dell'art. 10, n. 1, lettera c), questa continua a percepire per i primi quindici giorni della missione, a carico dell'erario, la razione viveri e la quota di trattamento tavola che il comandante, quando è presente alla mensa, è tenuto a versare in base al disposto dell'art. 5, n. 3.

5. - Gli ufficiali non in comando imbarcati e i sott'ufficiali imbarcati, che si recano in missione a terra, percepiscono gli assegni stabiliti dalle apposite norme, cessando di percepire quelli di bordo, ad eccezione dell'indennità di carica o dei soprassoldi relativi a cariche di cui conservano la responsabilità anche durante la missione (vedi art. 4 lettera f). Se partecipano ad una mensa, questa continua a percepire i loro assegni di vitto, per gli ufficiali, e il solo trattamento tavola per i sott'ufficiali, per i primi quindici giorni della missione (vedi articolo 8, n. 3).

Art. 7. — Personale destinato a costituire forze da sbarco o basi passeggiere di operazioni imbarcato di passaggio su Regie navi.

Al personale della R. Marina costituente forze da sbarco, o destinato a formare basi passeggiere di operazioni, il quale sia imbarcato di passaggio su Regie navi, sono assegnati i seguenti

soprassoldi giornalieri per le giornate di effettiva presenza a bordo:

Ufficiali superiori	L. 4.—
» inferiori	» 2,50
» su alterni	» 1,50
Capi di 1ª classe	» 1,25
» di 2ª »	» 1,—
Secondi capi	» 0,60
Sotto capi	» 0,40
Comuni	» 0,20

Tali soprassoldi non sono cumulabili con alcun altro soprassoldo di bordo o di missione. Ai sott'ufficiali ed ai militari del Corpo R. Equipaggi del personale stesso che per necessità della nave, fossero eventualmente, in linea eccezionale, adibiti dal Comando di bordo a prestare servizio nella propria categoria o specialità, verranno corrisposti i relativi soprassoldi di categoria o di specialità previsti dalle tabelle annesse al presente Regolamento, cessando per essi il diritto a percepire lo speciale soprassoldo di cui sopra.

Art. 8. — Ufficiali, sott'ufficiali e militari del Corpo R. equipaggi raffermati o vincolati a ferma di 4 o 6 anni in licenza o in viaggio.

1. - Gli ufficiali imbarcati che si recano in licenza ordinaria non percepiscono, per la durata della licenza, alcuno degli assegni di bordo, eccezione fatta dell'indennità di carica e dell'assegno per spese d'ufficio, alle quali debbono continuare a provvedere direttamente.

2. - Gli ufficiali imbarcati che si recano in breve licenza conservano (per tutta la durata dell'assenza, ossia compresi i giorni del viaggio) gli assegni di bordo personali; gli assegni di vitto sono invece dovuti alle rispettive mense per un periodo di tempo non maggiore di giorni 15, anche nel caso che il commensale sia inviato in missione col diritto a fruire di breve licenza durante il viaggio.

3. I sott'ufficiali in genere e i militari raffermati e quelli vincolati a ferma di 4 o 6 anni, durante le brevi licenze, le ordinarie e quelle straordinarie previste dal primo capoverso dell'art. 278 del Regolamento di disciplina, quando non cessano di far parte dell'equipaggio di una nave, continuano a percepire personalmente la razione viveri di terra con le modalità previste dall'ordinamento degli assegni del Corpo R. equipaggi. Percepiscono altresì gli assegni speciali di bordo escluso il trattamento tavola e tenuto conto delle eccezioni stabilite dal n. 7 del presente articolo; però durante le brevi licenze, tanto per i sottufficiali quanto per i sotto capi con le funzioni del grado superiore, il trattamento tavola è corrisposto alle mense per un periodo massimo di giorni quindici, anche nel caso che il commensale sia inviato in missione con diritto a fruire di breve licenza durante il viaggio.

Alle mense non compete il trattamento tavola per le brevi licenze concesse a sott'ufficiali in occasione dello sbarco per imbarcare sopra altra nave.

I sott'ufficiali e i militari del Corpo R. equipaggi raffermati e quelli vincolati a ferma di 4 o 6 anni, i quali avendo ricevuto destinazione d'imbarco, siano autorizzati a fruire di breve licenza, prima di raggiungere la destinazione stessa e sempre quando l'imbarco effettivamente abbia poi luogo, dovendo essere considerati dal momento dell'invio in licenza come facenti parte dell'equipaggio della nave alla quale sono destinati, devono considerarsi agli effetti dei soli assegni di bordo personali, per la durata della breve licenza, esclusi i giorni di viaggio necessari per raggiungere la nuova destinazione dalla precedente, come se inviati in licenza dalla nuova destinazione stessa.

I sotto capi e comuni non raffermati e non vincolati a ferma di 4 o 6 anni, che si vengono a trovare nelle suddette condizioni, hanno diritto durante la breve licenza, esclusi i giorni di viaggio come sopra, alla paga di bordo.

5. - Ai sotto capi e comuni non raffermati (o non vincolati a ferma di 4 o 6 anni), imbarcati, che stando in licenza sono costretti per ragioni di forza maggiore a prolungare il loro soggiorno nella località stessa dove si sono recati, compete semplicemente la paga di bordo o di terra a seconda della specie di licenza per i giorni di maggiore permanenza, dovendosi questa considerare come proroga della licenza stessa. I sott'ufficiali ed i sotto capi e comuni raffermati o vincolati alla ferma di 4 o 6 anni, che si vengono a trovare nelle identiche condizioni avranno diritto, durante detta maggiore permanenza, allo stesso trattamento che avevano stando in licenza e di cui al n. 3 del presente articolo.

6. - I sott'ufficiali e i militari del Corpo R. equipaggi che hanno intrapreso viaggio di ritorno dalla licenza e sono costretti a sostare lungo il percorso, per giustificati motivi, (che devono essere dichiarati dalle autorità competenti mediante annotazioni sui fogli di licenza), hanno diritto alla razione in contanti per i giorni di sosta forzata, meno quelli in cui eventualmente siano stati presi in forza per la sola aggregazione dalle autorità militari.

7. - I soprassoldi previsti nelle tabelle *F* e *F bis* (salvo le eccezioni stabilite nelle tabelle stesse), spettano anche durante le licenze ai sott'ufficiali ed ai militari del Corpo R. equipaggi raffermati o vincolati da ferma di 4 o 6 anni; non spettano invece ai militari di leva.

Però quei soprassoldi della tabella *F* che si riferiscono ad un incarico specifico la cui responsabilità è stata passata ad altri mediante consegna, durante le licenze, vengono perduti dai sottufficiali e militari del Corpo R. equipaggi, anche se raffermati o vincolati a ferma di anni 4 o 6.

I maggiori assegni previsti dalla tabella *G* spettano in genere soltanto per le sole giornate di effettiva presenza a bordo ad eccezione di quelli ai n. 4, 17, 20, 21, 41 che vengono conservati anche durante le assenze da bordo, salvo quanto è detto nelle rispettive note, e ad eccezione di quelli ai n. 29, 44, 45, 49 i quali si perdono durante le assenze da bordo solo quando ha luogo cessione di incarico.

8. - I militari con le funzioni del grado superiore, se durante le licenze conservano il diritto agli assegni speciali di bordo, continuano a percepirli nella misura spettante al grado del quale hanno le funzioni.

Art. 9. — Sott'ufficiali e militari raffermati o vincolati a ferma di 4 o 6 anni, autorizzati a curarsi in famiglia.

I sottufficiali in genere ed i sottocapi e comuni raffermati e quelli vincolati alla ferma di 4 o 6 anni, imbarcati, quando autorizzati a curarsi in famiglia, subordinatamente alle modalità prescritte dal Regolamento di disciplina, percepiscono personalmente la razione viveri nella misura stabilita per le destinazioni a terra e per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, decorrenti dalla data di autorizzazione, sempreché continuino a far parte dell'equipaggio di bordo.

Art. 10. — Mense di bordo.

1. - Sulle navi in armamento, armamento ridotto, o riserva ad eccezione dei sambuchi, delle barche a vapore e delle barche torpediniere, sono costituite, a seconda dei casi, le seguenti mense:

a) *Mensa di comandante in capo e sott'ordine di forza navale* - È costituita sulla nave che porta l'insegna di comando e ne fanno parte, oltre il titolare, il Capo di Stato maggiore, il Sotto capo di Stato maggiore, il comandante di bandiera e l'ufficiale aiutante di bandiera; vi prendono altresì parte gli ufficiali ammiragli, generali e superiori di grado più elevato al comandante in 2° della nave, che siano imbarcati con incarico eventuale o di

passaggio; gli ufficiali addettti alle Case militari dei Reali Principi, quando questi si trovino a bordo e prendano parte alla mensa in oggetto.

Nel caso che il comandante della forza navale muoia o sbarchi, senza essere surrogato, oppure si rechi in licenza ordinaria, la mensa continua a funzionare con le quote dovute ai commensali giusta l'art. 15 seguente, presieduta dal Capo di Stato maggiore o dal comandante di bandiera, a seconda dell'anzianità, fino all'imbarco del nuovo comandante di forza navale, o al ritorno del comandante in carica dalla licenza ordinaria.

b) *Mensa di comandante di nave.* - È costituita esclusivamente sulle navi comandate da un capitano di vascello o di fregata, sulle quali non vi sia la mensa di cui alla lettera *a*). Però non è costituita sugli esploratori leggeri, sulle siluranti e sommergibili e sulle altre navi che potranno essere volta per volta indicate dal Ministero.

Sulle navi dove non può essere costituita la mensa comandante, il comandante partecipa e presiede alla mensa ufficiali quando questa sia regolarmente costituita, o quando egli ritenga opportuno costituirla con un suo ordine del giorno. Alla mensa del comandante partecipano gli ufficiali imbarcati con incarico eventuale o di passaggio, se di grado più elevato dell'ufficiale in 2°.

c) *Mensa ufficiali.* - Vi partecipano tutti gli ufficiali di bordo compresi quelli imbarcati con incarico eventuale o di passaggio, qualora, in forza dei precedenti capoversi, non siano ammessi ad altra mensa.

Vi partecipa inoltre il comandante di bordo in tutti i casi in cui non sia costituita la sua mensa a mente del precedente comma *b*). Vi partecipano pure gli ufficiali capi servizio di forza navale, nonchè i guardiamarina, gli aspiranti ufficiali e gli allievi della R. Accademia navale, quando non siano costituite le mense di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Il comandante in 2° che surroga il comandante, anche se definitivamente sbarcato, continua sempre a partecipare alla mensa ufficiali.

A bordo delle siluranti in armamento od in armamento ridotto, il comandante, quando lo crede opportuno, può, con suo ordine del giorno, costituire la mensa ufficiali.

d) *Mensa guardiamarina* - È costituita in seguito ad autorizzazione ministeriale, per tutti gli ufficiali di questo o di grado corrispondente, quando ne siano imbarcati dieci o più, e le sistemazioni di bordo lo consentano. Vi sono pure ammessi gli aspiranti ufficiali e gli allievi della R. Accademia navale, quando imbarcati isolatamente.

e) *Mensa degli allievi della R. Accademia navale.* - È costituita sulle apposite navi-scuole

f) *Mense sott'ufficiali.* - Vi partecipano i sott'ufficiali imbarcati, quelli di passaggio e quelli accasermati.

2. - Su tutte le navi, esploratori leggieri e siluranti in disponibilità o allestimento o gruppi di siluranti in tale posizione, può il Ministero ordinare od autorizzare la costituzione della mensa ufficiali, col pasto del mezzodì eobbligatorio per tutti e il pasto della sera obbligatorio per i soli ufficiali di servizio, quando è ordinato a bordo servizio di vigilanza permanente per gli ufficiali di vascello e di macchina. Non è mai costituita mensa comandante, il quale, se crede, partecipa alla mensa ufficiali.

3. - Su tutte le navi in disponibilità e in allestimento sono costituite le mense sott.ufficiali.

Art. 11. — Personale per il servizio delle mense.

1. - Alle mense di bordo sulle navi armate ed in riserva, ad eccezione dei cacciatorpediniere e delle torpediniere, e nel caso previsto dall'art. 10, n. 2 su quelle in disponibilità, è assegnato il seguente personale borghese di servizio, oltre gli attendenti di mensa e di cucina militari previsti dal Regolamento per il servizio di bordo:

Mensa di ammiraglio o di vice ammiraglio in comando: 2 cuochi, 2 maestri di casa.

Mensa di contrammiraglio in comando o di capitano di vascello comandante di forza navale o di stazione navale all'estero: 1 cuoco, 1 maestro di casa.

Mensa comandante di nave: 1 cuoco, 1 maestro di casa.

Mensa ufficiali o guardiamarina con 20 commensali o meno: 1 cuoco, 1 maestro di casa.

Come sopra con più di 20 commensali: 2 cuochi, 2 maestri di casa.

Sulle navi-ospedale per la cucina degli ammalati: 1 cuoco.

2. - Per le navi sulle quali, in conformità dell'art. 9 non è costituita alcuna delle suddette mense, non spettano, in alcun caso, nè cuochi, nè maestri di casa.

Alle mense ufficiali sui cacciatorpediniere e sulle torpediniere, in luogo dei cuochi e maestri di casa borghesi, sono assegnati marinai funzionanti da cuoco o da maestro di casa, nella misura di 1 cuoco e di 1 maestro di casa, per i primi e di 1 cuoco per le seconde, senza speciale aumento alle relative tabelle di equipaggiamento.

Alle mense costituite sulle navi in allestimento, in conformità del n. 2 dell'art 10, sono pure assegnati marinai funzionanti da cuoco e da maestro di casa, in luogo dei cuochi e dei maestri di casa borghesi e nello stesso numero di questi.

I marinai funzionanti da cuoco o da maestro di casa sono retribuiti con i soprassoldi rispettivamente previsti dalla tabella *G* annessa al presente Regolamento.

Alle *mense degli allievi della R. Accademia navale* provvede quell'Istituto, mediante famigli da esso retribuiti, salvo per la razione viveri che sarà corrisposta alla mensa stessa.

Alle *mense sott'ufficiali* sono assegnati gli attendenti di mensa e di cucina militari previsti dal Regolamento per il servizio di bordo e ad essi spetta il maggiore assegno stabilito dalla tabella *G*.

3. - In tempo di guerra, ed anche in tempo di pace per speciali circostanze, i cuochi e maestri di casa borghesi possono essere totalmente o parzialmente sostituiti da marinai funzionanti da cuoco o da maestro di casa, da retribuirsi come è detto nel precedente numero 2°.

4. - Ai cuochi ed ai maestri di casa borghesi assegnati alle mense di bordo, in conformità del n. 1 del presente articolo, oltre la razione, giusta quanto è previsto dall'art. 14 del presente Regolamento, spettano le seguenti retribuzioni giornaliere per le giornate di effettiva presenza:

Primi cuochi e cuochi unici e primi maestri di casa o maestri di casa unici per mense ufficiali ammiragli, lire 13.

Primi cuochi e cuochi unici e primi maestri di casa o maestri di casa unici per mense di comandanti di nave e di ufficiali e cuochi di navi-ospedale, lire 12.

Secondi cuochi e secondi maestri di casa lire 9.

I cuochi e maestri di casa borghesi devono essere sempre compresi nominativamente nei fogli degli assegni. Essi percepiscono gli averi suddetti e personalmente la razione in contanti quando il funzionamento della mensa è temporaneamente sospeso.

5. - Le mense dei comandanti di Forze navali, dei comandanti di navi e degli ufficiali retribuiscono gli attendenti militari di mensa e di cucina di cui al paragrafo 1° del presente articolo, con un soprassoldo giornaliero di lire 0,50 a carico degli assegni di vitto dovuti alle mense stesse.

Art. 12. — Rancio dell'equipaggio — Cuochi dell'equipaggio.

1. - Il rancio dell'equipaggio è costituito sulle navi in qualsiasi posizio. e amministrativa, meno quelle sulle quali, in conformità dell'art. 10. n. 1. *non è costituita alcuna mensa.* Vi partecipano tutti i sotto capi e comuni imbarcati, di passaggio o accasermati, purchè non addetti al servizio delle mense o ricoverati nelle infermerie di bordo.

2. - Il rancio è confezionato da marinai adibiti al servizio di cuochi dell'equipaggio, i quali sono assegnati alle navi in ragione di uno ogni 150 uomini del Corpo R. equipaggi, o frazione, assegnati dalla tabella (aggiungendo per le navi scuola gli allievi), fino al numero massimo di tre; però sulle navi di 600 uomini o più ne sono assegnati 4. Sulle navi da battaglia di 1ª classe per il servizio di cuochi dell'equipaggio sono assegnati sei marinai.

Nel caso in cui la nave trasporti personale di passaggio, il numero di detti cuochi è aumentato temporaneamente in ragione di uno per ogni 200 persone in più partecipanti al rancio dell'equipaggio e per la durata della loro presenza a bordo.

Art 13. — Assegni di vitto — Generalità.

1. - Sono assegni di vitto:
la razione viveri;
l'assegno per miglioramento vitto;
il trattamento tavola. le quote e gli aumenti di esso, di cui all'art. 15, n. 1, 2, 3 ed all art. 16.
l'assegno di trattamento tavola dovuto agli ufficiali in comando o con cariche speciali, di cui all'annessa tabella *A*.

Eccettuato il trattamento tavola stabilito dalla tabella A per gli ufficiali con cariche speciali, non in comando, che è corrisposto in contanti agli aventi diritto, tali assegni non sono personali, ma dovuti alle mense ed ai ranci a seconda del personale per il quale sono stabiliti. È pure dovuta alle mense la razione viveri di tutto indistintamente il personale di servizio militare e borghese. Sulle navi ove, in conformità degli articoli 10 e 12, non sono costituite nè mense nè ranci, gli assegni di vitto sono corrisposti in contanti agli aventi diritto.

2. - Nel conteggio degli assegni di vitto è aumentata una giornata se nel traversare il 180° meridiano (da Greenwich) si deve ripetere la data del giorno, ed è diminuita una giornata, se devesi annullare la data suddetta.

Art. 14. — Razione viveri.

1. - Ogni ufficiale ed ogni sott'ufficiale, militare del Corpo R. equipaggi e borghese comunque imbarcato, anche se di passaggio o accasermato. su di una nave nella posizione amministrativa di armamento, armamento ridotto, o riserva, ha diritto alla razione viveri stabilita dal Ministero per i militari di Marina imbarcati ed a quella stabilita per le destinazioni a terra quando si tratti di navi in allestimento o in disponibilità.

Tale diritto è però subordinato alle limitazioni, alle variazioni e modalità previste dagli articoli: 6 (n. 3, 4, 5), 8 (n 1, 2, 3, 4, 9, 10 n. 2), 11 (n. 4). 13.

Per gli ufficiali è in facoltà del ministro della marina di concedere il diritto alla razione viveri in quelle destinazioni di servizio per le quali non sia assegnato uno speciale soprassoldo di vitto.

2° - Nel caso di movimenti di personale l'autorità che li dispone corrisponderà a tutti i militari di qualsiasi grado che devono raggiungere una nuova destinazione, un numero di razioni in contanti computata ciascuna al valore della razione a terra pari a quello dei giorni di prevedibile durata del viaggio.

Il numero di dette razioni deve sempre essere indicato sui fogli di destinazione o di viaggio.

Le razioni che per eventuale minor durata del viaggio risultassero corrisposte in più al militare oltre quelle per i giorni effettivamente impiegati dovranno essere rimborsate dal militare e dedotte sul foglio assegni, dall'autorità che riceve in forza il militare stesso.

Nel caso invece che i militari di qualsiasi grado in viaggio per raggiungere una nuova destinazione siano costretti a sostare lungo il percorso per giustificati motivi, che devono essere comprovati dalle autorità competenti mediante annotazioni sui fogli di viaggio, per i giorni di maggior durata del viaggio, essi avranno diritto a percepire la razione in contanti dall'autorità che li prende in forza oltre la paga e l'indennità di missione.

Art. 15. — Trattamento tavola.

1° - Per gli ufficiali ammiragli e gli ufficiali in comando o aventi speciali cariche, la tabella *A* annessa al presente Regolamento stabilisce in qual misura è dovuto il trattamento tavola a seconda dei diversi gradi e cariche.

Per gli ufficiali, gli aspiranti ufficiali e gli allievi della R. Accademia navale, partecipanti alle mense ufficiali il trattamento tavola giornaliero normale è di lire 6 in armamento e di lire 5 in armamento ridotto e riserva. Per gli aspiranti e gli allievi della R. Accademia navale, quando non sono ammessi alla mensa ufficiali, il trattamento tavola normale è di lire 2,50

Per i sott'ufficiali è di lire 2,50 in armamento e di lire 2 nelle altre posizioni amministrative.

2° - Per il personale ammesso alle mense di bordo, in conformità dell'art. 10 perchè addetto al Comando di una Forza navale o imbarcato con incarico eventuale o di passaggio, sono dovute alle mense stesse oltre alla razione viveri le seguenti quote giornaliere:

Mensa di comandante navale avente grado di vice o contr'ammiraglio; su navi in armamento, armamento ridotto o riserva lire 14 per ciascuno dei commensali, escluso l'ammiraglio comandante navale, se il loro numero è di quattro o più; lire 15 per ogni commensale escluso l'ammiraglio comandante navale, se il loro numero è inferiore a quattro.

Mensa di comandante navale avente grado inferiore a contr'ammiraglio e mensa di comandante di nave: in armamento, armamento ridotto o riserva lire 10 per ciascun commensale (cioè escluso il comandante navale o di nave).

Mensa di ufficiali, guardiamarina, aspiranti o allievi della R. Accademia navale e sott'ufficiali, la quota è uguale al trattamento tavola degli ordinari commensali.

3° - I comandanti di navi che nel caso previsto dal comma *c*) dell'art. 10, n. 1, partecipano alla mensa ufficiali, e gli ufficiali che presiedono mense di allievi della R. Accademia navale percepiscono il trattamento tavola loro dovuto in ragione del grado e della carica, fermo restando il disposto dell'art. 5, del Regolamento. In entrambi i casi essi versano alla mensa le quote di cui al numero precedente.

4° - Sulle navi o siluranti o gruppi di siluranti in allestimento o in disponibilità sulle quali, in conformità del disposto dell'art. 10, n. 2 sia stata ordinata la costituzione della mensa ufficiali, i componenti della mensa stessa dovranno versare una quota del soprassoldo giornaliero di disponibilità (tabella *D*), in aggiunta alla razione in contanti loro accordata, tale quota sarà stabilita dal presidente della mensa e non potrà superare lire 1,50 per ciascun pasto.

Art 16. — Aumenti di trattamnto tavola.

1° - Il trattamento tavola e le quote di cui all'art. 15, nn. 1 e 2, s'intendono fissate normalmente per le acque d'Italia.

2° - Per le Regie navi e siluranti che si recano nelle nostre Colonie mediterranee e nei porti esteri entro il Mediterraneo sono stabiliti i seguenti maggiori assegni:

a) aumento di lire 1,50 sul trattamento tavola degli ufficiali dovuto alle mense (e non quello personale);

b) aumento di lire 0,50 sul trattamento tavola dei sott'ufficiali.

Gli aumenti predetti decorrono dal giorno dell'arrivo della nave, in Colonia o nel primo porto estero, e cessano il giorno dell'arrivo nel primo porto d'Italia se l'arrivo avviene nelle ore antimeridiane; in caso contrario dal giorno successivo.

Agli effetti di quanto sopra il mare Mediterraneo si considera limitato verso i mari comunicanti:

a) Dal Meridiano di Tarifa nello stretto di Gibilterra.

b) Dalla linea congiungente i due castelli Seddul Bahr e Kum-Calè nei Dardanelli.

c) Dal parallelo 30° 30' N nel canale di Suez.

3° - Al di fuori dei limiti suindicati si stabilisce quanto appresso:

a) L'assegno di trattamento tavola agli ammiragli *in Comando di forza navale* e agli ufficiali *in Comando* è raddoppiato.

b) Il trattamento tavola dovuto alle mense di bordo per gli ufficiali partecipanti alle mense stesse è portato rispettivamente nelle misure seguenti:

Mensa di comandante navale fino al grado di contrammiraglio incluso: lire 18 per ciascuno dei commensali, escluso l'ammiraglio comandante navale se il loro numero è di quattro o più; lire 20 per ciascuno dei commensali, escluso l'ammiraglio comandante navale se il loro numero è inferiore a quattro, escluso l'ammiraglio comandante navale.

Mensa di comandante navale avente grado inferiore a contrammiraglio e mense di comandante di nave: lire 14 per ciascun commensale.

Mensa ufficiale: lire 9.

Per la *mensa dei sott'ufficiali* il trattamento tavola è portato a lire 4.

Gli aumenti e le diminuzioni considerati in questo n. 3 decorrono dal giorno stesso del passaggio da una zona all'altra se questo avviene nelle ore antimeridiane, dal giorno successivo se avviene nelle ore pomeridiane.

Art. 17. — Miglioramento vitto.

1° - A bordo di tutte le navi e siluranti, ad ogni militare del Corpo R. equipaggi che fa parte della tabella di equipaggiamento od è imbarcato di passaggio od accasermato, spetta per le sole giornate di effettiva presenza a bordo un assegno giornaliero quale complemento della razione viveri, che viene periodicamente stabilito dal Ministero.

2° - Per coloro che ricevono la razione viveri in natura tale assegno deve essere esclusivamente erogato per provvedere all'acquisto di verdura, di aromi ed altri condimenti per il rancio dell'equipaggio, ovvero di anice o di altro liquore da mescolarsi, durante la stagione estiva, all'acqua dei cernieri, nonchè per provvedere, quando possibile, nei giorni di ricorrenza solenne, all'acquisto di generi alimentari e di bevande in aumento del rancio ordinario, e senza danno del trattamento degli altri giorni.

3° - Gli acquisti di cui al numero precedente e il modo di renderne conto sono regolati con speciali norme contabili emanate dal Ministero.

4° - Al personale del Corpo R. equipaggi di ogni grado imbarcato sulle navi o siluranti, che percepisce la razione viveri in contanti, l'assegno anzidetto viene corrisposto unitamente alla razione viveri, purchè il personale stesso partecipi alle mense od ai ranci, non dovendosi corrispondere personalmente l'assegno di miglioramento vitto, nemmeno al personale che gode della razione in contanti, quando non partecipi alle mense od ai ranci

5° - Nelle ricorrenze solenni stabilite dal Regolamento di disciplina è concesso a ciascun militare del Corpo R. equipaggi imbarcato, che partecipi al rancio dell'equipaggio, un assegno individuale di lire 0,20 da erogarsi esclusivamente per migliorare il vitto ordinario in tali giorni.

Ai sottocapi e comuni imbarcati su navi e siluranti ove percepiscono la razione in contanti, tale assegno è corrisposto egualmente in contanti

Anche per il detto assegno di ricorrenza solenne si osservano le norme di cui ai precedenti numeri 2 e 4 del presente articolo.

6° - Quando, per qualsivoglia circostanza, il personale borghese previsto dalle tabelle di equipaggiamento partecipi, anzichè alle mense cui è assegnato, al rancio dell'equipaggio, sono dovuti anche per esso gli assegni di miglioramento vitto giornaliero e di miglioramento vitto per le ricorrenze solenni di cui ai precedenti numeri di questo articolo.

L'assegno di miglioramento devesi inoltre corrispondere alle mense e al rancio equipaggio anche per il personale militare del Corpo R. equipaggi o assimilato, nonchè per il personale borghese e bordo di passaggio o per circostanze eccezionali, in tutti i casi previsti dal presente Regolamento, in cui gli stessi sono ammessi alle mense sott'ufficiali al rancio equipaggio.

Art. 18. — Distribuzione di bevande al personale addetto al funzionamento degli apparati motori e delle dinamo.

1° - Nei giorni in cui funzionano gli apparati motori o anche soltanto le macchine ausiliarie o le dinamo, spettano al personale di macchina o torpediniere, destinato al funzionamento così dei generatori come dei macchinari suddetti, le distribuzioni straordinarie (bevande) stabilite dalle disposizioni in vigore circa il servizio dei viveri.

Tali distribuzioni sono sempre fatte in natura, ad eccezione delle navi sulle quali l'equipaggio riceve la razione in contanti: su queste si corrisponde in contanti personalmente agli aventi diritto l'equivalente della distribuzione.

2° - La distribuzione straordinaria di cui al n. 1 del presente articolo, si intende concessa per ogni periodo di 24 ore decorrenti dal momento dell'accensione dei fuochi così alle caldaie principali come a quelle ausiliarie fino a 24 ore dopo l'estinzione, oppure fino al momento in cui il personale cessa di prestar servizio ai macchinari, se ciò avviene prima della estinzione.

Nel caso di apparati motori principali endotermici o azionati da accumulatori elettrici o di dinamo o di altro macchinario destinato a servizio continuativo azionato da motori endotermici, la decorrenza delle 24 ore sopra considerate è fissata a due ore prima della messa in moto. La distribuzione straordinaria, nel caso di apparati motori principali, cessa 12 ore dopo il loro arresto e nel caso di altri macchinari, 6 ore dopo. Il periodo sopra indicato di 2 ore e l'altro di 6 o 12 ore rappresentano i periodi medi di tempo ritenuti necessari rispettivamente per la preparazione al funzionamento e per il riassetto al macchinario.

Art. 19. — Personale per il servizio delle sussistenze.

Le annesse tabelle *F* e *G* stabiliscono i soprassoldi spettanti ai consegnatari militari dei viveri ed al personale destinato al servizio delle sussistenze a bordo, nei limiti delle tabelle di equipaggiamento assegnate alle varie navi.

Speciali disposizioni stabiliscono gli averi dei consegnatari e coadiutori borghesi ai viveri, che eventualmente fossero imbarcati su Regie navi

Art. 20 — Personale destinato alla manutenzione dei doppi fondi.

1° - Le tabelle di equipaggiamento determinano, in numero, grado e categoria, il personale che deve essere adibito alla manutenzione del doppio fondo delle navi a scafo metallico.

2° - Al personale predetto spetta, in qualsiasi posizione della nave, il soprassoldo stabito dalla tabella *G*.

Art. 21 — Movimenti di materiali e di combustibile effettuati da personale militare.

1° - Sulle navi adibite a trasporto di generi o materiali (escluso il carbone e la nafta) spetta, al personale del Corpo R. Equipaggi che ha direttamente contribuito all' imbarco, allo stivamento ed allo sbarco del materiale, una retribuzione collettiva di lire 0,30 per ogni tonnellata o frazione di tonellata di materiale imbarcato, stivato e sbarcato. La spesa relativa deve essere regolarizzata dalle dichiarazioni prescritte dal regolamento di amministrazione e contabilità; la ripartizione dell' assegno deve essere fatta su elenco nominativo degli aventi diritto.

2° - Per le operazioni d'imbarco e di sbarco di combustibile solido sulle navi, eseguite da personale militare, le retribuzioni collettive ai militari che prendono parte al lavoro saranno le seguenti:

a) Per il solo imbarco o per il solo sbarco spettano lire 1,20 per ogni tonnellata imbarcata, oppure sbarcata.

b) Per il solo stivaggio nei carbonili, oppure per eventuali movimenti di combustibile solido fra i vari carbonili della nave, spettano lire 0.40 per ogni tonnellata.

c) Per imbarco e stivaggio nelle carboniere, oppure per l'estrazione dalle carboniere e sbarco spettano lire 1,60 per ogni tonnellata di combustibile solido imbarcato e stivato, oppure estratto e sbarcato.

d) Per trasporto dai depositi a terra sulle barche, imbarco sulla nave e stivaggio, oppure per estrazione dai carbonili di bordo, sbarco e trasporto ai depositi a terra, spettano in compiesso, per le tre operazioni, lire 2,50 per ogni tonnellata.

Il pagamento dei soprassoldi predetti è fatto con le stesse norme stabilite nel numero precedente per il soprassoldo dovuto per l'imbarco, stivamento e sbarco di materiali, avvertendo che nei documenti di spesa bisogna sempre specificare la specie del lavoro compiuto.

3° - Al personale del Corpo R. equipaggi che su di una nave requisita o noleggiata, adibita al trasporto di carbone fossile o di qualsiasi materiale, concorre ad operazioni d'imbarco stivamento e scarico, eseguito dal personale della nave stessa o di un'impresa, spettano i seguenti soprassoldi giornalieri: Sott' ufficiale L. 1. — Sotto capi e comuni L. 0,60.

Il diritto a percepire tali soprassoldi esclude quello dei soprassoldi di cui ai n. 1 e 2 del presente articolo.

Art. 22 — Maggiori assegni per il servizio da palombaro.

I militari che eseguono lavori da palombaro sono retribuiti nella misura stabilita dalle norme sul servizio da palombaro dei militari del Corpo R. equipaggi (disposizioni organiche ed assegni).

Art. 23. — Scuole elementari e professionali a bordo.

1° - Sulle Regie navi armate o in riserva e su quelle in allestimento o in disponibilità, con tabella di armamento o di riserva, sono istituite le scuole in conformità del Regolamento per il servizio a bordo. Sulle navi con equipaggio inferiore a 100 uomini per aprire le scuole è necessaria l'autorizzazione del Ministero, ad eccezione di quella serale per gli analfabeti che si istituisce sempre che se ne risulti la necessità.

Sulle navi di uso locale e sulle siluranti in genere è istituita soltanto la scuola serale per gli analfabeti, sempre che ne risulti la necessità. Sulle siluranti e sui M. A. S. riuniti in gruppi di unità. detta scuola è unica per ogni gruppo; per le navi di uso locale, affondamine, dragamine e cannoniere che prestano servizio nella stessa sede, la località superiore autorità militare marittima regola il numero delle scuole secondo la quantità complessiva di analfabeti e lo speciale servizio prestato da dette navi in modo che la istruzione riesca proficua.

Le scuole per analfabeti sono istituite anche sulle navi in disponibilità con tabella normale.

2° - Le scuole hanno principio in seguito ad ordine del giorno del Comando di bordo.

3° - Agli istruttori ed assistenti delle scuole serali per analfabeti spetta il soprassoldo giornaliero stabilito dalla tabella *G* annessa al presente regolamento. Tale assegno viene ridotto alla metà quando tali scuole non hanno avuto luogo almeno cinque volte in un mese. Agli istruttori e assistenti delle scuole elementari e professionali di bordo, fatta eccezione di quelle delle navi scuola, per le quali provvede il successivo art. 25, non compete alcun assegno.

4° - Per tutte le scuole suddette (diurne: elementari e professionali; serali; elementari per analfabeti) spetta complessivamente per ogni nave un assegno giornaliero per spese di cancelleria, computato in ragione di lire 0,005 per ogni individuo dell'equipaggio considerato nella tabella di equipaggiamento. L'ammontare complessivo di tale assegno giornaliero non può per ogni nave essere inferiore a lire 1,00. L' assegno di cancelleria sopra indicato rappresenta il limite massimo della spesa da farsi per le scuole, spesa che sempre e per quanto possibile dovrà restare inferiore a detto limite.

5° - Le spese di cancelleria vengono regolate in base alle norme seguenti:

a) L'assegno di cancelleria è rimborsato, nei limiti della somma stabilita, ai direttori delle scuole in base alle note di acquisto vistate da comandante.

b) All'apertura della scuola è anticipato ai direttori l'assegno di un mese per sopperire alle spese d'impianto, e, qualora per disarmo della nave o per altre cause, si chiudano le scuole prima che trascorra un mese dall'apertura, la differenza tra la parte di anticipazione già spesa e l'assegno spettante è conteggiata con speciale autorizzazione del comandante di bordo.

c) Con l'assegno di cancelleria si deve far fronte ad ogni spesa di cartelloni, penne, inchiostro, carta, calamai, matite ed altro materiale scolastico.

I libri di testo degli allievi sono sempre a loro carico, e restano di loro proprietà; quelli necessari agli istruttori e che non si trovano nella dotazione di bordo, si acquistano con l'assegno di cancelleria e debbono caricarsi come dotazione della nave e versarsi al disarmo.

6° - Le navi-scuole per l'istruzione dei militari del Corpo R equipaggi non hanno diritto all'assegno per la cancelleria e sopperiscono alle spese occorrenti per le scuole dell'equipaggio permanente coi fondi dovuti alla massa di economia della scuola in conformità dell'art. 25.

Tale disposizione non s'intende estesa alle navi sulle quali si svolgono corsi d'istruzione o di perfezionamento.

Art. 24. — Supplementi facoltativi e ricompense straordinarie.

1° - Allo scopo di provvedere alla corresponsione di speciali supplementi a titolo di ricompensa straordinaria per alcuni incarichi speciali, è stabilito sulle Regie navi di qualsiasi tipo un assegno giornaliero per ciascun militare del Corpo R. equi-

paggi facente parte dell'equipaggio, eccettuati in ogni caso i meccanici, i fuochisti effettivi, gli allievi dei vari corsi sulle navi-scuola ed il personale che (sulle navi ammiraglie) è addetto al servizio del comando della forza navale o frazione di forza navale.

2° – La misura dell'assegno individuale è fissata in base alla posizione amministrativa della nave, e cioè:

in armamento e in armamento ridotto, per ciascun individuo dell'equipaggio, lire 0,045;

in riserva, per ciascun individuo dell'equipaggio lire 0,035;

in disponibilità, per ciascun individuo dell'equipaggio, lire 0,025.

La forza dell'equipaggio viene calcolata in base alla tabella normale o speciale con la quale la nave è equipaggiata, tenendo conto delle esclusioni di cui al n. 1 di quest'articolo.

3° – La somma totale risultante dall'assegno giornaliero è destinata a rimunerare, giusta la proposta del comandante in 2°, (o dell'ufficiale in 2°), approvata dal comandante di bordo, con supplementi speciali, i più meritevoli dell'equipaggio destinati a servizi vari.

4° – Nell'assegnazione di tali supplementi si tiene conto dei seguenti incarichi speciali:

pennesi, padroni e prodieri delle imbarcazioni, fanalisti quartiglieri; si assegnano altresì agli uomini dell'equipaggio meritevoli di speciali ricompense, escluso però il personale di macchina ed i sott'ufficiali che percepiscono soprassoldi di categoria, specialità di funzioni o incarichi speciali.

5° – I supplementi ora detti debbono risultare da nota firmata dall'autorità di bordo, nella quale siano specificati i nomi degli individui ed il motivo per cui viene loro corrisposto il supplemento.

Tale documento deve unirsi, quale allegato, al foglio assegni.

6° – Per nessuna ragione le somme costituenti l'assegno giornaliero possono essere erogate per altro scopo che non sia quello di ricompense personali in contanti.

Art. 25 Massa d'economia per le navi-scuola per l'istruzione dei militari del Corpo R. equipaggi.

1° – Sulle navi-scuola e su quelle navi, volta per volta designate dal Ministero, dove si svolgono speciali corsi per l'istruzione dei militari del Corpo R. equipaggi è stabilito per ciascun allievo di qualsiasi corso un assegno giornaliero di lire 0,06.

2° – L'ammontare dell'assegno predetto è versato alla massa di economia di ciascuna scuola per provvedere alle spese di libri e di cancelleria, alle altre occorrenti per l'istruzione degli allievi e per corrispondere soprassoldi per buona volontà alle istruzioni, nonchè per corrispondere premi di fine corso agli istruttori ed agli allievi, secondo le norme stabilite dai Regolamenti delle singole navi-scuola.

3° – Ai militari del Corpo R. equipaggi, con l'incarico di istruttori, sottoistruttori, assistenti istruttori dei corsi di istruzioni sulle navi-scuola e sulle navi ove tali corsi hanno luogo, spettano i soprassoldi previsti dalla tabella *G* annessa.

Art. 26. — Impiegati ed agenti civili della R. Marina a bordo.

1° — Gli impiegati di ruolo appartenenti all'Amministrazione della R. Marina, quando imbarcati per motivi di servizio o di passaggio, sono ammessi alle mense di bordo, le quali percepiscono per essi gli assegni di vitto stabiliti per gli altri commensali. Per l'assegnazione alle mense si terrà presente, per gli assimilati al grado militare, la tabella *B* annessa al Regolamento di disciplina per i Corpi della R. Marina; per gli altri, l'equiparazione al rango militare stabilita dai regolamenti speciali di ciascun ruolo; ed infine, per quelli non considerati da speciali regolamenti, la norma di massima che tutti i funzionari civili della R. Marina, debbono essere assegnati alla mensa degli ufficiali.

2° — Gli agenti civili della R. Marina non aventi le qualità di impiegati di ruolo imbarcati per motivi di servizio o di passaggio, partecipano alla mensa sott'ufficiali alla quale è per essi dovuto il trattamento tavola degli altri commensali, la razione viveri ed il miglioramento vitto.

3° — Gli impiegati tecnici del R. Istituto idrografico imbarcati per lavori inerenti alla propria specialità, hanno diritto, oltre agli assegni di vitto, al maggiore assegno dovuto agli ufficiali inferiori destinati a lavori idrografici, con le norme per questi stabilite.

Art. 27. Maestri civili e cappellani di bordo.

1° — Sulle navi-scuola può esser imbarcato, previa autorizzazione data dal Ministero, all'inizio di ogni corso: un maestro civile per la istruzione elementare degli allievi.

Tale maestro è ammesso alla mensa degli ufficiali col trattamento stabilito per gl'impiegati civili imbarcati, e riceve un assegno giornaliero nella misura che sarà stabilita con il contratto di assunzione un temporaneo servizio.

2° — Semprechè il Ministero lo giudichi conveniente, può imbarcare sulle Regie navi un cappellano; il quale è ammesso alla mensa ufficiali col trattamento e la razione spettante agli altri commensali.

Art. 28. — Personale lavorante dei Regi arsenali imbarcato o di passaggio.

1° — Gli operai borghesi della R. Marina possono essere imbarcati per servizio delle navi e per istruzione del personale operaio e specialista militare.

2° — Gli assegni spettanti al detto personale sono stabiliti dal Regolamento pel personale lavorante borghese della R Marina. Tali assegni, salvo quelli di vitto, sono imputati ai fondi di mano d'opera.

3° — Agli operai dei Regi arsenali imbarcati di passaggio, spetta soltanto il trattamento di vitto dei militari secondo la rispettiva assimilazione di grado.

Art. 29. — Dignitari dello Stato, membri delle Camere vitalizia ed elettiva.

1° — Le Commissioni e Deputazioni dei membri del Senato e della Camera dei deputati, i Ministri e Sottosegretari di Stato di passaggio su Regie navi, partecipano alla mensa della autorità più elevata in grado, e questa mensa riceve dalla cassa di bordo il rimborso delle spese effettivamente incontrate.

E' in facoltà del Ministero di ordinare sia fatto uguale trattamento anche per altri grandi dignitari dello Stato, qualora ciò sia giudicato opportuno.

2° — I Senatori e Deputati imbarcati di passaggio, o comunque, isolatamente, partecipano alla mensa dell'autorità più elevata in grado, alla quale si corrisponde la quota individuale di cui all'art. 15 e la razione viveri.

Art. — 30 Personale militare del R. Esercito.

1° — Gli ufficiali e sott'ufficiali del R. Esercito di passaggio su Regie navi o per speciali circostanze imbarcati, sono ammessi alle stesse mense alle quali parteciperebbero i militari di egual grado della R. Marina di passaggio, e tali mense ricevono all'uopo gli averi per questi militari stabiliti.

2° — I caporali e comuni del R. Esercito di passaggio hanno diritto alla razione viveri in natura.

Art. 31, — Persronali civili dello Stato — personale di Corpi armati — personali civili non impiegati dello Stato.

1° — Per i funzionari civili dello Stato a qualunque Corpo o Amministrazione appartengono, quando di passaggio o per speciali circostanze imbarcati su R. navi, si osservano le norme stabilite nell'art. 26 per il personale civile della R. Marina.

2° — Per il personale appartenente a Corpi armati dipendenti da Amministrazioni civili dello Stato si osservano le norme stabilite per il R. Esercito tenuto conto della parificazione di rango e grado militare.

3° — Le condizioni di trattamento pei borghesi, non impiegati dello Stato, nè membri del Parlamento, dei quali il Ministero ordina l'imbarco per missioni scientifiche, per garenzia di funzionamento di macchinario o materiale dell'industria privata e non ancora consegnato, o per altro motivo, sono volta per volta, stabilite dal Ministero stesso.

Art. 32 — Funzionari esteri

Qualora funzionari esteri si trovino di passaggio su Regie navi, si seguono per essi le stesse norme stabilite per i funzionari dello Stato di grado e posizione equivalente.

Art. 33 — Passeggeri.

Quando in seguito ad autorizzazione ministeriale o per circostanze eccezionali come stato di guerra, rivolgimenti politici, pubbliche calamità, raccolta di naufraghi, rimpatrî di marittimi ecc., sono imbarcate persone di passaggio o è loro dato ricovero, il comandante di bordo, d'accordo, ove possibile, con le autorità locali o con i Regi Consoli, assegna tali persone alle mense di bordo o al rancio dell'equipaggio, secondo la rispettiva condizione sociale.

Alle mense competono, per ciascun passeggiero, gli assegni di vitto di cui agli art. 13, 15 e 16 ed al rancio dell'equipaggio la razione e gli assegni accessori di vitto stabiliti per i sotto capi e comuni.

Art. 34. — Costituzione di mense speciali.

Quando sia giudicato necessario, per il ragguardevole numero di persone di passaggio, è in facoltà del comandante della nave di costituire una mensa speciale per il personale di passaggio assumendo all'uopo in servizio il personale di mensa e di cucina necessario.

Art. 35. — Famiglie di passeggeri.

1° Le famiglie di passaggio su una R. nave, siano o no accompagnate dal capo famiglia, vanno alla stessa mensa alla quale quest'ultimo sarebbe ammesso. Alla mensa è corrisposto per ogni commensale, esclusi i bambini di età inferiore ai cinque anni, la stessa quota assegnata al capo famiglia.

2° — Qualora il capo famiglia non abbia diritto che alla razione viveri uguale diritto godono le persone componenti la sua famiglia di età superiore ai cinque anni.

3° — Le persone di servizio dei passeggieri ammesse a mense di ammiragli, comandanti e di ufficiali prendono i pasti con le persone di servizio di queste mense. Per ogni domestico di passaggio è corrisposto alla mensa la razione in contanti come per il personale borghese in servizio alle mense stesse.

Art. 36. — Personale imbarcato sulle navi mercantili in sarvizio dello Stato.

1° - Al personale della R. Marina (ufficiali ed assimilati e personale del Corpo R. equipaggi) imbarcato su navi mercantili requisite noleggiate o catturate, in soprannumero oppure in sostituzione di parte dell'equipaggio borghese, il vitto sarà somministrato dagli armatori nella misura stabilita dalle speciali convenzioni di requisizione o di noleggio.

2° - Gli assegni personali dovuti agli ufficiali (ed assimilati) della R. Marina imbarcati come sopra, sono quelli stabiliti ed all'allegati tab *H*

3° - Al personale del Corpo R. equipaggi imbarcato come al n. 1, in relazione al servizio speciale che deve compiere la nave requisita o noleggiata o catturata, e giusta l'assegnazione caso per caso stabilita dal Ministero, spettano gli assegni personali stabiliti, pel rispettivo grado, categoria e specialità, previsti dal presente Regolamento per le navi in armamento.

L'assegno di contabile spetta solamente ai militari che hanno funzioni di sovraccarico o che hanno effettivamente in consegna dotazioni o materiali.

4° - Allorchè la nave requisita o noleggiata o catturata è armata completamente, o quasi, con personale della R. Marina, restando la corresponsione del vitto estranea alla convenzione con gli armatori, gli averi delle mense, dei ranci e gli assegni personali di bordo sono quelli stabiliti dal presente Regolamento per il personale imbarcato sulle navi armate.

5° - Oltre il vitto di cui ai paragrafi 1° e 4° non è dovuto alcun assegno al personale della R. Marina che per motivi di servizio prende imbarco di passaggio sulle navi mercantili requisite o noleggiate o catturate dalla R. Marina.

6° - Il Ministero stabilisce, caso per caso, quale sia il trattamento da farsi agli « ufficiali e sott'ufficiali di garenzia », imbarcati nelle navi sussidiarie temporaneamente adibite a servizio di caratteri industriali e commerciali.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 37.

Fino e nuove disposizioni, le retribuzioni giornaliere dei cuochi e dei maestri di casa delle mense a bordo, previste dall'art. 11 sono aumentate di lire 3.

Art. 38.

Per sopperire all'aumentato costo dei viveri, gli assegni di trattamento tavola previsti dell'art. 15 sono, fino a nuove disposizioni, temporaneamente aumentati nelle seguenti misure:

Ufficiali	Lire 2
Aspiranti ed allievi della R. Accademia Navale, quando non ammessi alla mensa ufficiali . . .	« 0,50
Sott'ufficiali (soltanto se la nave è in posizione di armamento ridotto o riserva)	« 0,50

Art 39.

Per sopperire all'aumentato costo dei viveri, le maggiori quote speciali di trattamento tavola, previste dal n. 3 dell'art. 16, sono temporaneamente aumentate - per le sole navi fuori del Mediterraneo - nella medesima misura stabilita dall'art. 38, fermo restando che per le navi all'estero in Mediterraneo gli aumenti sono quelli previsti dallo stesso art. 38 sull'assegno normale di trattamento tavola.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della Marina
DE VITO

Tabella A.

Indennità di carica e trattamento tavola giornaliero per gli ufficiali imbarcati in comando e per gli ufficiali imbarcati con speciali incarichi.

GRADO	CARICHE	Indennità carica annuale	Trattamento tavola giornaliero	
			Armamento	Arm. ridotto o riserva
1. Ammiraglio o Vice Ammiraglio	Comandante in Capo di Forze navali riunite (Armata) o Direttore superiore di esercitazioni navali (Armata)	6000	60	40
2. Vice Ammiraglio	In comando navale	6000	50	30
	Capo di Stato Maggiore di Forze navali o del Direttore superiore di esercitazioni navali	2400	20	15
3. Contrammiraglio	In comando navale	1800	40	30
	Capo di Stato Maggiore di Forze navali o del Direttore superiore di esercitazioni navali	1800	16	12
4. Sotto Ammiraglio o Capitano di Vascello	In comando di Divisione navale.	1800	25	20
	In Comando di Stazione navale all'estero	900	25	20
	In comando navale (escluso il comando di Divisione navale o di Stazione navale all'estero)	900	20	15
	Capo o Sotto capo di Stato Maggiore di Forze navali - Comandante di bandiera	900		
5. Colonnello macchinista, ingegnere, medico, commissario	Capi servizi addetti ad un Comando di Forze navali	900		
6. Colonnello medico	Direttore d'Ospedale galleggiante.	900		
7. Capitano di fregata	In comando navale	600	16	12
8. Capitano di fregata o di corvetta e gradi corrispondenti dei vari corpi	Capo o Sotto capo di Stato Maggiore o Comandante di bandiera - Capi servizi addetti ad un comando di Forze navali	600		
9. Tenente colonnello o maggiore medico	Direttori di ospedali galleggianti	600		
10. Capitano di corvetta	In comando navale	600	13	10
11. Tenente di Vascello o Capitano C. R. E.	In comando navale	400	10	8
12. Capitano medico	Direttore di Ospedale galleggiante	400		
13. Uff. Subalt. di Vascello o del C. R. E.	In comando navale	400	7	6

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Fino a nuove disposizioni, gli assegni di trattamento tavola stabiliti dalla presente tabell sono temporaneamente aumentati di L. 2,00.

Tabella B.

Soprassoldi per speciali incarichi agli ufficiali dei vari Corpi imbarcati

GRADI	CARICHE	Soprassoldo giornaliero: Armamento	Soprassoldo giornaliero: Arm. ridotto o riserva
1. Sotto ammiraglio o capitano di vascello.	Capo di Stato maggiore di Forze navali - Comandante di bandiera.	12 —	10 —
2. Col. macchinista, ingegnere, medico o commissario.	Capi servizio di Forza navale o comunque imbarcati anche con incarico eventuale	12 —	10 —
3. Capitano di fregata e gradi corrispondenti degli altri Corpi.	Capo o sotto capo di Stato maggiore - Comandante di bandiera - Comandante in 2° - Capi servizio addetti ad un Comando di Forze navali - Capi servizio di nave - Comunque imbarcati anche con incarico eventuale	9 —	7 —
4. Capitano di corvetta e gradi corrispondenti dei vari Corpi.	Sotto capo di Stato maggiore - Comandante in 2° o Comandante in 3° - Capi servizio addetti ad un Comando di Forze navali - Capi servizio di nave. Relatore delle navi scuola - Comunque imbarcati anche con incarico eventuale . . .	7 —	5 —
4. *bis*. Capitano di corvetta o tenente di vascello.	In comando di stazionario in colonie nazionali e contemporaneamente incaricato del servizio radiotelegrafonico della colonia stessa	7 —	7 —
5. Tenente di vascello e capitano del C. R. E.	Ufficiale in 2°	3 —	2 —
6. Tenente di vascello.	Primo direttore del tiro - Secondo o terzo direttore del tiro - Direttore del tiro - Capo servizio E. R.T. - Capo servizio T. - Ufficiale di rotta. - Capo servizio centrale di tiro su navi da battaglia di 1ª e 2ª classe - Direttore del tiro A. S. e A A. incarica o del parco aerostatico o del servizio idrovolanti - Addetto al Comando di forze navali - Relatore o Vice Relatore su nave scuola	2 —	2 —
7. Tenente di vascello.	Primo direttore del tiro - Capo servizio E. R. T. - Capo servizio T. - Ufficiale di rotta - quando imbarcati su navi da battaglia di 1ª classe.	4 —	4 —
8. Tenente di vascello.	Incarichi di cui al N. 6 e 7, quando il tenente di vascello che li disimpegna è più anziano del tenente di vascello meno anziano imbarcato in Comando per turno normale di anzianità . . .	5 —	5 —
9. Ten. di vascello e gradi corrispondenti.	Ufficiale istruttore (è cumulabile con qualsiasi altro)	1 —	1 —
10. Id.	Ufficiale capo reparto: spetta anche al Cap. Macc. Ufficiale al dettaglio su navi da battaglia di 1ª e 2ª cl. e al sottotenente di vascello capo repart su nave da battaglia o su esploratore di dislocamento superiore a 3000 tonn.	1 —	1 —

GRADI	CARICHE	Soprassoldo giornaliero	
		Armamento	Arm. ridotto o riserva
11. Capitano macchinista.	Direttore di macchina. - Direttore dell'officina sulle navi ove tale incarico è previsto dalla tabella di equipaggiamento	2 —	2 —
12. Ufficiali macchinisti e ufficiali del C. R. E. di qualsiasi grado.	Ufficiale di bordo (è cumulabile con qualsiasi altro): agli ufficiali macchinisti provenienti dalla R. Accademia Navale questo soprassoldo spetta soltanto quando hanno compiuto sei anni di servizio col grado di ufficiale . . .	2 —	2 —
13. Capitano del Genio navale.	Capo servizio Genio navale o ufficiale dirigente su nave officina.	2 —	2 —
14. Id.	Capo servizio del Genio navale su navi da battaglia di 1ª cl. o ufficiale dirigente su nave officina la cui maestranza supera la forza di 200 operai civili o militari, limitatamente al più anziano fra gli ufficiali del Genio navale imbarcati su di essa	4 —	4 —
15. Capitano medico e capitano commissario.	Primo medico o primo commissario di bordo	2 —	2 —
16. Id.	Primo medico o primo commissario di bordo su navi da battaglia d 1ª cl. (spetta quando sulle stesse non è imbarcato con tale incarico il maggiore medico o commissario)	4 —	4 —
17. Id	Secondo medico o secondo commissario di bordo	1,50	1,50
18. Uffic. sub. di vasc. e del C. R. E.	Ufficiale in 2ª	2 —	1,50
19. Uffic. subalterno di vascello.	Direttore del tiro, Secondo o terzo direttore del tiro, Capo servizio centrale tiro su navi da battaglie di 1ª e 2ª cl. - Direttore del tiro A. S. - A. A. - Vice relatore su nave scuola	1,50	1,50
20. Id.	Ufficiale di rotta	1 —	1 —
21. Uffic. sub. macchinista.	Direttore di macchina. Direttore dell'officina sulle navi ove tale incarico è previsto dalla tabella di equipaggiamento	1 —	1 —
22. Ufficiale sub. medico o commissario.	Primo medico o primo commissario - Ufficiale commissario pagatore quando tale incarico è determinato dalla tabella di equipaggiamento	1 —	1 —
23. Ufficiale commissario di qualunque grado.	Primo commissario di bordo su navi fuori del Mediterraneo, secondo le indicazioni dell' art. 16 del Regolamento (cumulabile con qualsiasi altro)	1 —	1 —
24. Ufficiale subalterno del C. R. E.	Direttore di musica addetto ad un Comando di Forza navale (cumulabile con qualsiasi altro). . . .	2 —	2 —

N. B. — 1° - Agli aspiranti guardia marina ed agli aspiranti sottotenenti del servizio attivo permanente, imbarcati su Regie Navi e non amministrati più della R. Accademia navale spetta il soprassoldo giornaliero di Lire 6. (Questo soprassoldo è corrisposto in luogo della paga o dello stipendio che non spettano a tale personale).

2° - Per gli ufficiali appartenenti alla Forza aerea, eventualmente imbarcati, veggansi le indennità previste dal Regolamento sugli assegni al personale aeronautico della R. Marina.

AVVERTENZE

1ª — I soprassoldi contemplati dalla presente tabella *non sono cumulabili fra loro*, salvo le eccezioni indicate in parentesi nella colonna « Cariche » della tabella stessa, e quelle che risultano da queste avvertenze.

2ª — Gli incarichi di Relatore, Vice Relatore di Nave Scuola, di Ufficiale istruttore, di Ufficiale Capo Reparto sono determinati dalle tabelle di equipaggiamento o da disposizioni ministeriali.

3ª — I soprassoldi di Primo Direttore del tiro, Secondo Direttore del tiro, Terzo Direttore del tiro, Direttore del tiro, Capo-servizio Centrale tiro, Direttore di tiro A. S. e A.A., Capo Servizio E. R. T. e Capo Servizio T. spettano soltanto sulle unità le cui tabelle di equipaggiamento determinano tali incarichi, e nel numero stabilito per ciascuno dalle tabelle stesse. Essi non sono mai cumulabili fra loro, e neppure con gli altri di cui ai numeri 6, 7 ed 8 della tabella.

Quando gli Ufficiali che disimpegnano i vari incarichi relativi al Servizio del Tiro non sono almeno provvisti del Certificato di abilitazione al Tiro A. S. - A. A.: e gli Ufficiali Capi Servizio E. R. T. e Capi Servizio T. non sono provvisti del relativo Brevetto di abilitazione pel Servizio E. R. T. e pel servizio T. a bordo, i soprassoldi ad essi spettanti secondo la tabella sono ridotti a metà: però il Brevetto pel Servizio E. R. T. a bordo conferisce diritto all'intero soprassoldo anche quando il Tenente di Vascello in suo possesso ha incarico di Capo Servizio T.

Il soprassoldo di Capo Servizio E. R. T., Capo Servizio T e Direttore del Tiro è cumulabile col soprassoldo assegnato al Tenente di Vascello Ufficiale in 2ª, se questi disimpegna effettivamente uno o più degli incarichi in questione, su unità per le quali tali incarichi sono previsti dalla tabella di equipaggiamento purchè l'ufficiale in 2ª sia in possesso del Brevetto corrispondente all'incarico che disimpegna.

S'intende che è cumulabile uno solo dei soprassoldi in questione, anche se l'Ufficiale in 2ª disimpegna più di un incarico.

4ª — Il soprassoldo di Ufficiale di Rotta spetta sempre all'Ufficiale non in comando, che effettivamente disimpegna tale servizio su qualsiasi unità, esclusi i MAS: esso è cumulabile soltanto col soprassoldo di Ufficiale istruttore e di tenente di vascello Ufficiale in 2ª, quando questi, però, non percepisca già il soprassoldo di cui al numero precedente: non è cumulabile col soprassoldo di ufficiale subalterno ufficiale in 2ª.

5ª — Il Comandante in 2ª e l'Ufficiale in 2ª continuano a percepire gli assegni prescritti per la loro carica, anche quando esercitano effettivamente il Comando della Nave per assenza o per malattia del Comandante titolare.

Quando il Comandante titolare non esiste, il Comandante in 2ª o l'ufficiale in 2ª percepiscono invece gli assegni prescritti per la carica di Comandante corrispondentemente al loro grado, pur continuando a far parte della mensa ufficiali.

Tabella C.

Maggiori assegni cumulativi con qualsiasi altro soprassoldo o indennità e cumulabili fra loro.

TITOLO 1.°

Agli ufficiali imbarcati su esploratori leggeri, su siluranti, su M. A. S. su sommergibili e sambuchi.

GRADO	Armamento	Armamento ridotto o riserva
Esploratori leggeri, siluranti, M. A. S. e Sambuchi:		
Ufficiale superiore . . . . L.	2,00	1,50
« inferiore . . . . «	1,00	1,00
« subalterno . . . . «	0,50	0,50
Sommergibili		
Ufficiale di qualsiasi grado . . . . L.	3,00	1.50

TITOLO 2.°

Per speciali servizi.

I seguenti maggiori assegni spettano sulle unità in armamento, armamento ridotto o riserva: non spettano sulle unità in armamento ridotto o riserva, quando equipaggiate con tabella di disponibilità.

Assegno giornaliero

a) Capitano di fregata comandante in 2ª di nave da battaglia di 1ª classe. . . . . L. 3,00

d) *Servizio di Tiro*:

I maggiori assegni pel servizio del tiro spettano soltanto sulle unità per le quali le tabelle di equipaggiamento prevedono i relativi incarichi, e limitatamente a quegli incarichi previsti per ciascuna unità.

Carica	Grado	Assegno	Avvertenza
Capo servizio di tiro di comando di Forza navale.	Ufficiale superiore o Tenente di Vascello più anziano del Tenente di Vascello meno anziano imbarcato in comando per turno normale di anzianità.	L. 5,00	AVVERTENZA. Spetta soltanto agli Ufficiali brevettati primi Direttori del tiro; quelli che non hanno ancora tale brevetto, percepiscono il maggiore assegno di cui al successivo capoverso secondo la loro anzianità.
Primo direttore del tiro di navi da battaglia.	Tenente di Vascello che non è nelle condizioni suddette	» 3,50	
Primo direttore del tiro di navi non da battaglia.	Ufficiale superiore o Tenente di Vascello più anziano del Tenente di Vascelle meno anziano imbarcato in comando per turno normale di anzianità , ...	L. 3,50	AVVERTENZA. Spetta soltanto agli Ufficiali brevettati pel servizio del tiro. Agli Ufficiali che hanno soltanto certificato di abilitazione pel tiro A.S.-A.A. spetta il maggiore assegno di L. 1,50.
Secondo e terzo direttore del tiro di navi da battaglia.	Tenente di Vascello che non è nelle condizioni suddette, o sottotenente di Vascello	« 2,50	

Ufficiale di Vascello Capo Servizio o centrale di tiro su navi da battaglia di 1ª e 2ª classe:
- Se brevettato pel servizio del Tiro . . . . L. 2,00
- Se provvisto del certificato di abilitazione pel Tiro A. S. - A. A. . . . . » 1,00

Ufficiale di Vascello direttore del tiro: secondo direttore del tiro di navi da non battaglia . . . . « 1,00

AVVERTENZA. Spettano soltanto agli Ufficiali che sono almeno abilitati al tiro A. S. - A. A.

Pei Direttori superiori del tiro vale quanto è prescritto pei Primi Direttori.

c) Servizi tecnici vari:

Capo servizio E.R.T di Comando di Forza navale. e Capo servizio E.R.T. su navi da battaglia di 1ª o di 2ª classe.
- Ufficiale superiore o tenente di vascello più anziano del tenente di vascello più anziano imbarcato in Comando per turno normale di anzianità . . . L. 5,00
- Tenente di vascello che non è nelle condizioni suddette . . » 3,50

Se muniti di brevetto.
L. 1,50 se non muniti di brevetto

Relatore di nave scuola
- Ufficiale superiore o tenente di vascello più anziano del tenente di vascello meno anziano imbarcato in Comando per turno normale di anzianità . . . . » 4,00
- Tenente di vascello che non è nelle condizioni suddette . . . . « 3,00

AVVERTENZA COMUNE AI COMMA *b*). *c*). – **Agli ufficiali superiori o tenente di vascello i quali, dopo aver ottenuto il brevetto di direttore del Tiro hanno disimpegnato molto lodevolmente gli incarichi di capo servizio centrale del Tiro su navi da battaglia di 1ª e 2ª classe, di secondo direttore del Tiro e di primo direttore del Tiro per un periodo complessivo di anni otto. del quale un periodo di almeno anni tre con l'incarico di primo direttore del Tiro su nave da battaglia di 1ª classe. può essere concesso un assegno di lire 4,00 a titolo di premio. Il periodo di anni otto occorrente per tale concessione, si conteggia cumulativamente nei vari gradi e nelle successive destinazioni di imbarco; limitatamente però alle destinazioni su navi in armamento, armamento ridotto o riserva per le quali gli incarichi ammessi al computo degli anni otto siano previsti dalle tabelle di equipaggiamento. Pel computo di tale periodo è escluso l'imbarco su navi in armamento ridotto o riserva con equipaggio di disponibilità.**

Agli ufficiali superiori e tenenti di vascello i quali, dopo aver ottenuto il brevetto del servizio E. T. R. a bordo, hanno disimpegnato molto lodevolmente tale servizio per un periodo complessivo di anni otto, del quale un periodo di almeno tre anni su nave da battaglia di 1ª classe può essere concesso un assegno di lire 4,000 a titolo di premio. Il periodo di anni otto occorrente per tale concessione si conteggia come è detto nel capoverso precedente, riferendosi al servizio E. T. R.

Per la concessione del premio di cui ai precedenti capoversi sarà udito il parere del Consiglio Superiore di Marina costituito in Commissione di avanzamento.

Nei riguardi del premio di cui sopra è detto, due anni del prescritto periodo di otto anni dovranno essere compiuti dopo il 1° luglio 1921.

d) Personale destinato a lavori idrografici:

GRADO	Entro il Mediterraneo	Fuori del Mediterraneo
	Lire	Lire
Ufficiale superiore	4,—	7,—
Ufficiale inferiore	3,—	6,—
Ufficiale subalterno	2,00	5,—

e) Maggiori assegni al personale imbarcato su navi espressamente destinate al trasporto di carbon fossile, polverino o combustibili liquidi, dal giorno in cui si inizia il carico fino a quello in cui se ne ultima lo sbarco inclusivamente. e sempre quando il carico trasportato corrisponda almeno a metà della capacità di carico totale della nave:

Ufficiale superiore . . . . . L. 2,—
Ufficiale inferiore o subalterno » 1,50

TITOLO 3.°

Soprassoldo giornaliero di dragaggio per ufficiali delle flottiglie o squadriglie dragamine regolarmente costituite.

Ufficiali di qualsiasi grado - Capo Flottiglia . . . L. 10
« « « « Squadriglia . . » 8
« comandanti di unità . . . . » 5
» osservatori . . . . » 2

N. B. — La corresponsione del soprassoldo di dragaggio comincia dal giorno in cui l'unità, se isolata, inizia i lavori. o in cui raggiunge la flottiglia o squadriglia della quale fa parte cessa allorquando l'unità è immobilizzata per lavori oltre 48 ore Nel caso in cui i lavori si svolgano in un R. Arsenale o R. Stabilimento, o presso cantieri privati, fuori della sede normale dell'unità, la cessazione del soprassoldo ha luogo dal giorno in cui essa ha lasciato la sede predetta.

TABELLA D

Soprassoldi di disponibilità o allestimento.

GRADI E CARICHE O FUNZIONI	Quando è costituita la mensa ufficiali di cui agli articoli 10 n 2 e 15 n.4	Quando non e costituita la mensa ufficiali
Capitano di vascello comandante responsabile	4,—	3,—
Capitano di fregata o di corvetta e gradi corrispondenti di altri corpi	3,—	2,—
Tenente di vascello o capitano del C.R.E. aventi la carica di ufficiali responsabili di nave, silurante o gruppo di siluranti	3,—	1,—
Ufficiali inferiori o subalterni di qualsiasi Corpo	3,—	

N. B. — Il soprassoldo di disponibilità per il Capitano del Genio Navale dirigente di officina, per il Tenente macchinista capo officina e per il Capitano commissario primo commissario su nave officina è aumentato di L 1,00 quando la nave officina è in esercizio.

TABELLA E

Assegni per spese di ufficio agli Ufficiali imbarcati.

GRADI, CARICHE E FUNZIONI	Assegno giornaliero
Ammiraglio o Vice Ammiraglio in comando navale	6,—
Contrammiragli o in comando navale — Sotto Ammiraglio o Capitano di Vascello in comando di Divisione navale o stazione navale	4,—
Sotto Ammiraglio o Capitano di Vascello in comando navale (escluso comando di Divisione) o comandante responsabile di navi in disponibilità od in allestimento — Colonnello medico direttore di ospedale galleggiante	2,50
Capitano di Fregata o di Corvetta in comando o comandante in 2ª o comandante responsabile di nave o gruppo di navi, di siluranti in disponibilità od in allestimento — Tenente Colonnello o Maggiore medico direttore di ospedale galleggiante	2,—
Tenente di Vascello o Capitano del C. R. E. in comando o Ufficiale in 2ª o responsabile di nave o gruppo di navi o siluranti in disponibilità od in allestimento - Capitano medico direttore di ospedale galleggiante	1,00
Ufficiale subalterno di Vascello in comando o ufficiale in 2° o responsabile di nave o gruppo di navi o siluranti in disponibilità o in allestimento	0,50

NOTE

1° — Le spese di ufficio di comandante in capo o sott'ordin di Forza navale o di Divisione o Stazione navale, di comandante di flottiglia o squadriglia, non sono cumulabili con le spese di ufficio di comandante di nave, silurante o sommergibile. I Comandanti di Forze navali provvedono col proprio assegno alla cancelleria occorrente ai dipendenti capi servizio.

2° — L'Ufficiale responsabile di un gruppo di unità in disponibilità o allestimento percepisce un solo assegno per spese di ufficio. Tale assegno è raddoppiato se il numero delle unità è superiore a quattro.

AVVRTENZA GENERALE

I soprassoldi ed assegni di ogni genere stabiliti dalle tabelle A, B, C, D, E, per ufficiali, sono oggetti alle regolamenti ritenute erariali.

TABELLA F.

Soprassoldi giornalieri al personale del Corpo R. Equipaggi imbarcato su Regie navi, esploratori, siluranti, M.A.S., sommergibili, barche a vapore armate per servizi speciali.

AVVERTENZE

I soprassoldi giornalieri di terra non sono cumulabili con quelli di bordo.

I soprassoldi giornalieri della presente tabella non sono cumulabili fra loro.

I militari che disimpegnano più di uno fra gli incarichi previsti in questa tabella hanno diritto soltanto al soprassoldo relativo allo incarico più remunerativo.

Il Comune di 2ª classe potendo avere solamente funzioni di comune di 1ª classe, nei fogli assegni dovrà sempre specificarsi che egli esercita funzioni della *classe* superiore e non del grado superiore. Quindi al militare nelle dette condizioni spetterà sempre il soprassoldo di comune di 1ª classe e mai quello di sotto capo.

Per secondo capo si deve intendere tanto il secondo capo anziano quanto il secondo capo ordinario.

Quando non è specificato. per comune si deve così intendere il comune di 1ª come quello di 2ª classe.

Per tutte la categorie del C. R E. ad eccezione della categoria marinai, ma comprese la specialità sussistenze e vestiario di tale categoria, il comune di 2ª classe è l'allievo della categoria (allievo cannoniere, allievo fuochista, ecc.) che resta tale fino a quando non ottiene la classifica di comune di 1ª classe secondo le disposizioni in vigore per l'avanzamento. Il comune di 1ª classe di tutte le categorie, eccetto quella marinai, assume la denominazione della categoria e specialità cui appartiene (cannoniere, torpediniere elettricista, ecc.); intendendosi definitivamente soppressa la denominazione di scelto finora consuetudinaria per i comuni di 1ª classe.

Per la categoria marinai — esclusa la specialità sussistenze e vestiario, per la quale vige quanto sopra è detto — il comune di 2ª classe è il marinaio e l'allievo nocchiero. Quando il marinaio e l'allievo nocchiero ottengono la classifica a comune di 1ª classe assumono la denominazione di *marinaio scelto*

Ai comuni di 3ª (giovanetti), eventualmente imbarcati, spettano gli stessi soprassoldi dei comuni di 2ª classe, e dei comuni in genere per quei soprassoldi pei quali non è fatta distinzione di classe.

CATEGORIA, SPECIALITÀ E FUNZIONI per cui è dovuto il soprassoldo	GRADI	SU NAVI in armamento	SU NAVI in armam. ridotto o riserva	SU NAVI in disponib. od allestim.
1 *Sott'ufficiali e militari in comando o responsabili* di navi sussidiarie, torpediniere, M. A. S. navi di uso locale esclusi i galleggianti adibiti al servizio degli stabilimenti marittimi, come barche a vapore da rimorchio ecc. (compresi gli assegni per spese d'ufficio e per qualsiasi altro incarico).				
a) Quando si tratta di unità che fanno servizio attivo di navigazione in mare aperto (1).	Capi 1ª classe	4 —	3.50	—
	Capi 2ª classe	3.50	3. —	—
	2i capi	2.50	2. —	—
	Sotto capi . .	2. —	1.60	—
(1) Sono volta per volta indicate al Foglio d'ordini del Ministro ed è pure indicato al Foglio d'ordini quando una unità cessa da tale posizione. Le superiori Autorità inoltrano quando del caso, le relative proposte.				
b) quando si tratta di unità assegnate al servizio delle Piazze marittime ed acque adiacenti.	Capi 1ª classe	3 -	2.50	2. —
	Capi 2ª »	2.50	2. —	1.50
	2ª capi . . .	—	1.70	1.20
	Sotto capi . .	1.80	1.40	1. —
2 *Meccanici e fuochisti conduttori di macchina, conduttori di macchina* di altre categorie (1) su sommergibili:	Capi 1ª classe	4. —	3.50	—
Note: (1) Debbono intendersi solo quelli preposti al funzionamento dell'apparato motore.	Capi 2ª »	3.50	3. —	—
	2i capi	2.50	2. —	—
a) quando si tratta di unità che fanno servizio attivo di navigazione in mare aperto (2)	Soto capi . . .	2.20	1.70	—
Nota: (2) Vedasi nota a pag. precedente.	Capi 1ª classe	3.50	2.80	2. —
Vedasi nota a piede della tabella.	Capi 2ª »	3. —	2.30	1.80
b) quando si tratta di unità assegnate al servizio delle Piazze marittime ed acque adiacenti.	2i capi . . .	2.30	1.80	1.40
	Sotto capi . .	1.80	1.50	1.20
3 *Sott'ufficiali destinati al servizio di guardia in comando o sott'ordini* con o senza altri incarichi.	Capi 1ª classe	3. —	2.50	—
Nota:	Capi 2ª »	2.30	2. —	—
Questo soprassoldo pel servizio in comando di guardia spetta solo quando i relativi incarichi sono previsti dalla tabella di equipaggiamento, e quando in circostanze speciali il comandante li conferisce *temporaneamente* con ordine del giorno a capi di 1ª e 2ª classe per deficienze di ufficiali. Sui cacciatorpediniere e sulle torpediniere tale soprassoldo si corrisponde soltanto per le giornate di effettiva navigazione, qualunque sia il numero delle ore di fuoco. Il soprassoldo pel servizio di guardia sott'ordini spetta solo ai sott'ufficiali previsti per tale incarico alle tabelle di equipaggiamento, oppure imbarcati espressamente per tale servizio in seguito a speciale disposizione del Ministero. I sottufficiali di cui sopra è detto possono essere destinati ad altri servizi (segretario, contabile, ecc.) ed in tale caso percepiscono il soprassoldo maggiore.				

CATEGORIA, SPECIALITÀ E FUNZIONI per cui è dovuto il soprassoldo	GRADI	SU NAVI in armamento	SU NAVI in armam. ridotto o riserva	SU NAVI in disponib. od allestim.
Segue nota: Sulle navi da battaglia ed altre navi cui le tabelle di equipaggiamento Ufficiali subalterni di Vascello per il servizio di guardia sottordini, qualora essi manchino totalmente o siano in numero inferiore a cinque, potrà l'incarico stesso essere conferito, con ordine del giorno del Comando di bordo, ad alcuni capi carico imbarcati che abbiano il grado di capi di 1ª o 2ª classe, in misura non superiore a cinque. Ai sott' ufficiali così destinati al servizio di guardia sott'ordini spetta questo soprassoldo in luogo di quello di capo carico. Ad essi è altresì dovuto il maggiore soprassoldo stabilito dalla nota *b)* per gli assegni dei capi carico quando si trovino imbarcati su navi da battaglia o su navi fuori Mediterraneo.				
Capi Carico (esclusi i capi carico di macchina e compresi quelli addetti ai Comandi di forze navali).	Capiª 1 classe	2. —	1.60	1.[illegible]
	Capi 2ª »	1.70	1.30	1.—
Consegnatario ai viveri	2i capi. . . .	1.20	0.80	0.60
Contabili degli effetti letterecci . . . . *Segretario del relatore* su navi scuola con incarico della biblioteca della scuola stessa.	Sotto	80	0.50	0.40
Nota: *a)* I capi carico delle specialità, operai, radiotelegrafisti, torpedinieri, cannonieri armaroli od artificieri percepiscono il soprassoldo di specialità in luogo del soprassoldo contro indicato quando il primo è maggiore. *b)* Ai capi carico delle navi da battaglia (esclusi i capi carico addetti ai Comandi delle Forze navali) questi soprassoldi sono aumentati in tutte le posizioni rispettivamente di lire 1 (navi da battaglia di 1ª				

CATEGORIA, SPECIALITÀ E FUNZIONI per cui è dovuto il soprassoldo	GRADI	SU NAVI in armamento	SU NAVI in armam. ridotto o riserva	SU NAVI i disponib. od allestim.
Segue nota: classe) e di lire 0.50 (navi da battaglia di 2ª classe). Sono pure aumentati di lire 1 per i capi di 1ª e 2ª classe e di lire 0,50 per i secondi capi e sotto capi capi carico di navi che si trovano fuori Mediterraneo: la decorrenza dell'aumento è stabilita con le stesse norme prescritte per i cambiamenti di trattamento di tavola. *c)* Sulle navi da battaglia di 1ª e 2ª classe, corazzate costiere, incrociatori ed esploratori e sulle navi sussidiari di 1ª classe l'incarico di contabile degli effetti letterecci è affidato ad un sott'ufficiale, non di macchina o specializzato. Sugli esploratori leggeri, cacciatorpediere o naviglio minore e sulle navi sussidiarie di 2ª class. l'accennato incarico è affidato ad uno dei contabili di bordo.				
5 *Capi carico di macchina*	Capi 1ª classe	3.50	2.80	2.—
	Capi 2ª classe	3. —	2.30	1.80
	2i capi . . .	2.30	1.80	1.40
Nota: Si applica la nota relativa alla lettera *b)* del numero precedente.	Sotto capi .	1.80	1.50	1.20
Vedasi nota a piede della presente tabella.	Capi 1ª classe	3.50	2.80	1.50
6 *Radiotelegrafisti*	Capi 2ª »	3. —	2.50	1.30
	2i capi . . .	2.50	1.80	1.20
Nota: Sulle navi ammiraglie e sulle navi destinate a stazione fissa R. T. questo soprassoldo è accresciuto di lire 0.50 per i sott'ufficiali e di lire 0,20 per i sotto capi e comuni.	Sotto capi . .	1.50	1.20	0.90
	Comuni 1ª cl.	1. —	0.80	0.60
	Comuni 2ª cl.	0.50	0.40	0.30
7 *Aiutanti*	Capi 1ª classe	3.50	3.50	—
	Capi 2ª classe	3. —	3. —	—
	2i capi. . . .	2.50	2.50	—

CATEGORIA, SPECIALITÀ E FUNZIONI per cui è dovuto il soprassoldo	GRADI	SU NAVI in armamento	SU NAVI in armam. ridotto o riserva	SU NAVI in disponib. od allestim.
8 *Cannonieri armaroli ed artefoieri.*	Capi 1ª classe	2.—	2.—	1.50
Torpedinieri artefici	Capi 2ª »	1.70	1.70	1.30
Elettricisti e siluristi	2i Capi . . .	1.50	1.50	1.20
Operai	Sotto capi. .	1.20	1.20	0.90
Marinai addetti al servizio di *velaio*	Comuni 1ª cl.	0.90	0.90	0.50
(come da tabella di equipaggiamento).	Comuni 2ª cl.	0.50	0.40	0.30
Meccanici senza incarichi speciali.	Capi 1ª classe	2.50	2.—	1.50
Assistenti del Genio navale	Capi 2ª »	2.30	1.70	1.30
	2i capi. . . .	2.—	1.50	1.20
Nota:	Sotto capi . .	1.50	1.20	0.90
	Comuni 1ª cl.	1.20	0.90	0.50
Per i meccanici vedesi nota a piede della tabella.	Comuni 2ª cl.	0.50	0.40	0.30
Sulle navi da battaglia di 1ª classe il soprassoldo dovuto al primo assistente è accresciuto di lire 1. È accresciuto di lire 0,50 sulle navi da battaglia di 2ª classe e sugli esploratori di dislocamento superiore alle 2500 tonnellate.				
Fra i comuni di 1ª e 2ª classe sono compresi rispettivamente gli allievi meccanici promossi al 2° corso e quelli che fanno parte del 1°.				
10 *Fuochisti ordinari* senza incarichi speciali.	2i capi. . . .	1.50	1 —	0.80
	Sotto Capi	1.20	0.80	0.60
Nota:	Comuni 1ª cl.	0.90	0.70	0.50
Vedasi nota a piede della presente tabella.	Comuni 2ª cl.	0.50	0.40	0.30
11 *Fuochisti artefici*	2i capi. . . .	2.—	1.50	1.20
	Sotto capi . .	1.50	1.20	0.90
Idem come sopra.	Comuni 1ª cl.	1.20	0.90	0.50
	Comuni 2ª cl.	0.50	0.40	0.30

CATEGORIA, SPECIALITA' E FUNZIONI per cui è dovuto il soprassoldo	GRADI	SU NAVI in armamento	SU NAVI in armam. ridotto o riserva	SU NAVI in disponib. od allestim.
12 *Segretario del comandante*				
Segretario del dettaglio . . . . *Sott'ufficiale sottordini al dettaglio.*				
Contabile degli assegni su unità ove sia imbarcato ufficiale commissario.				
Addetti alle segreterie di navi ammiraglie o di Comandi superiori navali.	Capi 1ª classe	1 50	1.20	1. —
Coadiutori del Direttore del tiro e dell'ufficiale Capo servizio E. R. T.	Capi 2ª classe	0.80	1.—	0.80
	2ª capi . . .	0.50	0.60	0.40
Destinati alla Segreteria del commissario.	Sotto capi. .	0.30	0.40	0.30
Tutti quando assegnati dalla tabella di equipaggiamento e nei limiti da essa abiliti.	Comuni . . .	1.30	0.20	0.20
Personale semaforista ed (eventualmente di altre categorie) addetto al servizio telegrafico sulle navi ammiraglie o su altre navi dove eventualmente per esigenze di servizio siano sistemati i relativi apparecchi.				
Infermieri :				
Nota:				
Per i contabili degli assegni sulle navi da battaglia questi soprassoldi sono aumentati, in tutte le posizioni, di lire 1 (navi da battaglia di 1ª classe) e di lire 0,50 (navi da battaglia di 2ª classe).				
	Capi 1ª classe	2.—	1.60	—
13 *Musicanti e Trombettieri addetti alle musiche*	Capi 2ª classe	1.70	1.30	—
	2ª capi. . . .	1.20	0.80	—
	Sotto capi . .	0.60	0.40	—
Nota:	Comuni. . . .	0.40	0.30	—
Nel numero stabilito dalla tabella o dall'ordine ministeriale d'imbarco				

NOTA.

In Mar Rosso e nelle zone intertropicali i soprassoldi, considerati ai nn. 2, 5, 9, 10 e 11, sono aumentati nella seguente misura:

1° — *Per ogni giornata di funzionamento dell'apparato motore principale:*

ai meccanici e motoristi una quota eguale al soprassoldo di cui al n. 9;

ai fuochisti una quota eguale al soprassoldo di cui al n. 10.

2° *In porto, per ogni giornata di accensione di una delle caldaie principali o di funzionamento di macchinario ausiliario a vapore o azionato da motore endotermico:*

ai soli meccanici, motoristi e fuochisti effettivamente destinati a quelle caldaie e macchinari, il quarto, rispettivamente, delle quote stabilite a citati nn. 9 e 10.

L'assegnazione dell'aumento è fatta in relazione ai gradi ed i periodi nei quali l'aumento è concesso, sono computati nei modi indicati all'art. 18 de presente Regolamento (distribuzione di bevande al personale addetto al funzionamento degli apparati motori e delle dinamo)

Alle contabilità debbono esser allegati all'estratto del giornale di chiesuola, per quanto riflette l'accensione ed i periodi di funzionamento, e la nota nominativa del personale, come da ordine del giorno del Comando di bordo.

Appendice (Disposizione transitoria).

Fino a nuovi ordini sarà corrisposto un assegno speciale temporaneo di lire 1 al giorno, in aggiunta agli assegni di bordo, ai sotto capi imbarcati sulle navi in armamento, armamento ridotto e riserva, ai quali, per deficienza dei sott'ufficiali stabiliti dalle tabelle siano state conferite regolarmente le funzioni del grado superiore con le norme di cui all'art. 5 del presente Regolamento. La presente disposizione avrà valore a tutto il 30 giugno 1922.

La relativa spesa sarà conteggiata su nota a parte ed imputata al capitolo « spese eventuali ».

Tabella F-*bis*

Tabella dei maggiori assegni cumulabili con quelli delle tabelle F e G.

I. — Personale del Corpo R. Equipaggi imbarcato sugli esploratori leggeri, su siluranti, M A S., su Barche a vapore armate per servizi speciali o barche torpediniere ed unità appartenenti a squadriglie che prestano effettivo servizio di dragaggio.

GRADI	Armamento	Armamento ridotto o riserva
Sott'ufficiali	1.—	0.50
Sotto capi	0.80	0.40
Comuni	0.50	0.30

NOTA. — Esclusi i radiotelegrafisti.

II. — Personale del Corpo R. Equipaggi imbarcato su sommergibili.

GRADI	Armamento	Armamento ridotto o riserva
Sott'ufficiali	2.50	1.—
Sotto capi	1.80	0.80
Comuni	1.50	0.60

III. — Personale del Corpo R. Equipaggi imbarcato sui sambuchi o su velieri armati per polizia costiera.

GRADI	Nelle acque coloniali in genere	Nelle acque dell'Oceano Indiano
Sott'ufficiali	2.—	2.50
Sottocapi e comuni	1.50	2.—

NOTE

Per quanto riflette la variazione dei soprassoldi a fianco considerati, nel passaggio dall'una all'altra zona, il Mar Rosso s'intende delimitato a Sud della linea congiungente *Jebek Syun* con la punta meridionale dell'isola di *Perim* prolungata sino all'incontro con la costa araba.

Tabella G.

Maggiori assegni ai militari del Corpo R. Equipaggi imbarcati sulle navi in armamento, armamento ridotto, riserva, disponibilità, allestimento (cumulabili con quelli delle tabelle F ed F-*bis* e cumulabili fra loro; salvo le eccezioni indicate nelle note).

AVVERTENZE

I soprassoldi di bordo non sono cumulabili con quelli di terra.

Il comune di 2ª classe potendo solamente avere funzioni di 1ª classe, nei fogli assegni dovrà sempre specificarsi che egli esercita funzioni della classe superiore e non del grado superiore. Quindi al militare nelle dette condizioni spetterà sempre il soprassoldo di comune di 1ª classe e mai quello di sotto capo.

Per secondo capo si deve intendere tanto il secondo capo anziano quanto il secondo capo ordinario.

Quando non sia specificato, per comune si deve intendere tanto il comune di 1ª classe che quello di 2ª classe.

INCARICHI O POSIZIONI SPECIALI per cui è dovuto il maggior assegno	GRADI	Misure dello assegno
1 *Personale destinato ai lavori idrografici* — Lavori di scandaglio eseguiti con imbarcazioni	Sott'ufficiali	2.
	Sotto capi e comuni	1.-
Lavori eseguiti dal personale inviato a terra per tipografia, triangolazione, raccolta dati ecc., quando non è ad esso corrisposta l'indennità di missione	Sott'ufficiali	2.-
	Sottocapi e comuni	1.—
Personale di bordo	Sott'ufficiali	0.50
	Sottocapi e comuni	0.30

Nota.

Si corrisponde ai solo personale impiegato e per le giornate di effettiva presenza al lavoro.

Per le navi che non sono addette in modo speciale a servizio idrografico la corresponsione di questo soprassoldo deve essere, volta per volta, autorizzata dal Ministero.

Allegare alla contabilità elenchi dimostrativi compilati per cura del direttore dei lavori e vistati dal Comando di bordo.

In Mar Rosso e zone intertropicali questo

Segue nota.

soprassoldo è raddoppiato.

Nel Mediterraneo, purchè fuori del litorale del Regno, questo soprassoldo è aumentato del 50 %.

INCARICHI O POSIZIONI SPECIALI per cui è dovuto il maggior assegno	GRADI	Misure dello assegno
2 *Marinai carbonai eventuali*	Sotto capi e comuni	2.—

Nota.

Per ogni 24 ore in macchina con fuochi accesi o per accensione e fino a 24 ore dopo l'estinzione, oppure fino al momento in cui cessano dal servizio in macchina, se ciò avviene prima della estinzione dei fuochi. In questo secondo caso, la frazione di periodo è calcolata a periodo intero.

Questo soprassoldo non può percepirsi nello stesso mese per più di 15 periodi e non è cumulabile con quello di movimento combustibile (art. 21 del Regolamento).

In mar Rosso e zone intertropicali il soprassoldo è aumentato di lire 1.

Non può essere impiegato un numero di fuochisti eventuali superiore a quello stabilite dalla tabella di equipaggiamento.

Allegare alla contabilità elenco dimostrativo firmato dal Comando e compilato per cura del direttore di macchina.

INCARICHI O POSIZIONI SPECIALI per cui è dovuto il maggior assegno	GRADI	Misure dello assegno
3 *Meccanici e fuochisti* che sulle navi in disponibilità od allestimento prestano servizio alle caldaie principali od ausiliarie per il funzionamento dei macchinari.	Capi 1ª classe	0.50
	Capi 2ª classe	0,50
	2° capi	0.30
	Sotto capi	0.20
	Comuni	0.10

Nota.

Al personale effettivamente impiegato.

Allegare alla contabilità elenco dimostrativo firmato dall'Ufficiale responsabile e compilato per cura del direttore di macchina.

INCARICHI O POSIZIONI SPECIALI per cui è dovuto il maggiore assegno	GRADI	Misure dello assegno
4 *Sott'ufficiali imbarcati* su unità in armamento, in armamento ridotto e riserva. (Quale assegno di imbarco giusta il R. decreto-legge n. 347, dell'11 marzo 1920, art 15).	Sott'ufficiali meccanici e fuochisti Sott'ufficiali di altre categorie	1.50 1.—
5 *Meccanici* inscritti nel ruolo speciale pel servizio dei motori a combustione interna quando imbarcati come conduttori di macchine od in sott'ordini, sui M. A. S., sommergibili, o su navi con motori principali di tal genere. *Nota.* Deve conteggiarsi solo a coloro che tale ascrizione otterranno in seguito a determinazione ministeriale.	Sott'ufficiali e sotto capi	1.—
6 *Sotto Capi meccanici* imbarcati su navi in armamento, armamento ridotto e riserva	—	0.50
7 *Sottocapi fuochisti brevettati* per il servizio di guardia alle caldaie delle siluranti e navi sussidiarie. *Nota.* Spetta solo ai sotto capi effettivamente imbarcati su siluranti e navi sussidiarie in armamento, armamento ridotto o riserva.	—	1.—
8 *Fuochisti artefici* motoristi conduttori di macchine di M. A. S.	Sotto capi e comuni	1.—
9 *Fuochisti artefici* motoristi sott'ordini per M A. S. o per motori a combustione interna. *Nota.* Questo soprassoldo si corrisponde soltanto sui M. A. S. e sulle navi alle quali le tabelle di equipaggiamento assegnano fuochisti di tale specialità, nel limite massimo stabilito dalle tabelle stesse.	—	0.70
10 *Fuochisti abilitati* alla condotta di motori con potenza non superiore a 150 HP, di apparecchi ausiliari oppure di motori di motoscafi esclusi i M. A. S. *Nota.* L'assegno non è consentito per tutti gli abilitati eventualmente presenti a bordo, ma soltanto nei limiti stabiliti dalla tabella di equipaggiamento.	Sotto capi e comuni	0.50
11 *Fuochisti destinati* alla pulizia interna delle caldaie a tubi d'acqua, ed alla pulizia interna di quelle a tubi di fiamma, quando è necessario il picchiettamento della superficie interna pe eventuali agglomeramenti di depositi calcarei. *Nota.* È corrisposto per ogni ora di lavoro prestato, nell'intesa che la durata della pulizia completa di ogni caldaia a tubi d'acqua non debba superare il limite di 4 giorni. Tale durata per le caldaie a tubi di fiamma sarà determinata, volta per volta, dal Coman o di bordo con ordine del giorno che sarà allegato alla contabilità. Sarà pure allegato alla contabilità l'elenco dimostrativo del servizio prestato dai fuochisti adibiti alle predette pulizie, elenco che sarà compilato a cura del Direttore di macchina e firmato dal Comando di bordo.	Sotto capi e comuni	0.25
12 *Conducenti di autoveicoli* . . . . *Nota.* La concessione di questo assegno ha luogo pei soli conducenti imbarcati in seguito ad ordine del Ministero e quando l'autoveicolo sia stato da questo concesso od autorizzato. Al conducente non spetta il soprassoldo giornaliero di conducente a terra.	Sotto capi e comuni	1.—

INCARICHI O POSIZIONI SPECIALI per cui è dovuto il maggiore assegno	GRADI	Misure dello assegno
13 *Torpedinieri* destinati al funzionamento delle dinamo elettriche ed alla vigilanza dei circuiti elettrici nei locali. *Torpedinieri* addetti ad operazioni di affondamento od ancoramento di torpedini.	Sott'ufficiali . . . . . . Sotto capi . . . . Comuni.	0.50 0.50 0.50
Nota. Spetta al personale torpediniere che nelle 24 ore ha prestato effettivo servizio per un periodo di almeno 6 ore alle dinamo o ai circuiti o all'ancoramento di torpedini. Al personale il cui servizio alle dinamo od ai circuiti risulti inferiore a 6 ore, e maggiore di 3, spetta metà dell'assegno. Allegare alla contabilità elenco dimostrativo firmato dal Comando e compilato per cura dell'ufficiale preposto. In Mar Rosso e nelle zone intertropicali detto soprassoldo è duplicato.		
14 *Personale imbarcato sulle navi carboniere* e sulle navi destinate al trasporto nafta e munizioni.	Sott'ufficiali . . . . . . Sotto capi e comuni . .	0.50 0.20
Nota. Per il periodo di tempo che decorre nei viaggi di trasporto effettivo, dal giorno in cui si inizia il carico fino a quello in cui se ne ultima lo sbarco inclusivamente. Allegare alla contabilità estratto del giornale ufficiale di bordo per la decorrenza del soprassoldo e per la conseguente cessazione.		
15 *Destinati alla manutenzione* dei doppi fondi sulle navi a scafo metallico.	Sotto capi e comuni . .	0.50
Nota. Le tabelle di equipaggiamento prescrivono per quali navi è assegnato questo personale ed il numero massimo di esso.		
16 *Militari di qualunque categoria che eseguono lavori autogeni alla fiamma ossidrica o acetilenica.*	—	0.50
Nota. Assegno per ciascuna ora di lavoro effettivo. Allegare al foglio assegni stato nominativo compilato a cura dell'ufficiale del Genio navale o del Direttore di macchina e vistato dal Comandante.		
17 *Militari brevettati Telemetristi navali od Osservatori del tiro.*	—	1.50
Nota. Qualunque grado, sino al massimo consentito per la specialità. Non è cumulabile col soprassoldo di puntatore scelto e con quello di destinato agli istrumenti del tiro. Non spetta ai ricoverati negli ospedali a terra. Non si perde per punizioni disciplinari e cessa di essere corrisposto colla perdita del brevetto.		
18 *Militari destinati al servizio di telemetrista ed osservatore del tiro*, non brevettati. (Nei limiti della tabella e quando mancano i brevettati).	Di qualsiasi grado . . .	0.70
Nota. Non cumulabile col soprassoldo di puntatore scelto e con quello di telemetrista navale, od osservatori del tiro, brevettati. Allegare alla contabilità l'ordine del giorno del Comando di bordo.		

INCARICHI O POSIZIONI SPECIALI per cui è dovuto il maggior assegno	GRADI	Misure dello assegno
19 *Telemetristi del triplex* *Telemetristi* del 2° direttore del tiro sulle navi da battaglia di 1ª classe. *Primo telemetrista* sulle navi da battaglia di 1ª e 2ª classe e sugli esploratori di tonnellaggio superiori a 2500. *Assistenti* del 1° direttore del tiro sulle navi da battaglia di 1ª e 2ª classe	Sott'ufficiali . . . . . . Sotto capi e comuni . .	2.— 1.50
Nota. Non cumulabili col soprassoldo di puntatore scelto e con quello di telemetrista navale, od osservatori del tiro, brevettati, o non brevettati. Sono nominati con ordine del giorno del Comando di bordo, copia del quale sarà allegata alla contabilità.		
20 *Puntatori scelti di grosso calibro.*	Sott'ufficiali	2.—
21 *Puntatori scelti di medio calibro.*	Sotto capi e comuni . .	1.50
Nota. L'assegno di puntatore scelto si perde soltanto in caso di ricovero in ospedale a terra e non è cumulabile con i seguenti incarichi: telemetrista navale, osservatore del tiro, destinato agli strumenti del tiro, coadiutore del direttore del tiro.	Sott'ufficiali . . . . . . Sotto capi e comuni. .	1.—
22 *Puntatori effettivi.*	Sott'ufficiali . . . . . . Sotto capi e comuni . .	0.50
Nota. L'assegno di puntatore effettivo è dovuto		

INCARICHI O POSIZIONI SPECIALI per cui è dovuto il maggior assegno	GRADI	Misure dello assegno
Segue nota in base ad ordine del giorno del Comando di bordo, che giudica se il militare è meritevole della accennata qualifica, e per il tempo che disimpegna effettivamente tale incarico. Il numero degli assegni di puntatore effettivo non deve superare quello stabilito dalla tabella di equipaggiamento; può invece, naturalmente, essere inferiore.		
23 *Servizio direzione del tiro.* Destinati:		
ai tavoli previsori del tracciamento della curva, ai cronoindicatori meccanici (Range Clocks) agli indicatori delle correzioni;	Di qualsiasi grado . . .	1.50
ai tavoli previsori per marcare le battute telemetriche, ai cronoindicatori a mano (Range Keepers), al calcolo degli scostamenti;	Di qualsiasi grado . . .	1.—
ai trasmettitori delle distanze o dei cursori. Ai portavoce principali o telefoni del tiro.	Di qualsiasi grado . . .	0.20
Nota. Questi soprassoldi non sono cumulabili con quelli di puntatore scelto, od effettivo telemetrista navale ed ossorvatore del tiro. Sono concessi in base ad ordine del giorno del Comando di bordo, copia del quale deve essere allegata alla contabilità, soltanto per le navi le cui tabelle di equipaggiamento assegnano esplicitamente personale a tali servizi e nei limiti stabiliti da ciascuna delle tabelle stesse.		
24 *Capi impianto delle torri e capi depositi principali* delle navi da battaglia (per i soli cannonieri ordinari).	Capi di 1ª classe. . . . Capi di 2ª classe. . . . 2i Capi	1.50 1.—
Nota. a) Non cumulabile con quello di puntatore scelto, telemetrista navale od osservatore		

INCARICHI O POSIZIONI SPECIALI per cui è dovuto il maggior assegno	GRADI	Misure dello assegno
Segue nota. del tiro, assistente del tiro e addetto al servizio del direttore del tiro. Sono corrisposti tanti soprassoldi di capo torre quante sono le torri fino al 190 m/m. incluso e soltanto per le navi da battaglia di 1ª e 2ª classe. I soprassoldi ai capi deposito sono assegnati per ciascuna nave da battaglia di 1ª classe in numero pari a quello delle torri di grosso calibro; per ciascuna nave da battaglia di 2ª classe in numero di due. I capi torre ed i capi deposito sono nominati con ordine del giorno del Comando di bordo, la di cui copia dovrà allegarsi alla contabilità. *b*) I soprassoldi del presente numero non spettano ai Capi cannonieri armaroli che siano destinati quali Capi impianti delle torri o Capi deposito, poichè ad essi è dovuto il soprassoldo di categoria (n. 8 della tabella *F*).		
25 *Personale della Forza aerea* eventualmente imbarcato su Regie navi per disimpegno di funzioni della propria specialità.	Di qualsiasi grado . . .	
Nota. Saranno corrisposte le indennità previste dal Regolamento assegni al personale aeronautico della R. Marina.		
26 *Istruttori, Sottoistruttori ed Assistenti istruttori* addetti ai corsi d'istruzione delle navi scuola e sulle navi ove tali corsi hanno luogo.	Capi di 1ª classe	1.—
	Capi 2ª classe	0.70
	2i capi	0.50
Istruttori alle reclute	Sotto capi . . . . Comuni	0.20
Nota. Per le Navi-scuola tale soprassoldo si corrisponde nei limiti stabiliti dalle tabelle di equipaggiamento. Per le altre navi si corri-		

INCARICHI O POSIZIONI SPECIALI per cui è dovuto il maggior assegno	GRADI	Misure dello assegno
Segue nota sponde quando si svolgono speciali corsi d'istruzione, previa autorizzazione del Ministero in seguito a proposte delle autorità competenti. Nel periodo d'istruzione delle reclute il soprassoldo si corrisponde al personale destinato a tale incarico con ordine del giorno del comandante nei limiti massimi qui stabiliti: Un istruttore e un sotto istruttore per ogni gruppo di allievi di ciascuna categoria e specialità che segue a bordo il tirocinio per nomina a scelta: se il gruppo è costituito da meno di 10 allievi si esclude il sotto istruttore. Per gruppi costituiti di più di 20 allievi è assegnato un assistente istruttore per ogni sotto gruppo di 20 allievi o frazione di 20. Tale assegnazione vale anche per gli allievi nocchieri: invece per le reclute della categoria marinai si assegna un istruttore per ogni gruppo di 50 o meno ed un assistente istruttore per ogni sotto gruppo di 25. Il periodo d'istruzione delle reclute categoria marinai cessa non appena esse hanno raggiunto l'allenamento necessario ed in ogni caso non oltre tre mesi dalla data iniziale di arruolamento della classe quale risulta dall'ordine di chiamata della leva. Il periodo d'istruzione delle reclute allievi delle altre categorie e degli allievi nocchieri cessa 5 mesi dopo la data iniziale su indicata; nell'intesa che compiuto tale periodo l'istruzione degli allievi deve essere curata senza assegnazione di speciali istruttori per essi.		
27 *Istruttori ed assistenti scuole analfabeti* (Art. 23 del Regolamento) Scuole serali).	Istruttori	0.60
	Assistenti.	0.30
Nota. È concesso in base ad ordine del giorno del Comando di bordo, copia del quale viene annesso alla contabilità.		

INCARICHI O POSIZIONI SPECIALI per cui è dovuto il maggior assegno	GRADI	Misure dello assegno
28° *Segretari ai reparti*	Sott'ufficiali . . . . . . Sotto capi . . . . Comuni	0.50 0.40 0.20
Nota. Uno per ciascun reparto sulle navi ove questi sono costituiti, da designarsi con ordine del giorno del Comando di bordo.		
29° *Militari non in comando* contabili degli assegni su unità ove non è imbarcato ufficiale commissario (compreso l'assegno per spese di ufficio)	Sott'ufficiali . . . . . . Sotto capi	0.80 0.50
Nota. Nella posizione di disponibilità questo assegno è ridotto a metà.		
30° *Militari diplomati istruttori di scherma o di ginnastica di qualsiasi grado*		
Nota. Quando destinati come istruttori con ordine del giorno del comandante. Non possono essere in numero superiore a quattro su navi da battaglia di 1ª e 2ª classe e di uno su altre navi. Non è concessa tale nomina sugli esploratori assimilati a siluranti e sulle siluranti e navi minori, escluse le navi-scuola.		
31 { *Sott'ufficiali nocchieri* destinati alle imbarcazioni, al fuori bordo ed alberata. *Sott'ufficiali timonieri* destinati alle stazioni di segnalazione in combattimento.	Di qualsiasi grado . . .	1.—
Nota. Spetta a metà del numero dei sottufficiali nocchieri assegnati dalla tabella di equipaggiamento, escluso il contabile		

INCARICHI O POSIZIONI SPECIALI per cui è dovuto il maggior assegno	GRADI	Misure dello assegno
Segue nota. Idem come sopra dei sott'ufficiali timonieri, escluso il contabile ed il segretario al dettaglio. Sono designati con ordine del giorno da allegarsi alla contabilità, in copia.		
32 *Personale destinato allo Stato Maggiore* su navi ammiraglie, nei limiti stabiliti dalle tabelle di equipaggiamento.	Capi di 1ª classe . . . . Capi 2ª classe . . . . . 2° capi . . . . Sotto capi . . . . Comuni	1 — 1.— 0.50 0.30 0.20
Nota. Non spetta a coloro che già percepiscono assegni quali addetti alle segreterie di navi ammiraglie, come dal n. 12 della tabella *F* o quali musicanti e trombettieri addetti alle musiche come dal n. 13 della tabella *F*.		
33 *Marinai destinati al servizio* di marinaio *cannoniere*, di marinaio *torpediniere* o di marinaio *segnalatore*.	Comuni	0.30
Nota. Nel numero massimo stabilito dalla tabella di equipaggiamento.		
34 *Addetti al servizio tipografico* o *litografico* quando effettivamente funzioni la tipografia o la litografia.	Di qualsiasi grado . .	0.50
Nota. L'installazione a bordo della tipografia o litografia ha luogo previa autorizzazione del Ministero, che stabilirà, volta per volta, il numero degli addetti a tale servizio. Il soprassoldo è raddoppiato per i tipografi compositori.		

INCARICHI O POSIZIONI SPECIALI per cui è dovuto il maggior assegno	GRADI	Misure dello assegno
35 { *Coadiutori del consegnatario viveri*	Sotto capi	0.80
Mastellai – Bottai	Comuni	0.50
Nota. Nei limiti stabiliti dalle tabelle di equipaggiamento. Ai sotto capi e comuni vincolati con la ferma di anni 6 è corrisposto il maggiore assegno di lire 0,20, oltre a quello contro indicato.		
36 *Comuni* ff. da cuochi e da maestri di casa (Art. 11 del Regolamento).	1° cuoco	1.20
	2° cuoco	1.—
	1° maestro casa	1.—
	2° maestro casa	0.50
Nota. Sui cacciatorpediniere e sulle torpediniere l'assegno è quello stabilito per il 2° cuoco o 2° maestro di casa. Spetta soltanto sulle unità in armamento, armamento ridotto o riserva, ed escluse quelle in armamento ridotto o riserva con tabella di disponibilità.		
37 *Cuochi dell'equipaggio* (Art. 12 del Regolamento).	Comuni	1.—
Nota. Questo assegno, ridotto però a lire 0.50, spetta anche sui cacciatorpediniere e sulle unità in armamento, armamento ridotto e riserva, ove la razione è corrisposta in contanti. Spetta un solo assegno per ogni gruppo di unità minori in disponibilità o armamento ridotto con tabella di disponibilità.		
38 *Panettieri*	Comuni	0.80
Nota. Ai vincolati alla ferma di anni 6 è corrisposto il maggiore assegno di lire 0,20.		

INCARICHI E POSIZIONI SPECIALI per cui è dovuto il maggior assegno	GRADI	Misure dello assegno
Segue nota. Nel numero massimo stabilito dalle tabelle di equipaggiamento.		
39 *Cuoco dell'infermeria*	Comuni	0.40
Nota. Uno sulle navi da battaglia di 1ª e 2ª classe.		
40 *Attendenti di mensa e di cucina delle mense sott'ufficiali*	Comuni	0.50
Nota. Limitatamente al numero stabilito dal Regolamento per ciascuna mensa. Sui cacciatorpediniere spetta un attendente di cucina ed uno di mensa. Sulle torpediniere spetta un solo attendente che cumula i due servizi. Spetta pure un attendente di cucina ed uno di mensa anche per ciascun gruppo di siluranti in disponibilità o armamento ridotto con tabella di disponibilità. A questo personale non è dovuto nessun altro emolumento da parte delle mense.		
41 *Soprassoldo per rinnovamento vestiario.*	Sott'ufficiali	0.90
42 { *Ai militari del Corpo R. Equipaggi* che disimpegnano incarichi di *interprete* su Regie Navi.	Sott'ufficiali	1.—
Ai militari imbarcati su navi estere pei servizio di *interprete* o per altri servizi speciali.	Sotto capi e comuni	0.50
Nota. Previa autorizzazione del Ministero.		

INCARICHI O POSIZIONI SPECIALI per cui è dovuto il maggior assegno	GRADI	Misure dello assegno
43 *Militari abilitati all'imbarco su sommergibili.*	Sott'ufficiali . . . . . . Sottocapi e comuni. . .	1.— 0.50
Nota. Il numero di questi militari iscritti in apposito ruolo è determinato dal Ministero. Le navi che ne hanno allegano alla contabilità copia della determinazione ministeriale in occasione dell'imbarco.		
44 *Consegnatari delle stazioni e caserme sommergibili e del materiale di rispetto e di rifornimento dei sommergibili.*	Sott'ufficiali	1.—
Nota. Per le stazioni e caserme che saranno determinate dal Ministero.		
45 { *Incaricati del servizio della posta.* { *Consegnatari del vestiario.*	{ Graduati di quasiasi grado . . . . { Sott'ufficiali	1.— 0.80 0.60 0.30
Nota. Se l'equipaggio è superiore a 500 uomini. Idem fra 301 a 500. Idem fra 101 e 300. Idem inferiore a 101. Gli incarichi della posta e del vestiario salvo che a bordo delle torpediniere e dei sommergibili ed altre unità minori armate, non possono essere conferiti al personale di macchina o specialista. Sulle siluranti in disponibilità, o in altra posizione con tabella di disponibilità, spetta un solo assegno all'incaricato della posta in ogni gruppo.		
46. *Infermieri destinati alla profilassi delle malattie veneree.*	Sotto capi e comuni . .	0.40 0.70 1.—

INCARICHI O POSIZIONI SPECIALI per cui è dovuto il maggior assegno	GRADI	Misure dello assegno
Nota. Un infermiere per equipaggio fra i 50 e 140 uomini. Due idem fra 141 e 400 uomini. Tre idem superiore ai 400 uomini.		
47 *Militari addetti al deposito vestiario e degli effetti letterecci di bordo.*	Comuni	0.30
Nota. I destinati al deposito vestiario sono in numero due sulle navi da battaglia di 1ª e di uno sulle altre unità che abbiano tale deposito e un equipaggio di 300 e più uomini. Per il deposito degli effetti letterecci sono assegnati due militari sulle navi da battaglia di 1ª e 2ª classe e corazzate costiere ed uno sulle navi aventi oltre 300 uomini di equipaggio.		
48 *Militari* addetti eccezionalmente a lavori di *Carpentiere - Calafato - Velaio - Pittore* ed in aiuto alle varie *Officine di bordo.*	Sotto capi e comuni . .	—
Nota. Limitatamente a casi di necessità e sempre in aiuto del personale specializzato e già in tabella da nominarsi con ordine del giorno del Comando di bordo di volta in volta. Percepiscono lire 0,20 l'ora con un massimo di lire una. Può essere corrisposto giornalmente soltanto a militari delle categorie: marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri M. ed M. P. Fuochisti Ord. che effettivamente eseguono lavori del genere contro indicato. Allegare alla contabilità estratto del relativo ordine del giorno ed elenco dimostrativo e nominativo delle ore di lavoro.		
49 *Bibliotecario* per la Biblioteca *marinai.*	{ Sott'ufficiali . . . . . . { Sotto capo e comune. .	1.— 0.50
Nota. Uno soltanto per le biblioteche autorizzate dal Ministero.		

INCARICHI O POSIZIONI SPECIALI per cui è dovuto il maggior assegno	GRADI		Misure dello assegno
50 *Serpanti*	Comuni		0.70
Nota. Uno per equipaggio di forza non superiore a 100 uomini. Due per equipaggio di forza non superiore a 300 uomini. Tre per equipaggio con forza tra 301 e 500. Quattro per equipaggio con forza superiore a 500 uomini. Sei per le navi da battaglia di 1ª classe. Non godranno di supplementi facoltativi.			
51 *Personale imbarcato su unità destinate al servizio di dragaggio delle mine.*	Sott' ufficiale	Comandante di unità	5.—
		Direttore di macchina	4.—
		In genere, senza incarico .	3.—
	Sotto capi		1.50
	Comuni		1.—
Nota. La corrisponsione di questo assegno ha luogo secondo le stesse norme stabilite per i caso degli ufficiali (vedi al titolo 3° della tabella *C* del presente Regolamento.			
52 Militari di qualsiasi categoria addetti alle *Musiche* e *Fanfare* (esclusi quelli della categoria musicanti e trombettieri).	Secondi capi.		1.—
	Comuni		0.40
Nota. Sulle navi da battaglia di 1ª classe e sulle navi comandate da capitani di vascello o di fregata destinate a lunghe campagne all'estero, è autorizzata la costituzione della fanfara di non oltre 12 militari (sotto capi e comuni meglio se comuni). Sono però esclusi dal farne parte gli specialisti volontari. Il direttore della fanfara di cui al precedente capoverso, può essere un sott'ufficiale in più ai 12 militari in detto capoverso menzionati. La costituzione delle fanfare e l'assegnazione dei militari alle musiche deve risultare da ordine del giorno del Comando di bordo da unirsi alla contabilità. Non è cumulabile col n. 13 della tabella *F.*			

Tabella *H.*

Assegni dovuti agli ufficiali (ed assimilati) della R. Marina imbarcati su navi requisite, noleggiate o catturate.

GRADO, CARICHE E FUNZIONI	Indennità carica annuale	Soprassoldo giornaliero	Spese di mensa giornaliere
Comandante militare se Capitano di Vascello . . .	900	14	1.—
se Capitano di fregata o di Corvetta	600	8	1.—
se Ufficiale Inferiore	400	6	0, 0
se Ufficiale subalterno	400	4	0,50
Ufficiali superiori con incarichi speciali, previsti caso per caso dal Ministero a seconda della missione del piroscafo	—	5	—
Ufficiali inferiori o subalterni capiservizio, con incarichi speciali previsti caso per caso dal Ministero a seconda della missione del piroscafo. .	—	2	—
Farmacisti o Cappellani previsti dal Ministero caso per caso a secon da della missione del piroscafo	—	2	—

N. B. Per gli assegni ai Direttori degli Ospedali galleggianti veggansi le tabelle A e B.

Tabella I.

Assegni speciali di bordo per i militari indigeni della R. Marina appartenenti alle colonie del Mar Rosso e dell'Oceano Indiano.

Numero d'ordine	INCARICO PEL QUALE VIENE CORRISPOSTO L'ASSEGNO	Misura dell'assegno
	Ai graduati ed agli ascari fuochisti, per ogni giornanata di effettivo servizio ai fuochi in porto, quando è accesa una delle caldaie principali o la caldaia ausiliaria per il funzionamento dei macchinari ausiliari	0,20
2	Ai graduati ed agli ascari fuochisti, per ogni giornata di effettivo servizio ai fuochi in navigazione ed anche in porto quando sono accese due o più caldaie principali	0,80
3	Ascari marinai fuochisti eventuali, per ogni giornata di effettivo servizio come al n.° 2, all'accensione dei fuochi sino a 24 ore dopo l'estinsione. . . . . N. B – Questo supplemento non è cumulabile col seguente n. 4.	0,60
4	Ascari marinai destinati alla manutenzione dei doppi fondi. .	0,C0
5	Ai graduati ed agli ascari destinati al funzionamento delle macchine dinamo elettriche, per ogni giornata nella quale abbiano prestato effettivo servizio di guardia.	0,60
6	Agli ascari marinai cuochi dell'equipaggio e sott'ufficiali, o panettieri.	0,30

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della Marina
f.to DE VITO

DECRETO MINISTERIALE *che estende nei territori annessi al Regno alcune disposizioni vigenti nel Regno sulle tasse di fabbricazione.*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 140, che estende ai territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, le disposizioni vigenti nel Regno sulle imposte di fabbricazione della birra, dei saponi, dell'acido acetico, delle acque gassose, e del gas e della energia elettrica;

DETERMINA:

Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni citate nella premessa del presente decreto si rendono applicabili nei territori annessi al Regno le disposizioni dei decreti Ministeriali seguenti:

Imposta di fabbricazione della birra:

D. M. 21 gennaio 1922 (*Gazz. uff.* 24 settembre 1922, n. 46);

Imposta di fabbricazione dei saponi:

D. M. 16 novembre 1917 (*Gazz. uff.* 22 novembre 1917, n. 275);

Imposta sulla fabbricazione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione di quello impuro:

D. M. 23 luglio 1915 (*Gazz. uff.* 2 agosto 1915, n. 191).

DD. MM. 22 agosto 1922 (*Gazz. uff.* 4 settembre 1922, n. 208).

Imposta sulla fabbricazione delle acque gassose:

D. M. 16 novembre 1870 contenente le istruzioni per l'applicazione dell'imposta sulla fabbricazione delle acque gassose.

Imposta sulla fabbricazione del gas ed energia elettrica:

D. M. 20 ottobre 1916 che approva le norme per l'esenzione da imposta sull'energia usata per riscaldamento.

Roma, 28 gennaio 1923.

Il ministro
DE STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Avviso riguardante la quarta estrazione di obbligazioni consorziali 5 0/0.

Consorzio di credito per le opere pubbliche

Costituito con decreto legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito in legge 14 aprile 1921, n. 488

Capitale iniziale L. 100.000.000

Sede in Roma

AVVISO.

Si notifica che il giorno 2 aprile p. v., incominciando alle ore dieci, si procederà in una delle sale della sede del Consorzio sita in via del Tritone, n. 142, alle seguenti operazioni:

1° abbruciamento dei titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati nel 2° semestre 1922;

2° abbruciamento di cedole scadute e pagate nel secondo semestre 1922;

3° estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1921 (1ª emissione - 4ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento in 35 anni, e cioè:

n. 46 schede per titoli da 1 obbligazione (1ª urna);
n. 15 » » 5 obbligazioni (2ª »
n. 46 » » 10 » (3ª » è così

in totale n. 107 schede per uguale quantità di titoli rappresentanti numero 581 obbligazioni per un capitale nominale di lire 290.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Dalla sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Roma, 8 marzo 1923.

Il presidente
Beneduce.

MINISTERO DELLE FINANZE

Divisione I — Portafoglio

COMUNICATO

La media settimanale pel pagamento dazi di importazione da valere dal 12 al 18 marzo 1923, è stata fissata in lire quattrocentoquattro rappresentanti cento dazio nominale e trecentoquattro aggiunta cambio.

Smarrimento di ricevute (2ª *pubblicazione*). (El. n. 26).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 695 — Data della ricevuta: 26 ottobre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Comparato Ferdinando fu Giovanni — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 1155 — Consolidato 5 0/0 — Decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 262 — Data della ricevuta: 30 marzo 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione della ricevuta: Aidola Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Ammontare della rendita L. 210 — Consolidato 5 %. — Decorrenza dal 1° gennaio 1917.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 febbraio 1923.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevute (3ª *pubblicazione*) (Elenco n. 25).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 864 — Data della ricevuta: 25 agosto 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Barabino Fortunata Vittoria fu Emanuele — Titoli del debito pubblico: nominativo n. 1 — Ammontare della rendita L. 1344 — Consolidato 3,50 %. con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 575 — Data della ricevuta 11 giugno 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione della ricevuta: Larghi Emilio fu Pietro — Titoli del debito pubblico: n. 1 assegno provvisorio — Ammontare della rendita L. 3,98 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1875.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore

Roma, 17 febbraio 1923

Il direttore generale
GARBAZZI

INSERZIONI

SOCIETA' ANONIMA

per la sede della scuola musicale

Capitale sociale L. 200.000

SEDE IN MILANO

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 30 marzo corr., alle ore 17, nella sede sociale in Milano, via Conservatorio n. 32, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Per intervenire all'assemblea le azioni al portatore dovranno essere depositate alla Cassa sociale entro il giorno 25 marzo 1923.

Nell'eventualità di una seconda convocazione avrà luogo il giorno 6 aprile 1923, alla medesima ora e luogo.

Milano, 6 marzo 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
reg. Luigi Mora.

9939 — A pagamento.

Società Anonima Antiche Fornaci Pozzi

In liquidazione

Capitale lire 100.000

MILANO

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 marzo 1923, alle ore 14, in Milano, via Durini, n. 20, presso lo studio del sottoscritto, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina dei sindaci e determinazione del loro emolumento
5. Eventuali.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno aver depositato le loro azioni presso lo studio del sottoscritto almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

Milano, 1° marzo 1923.

Il liquidatore
dott. Gino Osti.

9941 — A pagamento.

Lloyd Nazionale Italiano

SOCIETA' ANONIMA

di assicurazioni contro i rischi di trasporti, con titoli nominativi

Capitale emesso e versato L. 500.000

Sede in NAPOLI - Via Salvatore Fusco num. 5

Avviso di convocazione

Gli azionisti della suddetta Società sono convocati nella sede sociale in assemblea generale ordinaria sabato 31 marzo 1923, alle ore 10, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'VIII esercizio sociale 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio e provvedimenti relativi.
4. Nomina di tre sindaci titolari e due supplenti.
5. Retribuzione dei sindaci.
6. Comunicazioni varie.

In caso di mancanza di numero legale l'assemblea s'intende convocata in seconda adunanza per sabato 7 aprile 1923, alle ore 10.

Napoli, 5 marzo 1923

Il Consiglio d'amministrazione.

9933 — A pagamento.

Società siderurgica Togni

Anonima per azioni

SED IN BRESCIA

Capitale versato L. 3.000.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria che si terrà in Brescia, nella sede sociale in via Malvezzi al civ. n. 1, il giorno 31 marzo 1923, alle ore 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e riparto utili.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
5. Determinazione dell'emolumento ai sindaci.

I signori azionisti per intervenire all'assemblea dovranno depositare i loro titoli entro il giorno 27 marzo 1923, presso la cassa sociale.

Brescia, 5 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

9934 — A pagamento.

Società italiana di importazioni ed esportazioni

IN LIQUIDAZIONE

Anonima

Sede in Torino

Capitale sociale L. 500.000 - Versato L. 350.000

Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 corrente alle ore 17, nella sede sociale in Torino, Corso Vinzaglio n. 32, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina dei sindaci e determinazione del loro emolumento.
4. Comunicazioni varie del liquidatore.

Per partecipare all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare alla sede sociale sopraindicata le rispettive azioni non più tardi del 22 corrente.

Nel caso che la prima convocazione andasse deserta, s'intende fin d'ora differita senz'altro avviso, in seconda convocazione pel giorno 14 aprile, alle ore 17, nella sede sociale.

Torino, 5 marzo 1923.

Il liquidatore

9936 — A pagamento.

Società anonima

Istituto di Cura "Colle Adriatico"

SEDE SOCIALE IN PESARO

Cap. sociale L. 900.000

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 29 marzo 1923, alle ore 9, in Pesaro, nella sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione

2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio della Società al 31 dicembre 1922 e delberazoni relative.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione della loro retribuzione.

Occorrendo una seconda convocazione, questa viene fissata pel giorno stesso 29 marzo 1923, alle ore 10, nella stessa sede.

Pesaro, 6 marzo 1923.

Il consigliere delegato
avv. A Bonaccini.

9940 — A pagamento.

Società anonima " Casa dell'industria „

SEDE IN TORINO

Capitale sociale L. 1.954.500 interamente versato

AVVISO DI CONVOCAZIONE
di assemblea generale ordinaria e straordinaria

I signori azionisti della Società anonima « Casa dell'industria » sede in Torino capitale sociale L. 1.591.500 interamento versato) sono convocati, in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 31 marzo 1923 ore 14 in Torino, via Messena, n. 20, ed in eventuale seconda convocazione per il giono 18 aprile 1923, stesso luogo ed ora, per discutere del seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Limitazione o riduzione di capitale.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina di tre sindaci effettivi, di due supplenti, determinazione delle competenze dei primi.

Essendo le azioni nominative non occorre deposito delle stesse per intervenire all'assemblea.

Torino, 5 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

9918 — A pagamento.

Compagnia del Mediterraneo

Società italiana di assicurazioni marittime

Capitale L. 1,000,000 - Versato L. 200,000

Sede in Milano

L'assemblea generale ordinaria è convocata presso la sede sociale in Milano, Corso Vittorio Emanuele, n. 22 per le ore 15 del 31 marzo 1923, col seguente

Ordine del giorno:
1. Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 previa lettura della relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Nomina di 4 consiglieri d'amministrazione.
3. Elezione del Collegio sindacale e determinazione della retribuzione relativa per il 1922.

Ove mancasse il numero legale per deliberare l'assemblea resta convocata per le ore 15 del 15 maggio 1923.

Milano, 6 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

9949 — A pagamento.

Società anonima Soverzano

SEDE IN BOLOGNA

Capitale sociale L. 2.500.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria pel giorno 29 marzo 1923, alle ore 16, in Bologna, via S. Stefano, numero 30-2, presso l'avv. Enrico Casali, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Le azioni per intervenire all'assemblea devono depositarsi entro il 23 marzo al Banco Felice Cavazza di Bologna.

Qualora l'assemblea di prima convocazione non fosse valida per mancanza di numero legale la seconda convocazione viene fissata pel 5 aprile 1923, nel medesimo luogo ed ora, senz'altro avviso e col medesimo ordine del giorno.

Bologna, 6 marzo 1923.

avv. Enrico Casali, segretario.

9954 — A pagamento.

Società Anonima Nettuno

Sede in Bologna

Capitale sociale L. 805.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria pel giorno 29 marzo 1923, alle ore 16, in Bologna, via S Stefano numero 30/2, presso l'avv. Enrico Casali, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Esame ed approvazione del bilancio chiuso il 31 dicembre 1922.
3. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.

Le azioni per intervenire all'assemblea devono depositarsi entro il 23 marzo al Banco Felice Cavazza di Bologna.

Qualora l'assemblea di prima convocazione non fosse valida per mancanza di numero legale, la seconda convocazione viene fissata pel 5 aprile 1923 nel medesimo luogo ed ora, senz'altro avviso e col medesimo ordine del giorno.

Bologna, 6 marzo 1923.

Il segretario
avv. Enrico Casali.

9955 — A pagamento.

SOCIETA' SERICA ITALIANA

Anonima

Capitale L. 1.000.000

MILANO

Gli azionisti della Società Serica Italiana sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per sabato 31 marzo 1923, alle ore 13, nella sede sociale in Milano, piazza Castello, n. 22, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Deliberare sul bilancio sociale al 31 dicembre 1922.
2. Nomina degli amministratori e sindaci.
3. Cambiamento dello statuto sociale.

Milano, 5 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

9957 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA « MONTI E MARTINI »

Fabbriche riunite materiale elettrico

SEDE IN MILANO

Capitale L. 5.000.000 - versato

Avviso di convocazione
dell'assemblea generale ordinaria dei soci

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 29 marzo 1923, alle ore 16, nella sede della Banca commerciale di Milano (piazza della Scala n. 4), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 1922.
2. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione della retribuzione ai sindaci effettivi per l'esercizio 1922.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti possessori di certificati al portatore dovranno depositare i loro titoli, almeno cinque giorni liberi prima di quello dell'assemblea, presso la Banca commerciale italiana, oppure presso la sede sociale.

Milano, 7 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

9959 — A pagamento.

FONDIARIA DEL SEPRIO

Società anonima

Capitale L. 435.000

MILANO

Gli azionisti della Società anonima Fondiaria del Seprio sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per sabato 31 marzo 1923, ore 17, nella sede sociale in Milano via Quintino Sella n. 4, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Delibera sul bilancio sociale al 31 dicembre 1922.
2. Scioglimento anticipato della Società.
3. Nomina del liquidatore e dei sindaci.

Milano, 5 marzo 1923.

L'amministratore
Paolo Castelnovo.

9958 — A pagamento.

Società anonima

Officine meccaniche Corbella Longoni

MILANO

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria alla sede sociale in Milano, via Maloia n. 13, il giorno di sabato 31 marzo 1923, ore 14.30 ed occorrendo in 2ª convocazione il giorno di venerdì 20 aprile 1923 stessa ora e luogo, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno

1. Presentazione del bilancio dell'esercizio 1922 e delibere del caso.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
3. Nomina di consiglieri d'amministrazione.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e fissazione del relativo emolumento.

A norma dell'art. 14 dello statuto per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le rispettive azioni non oltre il 25 marzo 1923 presso la sede sociale.

Il Consiglio d'amministrazione.

9960 — A pagamento.

Società anonima marina di Roma (Fregene)

SEDE IN ROMA

Capitale sociale L. 2.600.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in Roma presso lo studio dell'avv. Conte Bruno Martini in via Tomacelli n. 126 per giorno 31 marzo 1923, ore 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti e determinazione del loro emolumento.

Per aver diritto ad intervenire alla detta assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale entro il 25 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10050 — A pagamento.

Società anonima "Corderia napoletana"

Avviso di convocazione
di assemblea generale ordinaria

Tutti gli azionisti di detta Società sono convocati in assemblea generale ordinaria presso lo stabilimento sociale in S. Anastasia di Napoli, in prima convocazione pel giorno 29 marzo 1923, alle ore 11, ed in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 1923, alla stessa ora e posto, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e provvedimenti relativi.
3. Elezione dei sindaci e determinazione dell'emolumento a quelli del passato esercizio.
4. Comunicazioni varie.

Per intervenire all'assemblea occorre depositare le azioni al portatore presso la cassa sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, mentre per le azioni nominative è sufficiente l'iscrizione nel libro dei soci.

Napoli, 7 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10059 — A pagamento.

OLD ENGLAND

ROMA

Capitale sociale L. 1.000.000 interamente versato

AVVISO DI CONVOCAZIONE
di assemblea generale ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria in Milano, via De Amicis n. 60, per il giorno 31 marzo 1923, alle ore 10, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio dell'esercizio al 28 febbraio 1923 e relazione del Consiglio.
2. Relazione dei sindaci.
3. Deliberazioni relative.
4. Proposta di modificazione degli articoli 1, 4, 5, 7, 8, 13, 16, da 18 a 26, 29, 30, 32 dello statuto sociale e deliberazioni relative.
5. Nomina di un amministratore.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato entro il giorno 25 marzo 1923, in via De Amicis n. 63, presso lo sede sociale della Società « La Rinascente », in Milano.

Roma, 10 marzo 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

10065 — A pagamento.

Società anonima Romana materiale e legnami

« S. A. R. M. E. L. »

Capitale L. 350.000 versato

Sede sociale in Roma - via Cairoli, n. 35

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria che avrà luogo in Roma il giorno 30 marzo 1923, alle ore 11 ant., in via Cairoli, n. 35.

Ordine del giorno:

Relazione del Consiglio d'amministrazione.
Relazione del Comitato dei sindaci.
Approvazione bilancio 1922 e relativi provvedimenti.

Nomina dei sindaci per l'esercizio 1923 e determinazione del loro emolumento.

Per intervenire all'assemblea le azioni dovranno essere depositate nella Cassa sociale almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso che la prima convocazione andasse deserta, la seconda convocazione avrà luogo alle ore 12 dello stesso giorno.

Il Consiglio d'amministrazione.

10074 — A pagamento.

Opifici serici riuniti — San Leucio, Luigi Bevilacqua

Avviso di convocazione
di assemblea generale ordinaria

Tutti gli azionisti di detta Società sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la Società Meridionale di elettricità in Napoli, via P. E. Imbriani, n. 39, in prima covocazione pel giorno 29 marzo 1923, alle ore 10, ed in seconda pel giorno 5 aprile alla stessa ora e posto, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e provvedimenti relativi.
3. Elezione dei sindaci e determinazione dell'emolumento a quelli del passato esercizio.

Comunicazioni della presidenza e deliberazioni varie

Per intervenire all'assemblea occorre depositare le azioni presso la cassa sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, mentre per le azioni nominative è sufficiente l'iscrizione nel libro dei soci.

Napoli, 7 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10060 — A pagamento.

SOCIETA' PER L'ESERCIZIO DELLE AGENZIE Ricordi e Finzi

Società anonima

Capitale L. 500.000 - interamente versato

SEDE SOCIALE IN TORINO

Assemblea generale ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria e ordinaria che avrà luogo in Torino il giorno 31 marzo 1923, alle ore 10, nei locali di via Moretta n. 53, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina di un amministratore.
4. Nomina del Collegio sindacale e determinazione del suo emolumento.

Parte straordinaria:

1. Deliberazioni in merito all'art. 146 del Codice di commercio.
2. Comunicazioni varie.

Per l'assemblea le azioni devono essere depositate presso il Banco di Roma, la Banca De-Fernex e la Banca Donn, cinque giorni liberi prima della convocazione dell'assemblea stessa.

Il Consiglio d'amministrazione.

10063 — A pagamento.

Società italiana Gaston, Williams e Wigmore

In liquidazione

Capitale sociale L. 200.000 versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 marzo 1923, alle ore 10, presso la sede della Società in Roma, via Francesco Crispi n. 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del collegio dei liquidatori e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti e determinazione della loro retribuzione.
4. Comunicazioni eventuali.

Occorrendo una 2ª convocazione si terrà il 6 aprile, alle ore 10, nei medesimi locali.

Roma, 9 marzo 1923.

Il collegio dei liquidatori.

10080 — A pagamento.

Lloyd del Pacifico

Società anonima di navigazione

SEDE IN SAVONA

Capitale versato L. 2.500.000

Gli azionisti di questa Società sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 29 marzo 1923, alle ore 11, nella sede sociale in via S. Lucia n. 3, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Presentazione ed approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1922 e disposizioni relative.
4. Nomina dei sindaci e determinazione del loro emolumento
5. Comunicazioni eventuali.

Il deposito delle azioni dovrà effettuarsi entro il giorno 24 marzo 1923 presso la sede della Società.

Savona, 5 marzo 1923.

Il presidente del Consiglio.

10089 — A pagamento.

Società agricola industriale Campolecciano

Anonima

Capitale L. 700.000 interamente versato

SEDE IN ROMA

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede sociale in Roma, via Poli num. 48, il giorno 29 marzo 1923, alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina del Collegio sindacale, assegno ai sindaci effettivi per l'esercizio 1923.

Roma, 9 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10090 — A pagamento.

Società Anonima Cooperativa Editrice Industria et Labor

BIELLA

Assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 29 marzo 1923, alle ore 9,30, nei locali della Federazione industriale, via Umberto 19, p. 2°, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio.
2. Bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
   Relazione dei sindaci.
   Deliberazioni relative.
3. Nomina di un consigliere.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.

N. B. Per disposto dell'art. 31 dello statuto sociale l'assemblea è valida alle ore 10,30 anche se non si raggiunge la presenza della metà del capitale sociale.

Biella, 9 marzo 1923.

Il presidente
prof. rag. Ermanno Corte.

10097 — A pagamento.

Società anonima meridionale per i carboni

SEDE IN GENOVA

Capitale L. 400.000 interamente versato

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 29 marzo 1923, alle ore 15, presso la sede sociale, via XX settembre n. 2-4 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina del Collegio sindacale e determinazione della retribuzione ai sindaci effettivi.

Occorrendo una seconda convocazione, questa è fissata per il 4 aprile 1923 alla stessa ora e negli stessi locali.

Per intervenire all'assemblea si dovranno depositare le azioni nella Cassa sociale cinque giorni prima almeno di quello fissato per l'assemblea.

Genova, 8 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10104 — A pagamento.

Società anonima per l'acquisto e l'esercizio di chiatte NEL PORTO DI GENOVA

Sede in Genova

Capitale L. 500.000 - versato L. 399.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 29 marzo 1923, alle ore 11, presso la sede sociale XX Settembre n. 2-4, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio sull'esercizio 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina degli amministratori.
5. Nomina del Collegio sindacale e determinazione della retribuzione ai sindaci effettivi.

Occorrendo una seconda convocazione, essa è fin d'ora fissata per il 4 aprile 1923, alla stessa ora e negli stessi locali.

Per intervenire all'assemblea si dovranno depositare le azioni nella cassa sociale cinque giorni prima almeno di quello fissato per l'assemblea.

Genova, 8 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10105 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

per l'agglomerazione dei carboni

Sede in Genova

Capitale L. 200.000 - interamente versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 29 marzo 1923, alle ore 10, presso la sede sociale, via XX Settembre n. 2-4, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio dell'esercizio 1922.
4. Nomina degli amministratori.
5. Nomina del Collegio sindacale e determinazione della retribuzione ai sindaci effettivi.

Per intervenire all'assemblea si dovranno depositare le azioni nella cassa sociale non più tardi del 24 marzo 1923.

Genova, 8 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10106 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

Carboni e Catrami

Capitale L. 600.000 interamente versato

FIRENZE

Piazza Indipendenza n. 2

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 31 marzo, alle ore 15, in Firenze, Piazza Indipendenza n. 2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazioni del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e proposte relative.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione della loro retribuzione.

Per intervenire all'assemblea il deposito delle azioni dovrà essere fatto non più tardi del 27 corr., presso la sede sociale.

In mancanza del numero legale, l'assemblea in seconda convocazione sarà tenuta il 1° di maggio alla stessa ora e locale e collo stesso ordine del giorno.

Firenze, 7 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10107 — A pagamento.

Banca mutua cooperativa di Gallese

SOCIETA' COOPERATIVA

Capitale illimitato

Sede in Gallese (provincia di Roma)

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria di prima convocazione il giorno 31 marzo 1923, alle ore 17, nella sede sociale in Gallese, col seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della Presidenza.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci
3. Nomina di due consiglieri di amministrazione.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Non raggiungendosi il numero legale in prima convocazione l'assemblea passerà in seconda convocazione, alle ore 18, dello stesso giorno, col medesimo ordine del giorno.

Il Consiglio d'amministrazione.

10111 — A pagamento.

Società anonima delle ferrovie secondarie romane

In liquidazione

Capitale interamente versato L. 300.000

SEDE IN ROMA

Corso Vittorio Emanuele n. 323

Gli azionisti della Società anonima delle ferrovie secondarie romane sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 30 marzo 1923, alle ore 15, a Roma, corso Vittorio Emanuele 323, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dei liquidatori e dei sindaci sull'esercizio 1922.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e conseguenti deliberazioni.

3. Nomina dei sindaci e loro retribuzione.

Gli azionisti dovranno fare il deposito delle loro azioni in Roma presso la sede della Società, ovvero in Milano presso la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Occorrendo una seconda convocazione, questa avrà luogo il giorno 28 aprile p. v., alle ore 15.

Roma, marzo 1923.

I liquidatori.

10112 — A pagamento.

Società anonima italiana vernici, colori e smalti L. RAMBAUD

Capitale sociale L. 200.000 versato

Anonima

SEDE IN GENOVA

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 marzo 1923, alle ore 15, nella sede sociale di via Corsica n. 21, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
4. Nomina dei sindaci e determinazione del loro compenso.

Per poter intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni o certificati provvisori non più tardi di cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la Cassa sociale in Genova, via Corsica n. 21, oppure presso la Banca popolare cooperativa anonima di Novara sede di Genova.

Andando deserta la prima convocazione per la mancanza di numero legale, rimane senz'altro fissata la seconda convocazione per il giorno 30 aprile 1923, alla stessa ora, nello stesso sito e col medesimo ordine del giorno.

Genova, 6 marzo 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

10119 — A pagamento.

Società ligure industriale e commerciale

Capitale sociale Lit. 1.000.000 versato

ANONIMA

Sede in Genova

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 marzo 1923, alle ore 15, nella sede sociale di via Corsica n. 21, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
4. Nomina dei sindaci e determinazione del loro compenso.

Per poter intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni o certificati provvisori non più tardi di cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la cassa sociale in Genova, via Corsica n. 21, oppure per l'Italia:

presso la Banca popolare cooperativa anonima di Novara - sede di Genova e di Milano;

per l'estero - a Zurigo:

presso la Banque pour entreprises électriques.

Andando deserta la prima convocazione per la mancanza di numero legale, rimane senz'altro fissata la seconda convocazione per il giorno 20 aprile 1923, alla stessa ora, nello stesso sito e col medesimo ordine del giorno.

Genova, 6 marzo 1923

Il Consiglio d'amministrazione.

10120 — A pagamento.

Società edile industriale Felice Visetti

Anonima

Sede in Torino

Capitale Lit. 3.250,000 interamente versato

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Società anonima edile industriale Felice Visetti, sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale per il 31 marzo 1923, alle ore 15, presso la sede sociale in Torino corso Palermo, 65, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922 e provvidenze relative.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione della retribuzione ai sindaci effettivi.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti devono depositare le loro azioni presso le casse sociali in Torino, la Banca Ceriana e il Piccolo Credito di Cuneo, non più tardi del giorno 25 corr.

Ove si rendesse necessaria una seconda convocazione essa rimane stabilita per il giorno 7 aprile 1923, alla stessa ora e nello stesso luogo.

Il Consiglio d'amministrazione.

10121 — A pagamento.

Società anonima per le strade ferrate secondarie del meridionale

Sede in Napoli

Capitale sociale L. 6.000.000 versato

Avviso di convocazione d'assemblea generale degli azionisti

L'assemblea generale degli azionisti è convocata per il giorno 29 marzo 1923, alle ore 10, nella sede della Società in Napoli, al Corso Garibaldi n. 387, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura del verbale dell'assemblea precedente.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Relazione dei sindaci
4. Lettura ed approvazione del bilancio 1922.
5. Elezione dei consiglieri a norma dello statuto.
6. Elezione del Collegio sindacale.
7. Eventuali comunicazioni del Consiglio.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare non oltre il giorno 23 marzo corrente le azioni presso la sede della Società o presso la Società Meridionale di elettricità.

Gli azionisti che non avessero ancora eseguito il cambio delle vecchie azioni della Società per la ferrovia Napoli-Ottaiano con le nuove azioni, dovranno eseguirlo per intervenire all'assemblea.

Tale cambio potrà essere fatto tutti i giorni meno i festivi presso la sede della Società, dalle ore 15 alle 16.

Qualora l'assemblea non potrà validamente tenersi nella prima convocazione, ne resta fissata sin da ora la seconda per il giorno 9 aprile 1923, alle ore 10, nella sede sociale.

Il Consiglio di amministrazione.

10130 — A pagamento.

Società per applicazioni di energia elettrica

ANONIMA PER AZIONI

Capitale L. 3.000.000

Sede in Torre Annunziata

CONVOCAZIONE di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti

I signori azionisti della Società sono invitati a riunirsi in Napoli, nei locali della Società meridionale di elettricità alla via Paolo Emilio Imbriani n. 39, in assemblea ordinaria e straordi-

naria, nel giorno 29 corrente, alle ore 17, oppure, in caso di seconda convocazione, nello stesso sito ed ora, il giorno 5 aprile prossimo, per provvedere sul seguente

Ordine del giorno:

A) Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 1922.
2. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio e nomina degli amministratori.
4. Nomina del Collegio sindacale per l'esercizio 1923 e determinazione dell'assegno ai sindaci effettivi per il 1922.

B) Parte straordinaria:

Modifiche allo statuto sociale.

Potranno intervenire alla riunione coloro che cinque giorni prima avranno depositato le loro azioni in:

1. Torre Annunziata - sede sociale.
2. Napoli - via Paolo Emilio Imbriani, 39;
   Banca commerciale italiana;
   Credito italiano;
   Banca generale della penisola sorrentina;
   Banca di Calabria.
3. Ginevra (Svizzera) - Compagnie genévoise de l'industrie du gaz.

Gli intestatari di azioni nominative potranno intervenire con la semplice presentazione dei certificati relativi.

Il Consiglio d'amministrazione.

1012) — A pagamento.

Società generale per la illuminazione

ANONIMA

Sede in Napoli

alla via P. E. Imbriani, num. 39

Capitale sociale versato L. 16.200.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede della Società in Napoli, alla via P. E. Imbriani n. 39, per il giorno 29 marzo 1923, alle ore 15, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Determinazione dell'assegno ai sindaci per l'esercizio 1922
5. Determinazione del numero dei consiglieri e conseguenti nomine.
6. Elezione dei sindaci ordinari e supplenti.

Per essere ammessi all'assemblea ogni azionista dovrà depositare, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede della Società, in via P. E. Imbriani n. 39, le proprie azioni, oppure il certificato del deposito di esse eseguito presso la Société Financiere Italo-Suisse in Ginevra.

Qualora occorra una seconda convocazione, questa è fin d'ora indetta per il giorno 9 aprile 1923, alle ore 15, nella suddetta sede e col medesimo ordine del giorno.

Napoli, 8 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10132 — A pagamento.

Società per aziende librarie, giornalistiche e tipografiche

Società anonima

Sede in Roma

Capitale interamente versato L. 1.440.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 29 marzo 1923, alle ore 11, nella sede sociale in Roma, via Milano n. 37, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio e relazione dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922
3. Nomina del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale.
4. Emolumento ai sindaci effettivi per l'anno 1923.

Parte straordinaria:

1. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 1.440.000 a L. 3.240.000.
2. Modificazione degli articoli 4 e 15 dello statuto sociale.

All'assemblea sono ammessi tutti gli azionisti che entro cinque giorni franchi prima di quello fissato per l'assemblea, e cioè non più tardi del 23 marzo 1923, abbiano fatto deposito delle azioni alla sede della Società in Roma, via Milano n. 37, o presso le sedi della Banca commerciale italiana in Roma, Torino, Genova e Milano ed abbiano ritirato la scheda di ammissione sulla quale sarà pure indicato il numero delle azioni depositate.

Questa scheda servirà anche per intervenire all'assemblea di seconda convocazione.

Ogni azionista può delegare un altro azionista e rappresentarlo mediante procura sulla scheda stessa di ammissione.

Occorrendo una seconda convocazione, questa avrà luogo il giorno 30 marzo corr. nei medesimi locali ed alla stessa ora.

Roma, 10 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10113 — A pagamento.

Stabilimento Chimico-Farmaceutico Fratelli Bucco

Accomandita per azioni

SEDE IN PESCARA

Avviso di convocazione

di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 29 marzo corrente in prima convocazione e per il successivo 5 aprile in seconda convocazione, per la discussione del seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Relazione del Comitato di vigilanza e dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione relative.
4. Dimissioni dei soci accomandatari.
5. Eventuale deliberazione per la trasformazione della Società da accomandita per azioni in anonima.
6. Modifiche allo statuto sociale in relazione a tale deliberazione.
7. Nomina del Comitato di vigilanza e dei sindaci per l'esercizio 1923, e, in caso di trasformazione in anonima, nomina del primo Consiglio d'amministrazione e dei sindaci
8. Emolumento sindacale per il 1922.

Potranno intervenire alla riunione i signori azionisti possessori di azioni nominative, e quelli che avranno depositate le azioni al portatore presso la Cassa sociale prima del 26 marzo e 2 aprile rispettivamente per la prima e seconda convocazione, a norma dello statuto sociale.

Pescara, 8 marzo 1923.

Gli accomandatari.

10160 — A pagamento.

Società italiana di estratti concianti e coloranti

ANONIMA

Capitale L. 475.000 interamente versato

SEDE IN GENOVA

Opificio in Villafranca Lunigiana

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria di prima convocazione per il giorno 29 marzo

1923, alle ore 15, nella sede sociale in Genova, via Caffaro, n. 1, int. 8, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio dell'esercizio 1922.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Relazione dei sindaci.
4. Deliberazioni sul bilancio e sulla erogazione degli utili
5. Nomina di 2 amministratori
6. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti e determinazione della loro retribuzione.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni presso la cassa sociale o presso la locale sede del Credito italiano, entro il giorno 27 corr.

Occorrendo una seconda convocazione questa sarà fissata con ulteriore avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Il Consiglio d'amministrazione.

10145 — A pagamento.

Banco di San Giorgio

Società anonima

SEDE IN GENOVA

Capitale sociale L. 1.000.000 - interamente versato

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria, per il giorno 29 marzo 1923 per le ore 14 in prima convocazione e per le ore 16 in seconda, nella sede sociale, Genova via San Luca 8/5, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

A) Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1922 e deliberazioni conseguenti.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro compenso.

B) Parte straordinaria:

5. Nomina di 4 amministratori.
6. Aumento del capitale sociale da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 mediante la emissione di n. 40.000 azioni nuove da lire 100 ciascuna e conseguente modificazione dell'art. 7 dello statuto sociale.
7. Modificazione degli articoli 18 e 25 dello statuto sociale circa la firma della Società.
8. Pratiche varie.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto presso la Cassa della sede sociale a norma dell'art. 12 dello statuto.

Il Consiglio d'amministrazione

10181 — A pagamento.

COOPERATIVA DI CONSUMO DI MILAZZO

I signori azionisti della Cooperativa suddetta sono invitati ad intervenire alla riunione dell'assemblea generale indetta dal Consiglio di amministrazione per il giorno 29 marzo corrente, alle ore 15, in prima convocazione, e 31 stesso mese, alle ore 15, in seconda convocazione, nei locali del Ginnasio XX Luglio 1860, gentilmente concessi, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio 1922.
4. Nomina dei sindaci.
5. Nomina di consiglieri scaduti

Milazzo, 6 marzo 1923.

Il presidente
Francesco Paolo Lopresto.

10194 — A pagamento.

Banca italiana importatori esportatori

Anonima

SEDE IN GENOVA

Capitale L. 2.200.000

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 31 marzo 1923, alle ore 14 in 1ª convocazione ed eventualmente in 2ª il giorno 21 aprile 1923, alla stessa ora, nella sede sociale in Genova, via XX Settembre n. 34 - 4 - per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione per l'esercizio 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione.
5. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.

Parte straordinaria:

Nomina di amministratori oppure eventuale scioglimento anticipato della Società colla relativa messa in liquidazione e conseguente nomina di uno o più liquidatori e determinazione dei relativi poteri.

Il deposito delle azioni della Società per avere il diritto d'intervenire all'a detta assemblea, tanto in 1ª quanto in 2ª convocazione, dovrà essere fatto nei termini prescritti dallo statuto sociale presso la sede della Società o presso la spett. Banca nazionale francese pel commercio estero filiale di Genova.

Genova, 7 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10226 — A pagamento.

Società Granaria Polesana

Anonima

Sede in Rovigo

Capitale versato Lire 1.000.000

Gli azionisti della Società Granaria Polesana sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 marzo 1923, alle ore 15, presso la sede sociale in Rovigo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Bilancio dell'esercizio 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di due consiglieri.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento.

I possessori di azioni al portatore per intervenire all'assemblea, dovranno depositare le azioni non più tardi del giorno 26 marzo 1923 alla sede sociale, o presso il Credito polesano di Rovigo, o presso la Banca cattolica di Udine.

Rovigo, 7 marzo 1923.

Il presidente.

10229 — A pagamento.

Società anonima legno ed affini

LEGNAGO

Capitale versato L. 150.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Società anonima legno ed affini, con sede in Legnago, sono invitati all'assemblea generale ordinaria che sarà tenuta sabato 31 marzo 1923, alle ore 15 pom. nello studio del sig. avv. Guido Esmenard, per discutere il seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio per l'esercizio 1922.
4. Retribuzione ai sindaci per l'esercizio 1922.
5. Nomina del Consiglio d'amministrazione (art. 20 dello statuto).
6. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti (art. 27 dello statuto)

N. B. — Tanto i consiglieri quanto i sindaci scaduti sono rieleggibili.

A norma dello statuto sociale avranno diritto d'intervenire all'assemblea tutti i possessori di azioni che si recheranno a ritirare il certificato comprovante il possesso di azione presso la sede sociale non più tardi del giorno 25 marzo 1923.

Occorrendo una seconda convocazione questa avrà luogo trascorsa un'ora dalla prima.

Legnago, 7 marzo 1923.

Il presidente
avv. Guido Esmenard.

10223 — A pagamento.

Unione Mediterranea Trasporti

Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni generali in liquidazione

Capitale sociale Lit. 3.000.000 - Versato 3 decimi

SEDE IN GENOVA

Convocazione di assemblea generale ordinaria

I signori azionisti della Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni generali in liquidazione Unione Mediterranea Trasporti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di giovedì 29 marzo 1923, alle ore 15, nella sede sociale in via Luccoli n. 30, col seguente

Ordine del giorno:
1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Relazione dei liquidatori.
3. Relazione dei sindaci.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e fissazione dell'emolumento per i sindaci effettivi.
5. Pratiche diverse.

Pel caso che la suddetta assemblea di prima convocazione non riuscisse legalmente costituita rimane fissata la seconda convocazione per il giorno di giovedì 26 aprile 1923, alla stessa ora, negli stessi locali, fermo il medesimo ordine del giorno.

I liquidatori.

10143 — A pagamento.

Agenzia Generale Italiana Gomme Imperforabili

Società anonima

SEDE IN MILANO

Capitale sociale L. 1.200.000 inter. versato

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Società anonima « Agenzia generale italiana gomme imperforabili » sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 31 marzo 1923, alle ore 10, presso la sede della Società in via Donatello n. 14, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Presentazione del bilancio e relazione del Consiglio.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Nomina di tre consiglieri d'amministrazione in sostituzione dei signori:
Marzotto on. Vitt. Emanuele (defunto)
Levi comm. Isaia (dimissionario)
Bter Vico (dimissionario).
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
5. Retribuzione ai sindaci per l'esercizio decorso.

Parte straordinaria:
1. Riduzione del capitale.

Gli azionisti per intervenire all'assemblea dovranno depositare presso la sede sociale le loro azioni al più tardi cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.

Occorrendo una seconda convocazione si fissa fin d'ora il giorno 10 aprile 1923, stesso luogo ed ora.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto alle medesime condizioni della prima convocazione.

Milano, 7 marzo 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
Il direttore generale
Gino Zanuso.

10234 — A pagamento.

Società editoriale fiorentina

Capitale sociale L. 2.000.000 interamente versato

Sede in Firenze

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria che sarà tenuta in Firenze presso la sede sociale, via Vecchietti, n. 2, piano 1° il giorno 30 marzo 1923, alle ore 11, per discutere il seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Elezioni di 3 sindaci effettivi e due supplenti e compenso ai premi per l'esercizio 1922.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno eseguire il deposito delle azioni alla sede sociale non oltre il giorno 24 marzo 1923.

Occorrendo, una seconda convocazione viene fino da ora fissata per il giorno 21 aprile 1923, alle ore 11, nella stessa località e con lo stesso ordine del giorno.

I depositi effettuati per l'assemblea di prima convocazione saranno validi anche per la seconda.

Firenze, 7 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10237 — A pagamento.

Società commerciale italia Centrale

Anonima

in liquidazione

SEDE IN FIRENZE

Capitale sociale Lire 300.000 - interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 marzo 1923, alle ore 11, in Firenze, via Vecchietti, n. 2, p. p., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del liquidatore e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Elezioni di tre sindaci effettivi e due supplenti e compenso ai premi per l'esercizio 1922.
4. Determinazione del compenso al liquidatore.

Per intervenire all' assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni presso il liquidatore cav. uff. rag. Armando Zannoni in Firenze, via Vecchietti, n. 2, non oltre il giorno 24 marzo 1923.

La seconda convocazione, occorrendo, resta fino da ora fissata per il giorno 21 aprile, alle ore 10, nello stesso locale e con lo stesso ordine del giorno.

Firenze, 7 marzo 1923.

Il liquidatore.

10238 — A pagamento

Società sviluppo imprese elettriche in Sicilia

SOCIETA' ANONIMA

Sede in Catania

Capitale sociale L. 518.800 - versato L. 518.200

Convocazione di assemblea generale ordinaria

I signori azionisti a mente degli articoli 154-155 Cod. comm. sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di sabato 31 marzo alle ore 10 in prima convocazione, e occorrendo, il giorno di martedì 3 aprile c. a., alle ore 16, in seconda convocazione, nei locali sociali. in Catania piazza Trento, n. 2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e sua approvazione.
4. Elezione di due consiglieri di amministrazione in sostituzione dei due scaduti per compiuto quadriennio.
5. Elezione di tre sindaci effettivi e di due supplenti.
6. Determinazione dell'emolumento dovuto ai sindaci effettivi per l'esercizio 1923.
7. Comunicazioni diverse.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno presentare le loro azioni non più tardi del giorno 25 marzo 1923 per la prima convocazione e del giorno 28 per la seconda convocazione nella cassa della Società in Catania, piazza Trento, n. 2.

Catania, 6 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10219 — A pagamento.

Nuova Borsa Società Anonima

GENOVA

Capitale sociale L. 1.500.000 - Emesso e versato

Assemblea generale ordinaria

Gli azionisti della Società Nuova Borsa Anonima, sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di sabato 31 marzo 1923, alle ore 15, in Genova, nello studio del signor avvocato Alfonso Lodolo via XX Settembre n. 41 piano 3°, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Rapporto del Collegio sindacale.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di un amministratore.
5. Nomina di 3 sindaci effettivi e di 2 supplenti e determinazione del loro emolumento.

Il deposito delle azioni, agli effetti dell'assemblea come sopra convocata dovrà essere effettuato presso la sede del Banco Ambrosiano di Genova o di Milano almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza

Qualora la prima convocazione andasse deserta per mancanza del numero legale degli intervenuti, l'assemblea di seconda convocazione resta fin d'ora fissata per il giorno di sabato 14 aprile prossimo venturo, alla stessa ora, nello stesso locale e con lo stesso ordine del giorno.

Genova, 5 marzo 1923.

Il Consiglione d'amministrazione

10242 — A pagamento.

Società anonima elettrica carovignese

CAROVIGNO (LECCE)

L'assemblea generale ordinaria è convocata per il giorno 30 marzo, alle ore 16 nei locali sociali per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio chiuso a 31 dicembre 1922 e provvedimenti consequenziali.
2. Nomina degli amministratori.
3. Nomina dei sindaci.

I signori azionisti, per prendere parte all'assemblea, devono depositare le loro azioni presso la sede sociale non oltre le ore 12 del 24 corrente.

Occorrendo una seconda convocazione, questa avrà luogo il giorno 31 alla medesima ora e luogo.

Carovigno, 6 marzo 1923.

La presidenza.

10230 — A pagamento.

Società anonima calce, cementi, laterizi

Capitale Lire 1.200.000

SEDE IN GENOVA

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti è convocata per il 30 marzo 1923, alle ore 15, nella sede sociale in Genova, piazza Fontane Marose, n. 25 1° piano, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Deliberazioni sui numeri 1, 2, 3.
5. Nomina dei sindaci e loro retribuzione.

Il deposito dei titoli al portatore dovrà essere fatto entro il 24 marzo 1923:

in Genova: presso la sede sociale e presso i seguenti Istituti: Credito italiano, Banco di Roma, Banca popolare anonima di Novara;

in Stradella: presso la Banca commerciale agr. Piacentina.

In caso di diserzione l'adunanza è fin d'ora fissata in seconda convocazione per il 30 aprile 1923, alla stessa ora e nello stesso locale.

Genova, 7 marzo 1923.

Il Consiglio.

10243 — A pagamento.

Soc. An. A. Cerpelli e C. - Spezia

Capitale Lit. 5.000.000 - Versati Lit. 3.000.000

AVVISO DI CONVOCAZIONE

di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 marzo 1923, alle ore 15. in Spezia, nella sede sociale.

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore sugli esercizi 1921 e 1922.
2. Relazione dei sindaci sugli esercizi 1921 e 1922.
3. Presentazione dei bilanci degli esercizi 1921 e 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina dei sindaci e loro retribuzioni.
5. Nomina dell'amministratore unico.

Qualora la prima adunanza andasse deserta i signori azionisti s'intendono fin d'ora convocati in assemblea per il giorno cinque aprile 1923, alle ore 15, nella stessa sede.

L'amministratore
A. Cerpelli.

10244 — A pagamento.

ANONIMA COMMISSIONARIA PEL BRASILE

MILANO

Società anonima

Capitale L. 100.000 interamente versato

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il 30 marzo c. a., alle ore 15 in Cernobbio, via Regina, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1923.
2. Relazione dei sindaci.
3. Nomina di amministratori e sindaci.

Mancando il numero legale si terrà l'assemblea di seconda convocazione il 10 aprile p. v. stessa ora e luogo.

Milano, 7 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10246 — A pagamento

Società di navigazione a vapore sul Lago d'Iseo

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede della Società in Lovere per il giorno 30 marzo 1923, alle ore 9,30, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Presentazione del bilancio e relazione dei sindaci.
2. Nomina di amministratori.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e fissazione dell'emolumento al Collegio sindacale per l'esercizio 1923.

Nel caso l'assemblea non potesse aver luogo in prima convocazione, sarà tenuta in seconda convocazione il giorno successivo 31 marzo alla stessa ora e nel medesimo luogo.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato non oltre il giorno 26 marzo presso la Direzione della Società in Lovere oppure presso le filiali della Banca commerciale italiana di Brescia e di Bergamo e presso l'Unione Bancaria Nazionale, sede di Brescia e succursale di Lovere.

Lovere, 5 marzo 1923.

L'amministrazione.

10248 — A pagamento.

Mutuo Sindacato nazionale di assicurazione

per gli infortuni del lavoro

fra imprenditori di opere pubbliche e private

Sede in Milano

Via Felice Cavallotti, num. 5

STABILE DI PROPRIETÀ SOCIALE

(Approvato con decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1909)

L'assemblea ordinaria dei delegati, prescritta dall'art. 21 dello statuto sociale, è convocata per le ore 14 del giorno 30 marzo 1923, nei locali della sede, Milano, via Felice Cavallotti n. 5, col seguente

Ordine del giorno:
1. Bilancio 1922.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Relazione dei revisori dei conti.
4. Deliberazioni in ordine alle pratiche precedenti.
5. Assegno ai revisori dei conti per l'anno 1923.
6. Elezione di:

a) numero nove consiglieri, di cui otto in sostituzione degli scaduti e rieleggibili signori: Grande uff. ing. Vincenzo Lodigiani comm. Luigi Gadola, cav. uff. Enrico Bottinelli, cav. geom. Pietro Belloni, Stefano Bodini, ing. Angelo Bonomi, cav. Luigi Pratolongo e cav. Ercole Sacerdoti, e uno per verificatasi vacanza;

b) n. 3 revisori effettivi dei conti e n. 2 supplenti, per l'anno 1923.

Milano, 3 marzo 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
Il presidente
Ing. Vincenzo Lodigiani.

N. B. — Intervengono alle assemblee i delegati di sezione, con facoltà di rappresentare altri delegati, fino a due al massimo dietro presentazione della prescritta delega.

Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione non raggiungendosi almeno la metà più uno dei delegati in funzione, l'assemblea sarà valida seduta stante per seconda convocazione, quando il numero dei delegati presenti che non rivestano la carica di consigliere presso il Consiglio centrale sia superiore a quello dei componenti di questo presenti all'assemblea.

10249 — A pagamento.

A. COLLI E C.

Società in accomandita per azioni

SEDE IN MORTARA

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 marzo 1923, alle ore antimeridiane 9,30, in Nicorvo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del gerente sull'esercizio 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione bilancio e rendiconto spese e profitti.
4. Nomina di un membro del Comitato di vigilanza, di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà effettuarsi entro il giorno 27 marzo 1923, presso la Cassa sociale.

Occorrendo una seconda convocazione, questa resta fissata pel giorno 7 aprile 1923, stesso ordine del giorno, stessa ora e stesso luogo.

Nicorvo, 6 marzo 1923.

Il gerente
Rag. A. Colli.

10251 — A pagamento.

Credito popolare Meridionale

Società anonima

Capitale L. 5.000.000

SEDE IN NAPOLI
alla via Montelveto n. 37

AVVISO
di convocazione di assemblea dei soci

Gli azionisti del Credito popolare Meridionale sono convocati nella sede sociale il 31 marzo p. v., alle ore 15, per l'assemblea ordinaria con il seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del presidente del Consiglio di amministrazione
2. Presentazione del bilancio del 1922.
3. Relazione dei sindaci.
4. Emolumento ai sindaci.
5. Elezioni dei sindaci pel 1923.
6. Varie.

E per l'assemblea straordinaria per approvare l'aumento del capitale sociale.

Gli azionisti per prendere parte all'assemblea devono depositare le loro azioni presso una delle sedi o succursali della Banca ritirando il biglietto di ammissione.

Non raggiungendosi il numero legale l'assemblea si riunirà in seconda convocazione il giorno 4 aprile, alle ore 15 nello stesso locale.

Napoli, 5 marzo 1923.

Il presidente
Ignazio De Vito Piscicelli.

10252 — A pagamento.

Società editrice " Florentia „

Capitale sociale L. 150.000 interamente versato

SEDE IN FIRENZE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria che sarà tenuta in Firenze presso la sede sociale, via Vecchietti n. 5, piano 1°, il giorno 30 marzo 1923, alle ore 11, per discutere il seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio di amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Elezioni di tre sindaci effettivi e due supplenti e compenso ai primi per l'esercizio 1922.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni alla sede sociale non oltre il giorno 24 marzo 1923.
Occorrendo una seconda convocazione viene fino da ora fissata per il giorno 21 aprile 1923, alle ore 10 nella stessa località e con lo stesso ordine del giorno.
I depositi effettuati per l'assemblea di prima convocazione saranno validi anche per la seconda.
Firenze, 7 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10253 — A pagamento.

Società agricola industriale Salernitana

Anonima per azioni

SEDE IN SALERNO

Capitale sociale Lire 3.000.000 interamente versato

Gli azionisti della Società agricola industriale salernitana sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede in Salerno, Palazzo Sorrenti, 1° piano, per il 31 marzo 1923, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e relativa deliberazione.
4. Nomina di 6 consiglieri in sostituzione degli uscenti.
5. Elezione del Collegio dei sindaci.
6. Modifiche allo statuto sociale con conseguente aumento di capitale sociale.
7. Comunicazioni varie.

Nel caso che l'assemblea non fosse valida in prima convocazione la seconda avrà luogo il 15 aprile 1923, alle ore 10.
Salerno, 6 marzo 1923.

Per Consiglio d'amministrazione
Il presidente
Gerardo Alfani.

10259 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

Moto-Velodromo Torinese

IN LIQUIDAZIONE

TORINO

Assemblea ordinaria degli azionisti

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria alle ore 17.30 del 30 marzo 1923 in Torino presso la sede della liquidazione (via Mercanti n. 2), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione dei liquidatori.
2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Presentazione bilancio dell'esercizio 1922 e sua approvazione.

Occorrendo una seconda convocazione questa avrà luogo il 13 aprile, stessa ora e medesimo luogo.
Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni 5 giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza presso il liquidatore avv. Mario Castelli, via Mercanti n. 2.
Torino, 7 marzo 1923.

I liquidatori.

10267 — A pagamento.

Anonima editrice pubblicazioni agricole

Sede in Milano

Capitale sociale versato L. 100.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 marzo 1923, alle ore 15, in Milano nei locali della sede centrale in via S. Paolo n. 13, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio, rapporto dei sindaci, bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
2. Emolumento ai sindaci per l'esercizio 1922.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti

L'eventuale adunanza di seconda convocazione resta fin d'ora indetta per il giorno 3 aprile 1923, alle ore 15, nello stesso luogo.
Per intervenire all'assemblea, i signori azionisti devono depositare le azioni almeno 5 giorni interi prima di quello stabilito per l'assemblea, presso la cassa della Società in Milano, via San Paolo n. 13.

Il Consiglio d'amministrazione

10261 — A pagamento.

Societa anonima Luigi Viale e Figli

SEDE IN ONEGLIA

Capitale versato L. 200.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il 30 marzo corrente mese ore 10 ed in seconda convocazione alla ora stessa del giorno 31 stesso mese, nella sede sociale in Oneglia, piazza Vittorio Emanuele, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio per l'anno 1922.
2. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti e loro retribuzione.
3. Pratiche eventuali.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà farsi alla sede sociale nella cassa della Società entro il giorno 25 marzo corrente anno.
Oneglia, 7 marzo 1923.

L'amministratore-delegato.

10263 — A pagamento.

Società anonima

Costruzioni aeronautiche "Savoia,,

In liquidazione

Sede sociale in MILANO

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 marzo 1923, alle ore 11, presso lo studio del liquidatore rag. Dante Gaslini in Milano Foro Bonaparte n. 26, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del liquidatore e rapporto dei sindaci.
2. Presentazione della situazione al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3 Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, e retribuzioni agli effettivi per l'esercizio decorso.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso il liquidatore in Milano Foro Bonaparte n. 26, almeno 5 giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea
Qualora l'assemblea di prima convocazione andasse deserta l'assemblea di 2ª convocazione avrà luogo il giorno 7 aprile alle ore 11 nello stesso luogo.

Il liquidatore
rag. Dante Gaslini.

10274 — A pagamento.

Società Italiana Wesener

In liquidazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 marzo corrente, alle ore 10 nello studio del liquidatore prof. rag. Piero Colombo in Milano, via S. Maria Valle n. 7, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922; relazione del liquidatore e rapporto dei sindaci.
2. Deliberazioni relative.
3. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti per l'esercizio 1923 e determinazione del relativo emolumento

Per intervenire all'assemblea si dovranno depositare presso il liquidatore non più tardi del 26 marzo corrente, i certificati delle azioni.

Milano, 7 marzo 1923.

Il liquidatore
prof. rag. Piero Colombo

10275 — A pagamento.

Banca Agricola Industriale del Sannio

SEDE CENTRALE IN BENEVENTO

È convocata l'assemblea generale ordinaria degli azionisti nella sede sociale in Benevento per il giorno 30 marzo c. a., alle ore 10, ed occorrendo, in seconda convocazione, alla stessa ora del 6 aprile p. v., per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922 e ripartizione degli utili.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
4. Nomina di due consiglieri.

Per intervenire all'assemblea ogni azionista deve depositare alla sede centrale della Banca le proprie azioni non più tardi del 25 corrente mese.

Benevento, 7 marzo 1923.

L'amministratore delegato
comm. avv. Gaetano Rettore.

10276 — A pagamento.

Immobili Rustici e Urbani

Società anonima

Capitale L. 1.000.000 — interamente versato

SEDE IN MILANO

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno di venerdì 30 marzo 1923, alle ore 10, ed in eventuale seconda convocazione per il giorno di martedì 1° maggio 1923, alla stessa ora e sempre presso la sede sociale in Milano via Principe Umberto n. 7, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci sul bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Discussione ed approvazione del bilancio.
3. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti e determinazione dell'emolumento agli effettivi per l'esercizio 1922.

Parte straordinaria:

4. Modifica degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni per l'intervento all'assemblea dovrà essere effettuato entro tre giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea stessa, presso la sede sociale in Milano via Principe Umberto n. 7-bis

Milano, 7 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10281 — A pagamento.

IMMOBILIARE DI LAVENO

Società anonima col capitale di L. 165.000 int. versato

SEDE IN LAVENO

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Società anonima Immobiliare di Laveno sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di venerdì 30 marzo 1923, alle ore 11, ed in eventuale seconda convocazione per il giorno di sabato 14 aprile 1923, alla stessa ora e sempre presso la sede sociale in Laveno, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci sul bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Discussione e approvazione di detto bilancio.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione dell'emolumento agli effettivi per l'esercizio 1922.

Il deposito delle azioni per l'intervento all'assemblea dovrà essere effettuato entro cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea stessa, presso la sede sociale in Laveno.

Milano, 7 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10279 — A pagamento.

Manifattura tessile a colori

Società anonima col capitale di L. 1.200.000 inter. versato

SEDE IN MILANO

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno di sabato 31 marzo 1923, alle ore 15, ed in eventuale seconda convocazione per il giorno di sabato 21 aprile 1923, alla stessa ora e sempre presso la sede sociale in Milano, viale Vittoria n. 36, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci sul bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Approvazione di detto bilancio.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione dell'emolumento agli effettivi per l'esercizio 1922.

Il deposito delle azioni per l'intervento all'assemblea dovrà essere fatto entro cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea stessa presso la cassa sociale, lo spett. Credito italiano e la Banca industriale lombarda in Milano.

Milano, 7 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

10280 — A pagamento.

Costruzioni meccaniche tessili

SOCIETA' ANONIMA

Capitale L. 2.100.000 — Versato L. 1.960.000

Sede in Milano

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di sabato 31 marzo 1923, alle ore 14,30, ed in eventuale seconda convocazione per il giorno di sabato 7 aprile 1923, alla stessa ora e sempre presso lo studio del sig. rag. Guido Peja in Milano, via Gabrio Casati n. 1, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione, rapporto dei sindaci e presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922
2. Approvazione di detto bilancio e deliberazioni relative.
3. Nomina di quattro amministratori scadenti per anzianità e rieleggibili.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione dell'emolumento agli effettivi per l'esercizio 1922.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato presso lo studio del sig. rag. Guido Peja in Milano, via Gabrio Casati n. 1, cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea stessa.

Milano, 7 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

10283 — A pagamento.

Società anonima industriale " La Seta „

Capitale sociale L. 700.000 interamente versato

SEDE IN MILANO

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno di sabato 31 marzo 1923, alle ore 14, ed in eventuale seconda convocazione per il giorno di mercoledì 11 aprile 1923, alla stessa ora e sempre presso lo studio dell'amministratore signor rag. Guido Peja in Milano, via Gabrio Casati n. 1, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore, rapporto dei sindaci e presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
2. Approvazione di detto bilancio e deliberazioni relative.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione dell'emolumento agli effettivi per l'esercizio 1923.

Il deposito delle azioni per l'intervento all'assemblea dovrà essere fatto entro cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza stessa presso la sede sociale (studio del sig. rag. Guido Peja) in Milano, via Gabrio Casati n. 1.

Milano, 7 marzo 1923.

L'amministratore.

10284 — A pagamento.

Società anonima Villa d'Este

SEDE IN MILANO

Capitale L. 1.300.000 versato

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 marzo 1923, alle ore 11, in Milano, presso la spett. Banca Belinzaghi, via Andegari n. 14 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e rapporto dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e delibere relative.
3. Nomina di consiglieri.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione della loro indennità.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti possessori di titoli al portatore dovranno depositare le azioni, entro il giorno 25 marzo, in Milano, presso la spett. Banca Belinzaghi.

Rendendosi necessaria l'assemblea di seconda convocazione questa avrà luogo il giorno 6 aprile 1923, alle ore 14,30, sempre presso la spett. Banca Belinzaghi.

Il Consiglio d'amministrazione.

10285 — A pagamento.

LANIFICIO ROSSI

SEDE MILANO
via Brera, n. 19

Capitale L. 44.550.000 - Riserva ordinaria L. 10.000.000

I signori azionisti sono convocati per l'assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno di sabato 31 marzo corrente, alle ore 10,30, presso la sede sociale in Milano, via Brera, n. 19, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sulla gestione e sul bilancio 1922, approvazione del bilancio stesso e deliberazioni relative.
2. Determinazione dell'emolumento ai sindaci per l'anno 1923.
3. Nomina del Collegio sindacale per l'esercizio 1923.

Parte straordinaria:

1. Proposta di modificazione dell'art. 6° dello statuto sociale.
2. Approvazione del verbale dell'assemblea.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti coloro i quali, nel giorno in cui l'assemblea è convocata, risultino alla sede della Società proprietari di azioni.

Per esercitare il diritto di intervento, i soci dovranno ritirare il biglietto d'ammissione all'assemblea almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Si avverte fin d'ora che nel caso in cui l'assemblea del 31 marzo corrente non potesse validamente costituirsi, avrà luogo senz'altro avviso l'adunanza di seconda convocazione, nel giorno di sabato 7 aprile 1923, alle ore 10,30 nel medesimo locale.

Milano, 8 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10287 — A pagamento.

Banca Toccagni e Conti

Società anonima

Capitale L. 1.000.000 - versato L. 300.000

SEDE IN MILANO

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Società anonima Banca Toccagni e Conti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di venerdì 30 marzo 1923, alle ore 11 presso la sede sociale in Milano, via S. Paolo, n. 6, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno.

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci sul bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Approvazione di detto bilancio e deliberazioni relative.
3. Nomina di 2 amministratori.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e di due supplenti previa determinazione dell'emolumento agli effettivi per l'esercizio 1922.

Nel caso che l'assemblea andasse deserta per mancanza del numero legale degli intervenuti, la seconda convocazione è fin d'ora fissata per il giorno di sabato 7 aprile 1923, alla stessa ora e nello stesso luogo

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno presentare i certificati di azioni.

Milano, 8 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

10292 — A pagamento

Rinnovamento edilizio

Società anonima

Capitale L. 1.700.000

Sede in Milano

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Società anonima « Rinnovamento edilizio » sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di sabato 31 marzo 1923, alle ore 15, presso la sede sociale in Milano, via Santa Maria Fulcorina, n. 17, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci sul bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Approvazione di detto bilancio e deliberazioni relative.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti previa determinazione dell'emolumento agli effettivi per l'esepcizio 1922.

Nel caso che l'assemblea andasse deserta per mancanza del numero legale degli intervenuti è fin d'ora fissata la seconda con-

vocazione per il giorno di sabato 14 aprile 1923 alla stessa ora e nello stesso luogo.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno aver depositato le loro azioni entro il giorno 24 marzo 1923 presso la Cassa sociale in Milano, via S. Maria Fulcorina, n. 17.

Milano, 8 marzo 1923

Il Consiglio d'amministrazione.

10293 — A pagamento.

Acciaieria industriale agricola

Società anonima

Capitale L. 800.000 versato

Sede stabilimento in Piacenza - viale Risorgimento n. 3

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 31 marzo 1923, alle ore 11, nella sede sociale in Piacenza, viale Risorgimento n. 3, per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione della loro retribuzione.

Parte straordinaria:

1. Proposta di scioglimento anticipato della Società.
2. Nomina di uno o più liquidatori.

Le azioni essendo tutte nominative, gli intestatari dei relativi certificati potranno intervenire all'assemblea o farsi rappresentare senza deposito dei titoli.

Occorrendo una seconda convocazione, questa resta fin da ora fissata per il giorno 7 aprile 1923, alle ore 11, nello stesso luogo.

Piacenza, 7 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10304 — A pagamento.

Fabbrica di mobili

Cooperativa fra mutilati dell'Associazione nazionale mutilati invalidi di guerra

Lodi

Avviso di convocazione

I soci della Cooperativa fra mutilati della Fabbrica di mobili sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria che avrà luogo in Lodi nella sede dell'Associazione mutilati invalidi di guerra, via XX Settembre n. 34 il giorno di sabato 31 marzo 1923, alle ore 19.30, per deliberare sul seguente.

Ordine del giorno:

1. Relazione degli amministratori.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922
4. Nomina di quattro membri del Consiglio d'amministrazione (scadono per anzianità i signori Gai rag. Arnaldo, Fezzi Corrado, Gerodetti cav. Emilio, Giulieri Arosio, rieleggibili).
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
6. Eventuali.

Qualora l'assemblea non risultasse in numero sufficiente per la sua validità, la seconda convocazione resta fin d'ora stabilita per lo stesso giorno e nello stesso luogo, alle ore 20.30.

Lodi, 3 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10305 — A pagamento.

Società Grand Hotel

Stabilimento Idroterapico Billia di S. Vincent

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 31 marzo, alle ore 9, in prima convocazione ed alle ore 14 in seconda convocazione, (valida qualunque sia il numero degli intervenuti) in una sala della Società promotrice Industria Nazionale via Monte di Pietà n. 25, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del gerente e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina del Consiglio di vigilanza.
4. Nomina dei sindaci e loro retribuzione.
5. Comunicazioni varie.

Il gerente
Stefano Billia.

10307 — A pagamento

« SOCIETA' FLEGREA »

Industria Meccanica e Frigorifera

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, nella sede della Società Flegrea in via Bagnoli, il giorno 21 marzo, alle ore 8, in prima convocazione e alle ore 10 in seconda convocazione, per trattare il seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del presidente.
2. Approvazione bilancio 1922.
3. Convalida della nomina di tre consiglieri.
4. Nomina dei sindaci.
5. Varie.

Il Consiglio d'amministrazione.

10308 — A pagamento.

Società italiana generale per munizioni ed armi

In liquidazione

Anonima

Sede in Bologna

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 31 marzo 1923, alle ore 16, in Milano, presso gli uffici della spett. Società metallurgica italiana in via San Vittore, n. 16-A per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Approvazione del bilancio di liquidazione al 31 dicembre 1922.

Deliberazioni relative.

Per intervenire all'assemblea generale sopra indicata i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la predetta Società metallurgica italiana in Milano almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Bologna, 7 marzo 1923.

Il liquidatore
ing. Giovanni Maniscalco.

10309 — A pagamento.

Società anonima Auto-cars del Roia

Ventimiglia

Convocazione dell'assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 31 marzo 1923, alle ore 15, nella sede sociale di via Cavour, n. 11, a Ventimiglia, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio.
4. Rinnovamento del Consiglio d'amministrazione.
5. Nomina dei sindaci per l'esercizio 1923.

Gli azionisti per intervenire all'adunanza debbono depositare le azioni da loro possedute non più tardi del giorno 30 marzo presso la Cassa sociale.

Auto-cars del Roia Società anonima
L'amministratore delegato
G. Gavazzeni.

10310 — A pagamento

SOCIETA' ANONIMA

"Laterizi Servetti"

Sede sociale in Voghera

Capitale sociale L. 600.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno di giovedì 29 marzo 1923, alle ore 14.30, nei locali della Società in Voghera, via Prati Nuovi, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno.

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti per l'esercizio 1923 e fissazione della loro indennità.

Voghera, 8 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10315 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

Filatura di lana a pettine Gaetano Marzotto e figli

MAGLIO DI SOPRA (VICENZA)

Convocazione assemblea generale ordinaria

Gli azionisti della Società anonima Filatura di lana a pettine Gaetano Marzotto e figli sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 31 marzo 1923, ad ore 14 presso lo stabilimento in Maglio di Sopra, onde trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 1922.
3. Determinazione della retribuzione a favore dei sindaci effettivi per l'esercizio 1922.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.

Per essere ammessi all'assemblea, bisognerà aver depositato nella cassa sociale, in Maglio di Sopra, almeno un'azione entro il giorno 26 marzo 1923.

Maglio di Sopra, 6 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

10316 — A pagamento.

Società anonima Balzarini

Apparecchi Elettro-Medico-Chirurgici

SEDE IN MILANO

Capitale L. 1.000.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 29 marzo 1923, presso la sede sociale in Milano, via Carità n. 18, alle ore 9, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922, previa relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Nomina del Collegio sindacale e determinazione dell'emolumento spettante ai sindaci effettivi.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà effettuarsi presso la sede sociale, in Milano, via Carità, num. 18, entro il giorno 23 marzo 1923.

[...]ntuale seconda convocazione è indetta per il giorno cinque [...]1923, stesso luogo ed ora.

Il Consiglio d'amministrazione.

[...]ento.

[S]ocietà riunite [...]asporti e riassicurazioni generali

[...]O DI CONVOCAZIONE

[...]ietà riunite di assicurazione trasporti e [...] sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede in via Sedile di Porto, 18 Napoli, in 1ª convocazione il 31 marzo 1923, alle ore 16.30, ed in caso di diserzione dalla prima, si intende fin d'ora fissata la seconda convocazione per il giorno 11 aprile 1923, alla stessa ora e negli stessi locali.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Comunicazioni della Presidenza del Consiglio e provvedimenti relativi.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Elezione dei sindaci e loro retribuzione.
5. Eventuali cambiamenti nel Consiglio d'amministrazione.
6. Varie.

Il Consiglio d'amministrazione.

10320 — A pagamento.

SOCIETA' ELETTRICA ALBESE

ANONIMA

Capitale sociale Lire 1.200.000

SEDE IN ALBA

Assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti

Il giorno 29 marzo 1923, alle ore 11, presso la sede della Società in Alba, per deliberazione del Consiglio d'amministrazione, avrà luogo l'assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti, col seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina del Collegio sindacale
6. Determinazione della retribuzione ai sindaci effettivi per l'esercizio 1923.

Parte straordinaria:

Proposta di modifica allo statuto sociale.

I titolari di azioni nominative hanno senz'altro diritto di intervenire all'assemblea e potranno ritirare dalla sede sociale il relativo biglietto di ammissione anche il giorno stesso della riunione.

Alba, 7 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10321 — A pagamento.

Società Side-cars Napoletani

ANONIMA

Capitale Lit. 1.500.000 - Versato Lit. 900.000

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

Il giorno 2 aprile (lunedì) 1923, alle ore 10 e nello stesso giorno alle ore 12 in seconda convocazione si riunirà in Napoli, via Raffaele De Cesare n. 22 l'assemblea ordinaria degli azionisti per discutere e deliberare sugli argomenti segnati nel seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del presidente.
2. Relazione dei sindaci e approvazione del bilancio dell'anno 1922.
3. Elezione dei sindaci.
4. Modifiche allo statuto.

Il Consiglio d'amministrazione.

N. B. — Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno attenersi alle prescrizioni contenute nell'art. 9 dello statuto sociale.

10322 — A pagamento.

Commercio automobili e rappresentanze

Società anonima

Sede in Savona

Capitale L. 500.000 interamente versato

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Società anonima « C. A. R. », Società anonima commercio automobili e rappresentanze, con sede in Savona, sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 30 marzo corrente, alle ore 15, nei locali sociali, col seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio dell'esercizio 1922.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Relazione dei sindaci.
4. Rinnovazione di 3 consiglieri.
5. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti e determinazioni della retribuzione ai sindaci effettivi.

Per intervenire all'assemblea l'azionista dovrà depositare le proprie azioni presso la Cassa sociale almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa.

Occorrendo la seconda convocazione, questa avrà luogo dopo 3 ore di quella fissata per la prima.

Savona, 7 marzo 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
Q. Anselmo.

10325 — A pagamento.

Società anonima

per materiali ed attrezzi da costruzione

Capitale L. 100.000 - versato 3/10

Sede: GENOVA (2) via Innocenzo Frugoni n. 15-2

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Società anonima per materiali ed attrezzi da costruzione, con sede in Genova, col capitale di L. 100.000 versato 3/10, sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 29 marzo 1923, alle ore 14, nella propria sede in Genova via Innocenzo Frugoni n. 15-2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione, discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina di n. 5 consiglieri d'amministrazione.
5. Nomina di n. 3 sindaci effettivi e determinazione della loro retribuzione per l'esercizio 1923.
6. Nomina di n. 2 sindaci supplenti.
7. Varie.

Qualora per difetto di intervenuti, l'assemblea non potesse validamente deliberare sugli oggetti posti all'ordine del giorno, sarà tenuta all'uopo una 2ª adunanza il giorno stesso alle ore 15 presso la stessa sede, con lo stesso ordine del giorno.

Genova, 1° marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10327 — A pagamento.

Società anonima Fratelli Mazzoleni

SEDE IN BERGAMO

Capitale sociale L. 1.500.000 interamente versato

Avviso di convocazione
di assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 31 marzo 1923, ore 10, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 7 aprile 1923, stessa ora, presso la sede sociale in Bergamo, via XX Settembre, 64, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci
3. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e riparto utili.
4. Determinazione dell'emolumento ai sindaci per l'esercizio 1923.
5. Nomina degli amministratori scadenti per compiuta rappresentanza e rieleggibili.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni o le polizze dei depositi originali intestate all'azionista presso la cassa sociale entro il 28 marzo 1923.

Bergamo, marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10331 — A pagamento.

" L'ANCORA ,,

Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni

Capitale statutario L. 5.000.000

Capitale emesso e versato Lit. 500.000

SEDE IN GENOVA

via Roma n. 9

L'assemblea generale ordinaria dei soci è convocata pel giorno 29 marzo 1923, alle ore 16.30, nella sede sociale, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio 1922.
4. Nomina di amministratori.
5. Retribuzione dei sindaci.
6. Nomina dei sindaci.

Il deposito delle azioni al portatore a norma dell'art. 10 dello statuto sociale dovrà farsi entro il 24 marzo 1923 presso la sede sociale.

Mancando il numero legale per la costituzione dell'assemblea questa s'intenderà prorogata al 13 aprile 1923, alla stessa ora e con lo stesso ordine del giorno.

Genova, 12 marzo 1923.

Il presidente
E. Borzino.

10334 — A pagamento.

Società Energia Elettrica Alto Piemonte

Anonima

SEDE GENOVA

Capitale versato L. 300.000

AVVISO DI CONVOCAZIONE
dell'assemblea generale ordinaria del 31 marzo 1923

I signori azionisti della Società Energia elettrica Alto Piemonte, avente sede in Genova, sono convocati in assemblea generale ordinaria, per il giorno 31 marzo 1923, alle ore 9,30, a Genova, presso la sede sociale in via Brignole Deferrari n. 14, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio chiuso al [illegible] cembre 1922.
4. Retribuzione ai sindaci pel 1923.
5. Nomina del Collegio sindacale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti [illegible] sitare le loro azioni entro il 25 marzo 1923 [illegible]
la C[illegible]ssa sociale a Genova o la Banc[illegible]
Milano o a Cuneo.
Da tale obbligo restano esclusi i titol[illegible]

tivo, per i quali il diritto ad intervenire all'assemblea è deteeminato dall'inscrizione nel libro dei soci.
Genova, 8 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10335 — A pagamento.

" OCEANUS "

Compagnia anonima italiana di assicur. e riassicur.

Capitale sociale L. 2.500.000 versato un decimo

Sede in GENOVA - Via Roma n. 9

L'assemblea generale ordinaria dei soci è convocata per il giorno 29 marzo 1923, alle ore 14,30 nella sede sociale, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio 1922.
4. Nomina di amministratori.
5. Assegno al Consiglio.
6. Retribuzione ai sindaci.
7. Nomina dei sindaci.

Mancando il numero legale per la costituzione dell'assemblea, questa s'intenderà prorogata per il 15° giorno successivo (13 aprile 1923) art. 16 statuto alla stessa ora e con lo stesso ordine del giorno.
Genova, 12 marzo 1923.

Il segretario
del Consiglio d'amministrazione
P. A. Spinola.

10337 — A pagamento.

Società Anonima Acque e Sorgenti Novesi

SEDE IN GENOVA

Capitale L. 750 000 - interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 marzo 1923, alle ore 15, in Genova, presso la sede sociale, via Raggio n. 2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Rapporto del Collegio sindacale.
3. Approvazione del bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti, e determinazione del loro emolumento.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere effettuato almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, presso la sede sociale.
Genova, 7 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10240 — A pagamento

Società anonima Gaetani

CREMONA

Capitale sociale L. 1.000.000 interamente versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Società anonima Gaetani sono convocati in assemblea generale nella sede sociale, via Goito n. 6, per sabato 31 corrente, alle ore 14, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e determinazione del loro emolumento e nomina di 2 sindaci supplenti.

Parte straordinaria:

Rimborso parziale e conseguente riduzione del capitale sociale.

Per intervenire all'assemblea richiedesi il deposito delle azioni da effettuarsi non oltre il 27 corrente presso la sede sociale e le locali Banche: Credito commerciale, Monte di Pietà e popolare.

L'eventuale seconda convocazione, resta fin d'ora fissata per mercoledì 4 aprile nella stessa ora e località.
Cremona, 8 marzo 1923.

Il presidente
Gino Usuelli.

10341 — A pagamento.

Società Immobiliare Cremonese

Anonima

Capitale versato L. 600.000

SEDE IN CREMONA

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di mercoledì 28 marzo, alle ore 16 in prima convocazione, per il giorno di sabato 31 marzo, alle ore 16 in eventuale seconda convocazione, presso la sede della Società in Cremona (palazzo del Credito commerciale)(per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento.

Cremona, 7 marzo 1923.

Società Immobiliare Cremonese.

10342 — A pagamento.

Società anonima Emiliana per materiali da costruzione

Sede in Bologna - via Castiglione, n. 10

Assemblea generale ordinaria dei soci da tenersi il 30 marzo 1923, alle ore 14, nella sede sociale.

Ordine del giorno:

1. Bilancio dell'esercizio 1922 - Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Nomina del presidente e di tre consiglieri.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Occorrendo una seconda convocazione essa avrà luogo il 9 aprile successivo, alle ore 14 nella sede sociale.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere fatto almeno 5 giorni liberi avanti l'assemblea presso la Cassa sociale o presso la Banca agricola commerciale di Bologna.
Bologna, 8 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

10343 — A pagamento.

Società anonima

Trazione e Imprese elettriche

Capitale sociale L. 2.200 000 interamente versato

Sede in Milano - via G. Prina n. 22

Avviso di convocazione
di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 31 marzo 1923, alle ore 14 presso la sede sociale in Milano via Giuseppe Prina n. 22, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Relazione dei sindaci.
4. Nomina di amministratori scadenti per anzianità a sensi dell'art. 19 dello statuto sociale.

5. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti e determinazione della retribuzione ai nuovi eletti per l'esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre 1923.

A termini dell'art. 13 dello statuto sociale non intervenendo alla prima adunanza il numero di azioni richiesto perchè essa sia valida, s'intende che l'adunanza di 2ª convocazione sarà fissata pel giorno 25 aprile 1923, alle ore 11 presso la sede sociale in Milano via Giuseppe Prina n. 22.

A termini dell'art. 9 dello statuto sociale il deposito delle azioni va effettuato almeno 5 giorni prima di quello dell'assemblea presso:

la Banque Suisse des chemins de fer a Basilea;
la Società elettrica Alto Milanese a Busto Arsizio;
la Società Trazione e imprese elettriche di Milano;
il Banco di Roma, sede di Milano.

Milano, 5 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10235 — A pagamento.

Società idroelettrica del Brasimone

Anonima

Capitale L. 2.000.000 — interamente versato

SEDE IN BOLOGNA

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di venerdì 30 marzo 1923, alle ore 16, in Bologna, presso la sede della Società Bolognese di elettricità, via Indipendenza, n. 69, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sul bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 1922.
2. Relazione del Collegio dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio.
4. Nomina dei sindaci e determinazione della loro retribuzione per l'esercizio 1923.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i possessori di azioni che depositeranno i loro titoli non più tardi del giorno 24 marzo 1923 presso la cassa della Società.

Bologna, 8 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

10317 — A pagamento.

Società anonima PER LE FERROVIE DI REGGIO EMILIA

SEDE IN MILANO

Capitale sociale L. 346.000 in corso d'amm.

Avviso di convocazione

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, a Milano, presso la sede sociale (piazza della Scala, n. 4), il giorno 29 marzo 1923, alle ore 15,30, per discutere e deliberare sulle materie del seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio dell'esercizio 1922.
   Relazioni del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci e deliberazioni relative.
2. Indennità ai consiglieri di amministrazione per l'anno 1922 (Art. 23 statuto sociale).
3. Assegno ai sindaci effettivi per l'anno 1923.
4. Nomina di tre consiglieri d'amministrazione.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea i portatori di azioni nominative che si troveranno inscritti nel libro dei soci a tutto il 23 marzo corrente.

Milano, 5 marzo 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
Il presidente
G. Menada.

0350 — A pagamento.

Società bolognese di elettricità

Anonima

Capitale L. 7.000.000 interamente versato

SEDE IN BOLOGNA

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di venerdì 30 marzo 1923 alle ore 15, in Bologna, presso la sede della Società bolognese di elettricità, via Indipendenza, n. 69, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione sul bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 1922.
2. Relazione del collegio dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio.
4. Nomina dei sindaci e determinazione della loro retribuzione per l'esercizio 1923.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i possessori di azioni che depositeranno i loro titoli non più tardi del giorno 24 marzo 1923 presso la Banque de Bruxelles, e la Société financière de transports et d'entreprises industrielles, a Bruxelles, e presso la cassa della Società in Bologna.

Bologna, 8 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10318 — A pagamento.

Società anonima ind. Pietro Maria Ceretti

SEDE IN VILLADOSSOLA

Capitale sociale L. 3.200.000 — interamente versato

Convocazione di assemblea generale ordinaria

Gli azionisti di questa Società sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 marzo 1923, alle ore 15, presso la sede sociale, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio 1922.
2. Rapporto dei sindaci sull'esercizio stesso.
3. Esame del bilancio sociale al 31 dicembre 1922.
4. Nomina dei sindaci per l'esercizio 1923 e determinazione del loro compenso.

I signori azionisti per intervenire all'assemblea dovranno depositare le loro azioni entro il 25 corrente, presso la sede sociale.

Villadossola, 6 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10351 — A pagamento.

Casa editrice "Carlo Aliprandi",

Società anonima

Capitale sociale L. 200.000 - interamente versato

MILANO - Via dell'Orso n. 8

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria presso la sede sociale per il giorno 29 marzo, alle ore 11,30, in prima convocazione, e per il giorno 10 aprile, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina dei consiglieri.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.
6. Emolumento ai sindaci.

Parte straordinaria:

1. Revisione di deliberazione della precedente assemblea.

Per intervenire all'assemblea occorre depositare le azioni presso

la Cassa sociale entro il 24 marzo a. c. per la prima convocazione od entro il 4 aprile per la seconda convocazione ritenendo valido anche per questa il deposito eventualmente fatto per la prima convocazione.

Milano, 8 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10352 — A pagamento.

Esportazione agricola italiana

Società anonima

SEDE IN MILANO

Capitale sociale L. 7.000 000

Assemblea generale ordinaria e straordinaria del 29 marzo 1923

I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria il giorno 29 marzo 1923, alle ore 16,30, nella sede sociale in Milano, Piazza della Scala, n 4, per deliberare sulle materie poste al seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. **Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.**
2. **Bilancio al 31 dicembre 1922.**
3. **Indennità al Consiglio di amministrazione in base all'art. 23 dello statuto sociale.**
4. **Nomina di due amministratori.**
5. **Nomina di 3 sindaci effettivi e di 2 supplenti.**
6. **Emolumento ai sindaci per l'anno 1923.**

Parte straordinaria:

7. **Riduzione del capitale sociale e conseguente modificazione all'art. 5 dello statuto sociale.**

Possono intervenire all'assemblea tutti i portatori di azioni nominative che risultano inscritti nel libro soci a tutto il 21 marzo 1923.

Milano, 6 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10353 — A pagamento.

"SINDACATO LIGURE,,

fra industriali ed imprenditori per gli infortuni sul lavoro

In liquidazione

Sede in Genova - via Roma, n. 9

L'assemblea generale ordinaria dei soci è convocata per il giorno 29 marzo 1923, alle ore 9 3/4, nella sede sociale, col seguente

Ordine del giorno:

1. **Relazione dei liquidatori.**
2. **Bilancio al 31 dicembre 1922.**

Mancando il numero legale per la costituzione dell'assemblea, questa s'intenderà prorogata all'ottavo giorno successivo 6 aprile 1923 (art. 15 dello statuto), alla stessa ora e con lo stesso ordine del giorno.

Genova, marzo 1923.

I liquidatori
E. Caprile — M. Poggi.

10361 — A pagamento

SOCIETÀ CHIMICA CUNEESE

Anonima

Capitale lire 1.000.000 — interamente versato

Sede in Torino

STABILIMENTO IN SOMMARIVA BOSCO

I soci della Società Anonima Chimica Cuneese sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 30 marzo 1923, ore 17, nella sede sociale in Torino, corso Vittorio Emanuele 21, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. **Relazione del consiglio d'amministrazione.**
2. **Relazione dei sindaci.**
3. **Presentazione, discussione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e provvedimenti relativi.**
4. **Nomina di 2 amministratori al posto del dott. Aime Giuseppe e cav. Giuseppe Baricalla, dimissionari, e di 2 al posto del dott. Eugenio Pagliano e dott. Andrea Ricevuto scaduti per compiuto biennio e rieleggibili.**
5. **Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione del loro emolumento.**

Parte straordinaria:

Proposta di conversione delle azioni da nominative al portatore e conseguenti eventuali modifiche dell'art. 6 dello statuto sociale.

Andando deserta l'assemblea di prima convocazione i soci sono riconvocati per il giorno 6 aprile 1923, alla medesima ora e nella medesima località.

Il Consiglio d'amministrazione

10362 — A pagamento.

L'EQUITA'

Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni

Capitale statutario Lit. 2.500.000

Capitale emesso e versato Lit. 250.000

SEDE IN GENOVA
via Roma n. 9

L'assemblea generale ordinaria dei soci è convocata per il giorno 29 marzo 1923, alle ore 15 30, nella sede sociale, col seguente

Ordine del giorno:

1. **Relazione del Consiglio d'amministrazione.**
2. **Relazione dei sindaci.**
3. **Bilancio 1922.**
4. **Assegno al Consiglio.**
5. **Retribuzione ai sindaci.**
6. **Nomina dei sindaci**

Il deposito delle azioni al portatore a norma dell'art. 10 dello statuto sociale dovrà farsi entro il 24 marzo 1923 presso la sede sociale.

Mancando il numero legale per la costituzione dell'assemblea questa s'intenderà prorogata al 13 aprile 1923, alla stessa ora e con lo stesso ordine del giorno.

Genova, 12 marzo 1923.

Il presidente
E. Borzino.

10367 — A pagamento.

NUOVO SINDACATO LIGURE

fra industriali ed imprenditori per gli infortuni sul lavoro

SEDE IN GENOVA
Via San Giuseppe n. 44

L'assemblea generale ordinaria dei soci è convocata per il giorno 29 marzo 1923, nella sede sociale, alle ore 9, col seguente

Ordine del giorno:

1. **Relazione del Consiglio d'amministrazione**
2. **Relazione dei revisori dei conti.**
3. **Bilancio 1922.**
4. **Nomina di amministratori.**
5. **Retribuzione ai revisori dei conti.**
6. **Nomina dei revisori dei conti.**

Mancando il numero legale per la costituzione dell'assemblea, questa s'intenderà prorogata all'ottavo giorno successivo 6 aprile 1923, (art. 11 dello statuto) alla stessa ora e con lo stesso ordine del giorno.

Genova, 12 marzo 1923.

Il presidente
G. Aimi.

10368 — A pagamento.

"ESPAR,,

Esportazione Siciliana Prodotti Agricoli - Riposto

Società anonima

SEDE RIPOSTO (SICILIA)

Capitale L. 500.000

Avviso di convocazione

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti è convocata per il giorno 29 marzo corrente, alle ore 10, nei locali della Società in via Vittorio Emanuele n. 174, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio 1922.
4. Elezione di tre consiglieri d'Amministrazione.
5. Elezione dei sindaci.

In mancanza di numero legale, l'assemblea avrà luogo in seconda convocazione il giorno 31 marzo alla stessa ora.

Riposto, 6 marzo 1923.

Il presidente
Rodriguo Buoncore.

10371 — A pagamento.

Società anonima Lodovico Castagna

SEDE IN COMO

Capitale L. 1.350.000 interamente versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il 31 marzo prossimo, alle ore 15,30, presso la sede sociale in Como, viale Varese n. 29, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sull'esercizio 1922.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e relative delibere.
3. Nomina del Collegio sindacale e della sua retribuzione.
4. Eventuali.

L'eventuale assemblea di seconda convocazione avrà luogo il 4 aprile prossimo, stessa sede ed ora.

Il presidente
Vittorio Costanzi.

10385 — A pagamento.

Società italiana accumulatori De Martis

Anonima per azioni

Capitale sociale lire 1,700,000

SEDE IN BOLOGNA

Avviso di convocazione

I signori azionisti della intestata Società sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 27 marzo 1923, alle ore 15, in prima convocazione, e per il giorno 29 marzo 1923, alla stessa ora in seconda convocazione ove sia necessario in Bologna, via Santa Margherita n. 2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Lettura ed approvazione del verbale della precedente adunanza.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
4. Elezione di 2 consiglieri d'amministrazione.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione del compenso agli uscenti.
6. Eventuali e deliberazioni relative.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare i titoli di azioni almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione presso la sede della Società in Bologna.

Bologna, 8 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

10388 — A pagamento.

BANCA POPOLARE DI CONEGLIANO

Società anonima

Capitale versato Lire 2.000.000

Avviso di convocazione

I soci della Banca popolare di Conegliano sono convocati in assemblea ordinaria pel 31 marzo 1923, alle ore 10, nella sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio 31 dicembre 1922 e relazione dei sindaci.
2. Riparto utili.
3. Emolumento ai sindaci.
4. Nomina degli amministratori.
5. Nomina del Collegio sindacale.

L'eventuale seconda convocazione avrà luogo il 10 aprile a. c. nello stesso luogo ed alla medesima ora.

Il deposito delle azioni, per intervenire all'assemblea, dovrà essere fatto almeno 5 giorni liberi prima di quello fissato per le adunanze, nelle casse della Società.

Conegliano, 6 marzo 1923.

Il presidente
avv. Giovanni Marcantoni.

10428 — A pagamento.

Società Industrie Teatrali e Cinematografiche

ANONIMA PER AZIONI

Capitale L. 1.000.000 interamente versato

Avviso di convocazione

dell'assemblea generale ordinaria e straordinaria pel giorno 28 marzo 1923, alle ore 14, presso la sede in Roma via Lucullo numero 11 ed in difetto di intervenuti pel giorno 31 marzo 1923, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

in assemblea ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento.

in assemblea straordinaria:

1. Proposta di aumento di capitale.

Per intervenire all'assemblea, i sigg. azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale entro il 25 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10477 — A pagamento.

Cantieri navali dell'Adriatico meridionale

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale il 28 marzo corr. mese, alle ore 15, in via Pier Luigi da Palestrina n. 8, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci e ratifica di provvedimenti diversi.
2. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina del Collegio sindacale e retribuzione.

Parte straordinaria:

A) Relazione del Consiglio sulle condizioni economiche finanziarie attuali della Società; deliberazioni e provvedimenti del caso.

B) Modificazione degli articoli 10, 11, 15, 29 e 30 dello statuto.
C) Dimissioni del Consiglio d'amministrazione e decadenze; nomine.

Le azioni sociali, essendo rappresentate da titoli nominativi, i biglietti di ammissione all'assemblea saranno rilasciati su richiesta dalla sede sociale in Roma e dalla Industriale a Bari.

Qualora detta riunione andasse deserta per mancanza di numero legale, la seconda riunione avrà luogo il giorno 6 aprile nello stesso locale ed alla medesima ora.

Roma, 10 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10479 — A pagamento.

FRANCO TOSI

Società anonima

Capitale sociale L. 39.000.000 interamente versato

SEDE IN LEGNANO

AVVISO DI CONVOCAZIONE

di assemblea generale ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 28 marzo 1923, alle ore 10,30, nella sede sociale in Legnano (Corso Vittorio Emanuele n. 27) per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sull'esercizio 1922.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione del relativo emolumento.

Parte straordinaria:

1. Riduzione del numero dei consiglieri conseguente modificazione dell'articolo 19 dello satuto sociale.

Ove si rendesse necessaria l'assemblea di seconda convocazione essa viene fin d'ora fissata per il giorno 18 aprile 1923, alla stessa ora, nello stesso luogo e col medesimo ordine del giorno.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà farsi non più tardi rispettivamente del 22 marzo per la prima convocazione del 12 aprile 1923, per l'eventuale seconda convocazione presso la sede sociale e presso i seguenti Istituti:

Banca commerciale italiana, sede di Milano.
Credito italiano, sede di Milano,
Banca di Legnano e Busto A., sede di Legnano.

Legnano, 8 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10489 — A pagamento.

Semoleria italiana

SOCIETA' ANONIMA

Sede in Genova

Capitale L. 10.000.000

Gli azionisti della Società Semoleria italiana sono convocati in assemblea straordinaria per le ore 14 e 1/2 del giorno 28 marzo corrente presso la sede sociale in Genova, salita S. Caterina n. 10, int. 8, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Modificazione della deliberazione dell'assemblea tenuta il 12 dicembre 1922 colla quale venne modificato l'art. 21 dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere fatto non più tardi del giorno 23 corr. presso la sede sociale in Genova o presso la sede di Genova di uno dei seguenti Istituti:

Credito italiano.
Banca commerciale italiana.
Banco di Roma.
Banca Russa per il commercio estero
Banco di Chiavari e della Riviera ligure.

Semoleria italiana:
Il presidente
del Consiglio d'amministrazione.

10499 — A pagamento.

Banca centrale di cambio

SEDE IN MILANO

Capitale versato L. 2.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede sociale il giorno 28 marzo 1923, alle ore 16, col seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio 1922 — Relazione del Consiglio — Relazione dei sindaci — Deliberazioni relative e riparto utili.
2. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti ed emolumento sindaci 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10505 — A pagamento.

Società anonima Alexandre J. Assouad

SEDE IN GENOVA

Avviso di convocazione

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 24 marzo 1923, ore 14, nel locale della sede sociale in Genova, via San Lorenzo, 5-50, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione o modificazione del bilancio dell'esercizio.
4. Surroga degli amministratori uscenti d'ufficio.
5. Nomina dei sindaci

Qualora in detto giorno non si raggiungesse il numero legale di azionisti a senso dello statuto sociale, l'assemblea resta convocata senz'altro avviso per il giorno 27 marzo 1923 nello stesso luogo ed ora e col medesimo ordine del giorno, e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti

Genova, 9 marzo 1923.

L'Amministrazione.

10517 — A pagamento.

Società ceramica mantovana

Società anonima

SEDE IN MANTOVA

Capitale sociale L. 6.600.000 - interamente versato

Avviso di convocazione
dell'assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati, a sensi di legge e di statuto, in assemblea generale per il giorno 30 marzo 1923, alle ore 7,30, nella sede dell'Amministrazione della Società in Mantova, via Domenico Fernelli, n. 29, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Presentazione ed approvazione del bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento.
5. Ratifica e convalida della nomina a consigliere di amministrazione del rag. cav. Enrico Minghetti in surroga del dimissionario comm. Ottorino Cometti e della nomina a consigliere d'amministrazione del sig. ing. comm. Ettore Parmeggiani, in surroga del dimissionario comm. Giuseppe Mulatti.
6. Comunicazioni e deliberazioni eventuali.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere fatto almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione presso la cassa sociale o presso i seguenti Istituti:

Banca mutua popolare di Mantova;

Banca nazionale di credito di Mantova.

Qualora l'assemblea di prima convocazione non riuscisse legalmente costituita, essa resta convocata senza altro avviso per lo stesso giorno alle ore 10,30, nello stesso locale e con il medesimo ordine del giorno.

I titolari di azioni nominative sono esonerati dall'effettuarne il deposito, ma volendo intervenire a l'assemblea o delegarvi altro socio, dovranno ritirare presso la sede dell'amministrazione sociale entro il termine suindicato le schede di ammissione.

Mantova, 9 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10623 — A pagamento.

"La costruttrice Solferino"

Società anonima

Capitale L. 1.500.000 interamente versato

Sede in MILANO - Via Solferino, n. 11

Avviso di convocazione

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 28 marzo 1923, alle ore 4, presso la sede sociale in via Solferino, n. 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei signori sindaci.
2. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
3. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto entro il 20 marzo 1923 alla sede sociale.

L'eventuale seconda convocazione avrà luogo il 29 marzo 1923 alla stessa ora e negli stessi locali.

Milano, 30 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

10525 — A pagamento.

Unione Elettrica Pievese

PIEVE DI TECO

I signori soci sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 25 marzo, alle ore 14 (ore 15 in 2ª convocazione), per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922, e deliberazioni relative.
4. Nomina di 2 amministratori
5. Nomina dei sindaci.

Pieve di Teco, 8 marzo 1923.

L'Amministrazione.

Unione Elettrica Pievese
Il presidente
A. Crucco.

10527 — A pagamento.

Consorzio Agrario Cooperativo di Varese e Circondario

Società anonima cooperativa

SEDE IN VARESE

I signori soci sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di lunedì, 26 marzo 1923, alle ore 13, nella sede sociale in piazza Monte Grappa n. 7, in Varese, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e destinazione utili.
4. Nomina di 4 consiglieri.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Non raggiungendosi il numero legale, a sensi dello statuto l'assemblea si riunirà in seconda convocazione alle ore 14 dello stesso giorno 26 marzo 1923 e negli stessi locali.

Varese, 1° marzo 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
dott. Ugo Savoja.

10528 — A pagamento.

Società anonima

Grande albergo Milano

SALSOMAGGIORE

Avviso di convocazione
di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati pel giorno 28 marzo 1923, alle ore 14, presso la sede sociale nell'Albergo Milano in Salsomaggiore, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio di amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Determinazione dell'emolumento ai sindaci.
5. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.

Qualora si rendesse necessaria una seconda convocazione, questa rimane indetta pel giorno 31 marzo successivo, alla medesima ora e nello stesso luogo, senza bisogno d'altro avviso.

Il deposito delle azioni dovrà effettuarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la cassa sociale.

Salsomaggiore, 1° marzo 1923.

Il consiglio d'amministrazione.

10538 — A pagamento.

Forze idrauliche Appennino centrale

Anonima

Sede in Pistoia

Capitale sociale L. 4.000.000 - versato L. 2.500,000

Convocazione
di assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di venerdì 30 marzo, alle ore 15, in Pistoia, presso la sede della Società, via Pratese, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Ratifica della nomina di un consigliere di amministrazione.
4. Elezione di consiglieri di Amministrazione
5. Elezione dei sindaci e determinazione dell'emolumento per l'esercizio decorso 1922.

Qualora mancasse il numero delle azioni prescritte dall'art. 14 dello statuto sociale, l'adunanza di seconda convocazione avverrà nello stesso luogo alle ore 15 del successivo giorno 31 marzo 1923.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno ritirare presso la sede amministrativa in Pistoia il biglietto di ammissione entro il giorno 24 marzo 1923.

I possessori di azioni al portatore dovranno depositare le azioni presso la succursale del Monte de' Paschi in Pistoia entro la stessa data.

Pistoia, 6 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10550 — A pagamento.

Società Immobiliare Alberghi

Anonima per azioni

Sede in Milano

Capitale L. 500.000 versato

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 26 marzo 1923, alle ore 15, in Milano, presso la sede sociale, Foro Bonaparte n. 21, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio.
2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e dei supplenti.
6. Determinazione dell'emolumento ai sindaci per l'esercizio 1923.

Qualora l'assemblea di prima convocazione non fosse valida per mancanza di numero legale, gli azionisti sono fin d'ora convocati senz'altro avviso per il giorno 21 aprile 1923, alle ore 15, nello stesso luogo e col medesimo ordine del giorno.

Le azioni essendo tutte nominative sono depositate d'ufficio.

Milano, 8 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10540 — A pagamento.

Lavanderia e stireria meccanica

Società anonima

Capitale lire 560.000

Milano

via Previati (angolo via Ravizza)

Avviso di convocazione

di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono invitati a prendere parte all'assemblea ordinaria e straordinaria che avrà luogo il giorno 26 marzo 1923 - alle ore 15 - in Milano, via Cerva n. 42, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione, discussione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina del collegio sindacale.
4. Ratifica della nomina a consiglieri dei signori conte Giovanni Visconti di Modrone e nobile cav. Piero Venosta nominati dal Consiglio d'amministrazione e ratifica della nomina a consigliere del signor duca Marcello Visconti di Modrone nominato dal Consiglio in sostituzione del defunto duca Uberto Visconti di Modrone.
5. Eventuali e varie.

Parte straordinaria:

1. Proposta di limitazione di capitale al sottoscritto e versato di L. 560.000.
2. Comunicazioni diverse.

Milano, 23 febbraio 1923.

10542 — A pagamento

Società italiana bonifiche e irrigazioni

Anonima per azioni

SEDE IN MILANO

Capitale Lire 90.000 - versato

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 27 marzo 1923, alle ore 17, in Milano presso la sede sociale, Foro Bonaparte, n. 21, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio.
2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Nomina di amministratori.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.
5. Determinazione dell'emolumento ai sindaci per l'esercizio 1923.

Qualora l'assemblea di prima convocazione non fosse valida per mancanza di numero legale, gli azionisti sono fin d'ora convocati senz'altro avviso per il giorno 22 aprile 1923, alle ore 15, nello stesso luogo e col medesimo ordine del giorno.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni, in conformità all'art. 44 dello statuto sociale, almeno cinque giorni prima dell'adunanza presso la cassa sociale.

Milano, 7 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10543 — A pagamento.

Società ferrarese per trazione forza e luce

ANONIMA PER AZIONI

Sede in Ferrara

Borgo San Luca

Capitale sociale L. 1.500 000 interamente versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 28 marzo 1923, presso la sede della Società elettrica Padana in Ferrara, via Boccacanale Santo Stefano, n. 5, in prima convocazione, alle ore 10 ant., ed in seconda convocazione, alle ore 14, dello stesso giorno, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio esercizio 1922.
   Relazione del Consiglio d'amministrazione.
   Relazione dei sindaci.
2. Rimunerazione ai sindaci per l'esercizio 1922.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti per l'esercizio 1923.
4. Approvazione del verbale della presente seduta.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea deve essere fatto entro il 23 marzo 1923 presso la sede sociale; presso la sede della Società Adriatica di elettricità Venezia e presso il Credito industriale di Venezia.

Ferrara, 8 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10549 — A pagamento.

Società Generale Italiana Trasporti Autoelettrici

ANONIMA

Sede in MILANO - via Felice Casati n. 32

Capitale sociale Lire 3.000.000 - Versate L. 2.500.000

Avviso di convocazione
di assemblea generale ordinaria

I signori azionisti della Società generale italiana trasporti autoelettrici sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di martedì 27 marzo 1923, ad ore 11, negli uffici di amministrazione della Società (via San Giovanni alla Paglia n. 1), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1922;
4. Retribuzione al Collegio sindacale per l'esercizio 1923.
5. Nomina del Collegio sindacale.

Essendo tutte le azioni nominative per intervenire all'assemblea a termini dell'art. 17 dello statuto non occorre alcun deposito ed i titolari di azioni liberate riceveranno a domicilio i rispettivi biglietti di ammissione.

Occorrendo una seconda convocazione questa si intende fissata per il giorno di mercoledì 28 marzo 1923, ore 11, nello stesso luogo.

Milano, 8 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10555 — A pagamento

Società elettrica maremmana

ANONIMA

Sede in Livorno

Capitale sociale L. 10.000.000 — Versato L. 7.750.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 28 marzo 1923, alle ore 9,30, nella sede sociale in Livorno, Scali d'Azeglio, n. 8, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922 e riparto utili.
3. Nomina di amministratori.
4. Nomina del Collegio sindacale e determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per l'esercizio 1922.

Parte straordinaria:

1. Modifica dell'art. 26 dello statuto sociale.

Essendo il capitale della Società costituito da azioni nominative, la Direzione della Società provvederà a far pervenire a domicilio dei signori azionisti i biglietti di ammissione all'assemblea.

Livorno, 9 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10556 — A pagamento.

Società anonima Serpiano e Monte S. Giorgio

Capitale L. 120.000 versato — MILANO

I soci di questa anonima sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per sabato 31 marzo prossimo, alle ore 14,30, nella sede sociale in Milano, piazza Castello n. 6, onde discutere sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

Relazione del Consiglio d'amministrazione.
Relazione dei sindaci.
Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
Nomina dei sindaci pel nuovo esercizio.

Parte straordinaria:

Proposta di messa in liquidazione della Società ed eventuale nomina del liquidatore.

Il deposito delle azioni deve essere effettuato presso la Società F. P. Ingegnoli e soci, in Milano, Corso Buenos Ayres, n. 54, non più tardi del 25 corrente mese.

Occorrendo una seconda convocazione, questa viene fissata fin d'ora per domenica 8 aprile prossimo, alla medesima ora.

Il Consiglio d'amministrazione.

10559 — A pagamento

SOCIETA' ANONIMA CONCERIA MESSINESE

SEDE IN MESSINA

Capitale L. 100.000 interamente versato

Avviso di convocazione

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 marzo 1923 in prima convocazione e il dì seguente in seconda, alle ore 14, nei locali della Società, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e provvedimenti relativi.
4. Nomina del Consiglio d'amministrazione.
5. Nomina dei sindaci.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni alla sede sociale, in via delle Fabbriche, non più tardi del giorno 26 corrente

Messina, 7 marzo 1923.

Il presidente
del Consiglio di amministrazione
Giuseppe De Meo.

10561 — A pagamento.

Società anonima "Folgore" per imprese elettriche

PALMA CAMPANIA

Capitale sottoscritto L. 143.800 inter. vers.

Avviso di convocazione
dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti

Gli azionisti della sopradetta Società elettrica « Folgore » sono convocati in assemblea generale ordinaria per le ore 9 del 31 corr. mese di marzo, nella sede della Società stessa sita a via Nola nell'abitato di Palma Campania, ed occorrendo per mancanza del numero legale degli intervenuti, una seconda convocazione, essa resta fissata per le ore 10 del giorno 8 del prossimo mese di aprile, nello stesso locale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio a tutto il 1922.
4. Nomina di 3 consiglieri che scadono.
5. Nomina dei tre sindaci effettivi e due supplenti.
6. Modifica all'art. 25 dello statuto collo aggiungervi una quota di ammortamento capitale.

Palma, 7 marzo 1923.

Il presidente: Giuseppe Curiale.

10560 — A pagamento.

Società Anonima Raccordi industriali

LECCO

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Società anonima Raccordi Industriali sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno di giovedì 29 marzo 1923, alle ore 11, nello studio della Società anonima Antonio Badoni in Castello sopra Lecco, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina di un consigliere in sostituzione del signor Francesco Cerosa dimissionario.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione delle loro retribuzioni per l'esercizio 1923.

Occorrendo una seconda convocazione, questa resta fin d'ora fissata pel giorno di giovedì 5 aprile alla stessa ora, località e medesimo ordine del giorno e le relative deliberazioni saranno valide qualunque sia il capitale rappresentato.

Lecco, 4 marzo 1923.

Il presidente.

10562 — A pagamento.

Società anonima "La Tipografica"

SEDE IN MANIAGO

Capitale L. 120.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Società anonima « La Tipografica » di Maniago, sono invitati all'assemblea generale ordinaria che avrà luogo nella sede della Società il giorno 28 marzo 1923, alle ore 15 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio dei sindaci.
3. Approvazione bilancio esercizio 1922.

4. Nomina di tre consiglieri in sostituzione dei signori Beltrame geom. Romano — Dorigo Mario — Marchi avv. Mario scaduti per anzianità e che potranno essere rieletti.
5. Nomina di n. 3 sindaci effettivi e n. 2 supplenti.
6. Retribuzione ai sindaci per l'esercizio 1922.

In caso di mancanza di numero legale, l'assemblea avrà luogo in seconda convocazione, alla stessa ora, il giorno 4 aprile 1923, rimanendo valide le procure già rilasciate.

Maniago, 5 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10563 — A pagamento.

Edilizia " Antonio Canova "

Società anonima

Capitale L. 420.000

Sede in MILANO, via Canova n. 2

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la Società finanziaria di liquidazione, in Milano, via Tomaso Grossi n. 1, per il giorno 30 marzo 1923, alle ore 15, ed in mancanza del numero legale per il giorno 23 aprile, nello stesso luogo ed alla medesima ora, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e rapporto dei sindaci.
2. Approvazione di detto bilancio.
3. Nomina di un amministratore.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e di 2 supplenti per l'esercizio 1923.
5. Retribuzione dei sindaci effettivi.

Il deposito delle azioni ovrà effettuarsi presso il notaio dottor comm. Angelo Moretti, in Milano, via Broletto n. 16, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per la riunione.

Milano, 6 marzo 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

10564 — A pagamento.

Società Beni Fondiari

Anonima

Capitale Lire 1.000.000 — Versato Lire 874.000

SEDE IN MILANO, Via Principe Amedeo, n. 5

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la Società Finanziaria di liquidazione in Milano, via Tomaso Grossi, n. 1, per il giorno 30 marzo 1923, alle ore 14, ed in mancanza del numero legale, per il giorno 23 aprile nello stesso luogo ed alla medesima ora, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicemmbre 1922 e rapporto dei sindaci.
2. Approvazione di detto bilancio.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti per lo esercizio 1923.

Il deposito delle azioni dovrà effettuarsi presso la sede sociale in Milano, Via Principe Amedeo, n. 5, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea.

Milano, 6 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10565 — A pagamento.

Società anonima Vie d'acqua lombarde

Capitale sociale L. 100.000 interamente versato

SEDE IN MILANO

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di sabato 31 marzo 1923, presso la spett. Società anonima per azioni ing. Banfi, in Milano, via Principe Umberto, 17, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina del Collegio sindacale e determinazione del suo emolumento per l'esercizio 1922.

Non occorre il deposito delle azioni trovandosi i certificati relativi tuttora presso la sede della Società.

Qualora l'assemblea di prima convocazione non potesse aver luogo per mancanza di numero legale, quella di seconda convocazione resta fin d'ora fissata per il 30 aprile 1923, alla stessa ora e nello stesso luogo.

Il Consiglio d'amministrazione.

10566 — A pagamento.

Società elettrica dell'Alta Merse

Anonima

Sede in Livorno

Capitale sociale L. 2.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 28 marzo 1923, ore 10, nella sede sociale in Livorno, Scali d'Azeglio, n. 8, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina di amministratori.
4. Nomina del Collegio sindacale e determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per l'esercizio 1922.

Essendo il capitale della Società costituito da azioni nominative, la Direzione della Società provvederà a far pervenire a domicilio ai signori azionisti i biglietti di ammissione all'assemblea.

Livorno, 9 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10571 — A pagamento

LAGANA'

Fonderia artistica industriale

Società anonima

NAPOLI

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede sociale mercoledì 28 marzo 1923, alle ore 14, in prima convocazione, e giovedì 29 marzo stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione; relazione dei sindaci; presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1923; discussione e provvedimenti relativi.
2. Eventuale nomina di un consigliere d'amministrazione.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione loro emolumento.
4. Comunicazioni varie.

Il deposito delle azioni al portatore per intervenire all'assemblea dovrà essere effettuato presso la cassa sociale dalle ore 10 alle ore 16 non oltre il giorno 22 corr.

Napoli, 8 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10572 — A pagamento.

BANCA ALESSANDRO III

DI DEPOSITI E PRESTITI

Alessandria

Avviso

Sono convocati nei locali della Banca i signori azionisti in as-

semblea generale ordinaria per le ore 9.30 del giorno 28 marzo 1923, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del presidente del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Relazione dell'amministratore delegato.
4. Presentazione ed approvazione del bilancio 1922 e del riparto degli utili.
5. Nomina di un amministratore.
6. Ratifica di nomina di un amministratore.
7. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti.
8. Determinazione della retribuzione ai sindaci effettivi per l'anno 1923.
9. Deliberazione sul prezzo delle azioni per il 1923.
10. Comunicazioni diverse.

Alessandria, 9 marzo 1923.

Il presidente
dott. Baccassi Giovanni.

10573 — A pagamento.

Società anonima industria ceramica Longari Ponzone

SEDE IN MANTOVA

Capitale sociale L. 3.000.000 interamente versato

Assemblea generale ordinaria

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati, a sensi di legge e di statuto, in assemblea generale per il giorno 30 marzo 1923, alle ore 9, nella sede dell'Amministrazione della Società in Mantova, via Domenico Fernelli n. 29, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Presentazione ed approvazione del bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento.
5. Ratifica e convalida della nomina a consigliere d'amministrazione del rag. cav. Enrico Minghetti, in surroga del dimissionario comm. Ottorino Conetti e della nomina a consigliere d'amministrazione del sig. ing. comm. Ettore Parmeggiani, in surroga del dimissionario comm. Giuseppe Mulatti.
6. Comunicazioni e deliberazioni eventuali.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere fatto, almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la Cassa sociale o presso i seguenti Istituti:

Banca mutua popolare di Mantova.
Banca nazionale di credito di Mantova.

Qualora l'assemblea di prima convocazione non riuscisse legalmente costituita, essa resta convocata, senza altro avviso, per il giorno 4 aprile a la stessa ora, nello stesso locale e col medesimo ordine del giorno.

I titolari di azioni nominative sono esonerati dallo effettuarne il deposito, ma volendo intervenire all'assemblea, o delegarvi altro socio, dovranno ritirare presso la sede dell'Amministrazione sociale, entro il termine sudindicato, le schede di ammissione.

Mantova, 9 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

10624 — A pagamento

SOCIETÀ ANONIMA

Miniere ed Acque arsenicali

In liquidazione

Capitale versato Lire 275.000

SEDE IN MILANO

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la Società finanziaria in liquidazione, in Milano, via Tommaso Grossi, n. 1, per il giorno 30 marzo 1923, ore 17, ed in mancanza del numero legale per il giorno 12 aprile 1923, stesso luogo, stessa ora, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del liquidatore e dei sindaci.
2. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922
3. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti e determinazione e dell'emolumento sindacale.

Il deposito delle azioni per l'intervento all'assemblea dovrà essere effettuato al più tardi il 23 marzo 1923 presso la sede della Banca bergamasca depositi e conti correnti, in Milano, piazza Paolo Ferrari, n. 10.

Milano, 8 marzo 1923.

Il liquidatore.

10625 — A pagamento.

Società anonima cioccolato "Aquila,,

Capitale sociale L. 400.000 interamente versato

CONVOCAZIONE

di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso il consigliere sig. Bolladi in Milano, via Giuseppe Sacchi, n. 13 (già via Foro), per il giorno 28 marzo 1923, ad ore 17, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci, presentazione ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1922.
2. Retribuzione ai sindaci per l'esercizio trascorso.
3. Eventuali.

Parte straordinaria:

1. Proposta di scioglimento anticipato della Società e sua messa in liquidazione.
2. Nomina del liquidatore e determinazione delle attribuzioni.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti per il periodo della liquidazione.

I signori azionisti per avere diritto ad intervenire all'assemblea dovranno depositare i loro certificati non più tardi del giorno 22 marzo 1923 presso la sede della Società in Milano, via Lario n. 13

Andando deserta la prima adunanza, la seconda convocazione resta indetta per il successivo giorno 29 marzo 1923, ad ore 17, in Milano, via Giuseppe Sacchi, n. 13.

Il Consiglio d'amministrazione.

10633 — A pagamento.

Società Anonima "Casa Famiglia,,

MILANO

Capitale L. 150 000

AVVISO

di convocazione dell'assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 28 marzo 1923, alle ore 11, in Milano nello studio dell'avv. Luigi Anstacher, via Armorari n. 8, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazioni del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione della loro indennità.
4. Eventuali.

Il deposito delle azioni dovrà farsi 5 giorni liberi prima di quello dell'assemblea presso la Banca Vonwiller e C., via Armorari n. 11, Milano oppure presso la signorina Lisa Moerbel, Milano, piazza S. Alessandro n. 2.

Andando deserta l'assemblea di prima convocazione i signori azionisti sono fin d'ora convocati in sede di seconda convocazione per il giorno 11 aprile 1923, ore 10, sempre nello studio suindicato.

Il Consiglio d'amministrazione

10638 — A pagamento.

Fabbrica automobili Barison e C.

Anonima

SEDE IN LIVORNO

Capitale sociale L 1.360.000 elevabile a L. 3.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 28 marzo 1923, alle ore 14, presso gli uffici della Società in Livorno, piazza Luigi Orlando num. 11, sul seguente

Ordine del giorno:

Modificazione all'art. 32. titolo VI, dello statuto.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno esibire il certificato provvisorio delle azioni sottoscritte.

Ogni azionista può farsi rappresentare da altro socio che non faccia parte del Consiglio di amministrazione, consegnando al medesimo il proprio certificato delle azioni sottoscritte e mediante semplice dichiarazione scritta e firmata a tergo della carta di ammissione.

Mancando il numero legale all'ora fissata, l'assemblea sarà tenuta in seconda convocazione, nello stesso giorno e luogo, alle ore 15.

Livorno, 11 marzo 1923

Il Consiglio d'amministrazione

10639 — A pagamento

Società Vetraria Bergamasca
gia Fratelli Piatti

Anonima

SEDE IN BERGAMO

Capitale sociale L. 175.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di mercoledì 28 marzo 1923, ore 14, ed occorrendo in seconda convocazione per lo stesso giorno 28 alle ore 15, presso la sede sociale in Bergamo Viale Vittorio Emanuele II n. 19, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922, e destinazione degli utili.
4. Determinazione dell'emolumento ai sindaci per l'esercizio 1923.
5. Nomina di tre consiglieri d'amministrazione in luogo di altrettanti scaduti e rieleggibili.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti per azioni al portatore, dovranno depositare non più tardi del giorno 24 marzo le azioni stesse presso la Cassa sociale.

Per gli azionisti proprietari di azioni nominative, verranno le risultanze del libro dei soci.

Bergamo, 10 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10660 — A pagamento.

Società anonima "Bonavita,,

Capitale versato L. 1.200.000

A termini dell'art. 12 dello statuto sociale i signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria a Forlì, presso la sede della Società in via Teodoli n. 1, per mercoledì 28 marzo corr., alle ore 14, oppure alle ore 15, in caso la 1ª seduta andasse deserta, col presente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio sul bilancio 1922.
2. Relazione dei sindaci, id.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Compenso ai sindaci e consiglieri pel 1922.
5. Nomina dei sindaci pel 1923.
6. Comunicazioni diverse.

Gli azionisti possessori di titoli nominativi a loro intestati potranno intervenire senza bisogno di depositarli.

Invece le azioni al portatore dovranno essere depositate presso la Società 5 giorni avanti l'assemblea.

Forlì, 12 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10661 — A pagamento.

Società Ippica Cesenate
Società civile anonima per azioni

Per il giorno di mercoledì 28 marzo 1923, alle ore 17 nella sede sociale in via Uberti n. 42 (palazzo della Banca popolare) in Cesena è convocata l'assemblea generale dei soci, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci
2. Approvazione del bilancio 1922.
3. Elezione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.

Qualora l'assemblea non risultasse in numero sufficiente per la sua validità, la seconda convocazione verrà fissata con nuova apposita inserzione.

Cesena, 9 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10666 — A pagamento.

Società anonima fornaci italiane

SPEZIA

Capitale Lit. 1.000.000 interamente versato

I soci sono convocati in assemblea ordinaria il 27 marzo p. v., alle ore 11, nella sede sociale di Spezia, piazza Vittorio Emanuele n. 4, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio esercizio 1922.
   Relazioone del Consiglio di amministrazine.
   Relazione dei sindaci.
   Deliberazioni inerenti.
2. Retribuzioni dei sindaci.
3. Elezioni dei sindaci per l'esercizio 1923.

In caso mancasse il numero legale l'assemblea di seconda convocazione è fissata per il giorno 3 aprile 1923, stessa ora e luogo

Per intervenire alle assemblee il deposito delle azioni deve essere fatto entro il 26 marzo alla sede sociale.

Per le azioni nominative non occorre deposito.

Spezia, 10 marzo 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
Attilio Lanosa.

10669 — A pagamento.

Società anonima "Sila Savelli,,

Milano

Avviso di convocazione
dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti

I signori azionisti della Società anonima « Sila Savelli » sono convocati in assemblea generale ordinaria per il 28 marzo 1923, alle ore 14,30, presso la sede sociale di Milano, via Sant'Andrea n. 18, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio chiusosi al 31 dicembre 1922.
2. Relazione del Collegio sindacale sull'esercizio chiusosi al 31 dicembre 1922 e sul bilancio a tale data.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni conseguenti.

4. Nomina di consiglieri agli effetti degli articoli 124 e 125 del Cod. comm.
5. Nomina del Collegio sindacale (tre sindaci effettivi e due supplenti) e determinazione dell'emolumento al Collegio sindacale medesimo.
6. Varie ed eventuali.

Per intervenire all'assemblea, i signori azionisti dovranno:

a) per le azioni al portatore effettuarne il deposito almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per l'assemblea, o presso la sede sociale di Milano, o presso la spett. Ditta De Giovanni e Badino di Genova, Salita Santa Caterina n. 5;

b) per le azioni nominative presentare il certificato relativo oppure il corrispondente biglietto d'invito all'assemblea che verrà rilasciato dalla Società.

Qualora l'assemblea non fosse in prima convocazione in numero per deliberare validamente, l'assemblea s'intende fin d'ora riconvocata per il successivo giorno 7 aprile 1923, alle ore 14.30, presso la sede sociale e i depositi delle azioni che non fossero già stati effettuati per intervenire all'assemblea di prima convocazione, saranno validamente effettuati cinque giorni almeno prima dell'assemblea di seconda convocazione presso la sede sociale.

Il Consiglio d'amministrazione.

10670 — A pagamento.

Cooperativa combattenti "Isonzo di Licata"

L'assemblea generale dei soci della Cooperativa combattenti «Isonzo di Licata» è invitata a riunirsi per il giorno 25 corr., alle ore 11 in prima convocazione, e se occorre in seconda il giorno 27 dello stesso, alle ore 11, nei locali dell'Associazione Combattenti.

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio 1922.
2. Nomina degli amministratori e dei sindaci uscenti.
3. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
4. Relazione dei sindaci.

Licata, 8 marzo 1923.

Il presidente
prof. A. Cosentino.

Il direttore
rag. A. C llura.

10681 — A pagamento.

Società anonima italiana

INDUSTRIE RIUNITE

Autotrasporti — Rappresentanze — Depositi
Stabilimento per lavorazione di legno e ferro

Capitale L. 1.000.000 interamente versato

SEDE IN CASERTA

Assemblea ordinaria

A norma della deliberazione adottata nella tornata del 7 e continuazione 9 marzo 1923, l'assemblea generale dei soci è convocata in seduta ordinaria per mercoledì, 28 marzo 1923, alle ore dieci in Caserta nei locali sociali, via Roma.

Ove mancasse il numero legale, l'assemblea si adunerà in seconda convocazione, e senz'altro avviso, alle ore 11 dello stesso giorno, nel luogo suindicato, per deliberare qualunque sia il capitale rappresentato dagli intervenuti.

Ordine del giorno:

1. Chiusura dell'esercizio 1922, relazione dei sindaci, discussione ed approvazione del bilancio.
2. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per il 1923.
3. Affari diversi.

Per partecipare all'assemblea, occorre depositare nella segreteria della Società le ricevute dei pagamenti eseguiti in conto azione, o i titoli di cessione.

Caserta, 10 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10685 — A pagamento.

Banca popolare agricola di Lucera

In liquidazione

AVVISO

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede dell'Istituto, alle ore 16, del giorno 24 marzo 1923, in prima convocazione, e in mancanza di numero legale, in seconda convocazione per il giorno 31 detto mese alla medesima ora e nello stesso luogo, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Elezione dei sindaci effettivi e supplenti.
3. Comunicazioni dei liquidatori.

Lucera, 9 marzo 1923.

Banca popolare agricola Lucera in liquidazione

Un liquidatore
Giuseppe Tandoja.

10683 — A pagamento.

SOCIETÀ ANONIMA "FEDER"

Importazione Commercio Legnami

Capitale L. 2.500.000

Sede in Venezia

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in Venezia, presso l'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie (ex palazzo barone Franchetti, Campo Morosini), alle ore 15 del giorno 27 marzo 1923, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
   Relazione del Consiglio d'amministrazione.
   Relazione dei sindaci.
   Deliberazioni conseguenti.
2. Nomina del Collegio sindacale.
3. Varie.

Se nella prima convocazione mancasse il numero legale necessario alla valida costituzione dell'assemblea, la seconda convocazione avrà luogo un'ora dopo, lo stesso giorno e nello stesso locale.

Il Consiglio d'amministrazione.

10698 — A pagamento.

S. A. V. Visetti e Figli

SEDE IN TORINO

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per le ore 15,30 del 28 marzo 1923 in Torino presso la spett. Banca Carail, via XX Settembre n. 32, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e di 2 supplenti e determinazione del loro emolumento.
5. Varie ed eventuali.

Occorrendo una seconda assemblea è fissata per il giorno 5 aprile 1923, stesso luogo e stessa ora.

Torino, 9 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10703 — A pagamento.

COMUNE DI SIROLO

AVVISO D'ASTA
PER L'APPALTO DI UN EDIFICIO SCOLASTICO

Nel giorno di giovedì 5 aprile 1923, alle ore 10, nell'Ufficio comunale, innanzi al sottoscritto o a chi per esso, avrà luogo un incanto pubblico per l'appalto delle provviste o dei lavori di costruzione di un edificio scolastico nella località denominata Ancarano, in base al progetto del Geometra Signor Ugo Vitali, debitamente approvato.

L'importo presunto dell'opera è di L. 65.374,70.

L'asta si terrà col metodo della candela vergine e l'aggiudicazione avrà luogo a favore del migliore offerente, purchè le offerte non siano minori di due.

Le offerte dovranno essere fatte in base ad un ribasso di un tanto per cento ogni cento lire sull'importo come sopra determinato. La prima offerta non dovrà essere nè superiore, nè minore a centesimi cinquanta per cento. Le altre non minori a cent. 25 per cento.

Per essere ammessi agli incanti, gli aspiranti dovranno presentare a chi presiede all'asta:

a) un certificato di moralità rilasciato dal Sindaco della propria residenza;

b) un certificato d'idoneità di data non anteriore a sei mesi, spedito da un Ispettore o da un Ingegnere Capo del Genio Civile in attività di servizio, nel quale sia fatto cenno delle principali opere eseguite dai concorrenti;

c) la quietanza di questo Tesoriere constatante di avere fatto un deposito di L. 3000 a garanzia dell'asta e per le spese tutte riferibili all'appalto e al contratto, al quale il deliberatario dovrà prestarsi nel termine assegnatogli dal Comune, sotto pena della perdita dell'intero deposito.

La cauzione definitiva è fissata ad un decimo della somma di contratto, e potrà essere data od in numerario e con cartelle del Debito Pubblico dello Stato al corso di borsa.

Il lavoro dovrà essere compiuto nel termine di giorni 150 da quello della consegna, sotto pena di una penale di lire 15 per ogni giorno di ritardo.

All'imprenditore saranno fatti pagamenti in acconto di lire 5000 in base a corrispondenti avanzamenti di lavoro, sotto deduzione del ribasso d'asta e del decimo.

I pagamenti il Comune li effettuerà con le somme che gradualmente esigerà dalla Cassa DD. e PP. a seguito dell'invio degli stati di avanzamento approvati dal Genio Civile, e per gli eventuali ritardi, l'assuntore non potrà chiedere o pretendere antistazioni dal Municipio, od interessi per qualsiasi motivo.

Con successivo avviso verrà indicato il termine per la presentazione del ventesimo.

L'appalto è vincolato alla osservanza del progetto e dell'annessovi capitolato, i quali sono visibili presso la Segreteria comunale nelle ore di ufficio.

Nell'incanto si osserveranno le norme fissate dal Regolamento generale della contabilità dello Stato.

Sirolo, li 7 marzo 1923.

Il Sindaco
A. BIANCHI.

10277 — A pagamento.

COMUNE DI COSENZA

AVVISO DI APPALTO AD UNICO INCANTO

Il giorno 10 aprile p. v., dalle ore 11 alle 12, nel palazzo municipale, dinanzi al Sindaco, si addiverrà al ricevimento delle offerte per l'appalto dei lavori per la costruzione dell'edificio scolastico del quartiere Rivocati, in questa città.

L'importo complessivo dell'opera è presunto in L. 1.988.009 di cui:

1.) L. 1.610.000 somma a base d'asta per tutti i lavori dell'opera, compresi quelli di completamneto ed esclusi soltanto quelli al numero seguente elencati;

2.) L. 378.000 di somme a disposizione dell'amministrazione per impianti di riscaldamento idraulici ed igienici, eventuale costruzione di tettoia ed arredamenti, pei quali lavori e forniture il Comune si riserva la facoltà di poterli fare eseguire sia dalla stessa o d'altra impresa, sia direttamente; nonchè per impreviste, spese di direzione, sorveglianza e redazione di progetto.

L'appalto avrà luogo ad offerta di prezzi, col sistema prescritto dall'art. 3 del decreto legge 6 febbraio 1919, n. 107, e a termini dell'art. 87, lettera a) del regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete, da presentare all'asta o da far pervenire al Sindaco in piego suggellato a ceralacca, per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente, o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte che si spediscono per la posta debbono portare sulla busta, ov'è segnato l'indirizzo, le parole: *offerta per l'appalto di cui all'avviso del* 2 *marzo* 1923.

Esse offerte dovranno essere formulate sopra apposito modello fornito dall'ufficio comunale, bollato con marca di L. 2,40, firmato dal concorrente e scritte con inchiostro nero, in tutte lettere, per ogni categoria di lavori, sia come prezzi unitari, sia come presunto importo della categoria del lavoro.

I prezzi offerti sono quelli ai quali i concorrenti sono disposti ad assumere l'appalto in base al progetto dell'Amministrazione compilato dall'ing. Virginio Morelli in data 29 giugno 1920, deliberato addì 10 luglio e 30 dicembre detto anno ed approvato dalla G. P. A. in adunanza 10 marzo 1921. Saranno ritenute nulle le offerte condizionate.

Alle ore 12 dell'anzidetto giorno 10 aprile il Sindaco, in seduta pubblica, procederà all'apertura delle offerte ricevute e se ne darà atto mediante verbale.

Il giudizio sulle offerte sarà fatto a norma dell'art. 3, n. 3, del sopracitato decreto 6 febbraio 1919 da apposita Commissione nominata dall'Amministrazione appaltante, la quale dovrà, nei tre giorni successivi per la presentazione delle offerte dare il suo giudizio in base al quale il Sindaco, in seduta pubblica, procederà all'aggiudicazione, che sarà definitiva anche con un solo concorrente, salvo la facoltà riservata all'Amministrazione con la deliberazione consiliare del 1. aprile 1922.

L'offerta dei prezzi farà parte integrante del contratto.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato generale per gli appalti delle opere dello Stato, approvato con decreto ministeriale 28 maggio 1895 e modificato con decreti ministeriali 8 novembre 1900, 9 giugno 1916 e 4 maggio 1921, e di quello speciale in data 29 giugno 1920, con le seguenti modificazioni od aggiunte introdottevi dalla deliberazione consiliare del 1. aprile 1922 di sopra citata, e cioè:

All'art. 14. — che il certificato di cui alla lettera b) deve essere vistato dall'ufficiale collaudatore dei lavori di eguale natura eseguiti dal concorrente, oppure dal Capo dell'ufficio, nella forma di cui al comma 4., lettera b) dell'art. 2 del capitolato generale;

All'art. 47. — che all'offerta dovrà essere unita una dichiarazione attestante che nella determinazione dei prezzi offerti, l'offerente ha tenuto conto dell'effettiva provenienza dei materiali, onde i prezzi stessi si ritengono da lui rimuneratori ed atti a consentire i maggiori oneri dipendenti dalle mutate condizioni del mercato, dalla riduzione della giornata lavorativa, dall'applicazione di qualsiasi disposizione legislativa a favore degli operai, e ad ogni altro aumento che si potesse ancora verificare fino al termine dell'appalto sui prezzi dei materiali dei noli, delle mercedi e dei mezzi d'opera;

Che le variazioni, qualora si verifichino, e nella misura non inferiore al 15 per cento daranno facoltà all'Amministrazione

appaltante ed all'impresa di chiedere la revisione dei prezzi ogni sei mesi, a decorrere dalla data della consegna dei lavori, e quando sia stata fatta una quantità di lavoro proporzionata ai sei mesi suddetti;

Che i prezzi da servire di base per le eventuali revisioni saranno quelli correnti sulla piazza di Cosenza, all'epoca del deliberamento;

All'art. 43. — che l'importare dell'opera sarà pagato mediante mutui sulla Cassa Depositi e Prestiti, stati già concessi per l'intero ammontare del progetto.

Per essere ammesso al concorso, ciascun concorrente dovrà far pervenire al Sindaco entro il giorno 31 marzo andante domanda su carta da bollo di L. 2,40, nella quale siano chiaramente indicati il suo nome, cognome, paternità, domicilio ed oggetto del presente appalto. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato generale del casellario del Tribunale competente, di data non anteriore di tre mesi a quella fissata pel ricevimento delle offerte;

b) certificato d'idoneità rilasciato in conformità dell'articolo 14 del capitolato speciale, modificato come si è detto innanzi dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 1. aprile 1922, da cui risulti che il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori di natura analoga ultimati e regolarmente collaudati;

c) certificato di moralità, rilasciato dal Sindaco del luogo di domicilio del concorrente, di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'offerta;

d) dichiarazione su carta semplice, che contenga tutte le indicazioni di cui all'art. 47 del capitolato speciale, modificato come dalla sopracitata deliberazione consiliare del 1. aprile p. s..

Le società anonime e quelle in accomandita che intendessero concorrere sono tenute:

1.) a presentare lo statuto sociale ed un certificato della cancelleria del Tribunale competente, da cui risulti che non si trovano in istato di fallimento;

2.) a designare la persona a cui intendono affidare la direzione tecnica dei lavori, presentandone i documenti richiesti alle lettere a), b), c).

Le Società cooperative ed i Consorzi di cooperative che intendessero concorrere, avvalendosi delle agevolazioni loro concesse dalla legge, devono produrre per lo statuto sociale e dimostrare di essere in grado per la loro costituzione, per i mezzi tecnici ed economici di cui dispongono e per le persone a cui sono conferite l'amministrazione e la direzione, di convenientemente assumere l'appalto e portarlo a compimento. Inoltre devono:

1.) produrre il certificato di regolare iscrizione nel registro prefettizio;

2.) designare le persone cui intendono affidare la direzione dei lavori, presentandone i documenti di moralità e d'idoneità come sopra richiesti.

Le altre associazioni o ditte non possono concorrere che per mezzo di uno dei soci, il quale ai termini dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, sarà riconosciuto come unico deliberatario per tutti gli atti e le operazioni di qualunque natura, sino all'estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto di appalto.

Una Commissione nominata dal Sindaco, determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti possano ritenersi idonei, riservandosi come si è detto dianzi la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese noto le ragioni del provvedimento.

Ai concorrenti saranno, in tempo utile, comunicate le decisioni della Commissione.

I concorrenti ammessi dovranno esibire o far pervenire al Presidente dell'asta insieme alla lettera di ammissione, il certificato di avere eseguito nella Tesoreria del Comune, o in qualsiasi altra Tesoreria del Regno, un deposito in contanti o rendita al portatore, a titolo di cauzione provvisoria, di L. 20.000 (lire ventimila).

I lavori dovranno essere iniziati immediatamente dopo avvenuta la consegna e dovranno essere compiuti nel termine di un anno.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a terzo della polizza di deposito.

La cauzione definitiva è stabilita in una somma eguale al 5 per cento dell'importo dei lavori, determinato dall'applicazione dei prezzi dall'aggiudicatario ed applicati alla quantità dei lavori appaltati. Essa dovrà essere versata alla Cassa Depositi o Prestiti.

Il deliberatario dovrà prestarsi alla stipulazione del contratto nel termine che gli verrà prefisso dal Comune, dopo che dalla autorità competente sarà stato approvato il verbale di aggiudicazione.

Le spese inerenti all'appalto, di cui all'art. 25 del capitolato speciale, sono tutte a carico dell'aggiudicatario, e l'Amministrazione appaltante è autorizzata a prelevarle dalla cauzione provvisoria.

Da oggi e fino al giorno che precede la presentazione delle offerte, ognuno potrà prendere conoscenza del progetto, capitolato e deliberazioni inerenti, nella Segreteria comunale, durante le ore di ufficio.

Cosenza, 2 marzo 1923.

Il Sindaco
M. MARI.

Il Segretario Generale
PATTI.

10024 — A pagamento.

CONSORZIO DI GHILARZA

AVVISO D'ASTA

ad unico e definitivo incanto per l'appalto della fornitura e posa in opera delle condutture metalliche e degli apparecchi relativi alla costruzione dell'Acquedotto Consorziale di Ghilarza-Abbasanta-Norbello.

Il Presidente del Consorzio
RENDE NOTO

che il giorno ventinove del mese di marzo, a ore 14, nell'Ufficio comunale di Ghilarza, nanti di lui o di chi per esso, si terrà asta pubblica ad unico e definitivo incanto ad offerte segrete a norma dell'art. 87, lettera a) del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, per l'appalto della fornitura e posa in opera delle condutture metalliche e degli apparecchi occorrenti e previsti nei progetti degli ingegneri Forteleoni e Morea — che per ultimo l'aggiornò — per la costruzione dell'acquedotto consorziale suddetto, da alimentarsi colle acque della sorgente « S. Enaruia » in salti di Santu Lussurgiu ed il cui importo complessivo è di Lire 1.800.000. La spesa, base d'asta, dei lavori che formamo oggetto del presente appalto è preventivata in Lire novecento novantamila duecento quarantotto (L. 990.248,00).

Per essere ammessi all'asta, i concorrenti dovranno depositare presso la sezione della Regia Tesoreria Provinciale o a mani di chi presiederà l'asta la somma di Lire quarantamila a garanzia delle offerte.

Dovranno inoltre preventivamente presentare:

a) l'attestato penale ed il certificato di moralità di data non anteriore ai quattro mesi a quella fissata per l'asta;

b) il certificato di idoneità, rilasciato in conformità dell'art. 77 dell'accennato regolamento di contabilità generale dello Stato, di data non anteriore a sei mesi, comprovante che il concorrente ha dato prove di perizia nell'eseguimento o nella direzione di lavori pubblici o privati analoghi a quello da appaltarsi;

c) una dichiarazione colla quale il concorrente affermi di essersi recato sul luogo ove debbonsi eseguire i lavori e di aver presa conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che hanno influito sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali per cui giudica eque le medesime e i prezzi stessi rimunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare;

d) ricevuta del deposito della cauzione provvisoria di lire 40.000, nel caso che esso sia stato eseguito presso la Sezione della Regia Tesoreria Provinciale.

Le offerte, scritte su carta bollata da lire 2,40, possono essere presentate all'asta o farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede l'asta per mezzo della posta, consegnarsi personalmente o farsi consegnare a tutto il giorno precedente l'asta. Esse debbono essere firmate e contenere le indicazioni del ribasso, oltre che in cifre, anche in tutte lettere, e senza correzioni.

Verranno esclusi dalla gara quei concorrenti che non presenteranno regolarmente i documenti suddescritti o che dai medesimi risultasse causa plausibile e legittima la esclusione.

Non si farà luogo alla aggiudicazione se non si presenteranno almeno due offerte e l'appalto sarà deciso seduta stante a favore di quel concorrente che avrà prsentato l'offerta più vantaggiosa ed incondizionata.

La cauzione definitiva è fissata in un decimo dell'importare netto dell'appalto.

I lavori dovranno iniziarsi non appena compilato il verbale di consegna e dovranno essere condotti a termine entro dieci mesi consecutivi, durante la esecuzione dei lavori murari.

Tanto gli acconti che il saldo relativi al compimento dei lavori suddetti saranno fatti secondo le modalità stabilite dal Capitolato e verranno pagati col mutuo appositamente contratto colla Cassa Depositi e Prestiti, per cui l'appaltatore, in caso di ritardo nella riscossione, non potrà accampare ragioni, pretese o diritti qualsiansi.

Per tutto quanto non è detto nel presente, si rimanda al Capitolato, disegni e preventivi delle opere, oggetto dell'appalto, estensibili a chiunque presso questa Segreteria comunale tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

Tutte le spese, inerenti ed attinenti all'appalto, nessuna esclusa, sono a carico dell'aggiudicatario.

Ghilarza, 7 marzo 1923.

Il Presidente del Consorzio:
L. DALMASSO.

10404 — A pagamento.

Municipio di Summonte

AVVISO

per l'appalto dei lavori di restauro della Chiesa parrocchiale centrale di questo Comune

Rendesi noto che il giorno 21 marzo corrente, alle ore 10, con la continuazione, presso quest'ufficio comunale, innanzi al sindaco, o chi per lui, avranno luogo i primi incanti per l'appalto dei lavori in fabbrica della Chiesa parrocchiale suddetta, giusta il relativo progetto per l'ing. Biancardi Alessandro, aggiornato in data 25 luglio 1922.

L'asta seguirà a candela vergine e sarà aperta in base alla alla cifra di L. 57.000, prezzo generale complessivo di tutti i lavori.

Le offerte dovranno formularsi in base di un tanto per cento di ribasso sull'ammontare dell'appalto, applicabile a tutti i lavori sia a corpo, che a misura.

Ogni concorrente dovrà presentare certificato d'idoneità, di data non anteriore ai sei mesi, rilasciato dal signor prefetto, ed eseguire presso quest'ufficio un preventivo deposito di L. 3000, in biglietti di Banca, od anche in cartelle del Debito pubblico al portatore da servire per garentia dell'asta e per anticipo delle spese contrattuali che vanno tutte a carico dell'imprenditore

Alla stipula del contratto l'imprenditore è pure obbligato di prestare la cauzione definitiva, nella somma uguale al decimo dell'importo dei lavori, calcolato a base d'asta, netto di ribasso in numerario, od in biglietti di Banca, od in cedole del Debito pubblico al valore nominale, presso la R. Cassa depositi e prestiti, col vincolo a favore del Comune.

L'impresa è obbligata di eseguire i lavori di variazione che le saranno ordinati dalla Direzione, senza che l'impresa medesima possa pretendere aumento di prezzo od alcun'altra indennità, oltre il compenso dovuto in base all'appalto, od in seguito a collaudo.

Per tutt'altro, il presente appalto ed i relativi lavori dovranno essere eseguiti con la osservanza delle norme, patti e condizioni stabilite con relativo capitolato d'oneri, redatto dall'ingegnere Biancardi Alessandro in data 25 luglio 1922, modificato ed approvato dalle competenti autorità.

Il progetto, il capitolato e tutte le altre carte inerenti al presente appalto sono visibili presso quest'ufficio di segreteria, dalle ore 8 alle 12 di ogni dì.

Summonte, 3 marzo 1923.

Visto: Il sindaco
G. Cristiano.

Il segretario
F. Nontella.

10755 — A pagamento.

Comune di Civitella San Paolo

Secondo esperimento d'asta
per la vendita del taglio dei boschi di proprietà del comune Corona e Nasso Cerolino, a termini abbreviati a cinque giorni

SI RENDE NOTO

che essendo andato deserto il primo esperimento d'asta fissato per il 7 marzo 1923, per la vendita del materiale legnoso ricavabile dal taglio dei boschi sunnominati, il secondo esperimento avrà luogo il giorno 18 marzo, alle ore 12, nella sala comunale, alle condizioni tutte indicate nel 1° avviso d'asta in data 1° marzo 1923, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del primo detto mese, ad eccezione che si procederà anche con un solo concorrente.

La scadenza dei fatal. per l'aumento del ventesimo scadrà alle ore 12 del 24 marzo 1923.

Civitella San Paolo, 7 marzo 1923.

Il sindaco ff.
Antonio Pennacchini.

Il segretario comunale
Trastulli Tommaso.

10506 — A pagamento.

COMUNE DI MAGIONE

Avviso d'asta

SI RENDE NOTO

che alle ore 10 del giorno di giovedì 22 del p. v. mese di marzo, nella sala maggiore di questo civico palazzo, avanti il sindaco sottoscritto o chi per esso, si procederà, col sistema della candela vergine, con aggiudicazione definitiva, al primo incanto a favore del migliore offerente, all'asta pubblica per la vendita volontaria di una porzione di casa, di proprietà comunale, situata in San Feliciano del Lago.

Lo stabile viene posto in vendita nello stato e condizioni di descrizione e valutazione, e l'asta verrà aperta sul prezzo di base di L. 16462, con tutti i diritti, oneri, servitù attive e passive, continue e discontinue, apparenti e non apparenti, a favore ed a carico, senza alcuna responsabilità del Comune appaltante.

Non si procederà all'incanto se non vi saranno almeno due concorrenti.

Per potere adire all'asta gli accorrenti dovranno fare presso la cassa comunale, un deposito di garanzia di L. 1650 in numerario o in titoli di Stato (Consolidato 5 % od in rendita 3,50 %), valutati al corso di Borsa del giorno precedente a quello dell'asta, oltre ad un altro deposito in contanti ed in conto spese d'asta e di contratto in proporzione del 12 % del prezzo d'asta, depositando nelle mani di chi la presiede le due distinte ricevute del tesoriere

Il presidente potrà accettare i depositi suddetti anche in contanti, prima però che s'inizino le operazioni d'asta.

A coloro che non saranno rimasti aggiudicatari verrà immediatamente rilasciato nulla osta per il ritiro dei depositi effettuati.

I singoli aumenti non potranno essere inferiori a L. 50.

La semplice partecipazione degli offerenti all'asta implica la conoscenza e l'accettazione nel modo più assoluto, delle presenti condizioni.

Divenuta definitiva l'aggiudicazione e questa approvata, il deliberatario dovrà entro trenta giorni intervenire per la stipulazione del contratto e pagare l'intero prezzo.

Nel caso di mancata stipulazione del contratto e mancato versamento del relativo prezzo, entro il prescritto termine, l'aggiudicatario decadrà da ogni suo diritto e l'aggiudicazione s'intenderà annullata con tutte le spese d'asta occorse e susseguenti a di lui carico, onde i depositi dal medesimo effettuati saranno ritenuti a titolo di spese e di risarcimento di danni.

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente bando, saranno osservate le disposizioni del regolamento sulla contabilità dello Stato.

Agli effetti di legge e di contratto l'aggiudicatario elegge il suo domicilio legale in Magione.

Magione, 26 febbraio 1923.

Il sindaco
cav. avv. Giulio Palladino.

Il segretario comunale
Giov. Giacinto Cellario.

10756 — A pagamento.

Provincia di Bergamo

Comune di Mezzoldo

AVVISO D'ASTA

Il giorno 29 marzo prossimo, alle ore 14, si terrà in questo Municipio, con qualsiasi numero di concorrenti, un'unica asta a schede segrete per unico e definitivo incanto a sensi articoli 86 e 90 regolamento contabilità generale dello Stato, per la vendita di n. 1164 piante resinose del bosco comunale Cuna e Corna, della massa cubica di mc. 1430 in base al prezzo complessivo di L. 85,842.

L'asta sarà chiusa alle 16.

I capitoli e condizioni d'incanto sono ostensibili presso la segreteria nelle ore d'ufficio.

Ogni concorrente dovrà garantire la propria offerta con un deposito di L. 9000.

Mezzoldo, 9 marzo 1923.

Il sindaco
Rossi Domenico.

10875 — A pagamento.

Municipio di Messina

Avviso d'asta

a termini dell'art. 87 lett. A) sulla contabilità dello Stato, coi termini abbreviati a sette giorni.

SI RENDE NOTO

che alle ore 10 del 26 marzo 1923, in questa residenza municipale, in via Ugo Bassi, si procederà dal sottoscritto, o chi per esso, al pubblico incanto a partiti segreti, per l'appalto dei lavori di ampliamento del cimitero del Villaggio Pace, previsti per L. 90.000 giusta progetto dell'ufficio tecnico in data 16 marzo approvato con deliberazione del 2 maggio 1922, n. 1562, vistata dall'ill.mo signor prefetto il 5 gennaio 1923, col n. 45868, div. 4ª, lavori da eseguirsi nel termine di giorni 180 da quello della consegna.

Il capitolato d'appalto è visibile presso la segreteria, ufficio contratti, tutti i giorni meno i festivi, nelle ore di ufficio.

Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno, contemporaneamente alla presentazione dell'offerta, esibire la ricevuta della Banca d'Italia (Sezione tesoreria comunale) comprovante il deposito della somma di L. 6500, di cui L. 4500 qual cauzione provvisoria a garanzia dell'appalto, da elevarsi al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, L. 2000, a titolo di spese contrattuali, somme che saranno subito restituite ai non aggiudicatari dello appalto.

Occorrerà inoltre siano dai detti aspiranti esibiti i seguenti documenti:

a) attestato penale e certificato di moralità entrambi di data non anteriore a 4 mesi;

b) certificato d'idoneità di data non anteriore a 6 mesi rilasciato dall'ingegnere capo del Genio civile e dell'Ufficio tecnico comunale, dal quale risulti che il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi, nonchè il certificato del signor prefetto della Provincia di cui all'art. 77 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

c) dichiarazione su carta bollata da L. 2,40 con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto dei lavori, di aver preso cognizione delle condizioni locali che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

I suddetti documenti dovranno essere presentati alla segreteria (Ufficio contratti) tre giorni prima di quello fissato per l'incanto.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le offerte scritte su carta bollata da L. 2.40 e chiuse in busta.

Non saranno accettate offerte condizionate.

Messina, 5 marzo 1923.

Il commissario prefettizio
Viola.

Il segretario generale
Romano.

10878 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Roma

Avviso d'asta ad unico incanto

Strada provinciale Salaria - Deviazione al Km. 28
Importo approssimativo dei lavori L. 65.000.

Innanzi l'ill.mo sig. presidente della Deputazione, o chi lo rappresenta, nella segreteria della Deputazione provinciale, in via Tre Novembre, il giorno 28 marzo 1923, alle ore 11 si procederà ad un esperimento d'asta per l'appalto dei lavori suindicati per l'ammontare come sopra previsto in L. 65.000 circa in conformità del capitolato speciale redatto dall'Ufficio tecnico provinciale e di quello generale a stampa per gli appalti dei lavori per conto dello Stato.

L'esperimento avrà luogo a forma dell'art. 89 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, cioè col metodo dell'estinzione delle candele vergini.

L'appalto sarà definitivamente aggiudicato a colui che avrà offerto il maggiore ribasso percentuale sul prezzo suddetto, e le offerte dovranno essere fatte in ragione non minore di 10 centesimi di lira progressivamente.

A norma dell'art. 81 del citato regolamento l'aggiudicazione non potrà aver luogo se non si ricevano offerte almeno di due concorrenti.

L'aggiudicazione dei lavori di cui sopra è impegnativa fin da ora per l'aggiudicatario, mentre l'Amministrazione appaltante fa riserva di ritenersi impegnata solo colla notificazione della data di consegna dei lavori stessi.

Gli accorrenti all'asta possono prendere parte alla gara anche per conto di altre persone, purchè muniti di regolare procura; non saranno però ammesse offerte per conto di persone da nominarsi.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare:

a) l'attestato penale ed il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per la presentazione dei documenti, rilasciati dalle competenti autorità;

b) un certificato rilasciato da una pubblica Amministrazione, presso la quale il concorrente abbia eseguito lavori analoghi a quelli da appaltarsi, in cui siano indicati il genere e l'entità dei lavori stessi e si dichiari che il concorrente dette prova di perizia e sufficiente pratica nell'esecuzione dei medesimi.

I concorrenti che non abbiano eseguite opere presso pubbliche Amministrazioni presenteranno un certificato d'idoneità nelle forme prescritte dall'art. 2 lettera *b)* del capitolato generale per gli appalti per conto dello Stato;

c) una dichiarazione in carta da bollo da L. 2.40 in cui il concorrente attesti di essersi recato sui luoghi ove devono eseguirsi i lavori e forniture, di aver presa conoscenza delle condizioni locali delle cave e dei campioni, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione delle forniture e delle opere e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare;

d) la ricevuta del cassiere dell'Amministrazione provinciale (Monte di Pietà di Roma) comprovante l'effettuato versamento, a titolo di deposito provvisorio infruttifero, per spese di con e d'asta, della somma di L. 1600.

Le Cooperative e Consorzi che intendano partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278:

1° l'atto costitutivo colle modifiche eventualmente apportatevi e l'ultimo bilancio approvato;

2° lo specchio conforme a quello prescritto per le domande di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la iscrizione nel registro prefettizio;

3° la prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformate dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento;

4° l'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti, e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione, ed un certificato d'idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera *b)* sopra indicata;

5° la dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti dall'appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento;

6° la copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori;

7° i documenti di cui alla lettera *a)* del precedente comma riferentisi alla persona nominata quale direttore;

8° la ricevuta dell'eseguito deposito presso il citato cassiere dell'Amministrazione provinciale della somma di L. 500 a rimborso spese di asta e diritti relativi;

9° la dichiarazione di cui alla lettera *c)* suindicata.

Tutti i documenti dovranno essere presentati dagli accorrenti all'asta entro le ore 12 del giorno 26 febbraio 1923.

Gli appaltatori e le Cooperative che abbiano contratti in corso di esecuzione con l'Amministrazione provinciale sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alla lettera *b)* ed al n. 4 rispettivamente.

L'Amministrazione, a termini dell'art. 4 del capitolato generale dei lavori per conto dello Stato, si riserva la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli sieno rese note le ragioni del provvedimento.

La cauzione definitiva da prestarsi prima della stipulazione del contratto nella misura del 5 0|0 dell'ammontare netto dell'appalto, potrà essere costituita tanto in numerario, da depositarsi presso la Cassa depositi e prestiti come in titoli dello Stato calcolati al valore di Borsa del giorno del deposito.

Per le Cooperative e Consorzi la cauzione sarà costituita a termini dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, numero 107

Qualora nel termine di giorni dieci dall'aggiudicazione il deliberatario non si presenti a stipulare il contratto o non presenti la cauzione prescritta, il deposito da esso fatto sarà *ipso jure* devoluto all'Amministrazione provinciale, che si riserva anche il diritto di costringere nei modi di legge il deliberatario stesso all'adempimento degli impegni assunti.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese d'asta, registro, bollo e copie del contratto.

Il progetto ed il capitolato sono visibili nella segreteria della Deputazione dalle ore 10 alle ore 14 di ciascun giorno, esclusi i festivi

Roma, 9 marzo 1923.

Il segretario generale
Guido Beer.

10657 — A pagamento

Monte di pietà di Busseto

AVVISO D'ASTA DEFINITIVO
per affitto stabili
a termini abbreviati

Essendo stata presentata in tempo debito offerta di miglioria del ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione,

SI RENDE NOTO

che nel giorno di martedì 20 marzo corr., alle ore 10, in una sala di questo pio Istituto, dinanzi al presidente dell'Amministrazione dell'Ente, o a chi per esso, si terrà, col sistema della candela vergine, il definitivo pubblico incanto per affittamento novennale a partire dall'11 novembre 1923 degli stabili sotto descritti:

1. Bicocca posta in comune di Busseto fraz. di Roncole della estensione di Ea. 21,16,27 pari a biolche 69, per la messa a prezzo di L. 14.100 e previo deposito di L. 1500 per spese e di L. 7000 per garanzia del contratto.

2. Scandolara a Mattina posta in comune di Villanova sull'Arda, frazione Sant'Agata, della estensione di Ea. 32,20,80 pari a biolche 104, per la messa a prezzo di L. 20.813 e previo deposito di L. 2000 per spese e L. 10.000 per garanzia del contratto.

L'incanto segue sotto le condizioni tutte riportate dal capitolato dei patti generali e dai rispettivi capitolati dei patti speciali ostensibili presso la segreteria dell'Ente in tutti i giorni non festivi, nelle ore d'ufficio.

L'incanto sarà aperto sulla messa a prezzo rispettivamente sopra indicata per ciascun fondo ciascuna offerta in aumento non potrà essere minore di L. 100.

Non saranno ammesse all'asta se non persone di riconosciuta probità e solvibilità e che abbiano fatti all'ufficio procedente i depositi sopra indicati.

Si farà luogo all'aggiudicazione anche se vi sia l'offerta di un solo concorrente. Essa aggiudicazione sarà fatta in via definitiva.

Entro 15 giorni da quello in cui l'aggiudicazione sarà divenuta esecutoria, l'aggiudicatario dovrà presentare, sotto pena di riaffittamento a suo carico, i titoli della cauzione come è prescritto dall'art. 3 del capitolato generale.

La cauzione dovrà essere eguale ad una annata e mezzo della pensione di affitto.

Tutte le spese d'asta, di contratto e quelle altre indicate nei capitolati dei patti sono a carico dell'appaltatore.

Busseto, 9 marzo 1923.

Il presidente
T. Orlandi.

10642 — A pagamento.

Ospizi civili di Parma

Vendita di fondo rurale

Avviso per aumento di ventesimo

Nell'incanto pubblico alla candela vergine che ha avuto luogo oggi nell'edificio ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi civili di Parma, in via agli Ospizi civili, n. 7, la possessione « San Martino Sinzano » in San Martino Sinzano di Collecchio, di natura prativa stabile irrigua, coltiva affilagnata, coltiva nuda, cortilizia e casamentiva ed ortiva; estesa ettari 22.42.42

pari a biolche parmensi 72 e 78[100, è stata aggiudicata provvisoriamente in vendita per la somma di L. 228.000.

Fino alle ore 16 del giorno 24 marzo cor potranno essere presentate offerte di ulteriore aumento purchè non inferiore al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione.

I concorrenti, a garanzia della propria offerta, sono tenuti a depositare la somma di L. 23.000.

Il capitolato delle condizioni di vendita è visibile in Parma nello studio del notaio signor [Giovanni Fontanabona via Cavour n. 109, presso la Segreteria dell'Amministrazione nelle ore di ufficio, di ogni giorno non festivo.]

Parma, 8 marzo 1923.

Il direttore generale
dott. C. Amoretti.

10843 — A pagamento.

OSPIZI CIVILI DI PARMA

INCANTO DEFINITIVO
per vendita di fondo rurale

Essendo stata presentata in tempo utile offerta di miglioramento del ventesimo sul prezzo pel quale fu aggiudicato provvisoriamente in vendita lo stabile « Grande di Valera », in Valera di San Pancrazio Parmense, dell'estensione complessiva di ettari 19.51.55, pari a biolche parmensi 63 e 37/100, nel giorno di giovedì 5 aprile pross. alle ore 10, il signor presidente, o chi per esso, in una sala dell'edificio in Parma, via agli Ospizi Civili n. 7, ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi predetti, terrà un incanto definitivo alla candela vergine, per alienare lo stabile suddetto, sulla messa a prezzo di L. 286,650.

Chi concorre all'acquisto dovrà versare a titolo di deposito provvisorio, a chi presiederà l'asta, la somma di L 29.000 per fondo spese d'asta e di contratto e le offerte in aumento dovranno essere non inferiori a L. 1000 ciascuna.

L'aggiudicazione si farà anche quando vi sia un solo concorrente, e sarà definitiva.

L'acquirente, salvo ulteriori accordi con l'Amministrazione, dovrà entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva addivenire alla pubblicazione del rogito di acquisto e pagarne l'intero prezzo.

Il capitolato delle condizioni di vendita è visibile in Parma presso la segreteria dell'Amministrazione proprietaria e presso il notaio signor dott. Ugo Coatz-Mensi, via al Duomo n. 15, nei giorni e nelle ore d'ufficio.

Parma, 9 marzo 1923

Il direttore generale
dott. G. Amoretti.

10844 — A pagamento.

Ospedale Civile di Busseto

AVVISO D'ASTA
per l'affitto del podere « Borre di Sabbioni » (Pettorella)

Nel giorno 27 marzo corrente, alle ore 11, innanzi al presidente od a chi per esso, assistito dal segretario dell'Istituto, si terrà nell'ufficio dell'Ospedale posto nel fabbricato omonimo un'asta pubblica, osservate le norme stabilite dal regolamento 4 maggio 1885, n. 3074 di contabilità, per l'affitto novennale, avente principio coll'11 novembre corrente anno, del podere suindicato posto in Consolatico superiore di questo Comune, esteso ettari 15 36,97.

L'incanto pubblico sarà tenuto col metodo dell'estinzione di candela, ed in conformità del precitato regolamento.

L'incanto sarà aperto sulla messa a prezzo di L. 12.000 e l'aggiudicazione si farà al migliore offerente.

Per essere ammessi all'asta dovranno gli aspiranti presentare i prescritti documenti di moralità e solvibilità e fare inoltre nelle mani del presidente il deposito della somma di L. 6000 a garanzia del contratto e di L. 1500, in contanti da servire per le spese d'asta.

Le offerte da farsi in aumento del prezzo suindicato non potranno ciascuna essere inferiori a L. 100.

L'aggiudicazione di cui è caso rimane però soggetta all'aumento del ventesimo.

Le spese tutte d'asta e di contratto, nessuna eccettuata, sono a carico dell'aggiudicatario.

I capitolati che regolano l'affitto di cui sopra sono ostensibili nell'ufficio di questo ospedale.

Busseto, 8 marzo 1923

Il presidente
rag. Fontanella Cesare.

10876 — A pagamento.

Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Bergamo

AVVISO D'ASTA
per alienazione di immobili a termini abbreviati

Nel giorno ed ora sottospecificati si terrà presso il Consiglio predetto asta a schede segrete per la vendita degli immobili siti in Comune amministrativo di Bergamo denominato « Podere di Astino » in Comune censuario di Valle d'Astino, costituito di terreni a varia coltura, fabbricati colonici diversi e fabbricato urbano (ex Convento) della superficie di ett. 64,10 della rendita d L. 3951, 58, imponibile L. 750.

Le offerte, in busta chiusa su carta da bollo da L. 2 dovranno essere presentate il giorno precedente a quello dell'asta.

Termine utile per la presentazione delle schede 21 marzo ore 10, giorno dell'aperture delle stesse 22 marzo ore 10, scadenza del ventesimo 28 marzo ore 10.

Prezzo base d'asta L. 650.000.
Depositi: per avallo L 65.000, per le spese L 58.000.
Minimo delle offerte L. 500.
Deliberasi anche con un solo offerente.
Capitolato visibile presso la segreteria del Pio Luogo

Il presidente
avv. Moretti.

Il segretario
dott. Odorico Bellotti.

10877 — A pagamento.

MUNICIPIO DI MARIGLIANO

AVVISO D'ASTA
appalto della costruzione dell'edificio scolastico

IL SINDACO

Fa noto che nel 28 corrente mese alle ore 11, sarà tenuta in questa Casa comunale, innanzi al sindaco o chi per esso, l'asta ad unico incanto e col metodo della scheda segreta, secondo le norme dell'art. 86, comma 3 del regolamento di contabilità generale dello Stato, per lo appalto della costruzione dell'edificio scolastico di questa città.

L'asta sarà aperta sull'a somma di L. 595.204.55 giusta il progetto dell'ingegnere Raffaele Criscuolo del 23 luglio 1922 debitamente approvato dal Ministero della pubblica istruzione ed alle condizioni stabilite dagli annessi capitolati d'onere generale e speciale.

Per essere ammesso a concorrere allo appalto ciascun concorrente dovrà presentare:

a) certificati legali di penalità e moralità in data non anteriore a mesi quattro a quella dell'asta rilasciati dalle competenti autorità;

b) certificato d'idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati analoghi a quello da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prova di perizia e sufficiente pratica nello eseguimento o nella direzione di detti lavori.

Per ottenersi tale certificato dovrà osservarsi quanto è prescritto nello art. 2 lettera *b* del capitolato generale con la variante di cui all'art 16 del capitolato speciale;

c) dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecu-

zione dell'opera e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

I suddetti documenti dovranno presentarsi all'ufficio comunale almeno otto giorni prima dell'asta e ciò perchè l'Amministrazione possa esaminarli e dichiarare gli aspiranti idonei o meno a concorrere, senza diritto o gravame da parte degli esclusi.

I concorrenti devono depositare nello stesso termine di 8 giorni nella tesoreria comunale di Marigliano la somma di L. 20.000 come cauzione e per le spese d'asta e di contratto.

Le offerte in carta da bollo da L. 2,40 dovranno contenere un tanto per cento di ribasso sul prezzo d'asta e con le seguenti indicazioni « nell'interno »:

Il sottoscritto (nome, cognome e paternità) nato e domiciliato in (indicare il luogo) concorrendo per l'appalto dei lavori di costruzione dell'edificio scolastico a Marigliano, offre (ammontare dell'offerta di ribasso) e si obbliga sottostare a tutte le condizioni del progetto d'arte ed annessi capitolati d'oneri generale e speciale (data e sottoscrizione).

Sulla busta: « Offerta per concorrere all'appalto dei lavori dell'edificio scolastico in Marigliano ».

Tali offerte in piego sigillato devono presentarsi al presidente dell'asta al momento in cui questa viene dichiarata aperta.

La stipulazione del contratto dovrà aver luogo entro il termine di giorni 20 dall'aggiudicazione, sotto pena di decadenza e di perdita della cauzione provvisoria.

Il contratto obbliga l'aggiudicatario fin dall'atto della stipulazione di esso, non obbliga l'Amministrazione se non quando sia stato reso esecutorio dall'autorità prefettizia, a mente dell'articolo 187 della legge comunale e provinciale.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva nella misura del decimo della somma netta di appalto da depositarsi alla Cassa depositi e prestiti in contanti od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore o negli altri titoli di cui all'art. 7 del capitolato generale.

Il termine utile per la ultimazione dei lavori è di mesi venti dalla regolare consegna di essi, da eseguirsi subito dopo che sia stato reso esecutorio il contratto.

Il ritardo della consegna, pel ritardo dell'autorità prefettizia nel rendere esecutorio il contratto non potrà dare all'appaltatore diritto di sorta a sperimentare contro il Comune, alla quale possibile azione o pretesa s'intende avere l'appaltatore rinunziato col solo fatto della avvenuta aggiudicazione.

I pagamenti all'appaltatore saranno eseguiti colle somme a riceversi dalla Cassa depositi e prestiti sui mutui concessi con decreti 4 gennaio 1914, 21 dicembre 1916 e 25 settembre 1922 e dallo Stato pel concorso dello stesso nell'opera dell'edificio scolastico, nei modi e di forme cui allo art. 25 del capitolato speciale.

Le spese tutte dell'appalto, del contratto, dei documenti varii occorrenti, i diritti, le tasse, sono a carico dell'aggiudicatario a norma del capitolato.

Tutti i documenti di progetto, i capitolati e gli atti dell'appalto sono visibili in tutti i giorni e nelle ore d'ufficio in questa segreteria comunale.

Marigliano, 8 marzo 1923.

Il sindaco
Fulvio Longo.

Il segretario
Iacobucci.

10754 — A pagamento.

Società anonima

Miniere lignitifere di Montelifrè e Collelungo

IN LIQUIDAZIONE

Capitale sociale originario L. 2.000.000
svalutato successivamente a L. 1.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 27 marzo 1923, alle ore 10 in Firenze presso, lo studio del c. v. rag. Alberto Nocentini in via Martelli, n. 7 mezz., per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Elezione di tre sindaci effettivi e due supplenti e compenso ai primi per l'esercizio 1922.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti possessori di azioni al portatore dovranno effettuarne il deposito presso il cavalier rag. Alberto Nocentini in Firenze, via Martelli, n. 7. mezz. entro il giorno 23 marzo 1923.

Qualora non venga raggiunto il numero legale per la prima convocazione, l'assemblea si intende rinviata al giorno successivo 30 marzo, ad ore 10, nello stesso locale e con lo stesso ordine del giorno.

I depositi effettuati per la prima convocazione saranno validi anche per la seconda.

Firenze, 7 marzo 1923.

I liquidatori

10265 — A pagamento.

Società industriale marmi Carrara

Anonima

Capitale lire 1,050,000

SEDE CARRARA

Avviso di convocazione
ordinaria e straordinaria

I soci della Società industriale marmi Carrara, anonima con capitale di L. 1.050.000, sede Carrara, sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria, di prima ed eventuale seconda convocazione per il giorno 31 marzo 1923, in Avenza (Carrara), negli uffici della Società industriale marmi, alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sul bilancio e sulle indagini per eventuali recuperi di crediti sociali.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1923.
5. Dimissioni dei consiglieri signori comm. Tiziano Martinello e cav. avv. Carlo Marsili e nomina di due amministratori per la loro sostituzione.

Parte straordinaria:

A) Comunicazioni varie.

B) Proposta per una emissione di obbligazioni garantite in conformità di legge, per la somma di L. 500.000 onde fronteggiare i necessari ampliamenti dell'azienda.

C) Poteri da conferirsi al Consiglio d'amministrazione per quanto riguarda il comma B).

Non raggiungendosi il numero legale alla indetta assemblea questa si intende convocata in assemblea di seconda convocazione, per le ore 17 del giorno stesso e con lo stesso ordine del giorno, e le sue deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli azionisti intervenuti e delle azioni rappresentate a norma dell'art. 21 dello statuto sociale.

Il possesso delle azioni per partecipare all'assemblea e prendere parte alle deliberazioni relative, sarà giustificato con la presentazione dei certificati nominativi provvisori della Società.

Carrara, 12 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10591 — A pagamento

Credito Campano

Società anonima

SEDE IN CASERTA

L'assemblea generale dei soci del Credito Campano è convocata, in tornata ordinaria, nel giorno 28 marzo corr., alle ore 11 ant. in

prima, ed alle 2 pom. in seconda convocazione, nella sede sociale corso Umberto I, n. 66.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'andamento dell'Istituto e sul bilancio 1922. Provvedimenti relativi.
2. Relazione del Comitato dei sindaci sullo stesso argomento.
3. Discussione ed approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1922.
4. Modificazioni agli art. 24, 32, 34, 36 e 47 dello statuto sociale.
5. Nomina alle cariche sociali vacanti.

Per prendere parte alla indetta adunanza, gli azionisti saranno tenuti a depositare le loro azioni o i certificati provvisori non più tardi del giorno 22 del corr. mese di marzo nelle casse della Banca.

Caserta, 10 marzo 1923.

Pel Consiglio d' amministrazione
per il presidente
avv. cav. Francesco Ventrone.

10590 — A pagamento.

SOCIETA' FINANZIARIA ITALIANA

NAPOLI
Galleria Umberto I, n. 50

L'assemblea generale dei soci è convocata per mercoledì 28 corrente mese alle ore 15 nella sede sociale in Napoli, Galleria Umberto I n. 50, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Proposta di bilancio al 31 dicembre 1922 e provvedimenti relativi.
3. Relazione del Collegio sindacale.
4. Ratifica della vendita del palazzo in Napoli e della rinunzia alla ipoteca legale convenuta nel relativo contratto di vendita.
5. Elezione del Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti.
6. Elezione del Collegio dei sindaci e retribuzione ai sindaci effettivi per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1922.
7. Provvedimenti diversi.

Per intervenire all'assemblea i soci dovranno eseguire il deposito delle azioni non oltre il 22 marzo presso la sede di Napoli della Banca d'America e d'Italia.

Napoli, 9 marzo 1923

L'amministratore delegato
avv. Marino Rodinò.

10710 — A pagamento.

La Cooperativa Patria e Lavoro comunica per la sera del 24 del mese di marzo 1923, alle ore 20 in via Calatafimi n. 31, l'assemblea generale ordinaria per discutere del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione ed approvazione del bilancio.
2. Comunicazioni varie della presidenza.

In 2ª convocazione il 3 aprile, alle ore 20, nel medesimo locale.

Il presidente
Paolo Corazza.

10821 — A pagamento.

Istituto federale di credito

PER IL RISORGIMENTO DELLE VENEZIE
D. L. 24 marzo 1919, n. 497

Venezia

Avviso di convocazione

di assemblea generale ordinaria e straordinaria dei partecipanti

Gli Istituti partecipanti all'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie sono convocati in assemblea generale ordinaria che avrà luogo in Venezia, presso la Cassa di risparmio di Venezia, Campo Manin, piano 2°, il 29 marzo 1923, alle ore 14.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio 1922.
2. Relazione dei sindaci sull'esercizio 1922.
3. Discussione e approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 1922 e del relativo conto di rendite e spese nonchè del riparto dell'utile netto.
4. Nomina del Collegio dei sindaci per l'esercizio 1923 e determinazione dell'onorario spettante ai sindaci per il 1922.
5. Ratifica della nomina, da parte del Consiglio d'amministrazione, dei consiglieri signori nob. cav. dott. Emilio De Ferrari e Giuseppe Godina.
6. Rinnovazione di un terzo del Consiglio d'amministrazione (art. 17 dello statuto).

Nota. — Sono dimissionari i consiglieri signori: Caldara onorevole avv. Emilio, Giacometti on. Guido e Pincherli dott. Vittorio; scadono per sorteggio i consiglieri signori Pancino avv. commendatore Angelo, De Ferrari nob. dott. Emilio.

In mancanza del numero legale l'assemblea avrà luogo, in seconda convocazione, nello stesso giorno e luogo, alle ore 16.

Il presidente
Max Ravà.

10731 — A pagamento.

Credito Marchigiano

Società anonima

Capitale versato Lire 1.000.000

Sede centrale Camerino
Fabriano — Matelica — Tolentino — Belforte sul Chienti
Caldarola — Camporotondo — Castelraimondo — Cerreto d'Esi
Mergo — Pievetorina — Serra S. Quirico — Visso

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 27 marzo 1923, nella sede sociale in via Varino Favorino, n. 20, alle ore 10 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Emolumento ai sindaci.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti

Parte straordinaria:

1. Aumento di capitale.

I possessori di azioni al portatore, per intervenire all'assemblea debbono depositare le azioni nelle Casse sociali, presso la sede o presso le filiali.

Una seconda convocazione, se occorrerà, resta fissata per lo stesso giorno alle ore 14.

Camerino, 5 marzo 1923.

Il presidente
cav. Domenico Amici.

10732 — A pagamento.

Cooperativa birocciai del circondario di Cesena

Sono invitati i soci all'adunanza ordinaria che si terrà domenica 18 corr., alle ore 9, nella sede sociale, corso Garibaldi numero 30, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

Art. 1. - Approvazione del bilancio 1922.
Art. 2. - Rinnovazione delle cariche sociali

Cesena, 5 marzo 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
il presidente
Gasteroni Giovanni.

N. B. — Qualora l'adunanza non fosse valida per mancanza del numero legale, quella di seconda convocazione avrà luogo la domenica successiva 25 marzo 1923.

10734 — A pagamento

Cooperativa agricola di lavoro

Direttore: Cav. Giuseppe Jacopini

Cecina

Avviso assemblea

La S. V. è invitata ad intervenire all'assemblea generale ordinaria dei soci che avrà luogo il giorno 25 marzo 1923, alle ore 9, nell'ufficio del sig. Ancellotti (g. c.) per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci sul bilancio dal 15 maggio al 31 dicembre 1922.
2. Approvazione del bilancio medesimo.
3. Elezione di un sindaco supplente.

Cecina, 9 marzo 1923.

Il presidente
Manzi Goffredo.

10735 — A pagamento.

Convocazione generale degli azionisti

Cooperativa fra combattenti e militari congedati DI PALAGIANELLO

I signori azionisti, in regola coi versamenti, sono invitati intervenire alla riunione sul solito locale martedì 27 marzo, alle ore 19. La seconda convocazione avrà luogo lo stesso giorno, alle ore 20, per il seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio consuntivo 1922.
2. Nomina della nuova Amministrazione.

Palagianello, 9 marzo 1923.

Il presidente
Favale.

Il segretario
Carrozza

10738 — A pagamento.

Società anonima Piemonte centrale di elettricità

Capitale sociale L. 15.000.000

SEDE IN TORINO
Via Arsenale n. 19

Assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti

Il giorno 28 marzo 1923, alle ore 10, presso la sede sociale della Società elettricità Alta Italia in Torino via Arsenale n. 21, per la deliberazione del Consiglio di amministrazione avrà luogo l'assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti col seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina del Collegio sindacale.
6. Determinazione della retribuzione ai sindaci effettivi per l'esercizio 1923.

Parte straordinaria:

1. Proposta di aumento del capitale sociale da 15 a 20 milioni.
2. Proposta di modifica dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà effettuarsi non più tardi del 20 marzo corr. presso la sede sociale di Torino via Arsenale n. 19.

I titolari di azioni nominative hanno senz'altro diritto di intervenire all'assemblea e potranno ritirare dalla sede sociale il relativo biglietto di ammissione anche il giorno stesso della riunione.

Torino, 7 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10741 — A pagamento.

Cooperativa Portabagagli

CATANIA

Con deliberazione del 5 corr. il Consiglio d'amministrazione ha fissato la riunione dell'assemblea ordinaria per il giorno 25 marzo 1923 alle ore 9 ant., in prima convocazione ed occorrendo in 2ª convocazione per l'indomani, giorno 26, alla stessa ora, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio e conto profitti e perdite al 31 dicembre 1922 e ripartizione degli utili.
4. Nomina di quattro consiglieri in sostituzione di quelli scaduti d'ufficio.
5. Nomina dei sindaci.
6. Modifica degli articoli 23, 28, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 dello statuto.

Catania, 8 marzo 1923.

Il presidente
on. Vincenzo Saitta.

10746 — A pagamento.

Provveditoria Marittima

ANONIMA IN NAPOLI

L'assemblea ordinaria dei soci della Provveditoria Marittima (Marine Supply) è convocata in seduta ordinaria per il 24 marzo 1923, ore 16 (prima convocazione), e pel 31 marzo 1923, ore 16 (seconda convocazione), in via Marina, n. 21, per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.

10749 — A pagamento.

Società Anonoma Editrice Caffaro

SEDE IN GENOVA

Capitale lire 750,000

Avviso di convocazione

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 28 marzo corrente, alle ore 10, presso la sede sociale in via Caffaro n. 8 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Relazione del Collegio sindacale.
4. Dimissioni degli amministratori in carica
5. Modifica dell'art. 13 dello statuto sociale con la proposta di portare da 5 a 9 i consiglieri d'amministrazione.
6. Elezioni di 9 Consiglieri d'amministrazione.
7. Elezione di tre sindaci effettivi, di due supplenti e determinazione della loro retribuzione.

Per intervenire all'assemblea il deposito delle azioni deve essere fatto presso la Banca Casareto, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Qualora l'assemblea non potesse aver luogo in prima convocazione, rimane fissata in seconda convocazione per il giorno medesimo, 28 marzo, alle ore 11, nello stesso locale di via Caffaro n. 8.

10761 — A pagamento.

Società Anonima Puricelli "Strade e Cave"

Capitale L. 2.250.000 interamente versato

Sede in Milano - Via Monforte n. 41

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 27 marzo 1923, alle ore 11, presso la sede sociale in Milano via Monforte n. 41, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazioni del relativo emolumento.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere fatto non più tardi del giorno 20 marzo 1923, presso la Cassa sociale in Milano via Monforte n. 44, la Banca commerciale, sede in Milano, il Banco di Roma, sede in Milano.

Il Consiglio d'amministrazione.

10765 — A pagamento.

"Arsa,,

Società anonima carbonifera

TRIESTE

Convocazione di assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede della Direzione in Trieste, per mercoledì 28 marzo 1923, ore 16, per discutere il seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio e del conto profitti e perdite 1922 e deliberazioni relative.
3. Retribuzione dei sindaci per il 1922.
4. Nomina di un amministratore e dei sindaci.

Per intervenire all'assemblea, i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni alla Banca commerciale triestina in Trieste, almeno 8 giorni non festivi prima dell'assemblea generale suddetta.

In caso di mancanza del numero legale l'assemblea sarà tenuta alle ore 18 dello stesso giorno in seconda convocazione.

Il Consiglio d'amministrazione.

10771 — A pagamento.

Società della Ferrovia Occidentale

PALERMO - MARSALA - TRAPANI

Società anonima

Capitale L. 22.000.000 interamente versato

SEDE IN ROMA

Per deliberazione del Consiglio d'amministrazione, l'assemblea generale degli azionisti è convocata in seduta ordinaria e straordinaria per il giorno 28 marzo 1923, alle ore 16, nella sede sociale in Roma, piazza SS. Apostoli n. 49, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e relative deliberazioni

Relazione dei sindaci.

Bilancio al 31 dicembre 1922 e relativi conti.

Determinazione del numero dei consiglieri di amministrazione.

Nomina degli amministratori e dei sindaci e loro retribuzione.

Parte straordinaria:

Modificazione degli articoli 5, 14, 32, 37, 38 dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni a norma dell'art. 26 dello statuto della Società, deve esser fatto 7 giorni prima dell'assemblea, cioè fino a tutto il 20 marzo 1923, e potrà effettuarsi:

in Roma:

presso il Banco di Sicilia;
la Banca commerciale italiana;
il Credito italiano, e la sede sociale;

in Palermo:

presso l'Amministrazione centrale della Società, via Dante num. 15;
il Banco di Sicilia; e
la Banca commerciale italiana;

in Firenze:

presso la Banca commerciale italiana;

in Genova:

presso la Banca commerciale italiana e il Credito italiano

in Milano:

presso il Banco di Sicilia;
la Banca commerciale italiana e il Credito italiano.

In mancanza di numero legale l'assemblea di seconda convocazione avrà luogo il giorno 29 marzo succ. alla stessa ora e nello stesso luogo, in tal caso il termine per il deposito delle azioni rimane prorogato fino al giorno 25 marzo 1923.

Roma, 12 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10780 — A pagamento.

Banca Nazionale per cauzioni ai ricevitori e reggenti del R. Lotto

Anonima cooperativa

SEDE IN ROMA - Via dell'Orso, n. 43

L'assemblea generale ordinaria dei soci è convocata pel giorno di mercoledì 28 marzo 1923, alle ore 19, presso la sede della Banca con il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Elezione del presidente e del Consiglio di amministrazione.
5. Elezione del Collegio dei sindaci.

Occorrendo una seconda convocazione essa avrà luogo il successivo mercoledì 4 aprile 1923, alla stess'ora e luogo.

Il Consiglio d'amministrazione.

10783 — A pagamento.

SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI delle Miniere di Montevecchio

ROMA

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Società in accomandita per la coltivazione delle Miniere di Montevecchio, col capitale di un milione, sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 28 corr., alle ore 17, presso la sede sociale, via Piacenza n. 6, Roma, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione della gerenza provvisoria e dei sindaci per l'esercizio 1922.
2. Approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio 1922 e ripartizioni utili.
3. Nomina della gerenza.
4. Elezione dei due membri del Comitato di sorveglianza stati sorteggiati secondo lo statuto, ed eventuale svincolo delle azioni dei membri cessanti dalla carica.
5. Nomina dei sindaci.

Parte straordinaria:

1. Comunicazione del decreto 29 settembre 1922 del R. tribunale civile di Roma ed approvazione del piano finanziario e cioè delle modalità e condizioni per l'emissione dei 4 milioni di obbligazioni, come è stato prescritto dal prelodato R. tribunale.
2. Autorizzazione alla gerenza per l'emissione di 12.000 nuove azioni nominative del valore nominale di L. 500 cadauna in relazione al decreto sopracitato

L'eventuale seconda convocazione rimane stabilita per il giorno 5 aprile p. v., nello stesso luogo ed ora.

Roma, 10 marzo 1923.

La gerenza provvisoria
Ing. S. Bertolio e C.

10785 — A pagamento.

" Roma „ Società di navigazione

Anonima

SEDE IN ROMA

Capitale emesso e versato L. 100.000.000

Avviso di convocazione

A norma dell'art. 12 dello statuto sociale i signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 27 marzo 1923, alle ore 16, nella sede sociale in Roma, via del Giardino n. 76, palazzo del Banco di Napoli, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio dell'esercizio 1922 e deliberazioni varie.
4. Elezione di consiglieri.
5. Elezione dei sindaci e determinazione del loro emolumento.

Essendo le azioni nominative avranno diritto ad intervenire all'assemblea tutti coloro che, secondo il libro dei soci, risulteranno proprietari delle azioni, quindici giorni prima dell'assemblea od i loro rappresentanti legittimi o convenzionali.

Roma, 11 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

10786 — A pagamento.

Società Anonima Moto Garelli

Sede sociale a SESTO SAN GIOVANNI

Capitale sociale L. 2.000.000 interamente versato

I signori azionisti della Società Moto Garelli sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 28 marzo 1923, alle ore 11, nello studio dell'avv. Mario Bongiovanni in Milano, via Senato, 8, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Relazione del Consiglio d'amministrazione.
Relazione dei sindaci
Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
Emolumento ai sindaci.
Nomina di amministratori scaduti.
Nomine di tre sindaci effettivi e di due supplenti.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno effettuare il deposito delle azioni presso la sede sociale entro il giorno 22 marzo.

Qualora per difetto del numero legale l'assemblea sopra stabilita andasse deserta, resta fin d'ora fissata l'assemblea di seconda convocazione per il giorno 8 aprile, alla stessa ora, nello stesso luogo e con lo stesso ordine del giorno.

Il Consiglio d'amministrazione

10787 — A pagamento

S. A. I. P.

Società anonima Industria Pesca

Capitale L. 2.000.000

A norma art. 14 dello statuto è indetta la riunione dell'assemblea ordinaria dei soci per le ore 14 del 21 marzo in prima convocazione e per la stessa ora del 25 in seconda convocazione nella sede sociale provvisoria di Messina.

Ordine del giorno:

Relazione ed approvazione del bilancio.

Il presidente.

10789 — A pagamento.

Società anon. Filmgraf in liquidazione

Sede in ROMA, via Flaminia n. 187

Capitale L. 299,000 - interamente versato

Avviso di convocazione di assemblea

Gli azionisti di questa Società sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 28 del mese di marzo corrente, alle ore 11, nella sede della Società imprese e gestioni, in piazza di Pietra n 26, per deliberare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore.
2. Relazione del Collegio dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti e determinazione dell'emolumento ai sindaci.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto presso il Banco Roma nella sede di Roma, al corso Umberto I, almeno 5 giorni prima della convocazione dell'assemblea.

Qualora il 28 marzo gli azionisti non raggiungessero il numero legale l'assemblea sarà convocata senz'altro avviso per il giorno 29 corrente, alle ore 11 nello stesso luogo e col medesimo ordine del giorno.

Roma, 10 marzo 1923.

Società anonima Filmgraf in liquidazione
il liquidatore
Società imprese e gestioni.

10790 — A pagamento.

" L'Economica „

Società anonima cooperativa a capitale illimitato per la costruzione di case popolari - piazza 5 Lampadi 14-114

GENOVA

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 28 marzo 1923, alle ore 16, presso la sede sociale in Genova, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina dei sindaci e determinazione del loro emolumento.
6. Varie.

Genova, 9 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10812 — A pagamento.

S. P. E.
Società Propaganda Editoriale

Anonima

Sede in Roma

Capitale sociale L. 100.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno di mercoledì 28 marzo 1923, alle ore 11, presso la sede sociale in Roma, via Venezia n. 18, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio 1922 e relative deliberazioni.
2. Nomina dei sindaci per l'esercizio 1923.
3. Retribuzione ai sindaci per l'esercizio 1922.
4. Eventuali provvedimenti di cui all'art. 146 Codice di commercio.

In mancanza del numero legale, l'assemblea avrà luogo in seconda convocazione il giorno di venerdì 30 marzo 1923, alla stessa ora e nella stessa località.

Il deposito delle azioni, per intervenire all'assemblea, dovrà essere eseguito cinque giorni prima presso la sede sociale.

Roma, 12 marzo 1923

Il Consiglio d'amministrazione.

10817 — A pagamento

Nuovo Banco mercantile

Società anonima per azioni

Capitale L. 5.180.000 - interamente versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria pel giorno di martedì 27 marzo 1923, alle ore 11, nella sede sociale in Milano, via Manzoni, 1, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
 Proposta di reparto degli utili e deliberazioni relative.
4. Nomina di amministratori.
5. Emolumento al Collegio sindacale per l'esercizio decorso.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
7. Eventuali e diversi.

Parte straordinaria:

Proposta di modificazione degli articoli 22 e 23 e, per coordinamento, eventualmente di altri articoli dello statuto sociale.

Per partecipare all'assemblea ed esercitare il diritto di voto, i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni, tanto nominative che al portatore, presso la sede sociale in Milano, via Manzoni, n. 1, entro e non più tardi del giorno di mercoledì 21 marzo 1923 (ora di chiusura della cassa: ore 15,30).

Il Consiglio d'amministrazione.

10818 — A pagamento.

Società anonima

« Cooperativa Tipografica Veneziana »

VENEZIA

Ponte San Lorenzo, numero 5059

I soci della « Società anonima cooperativa tipografica veneziana » sono invitati ad intervenire all'assemblea ordinaria e straordinaria che avrà luogo in una sala del palazzo del N. H. conte Luigi Donà dalle Rose, Santi Apostoli, n. 4314, Venezia (gentilmente concessa) in sede di prima convocazione il giorno di lunedì 26 marzo 1923, alle ore 14 30 precise, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

Assemblea ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione. Relazione dei sindaci ed approvazione del bilancio del secondo esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 1922.
2. Nomina di quattro membri del Consiglio di amministrazione in sostituzione dei quattro consiglieri sorteggiati: N. H. conte Luigi Donà dalle Rose, avv. comm. Jacopo Bombardella, sig. Lorenzo Citran, prof. cav. uff. Odorico Umberto Bellotto (tutti rieleggibili).
3. Nomina di cinque sindaci effettivi e di due supplenti.

Assemblea straordinaria:

Articolo unico. — Modificazione degli articoli 2, 13, 16, 17 dello statuto sociale. Soppressione degli articoli 5, 14 e 25 dello stesso.

È necessario siano rappresentati i tre quarti del capitale sociale.

Qualora nel giorno ed ora preindicati non si trovassero presenti tanti azionisti che rappresentino il numero legale (la metà del capitale sociale) l'assemblea ordinaria sarà raccolta validamente in sede di seconda convocazione un'ora dopo quella indicato nell'avviso di prima convocazione.

L'assemblea straordinaria è indetta in sede di seconda convocazione pel giorno di giovedì 5 aprile 1923, alle 14,30, stesso luogo, semprechè siano rappresentati i tre quarti del capitale sociale.

Pel Consiglio d'amministrazione
Il presidente
Luigi Donà dalle Rose.

10808 — A pagamento

SOCIETA' ANONIMA ERNESTO INVERNIZZI

Fabbrica di strumenti chirurgici

SEDE IN ROMA

Capitale L. 500.000 interamente versato

CONVOCAZIONE

di assemblea generale ordinaria

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 28 marzo 1923 alle ore 21, presso la sede sociale al corso Umberto I, num. 49, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio 1922 e relative deliberazioni.
2. Nomina dei sindaci per l'esercizio 1923.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere eseguito entro il 27 marzo 1923, presso la sede sociale.

Roma, 12 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10820 — A pagamento

S. A. I. R. S. A.

Società Anonima Italiana Ricuperi Sub-Acquei

Capitale sociale L. 500.000

SEDE IN GENOVA

I signori azionisti sono pregati di intervenire all'assemblea ordinaria che avrà luogo presso la sede sociale provvisoria in Genova, piazza De Ferrari n. 36-2 il giorno 28 marzo 1923, alle ore 14,30 in prima convocazione e alle ore 15,30 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

a) Relazione dell'amministratore delegato, del direttore generale dei sindaci.

b) Lettura ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.

c) Nomina dei sindaci.

d) Assegno al segretario del Consiglio e ai sindaci.

e) Pratiche varie.

Per intervenire all'adunanza come sopra indetta, i signori azionisti dovranno esibire il biglietto d'ammissione.

Genova, 8 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10822 — A pagamento

Società anonima

GHIACCIAIA ROMANA

Capitale L. 322,000

ROMA - via Flaminia n. 52

Il Consiglio d'amministrazione ha convocato i signori azionisti in assemblea ordinaria per il giorno 28 corrente marzo, alle ore 16, in prima convocazione e per il giorno 2 aprile p. v., alla stessa ora, in seconda convocazione, se occorra, nei locali sociali, in Roma, via Flaminia n. 52, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina di due consiglieri d'amministrazione.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per l'anno 1923.

Roma, 8 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10840 — A pagamento.

Società anonima editrice del quotidiano

"La Gazzetta di Puglia,,

Capitale sociale L. 3.000.000

Avviso

di convocazione di assemblea generale ordinaria

Gli azionisti della Società sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 28 marzo 1923 alle ore 10 ant., nella sede sociale in Bari in Piazza Roma, n. 18, per discutere ed approvare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
4. Dimissione del Consiglio d'amministrazione.
5. Nomina di undici consiglieri.
6. Emolumento ai sindaci.
7. Nomina di cinque sindaci effettivi e due supplenti.
8. Proroga del termine per il completamento della emissione delle azioni relative al capitale deliberato nella precedente assemblea.
9. Varie ed eventuali.

Nel caso l'assemblea non riuscisse legale per mancanza di numero legale, gli azionisti sono convocati in seconda convocazione per il giorno 29 marzo 1923, alle ore 10, nella sede sociale.

Gli azionisti per avere diritto di partecipare all'adunanza devono depositare presso la Cassa sociale in via Sparano, n. 102, le azioni almeno cinque giorni liberi prima del giorno fissato per l'assemblea.

Bari, 10 marzo 1923.

p. Il Consiglio d'amministrazione
il presidente
Antonio de Grecis.

10832 — A pagamento.

Società Grandi alberghi della Mendola

Anonima

Sede in Roma

Capitale versato L. 3.000.000

I signori azionisti sono invitati all'assemblea generale ordinaria e straordinaria della Società che si terrà in prima convocazione in Roma presso la sede sociale a piazza del Popolo, n. 18, il 28 marzo 1923, alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Bilancio e conto profitti e perdite al 31 dicembre 1922.
3. Nomina di amministratori.
4. Elezione dei sindaci e loro emolumento per l'esercizio decorso.

Parte straordinaria:

5. Eventuali modifiche da apportarsi allo statuto sociale.

Se l'assemblea andasse deserta per mancanza del numero legale, si provvederà con nuovo avviso a fissare la data della seconda convocazione.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere effettuato presso la sede sociale otto giorni liberi prima di quello della riunione.

Il presidente
del Consiglio di amministrazione
A. Degasperi.

10842 — A pagamento.

Società anonima Filippo Anselmo e C.ia

Sede in Genova

Capitale statutario L. 1.000.000 tutto versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale, Salita Santa Caterina, n. 5-3, il giorno 27 marzo corrente, ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.
6. Emolumento ai sindaci uscenti.

Il deposito delle azioni tanto al portatore quanto nominative, dovrà farsi presso la sede sociale non più tardi del 21 marzo 1923.

In difetto di numero legale, l'assemblea di seconda convoca si terrà nel successivo giorno 28 corrente alla stessa ora, e stesso locale.

Genova, 9 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10845 — A pagamento.

Società italiana

per le Ferrovie economiche e Tramvie a vapore della provincia di Pisa

Capitale sociale L. 1.350.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per le ore 11 del giorno 28 marzo 1923, presso la sede della Società, in Pisa, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio e del conto rendite e spese al 31 dicembre 1922.
3. Nomina di altri tre consiglieri in aggiunta a quelli in carica, giusta il disposto dell'art. 11 dello statuto sociale.
4. Nomina del Collegio sindacale e determinazione del relativo emolumento.

Parte straordinaria:

Modifica dell'art. 14 dello statuto sociale.

Le azioni dovranno essere depositate presso la Società dei Tramways di Livorno, a Bruxelles o a Livorno, presso la Banca commerciale italiana, sede di Livorno o di Pisa, presso la sede della Società a Pisa, o presso la Direzione generale della Società stessa a Livorno, entro il 22 marzo 1923.

Pisa, 9 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10848 — A pagamento.

Società anonima Terme di Rivanazzano

Capitale sociale L. 53.500 interamente versato

I signori azionisti della Società Terme di Rivanazzano sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Rivanazzano nel giorno di lunedì 26 marzo, alle ore 10 antimeridiane, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
Approvazione del bilancio.
Nomina di 4 amministratori.
Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

I signori azionisti per intervenire alla seduta sono invitati a depositare le azioni alla segreteria della Società almeno 5 giorni prima del giorno in cui l'assemblea è indetta.

Qualora l'assemblea del 26 marzo non risultasse nel numero legale, resta convocata per il giorno di lunedì 2 aprile, alla stessa ora, nella stessa sede, in 2ª convocazione.

Rivanazzano, 9 marzo 1923.

Per il presidente
Giov. Quirici.

10852 — A pagamento.

INDUSTRIE EDILIZIE

Società anonima per azioni

BENEVENTO

Capitale sociale Lire 250.000

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti è convocata per martedì 27 marzo c. m. alle ore 16, nella sede sociale in Benevento al Corso Garibaldi n. 124, per trattare il seguente

Ordine del giorno.

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e relazioni del Consiglio d'amminizione e dei sindaci e deliberazioni relative.
2. Nomina del Collegio sindacale.
3. Determinazione dell'emolumento ai sindaci.
4. Eventuali.

Nel caso che gl'intervenuti non raggiungessero il numero legale l'assemblea rimane convocata in seconda convocazione nei suddetti locali ed alla medesima ora del giorno successivo 28 marzo 1923.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti debbono effettuare il deposito delle azioni entro il giorno 26 marzo 1923, presso la segreteria della Società Corso Garibaldi n. 124.

Benevento, 10 marzo 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
V. Bosco.

10851 — A pagamento.

Società anonima navigazione fluviale

VENEZIA

Capitale versato L. 1.000.000

Avviso di convocazione assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono pregati d'intervenire all'assemblea generale ordinaria il 28 corr. in prima convocazione ed eventualmente il 5 aprile p. v., in seconda convocazione, alle ore 10 presso la sede sociale, Campo San Filippo e Giacomo n. 4292, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci sulla gestione 1922.
2. Approvazione del bilancio 1922.
3. Determinazione del compenso ai sindaci per l'esercizio 1922.
4. Nomina di quattro consiglieri scaduti e rieleggibili.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

In conformità dell'art. 13 dello statuto sociale, i possessori di azioni al portatore per aver diritto di parteciparo all'assemblea dovranno depositare non più tardi del 21 marzo corr. almeno una azione presso lo spett. Credito industriale di Venezia o presso la cassa sociale.

Venezia, 9 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10853 — A pagamento.

BANCA DI ANDRIA

Anonima per azioni

Capitale sottoscritto L. 500.600 — Capitale versato L. 488.025

A termine dell'art. 35 dello statuto, la S. V. è invitata ad intervenire all'assemblea generale ordinaria degli azionisti, che avrà luogo nella consueta sala delle riunioni di questa Banca, il 27 corrente, alle ore 10, per trattare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio 1922.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Rapporto dei sindaci.
4. Deliberazioni sugli oggetti di cui ai numeri precedenti.

In mancanza di numero legale, l'adunanza in seconda convocazione avrà luogo il 28 successivo, alla stessa ora e nel medesimo locale.

Andria, 10 marzo 1923.

Il presidente
Ing. Riccardo Ceci.

10855 — A pagamento.

Cooperativa fra i bottai di Gallipoli

Assemblea generale dei soci

I soci della Cooperativa fra i bottai di Gallipoli sono invitati ad intervenire nell'assemblea generale ordinaria che avrà luogo il giorno 25 marzo 1923, alle ore 8 in prima convocazione ed in seconda alle ore 10 del medesimo giono nei locali della Cooperativa siti in via Antonietta De Pace, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione dell'amministrazione per l'esercizio 1922.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Esame ed approvazione del bilancio.
4. Elezione di 7 consiglieri in sostituzione dei sigg.:

Mazzeo Guglielmo — Bardi Salvatore — Polo Giovanni — Perruccio Romolo — Cimbasso Paolo — Rizzo Francesco e Negro Luigi, uscenti per compiuto periodo; dell'intero Collegio dei sindaci e dei probiviri.

Gallipoli, 10 marzo 1923.

Il presidente
Guglielmo Mazzeo.

10856 — A pagamento.

Cooperativa lavoratori banchina

GALLIPOLI

Assemblea generale dei soci

I soci della Cooperativa lavoratori della banchina di Gallipoli sono invitati ad intervenire nell'assemblea generale ordinaria che avrà luogo il giorno 25 marzo, alle ore 8 in prima convocazione ed in seconda alle ore 10 dello stesso giorno, nei locali della Cooperativa siti in piazza Mercato, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'Amministrazione per l'esercizio 1922.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Esame ed approvazione del bilancio.
4. Elezione delle cariche sociali.

Gallipoli, 10 marzo 1923.

Pel presidente
Cataldi Sebastiano.

10857 — A pagamento.

Società abruzzese industrie forestali

Società anonima

Capitale sociale L. 1.000.000

SEDE SOCIALE IN TERAMO

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 28 marzo 1923, alle ore 10, nei locali del Banco abruzzese di sconto in Teramo, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sull'esercizio 1922.
2. Approvazione del bilancio 1922.
3. Nomina dei nuovi sindaci ed indennità a quelli uscenti.

L'eventuale seconda convocazione avrà luogo il giorno 15 aprile alla medesima ora e località.

Per intervenire all'assemblea occorre depositare i titoli comprovanti le azioni possedute, almeno 24 ore prima nelle Casse del Banco abruzzese di sconto

Teramo, 10 marzo 1923

Il Consiglio d'amministrazione.

108 5 — A pagamento.

Società elettro-meccanica

Anonima per azioni

Capitale sociale lire 200,000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di mercoledì 28 marzo, alle ore 11, presso la sede sociale, via Zurria. n. 49, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei Sindaci.
3. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Compenso ai sindaci per l'esercizio 1923.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.
6. Nomina di amministratori.

Qualora l'assemblea di prima convocazione andasse deserta per mancanza di numero legale, essa sarà tenuta in seconda convocazione, sempre presso la sede sociale, il giorno di venerdì 6 aprile, alle ore 11, e l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli azionisti intervenuti.

Essendo le azioni tutte nominative, il deposito per intervenire all'assemblea verrà effettuato di ufficio.

Catania, 9 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10863 — A pagamento.

Società Abruzzese Abrasivi

Anonima

Sede in Teramo

Capitale sociale L. 2.500.000 - Versato L. 2.022.748,65

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno di mercoledì 28 marzo c. a., nei locali del Banco abruzzese di sconto in Teramo, alle ore 10 in prima convocazione, ed alle ore 11 in seconda convocazione, per delibearre sul seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della [precedente seduta.
2. Bilancio dell'esercizio 1922 — Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci.
3. Modificazioni allo statuto sociale.
4. Nomina del Consiglio di amministrazione, di tre sindaci effettivi e due supplenti.
5. Fusione con la Società G. Tommolini e C. Milano.
6. Eventuali.

Per essere ammessi all'assemblea è necessario il deposito delle azioni non più tardi del 25 marzo presso uno dei segdenti Istituti:

Banco abruzzese di sconto - Teramo

Cassa rurale di Colonnella.

Teramo 10 marzo 1923.

Il presidente
Orazio Albi.

10866 — A pagamento.

L'AURORA

Società anonima italiana di assicurazioni

MILANO

Via Monteforte n. 2

I signori azionisti della Società anonima italiana di assicurazioni «L'Aurora» sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per giorno 28 marzo 1923, ore 16, presso la sede sociale via Monteforte n. 2, Milano, per deliberare sul segnente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Lettura ed approvazione del verbale della precedente assemblea.
2. Relazione del Consiglio e rapporto dei sindaci sul bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
3. Presentazione del bilancio e deliberazioni relative.
4. Nomina di consiglieri in sostituzione degli scaduti per compiuto quadriennio, a termini dell'art. 8 dello statuto sociale.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione del loro emolumento per l'esercizio 1923.
6. Varie.

Parte straordinaria:

1. Proposta di modificazione degli articoli 11 e 13 dello statuto sociale.

Il Consiglio d'amministrazione.

10872 — A pagamento.

Società anonima

"Edilizia centrale"

MILANO

Capitale sociale L. 1.500.000 interamente versato

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno di mercoledì 28 marzo 1923, alle ore 15,30, presso la sede sociale in Milano, via San Paolo n. 16, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e conseguenti deliberazioni.
3. Nomina di un amministratore scadente a termine dell'articolo 124 Cod. comm. e rieleggibile.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione dell'emolumento ai sindaci per il decorso esercizio 1922.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare i titoli al portatore entro e non oltre il 22 marzo 1923 presso la sede sociale

Occorrendo una seconda convocazione questa resta fin d'ora fissata per il successivo giorno 29 marzo, stessa ora e luogo.

Il Consiglio d'amministrazione.

10873 — A pagamento.

Fornace sociale Hooffmann

ACCOMANDITA PER AZIONI

Portosangiorgio

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno di venerdì 23 corrente marzo, a Fermo, presso l'Agenzia della Società cattolica di assicurazioni di Verona, piazza Vittorio Emanuele II, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio anno 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
4. Comunicazioni del gerente

Qualora l'assemblea di prima convocazione andasse deserta per mancanza di numero legale, quella di seconda convocazione avrà luogo il giorno successivo (sabato 24 marzo) ed alla stessa ora.

Portosangiorgio, 5 marzo 1923.

Il gerente
Romeo Recanati.

10879 — A pagamento

Società italiana di navigazione "G. Rossi"

ANONIMA

Capitale sociale L. 9.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 28 marzo 1923, alle ore 15, presso la sede sociale in Roma, via Milano, 24, con il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione

2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di amministratori.
5. Determinazione del compenso fisso al Consiglio di amministrazione (art. 17 dello statuto sociale).
6. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti ed emolumento ai sindaci effettivi per l'esercizio 1923.

All'essemblea possono intervenire tutti i titolari di azioni nominative, che risultino tali dal libro dei soci a tutto il 23 marzo 1923.

Roma, 12 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10880 — A pagamento.

MIGONE & C.

MILANO

Società anonima

Capitale azionario L. 3.000.000 — Versate L. 1.950.000

Assemblea generale ordinaria

Gli azionisti della Società anonima Migone e C. sono convocati in assemblea generale ordinari pel giorno di giovedì 29 marzo 1923, alle ore 10.30, nella sala del Collegio dei ragionieri in via Armorari, n. 8 (Sottopassaggio), per trattare e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
Rapporto dei sindaci sul bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
2. Trasporto della riserva straordinaria alla Costituzione di un fondo imposte.
3. Determinazione della retribuzione ai sindaci per l'anno 1923.
4. Nomina di quattro consiglieri d'amministrazione in sostituzione dei signori:
Alessandro Bossi.
Cav. uff. ing. Carlo Maschi.
Ing. Antonio Menozzi.
Ferruccio Schizzi; scadenti per anzianità e rieleggibili.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

AVVERTENZE

Il deposito delle azioni al portatore per l'ammissione all'assemblea dev'essere fatta presso il Banco Ambrosiano, in Milano, via Clerici, num. 2 o presso la sede sociale in Milano, Corso Buenos Aires, n. 81, dal giorno 13 a tutto il 23 marzo 1923.

A termine dell'art. 12 dello statuto sociale, gli azionisti in possesso del Certificato nominativo interinale o del Buono provvisorio, possono intervenire, purchè figurino inscritti nei registri sociali da almeno cinque giorni prima dell'assemblea e cioè a tutto il 23 marzo 1923.

In caso in cui l'assemblea del giorno 29 marzo andasse deserta avrà luogo la seconda nel successivo giorno 30 marzo, alla stessa ora e luogo.

Milano, 7 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10204 — A pagamento.

Società per la lavorazione e il commercio del legno

Anonima

SEDENTE IN NORCIA

Capitale versato L. 200.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale per il giorno 29 corrente, a ore 14, nella sede della Società, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina di due membri del Consiglio di amministrazione.
4. Nomina dei sindaci.
5. Determinazione dell'emolumento da corrispondersi ai sindaci.

Norcia, 6 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10206 — A pagamento.

Società elettrica "Alta Umbria"

Anonima

SEDE IN NORCIA

Capitale L. 400.000 - versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale per il giorno 29 corrente, a ore 14, nella sede della Società, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina di due membri del Consiglio d'amministrazione.
4. Nomina dei sindaci.
5. Determinazione dell'emolumento da corrispondersi ai sindaci.

Norcia, 6 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10207 — A pagamento.

"Turbina"

Società anonima Molino e Pastificio

È convocata per il giorno di giovedì 29 marzo 1923, alle ore 10, nella sede sociale l'assemblea ordinaria dei soci, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Bilancio dell'esercizio 1922 e relazione del Consiglio.
3. Riparto utili.
4. Nomina del presidente e due consiglieri d'amministrazione.
5. Nomina dei sindaci.

Qualora in detto giorno non si raggiunga il numero legale l'assemblea si terrà in seconda convocazione il 10 aprile 1923.

Formia, 7 marzo 1923.

p. Il presidente
A. Nucci.

10217 — A pagamento.

Unione trazione elettrica e trasporti della Sicilia

Anonima

SEDE IN ROMA

Capitale Lire 8.000.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 29 marzo 1923, alle ore 15, in Roma, via Sardegna n. 14, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio.
2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Determinazione dell'emolumento ai sindaci per l'esercizio 1923.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Parte straordinaria:

5. Proposta di modificazione dell'articolo 3 dello statuto sociale.

Qualora l'assemblea di prima convocazione non fosse valida per mancanza di numero legale, gli azionisti sono fin d'ora convocati senza altro avviso per il giorno 16 aprile 1923, alle ore 15 nello stesso locale e col medesimo ordine del giorno.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare

le azioni in conformità all'art. 14 dello statuto sociale almeno 5 giorni prima dell'adunanza presso la cassa della società.

Le azioni nominative sono depositate d'ufficio.

Milano, 6 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10221 — A pagamento.

Banco sete in Milano

Capitale sociale L. 6.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per giovedì 29 marzo 1923, alle ore 11, nella sede sociale in Milano, via Statuto, n. 4, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura verbale assemblea precedente.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio chiuso il 31 dicembre 1922.
3. Rapporto dei sindaci.
4. Presentazione e approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
5. Nomina di amministratori scaduti.
6. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti e determinazione della loro retribuzione.
7. Comunicazioni varie.

Per poter assistere all'assemblea occorrerà aver depositato le azioni presso la cassa sociale al più tardi entro il 19 marzo 1923.

Milano, 7 marzo 1923.

il presidente
del Consiglio d'amministrazione
G. de Mantel.

10232 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA PER AZIONI

Laterizi, calce e costruzione case economiche

CON SEDE IN S. POLO D'ENZA

Avviso di convocazione

I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 29 marzo corrente, alle ore 14, nella sede della Società posta in Villa delle Ville di S. Polo d'Enza, per deliberare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Comitato dei sindaci sul bilancio 1922.
2. Discussione ed approvazione del bilancio 1922.
3. Riparto utile netto.
4. Determinazione dell'emolumento ai sindaci per l'esercizio 1922.
5. Nomina delle seguenti cariche:
   a) Del presidente in sostituzione del sig. Nizzoli Umberto.
   b) Nomina di due consiglieri in sostituzione dei signori Colli Aldo e Ghirelli Giovanni.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Tutti gli uscenti sono rieleggibili.

S. Polo d'Enza, 3 marzo 1923.

Il presidente
Umberto Nizzoli.

10224 — A pagamento.

S. A. I. T.

Società Anonima Impresa Teatro

SEDE IN CAMPOBASSO

Capitale illimitato

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono invitati all'assemblea generale ordinaria che avrà luogo il 29 marzo 1923 ed in mancanza di numero legale pel successivo giorno 30, alle ore 16, nei locali del Teatro Margherita, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Bilancio esercizio 1922.
3. Nomina dei sindaci.
4. Modifica dello statuto sociale.

Il Consiglio d'amministrazione
L'amministratore delegato
Luigi Barone.

10231 — A pagamento.

" UNIONE "

Società anonima di navigazione

Capitale sociale Lit. 480.000 interamente versato

SEDE IN GENOVA

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria nella sede della Società, via S. Luca, nn. 15-10, per il giorno 29 marzo 1923, ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Ordinaria:

1. Relazione del Consiglio per l'esercizio 1922.
2. Relazione dei sindaci per l'esercizio 1922.
3. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina dei sindaci ed assegnazione del compenso relativo per l'esercizio 1923.

Straordinaria:

1. Modificazione degli articoli 5 e 15 dello statuto sociale.
2. Aumento del capitale sociale.
3. Elevazione a cinque del numero dei consiglieri e nomina relativa.
4. Varie.

In caso di diserzione della prima adunanza, la seconda convocazione avrà luogo nello stesso giorno, ad ore 16, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il deposito delle azioni, per aver diritto d'intervenire all'assemblea, sarà eseguito nella Cassa della Società, a termini dello statuto sociale.

Genova, 7 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10239 — A pagamento.

Officine " Aurora " - Ing. G. Della Carlina

Società anonima

Capitale L. 800.000

MILANO

Avviso di prima e seconda convocazione
di assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria di prima convocazione pel giorno 29 marzo 1923, alle ore 10, presso la sede della Società in Milano, corso Lodi, 49, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sull'esercizio 1922.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina di tre consiglieri.
4. Nomina e retribuzione dei sindaci pel 1923.

Qualora l'assemblea andasse deserta per mancanza del numero legale, i signori azionisti sono fin d'ora convocati in assemblea di seconda convocazione il giorno 30 marzo 1923, nello stesso luogo ed ora.

Per essere ammessi all'assemblea è necessario depositare le azioni, non più tardi del giorno 24 marzo 1923, presso la cassa della sede sociale.

Il Consiglio d'amministrazione.

10254 — A pagamento.

Società anonima

per l'esercizio della Rete automobilistica maremmana amiatina

SEDE IN GROSSETO

Capitale sociale L. 1.500.000 interamente versato

Convocazione

dell'assemblea generale ordinaria

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede della Società in Grosseto, via Oberdan, n. 7, per il giorno 29 marzo 1923, ad ore 10, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio per l'esercizio 1922.
4. Varie.

Grosseto, 7 marzo 1923.

Il presidente
ing. Benedetto Pallini.

Il segretario
avv. Alfonso Giuggioli.

10241 — A pagamento.

Società anonima calzaturificio emiliano

MILANO - Via Ariberto n. 7

Capitale sociale L. 1.020.000 - versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 29 marzo 1923, alle ore 10 1|2, presso la sede sociale di Milano, via Ariberto n. 7, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 - relazione del Consiglio e dei sindaci - deliberazioni relative.
2. Nomina di quattro consiglieri d'amministrazione.
3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione della sua retribuzione.
4. Eventuali.

Per intervenire alla seduta i signori azionisti possessori di azioni al portatore dovranno farne il deposito presso la Cassa sociale entro il giorno 23 marzo. Quelli aventi invece azioni nominative non dovranno fare alcun deposito.

Milano, 6 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10256 — A pagamento.

Società anonima Arrigo Finzi e C.

Sede sociale MILANO
Via Camminadella, num. 14

Capitale L. 1.000.000 - versato L. 654.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 29 marzo 1923, ore 11, presso lo studio del signor avv. Elio Raicevich in Milano, Passaggio Centrale, n. 2, onde deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Emolumento ai sindaci.
5. Nomina di amministratori.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1923.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso lo studio del sig. avv. Elio Raicevich in Milano, Passaggio Centrale, n. 2, o presso lo spett. Banco di Milano in Milano, Corso Magenta, n. 22 non oltre il giorno 23 marzo 1923.

Occorrendo una seconda convocazione questa s'intende fin d'ora fissata per il giorno 5 aprile 1923 stesso luogo ed ora.

Il Consiglio d'amministrazione.

10264 — A pagamento.

Società in accomandita per azioni " A. Volontè e C. "

Capitale sociale L. 1.700.000

Sede in Milano

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di giovedì 29 marzo 1923, alle ore 10 ed in eventuale seconda convocazione per il giorno di mercoledì 4 aprile 1923, alla stessa ora e sempre presso la sede sociale, in Milano, via Gabrio Casati n. 1, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del gerente e rapporto dei sindaci sul bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Discussione ed approvazione di detto bilancio.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione dell'emolumento agli effettivi per l'esercizio 1922.

Per poter intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le proprie azioni tre giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea, presso la Cassa sociale, in Milano, via Gabrio Casati n. 1.

Milano, 7 marzo 1923.

Il gerente
Alberto Volontè.

10278 — A pagamento.

Industria Tessuti Tinti

Società anonima

Capitale L. 1.800.000 inter. vers.

SEDE IN MILANO

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno di giovedì 29 marzo 1923, alle ore 10, ed in eventuale seconda convocazione per il giorno di domenica 22 aprile 1923, alla stessa ora e sempre presso la sede sociale in Milano via Lanzone n. 31, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci sul bilancio al 31 dicembre 1922
2. Approvazione di detto bilancio
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione dell'emolumento agli effettivi per l'esercizio 1922.

Il deposito delle azioni per l'intervento all'assemblea dovrà essere fatto entro cinque giorni liberi prima dell'assemblea stessa presso la Cassa sociale e lo spettabile Credito Italiano in Milano.

Milano, 7 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10282 — A pagamento.

Cotonificio F.lli Dell'Acqua

Società anonima

Capitale L. 6.000.000 interamente versato

Milano

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 29 marzo 1923, ore 11, in Milano, via Bigli, 19 (studio avv. Sesone, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1922.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione del loro emolumento.

Per intervenire all'assemblea dovranno essere depositate le azioni entro il giorno 24 marzo 1923 presso la sede della Società. Ove l'adunanza non fosse valida in 1ª convocazione ne sarà tenuta altra in 2ª convocazione nello stesso luogo, nel giorno 8 aprile 1923, alle ore 11.

Il deposito delle azioni per intervenire dovrà essere fatto entro il 4 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

10288 — A pagamento.

Società Case e Terreni d'Affitto

Anonima

SEDE IN MILANO

Capitale sociale L. 1.387.500 inter. versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 29 marzo 1923, alle ore 21, in una sala in via Cappuccini 22, gentilmente concessa, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio dell'esercizio 1922 e proposte relative.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 suppenti.
5. Determinazione della retribuzione ai sindaci.

Per essere ammessi all'assemblea gli azionisti dovranno depositare presso la Cassa sociale in Milano, piazza Castello n. 2, le loro azioni entro il giorno 23 marzo 1923.

L'amministratore
Capomastro Bonomi cav. Ambrogio.

10297 — A pagamento.

Società " Immobili civili ed agricoli ,,

Anonima

Sede in Milano

Capitale L. 5.600.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria, il giorno 29 marzo 1923, alle ore 20, nella sede sociale in Milano, via Cappuccini n. 22, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione, approvazione bilancio dell'esercizio 1922 e proposte relative.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti
5. Determinazione della retribuzione ai sindaci.

N.B. Per essere ammessi all'assemblea, gli azionisti dovranno depositare presso la cassa sociale in Milano, via Cappuccini n. 22, le azioni possedute, e ciò non oltre il giorno 23 marzo 1923.

L'amministratore
ing. Angelo Bonomi.

10298 — A pagamento.

AVVISO

Gli azionisti della Società anonima Colorificio e Distilleria Catrame Solari Beltrandi e Carbone, sono convocati in assemblea generale ordinaria per le ore 10 ant. del giorno 29 marzo corrente nella sede sociale in Genova, Piazza Demarini, n. 1-18 in prima convocazione, ed eventualmente in seconda convocazione pel giorno 19 aprile successivo, stessa ora e locale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Deliberazioni conseguenti relative agli oggetti sopra indicati.
5. Nomina di un consigliere in sostituzione dello scaduto signor Giovanni Beltrandi (art. 10 dello statuto).
6. Ratifica della nomina del signor comm. Alessandro Cerruti fatta dal Consiglio in sostituzione del consigliere signor Rodolfo Picasso, dimissionario.
7. Nomina del Collegio sindacale e determinazione dell'emolumento per l'anno 1923 (art. 17 dello statuto).
8. Pratiche diverse.

Il bilancio colla relazione dei sindaci e gli allegati, trovansi depositati nella sede sociale, a libera visura degli azionisti.

Trattandosi di azioni nominative, i signori azionisti non sono tenuti al deposito delle azioni e potranno ritirare il biglietto di ammissione all'assemblea a tutto il 27 marzo corrente.

Genova, 7 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10380 — A pagamento.

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti della Società anonima trasporti « Tronto » con sede in Arquata del Tronto è convocata per il giorno 29 marzo 1923, alle ore 10 in prima e alle ore 11,30 in seconda convocazione, per discutere, approvare e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Relazione dei sindaci.
Consuntivo anno 1922.
Riduzione del capitale sociale - Provvedimenti.
Nomina di 3 consiglieri.
Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.
Emolumento ai sindaci.
Varie.

I soci che non avessero depositate le azioni nella cassa sociale sono invitati a farlo nei giorni 22 e 23 marzo 1923.

Il presidente
Mercuri Venanzio.

Il direttore
Massimi.

10366 — A pagamento.

Società anonima italiana isolatori Folembraj

Capitale L. 3.000.000

SEDE IN BORGOSANDONNINO

AVVISO

di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci pel giorno 29 marzo 1923, ore 10, nella sede sociale.

La seconda convocazione avrà luogo il successivo giorno 26 aprile.

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio 1922.
2. Nomina di un consigliere in sostituzione del defunto cavalier Gramizzi.
3. Nomina dei sindaci e determinazione emolumento ai sindaci scadenti.

Il deposito regolamentare delle azioni dovrà farsi alla cassa centrale per le Casse rurali cattoliche presso l'agenzia di Borgosandonnino.

10395 — A pagamento.

Società laziale di elettricità

ANONIMA

Sede in Roma

Capitale sociale L. 5.000.000 interamente versato

CONVOCAZIONE

dell'assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della Società laziale di elettricità è convocata pel giorno 29 marzo 1923, alle ore 15,30, nella sede della Società, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

a) Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.

2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Relazione dei sindaci.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione del loro emolumento.

b) Parte straordinaria:

1. Aumento del capitale sociale, deliberazioni relative e modificazioni dell'art. 4 dello statuto sociale.
2. Emissione di obbligazioni e deliberazioni relative.
3. Modificazione dell'art. 37 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea il deposito delle azioni dovrà essere fatto nei termini di legge o nella Cassa della Società o in quella della Società anglo-romana per l'illuminazione di Roma.

Occorrendo, la seconda convocazione avrà luogo il 5 aprile 1923, nello stesso luogo ed ora.

Il deposito eseguito per la prima convocazione può valere, purchè non ritirato, per intervenire all'assemblea di seconda convocazione.

Roma, 10 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10426 — A pagamento.

ELBA

Società Anonima di Miniere e di Alti Forni

Sede in Roma

Direzione generale in GENOVA

Capitale sociale L. 20.000.000 interamente versato

AVVISO DI CONVOCAZIONE
di assemblea ordinaria e straordinaria

Gli azionisti di questa società sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria di prima convocazione, per il giorno 29 marzo 1923, alle ore 15 pomer. in Roma, via Tomacelli n. 26.

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio e conto perdite e profitti al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Determinazione del numero degli amministratori ed eventuale nomina di amministratori.
5. Nomina di 3 sindaci effettiei e 2 supplenti.
6. Determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per l'esercizio 1923.

Parte straordinaria:

Modificazione dell'art. 5 dello statuto sociale nel senso di suddividere il capitale di L. 20.000.000 in n. 100.000 azioni da L. 200 ciascuna, mediante raggruppamento di cinque azioni da L. 40 ciascuna attualmente in circolazione in una nuova da L. 200.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere eseguito entro il 23 marzo 1923 presso:

Le Casse sociali. Roma, via Tomacelli n. 126 - Genova, via Ippolito d'Aste n. 5 e Portoferraio.

Banca Commerciale Italiana e Credito Italiano - Roma, Genova, Milano, Torino, Firenze, Bari, Napoli, Lucca, Pisa, Livorno, Palermo e Bologna.

Banca Nazionale di credito: Roma, Genova, Milano e Torino.

Banco di Roma - Roma e Genova.

I titolari di azioni nominative potranno intervenire all'assemblea purchè regolarmente inscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello dell'assemblea.

Genova, 10 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

10431 — A pagamento.

Società anonima «Artistica»

Capitale sociale L. 100 000

I soci azionisti della Società anonima «Artistica» (Società commercio d'arte) con sede in Milano sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 29 marzo 1923, ad ore 15 in Milano (via S Antonio n. 11).

Nell'eventualità che in tale giorno non si abbia la presenza del numero legale, l'assemblea di seconda convocazione sarà tenuta il successivo giorno 30 marzo 1923 alla stessa ora ed allo stesso luogo.

L'ordine del giorno è il seguente

Relazione del Consiglio d'amministrazione.
Relazione dei sindaci.
Lettura ed approvazione del bilancio 1922.
Elezione del Consigliere sorteggiato sig. Paolo Mylios.
Nomina dei sindaci e retribuzione annuale da determinarsi.
Eventuali.

Il presidente
avv. Guido Galli.

10451 — A pagamento.

Società industrie elettriche trentine

Anonima

Sede in Milano

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 29 marzo 1923, alle ore 11, presso la sede sociale in Milano, Foro Bonaparte n. 21, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci
2. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Ratifica di nomina di un consigliere.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione della loro retribuzione per gli esercizi 1922-1923.

Per intervenire alla detta assemblea i signori titolari delle azioni nominative riceveranno in tempo utile il biglietto di ammissione a cura della Società.

Qualora l'assemblea di prima convocazione andasse deserta si intende fin d'ora indetta quella di seconda convocazione per il giorno 12 aprile 1923. nello stesso luogo, alla stessa ora e col medesimo ordine del giorno.

Milano, 7 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

10452 — A pagamento.

Società anonima G. Verzocchi

SEDE IN MILANO

Capitale interamente versato L. 1.000.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Società anonima sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 29 marzo 1923, alle ore 10 ant., in Milano, presso la sede sociale, Corso Italia, n. 1, ed in difetto di numero legale, per il giorno 31 marzo 1923, medesima ora e località, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio dell'esercizio 1922 e relative deliberazioni.
3. Retribuzione ai sindaci per l'esercizio 1923.
4. Nomina dell'amministratore.
5. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti.

Per l'intervento a detta assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni al portatore entro il giorno 23 marzo 1923 in Milano presso la sede sociale ed il Banco di Roma.

Il bilancio e la relazione dei sindaci, staranno a disposizione degli azionisti presso la sede sociale a datare dal 14 marzo 1923.
Milano, 8 marzo 1923.

L'amministratore

10460 — A pagamento.

Calzaturificio Bernina

Società anonima

Sede in Milano

Capitale sociale L. 5.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 29 marzo 1923, alle ore 10, nei locali di studio del signor rag. prof. Eugenio Greco, in Milano, via Bocchetto n. 3, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e rapporto dei signori sindaci.
2. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1922 e relative deliberazioni.
3. Nomina dei sindaci e fissazione del loro emolumento per l'esercizio del 1923.

Qualora tale assemblea di prima convocazione non riuscisse validamente costituita i signori azionisti sono fin da ora invitati all'assemblea di seconda convocazione per il giorno 5 aprile 1923, stessa ora, stesso luogo e medesimo ordine del giorno.

Per intervenire alla sovra indicata assemblea i signori azionisti con azioni al portatore dovranno depositare le loro azioni non oltre il giorno 23 marzo 1923 ed a partire dal giorno 16 prec dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 18 presso la sede sociale in via Bernina n. 38, o presso la Banca commerciale sede di Milano, o presso la Banca di Gallarate sede in Gallarate od Agenzia in Milano, via San Protaso n. 3, o presso la Banca di credito varesino sede in Varese o filiale in Milano, via Clerici n. 7, o presso il Banco di Roma sede di Milano, via Bassano Porrone n. 6.

Nel caso in cui debba farsi luogo all'assemblea di seconda convocazione i signori azionisti come sopra potranno ancora depositare le loro azioni per tale assemblea non oltre il giorno 30 marzo 1923, sempre nei luoghi ed uffici come sopra.

Il Consiglio d'amministrazione.

10491 — A pagamento.

OLEIFICI DELL'ITALIA MERIDIONALE

Olierie, Saponerie, Raffinerie

Anonima

Capitale L. 15.000.000

Sede in Bari

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti delle Olierie e Saponerie Meridionali di Bari, nonchè quelli degli Oleifici dell'Italia Meridionale sono convocati in assemblea generale straordinaria che sarà tenuta in Bari il 29 aprile 1923, piazza Umberto n. 4, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni di alcuni sindaci e loro sostituzione.
2. Relazione del presidente sulla situazione sociale specie in rapporto alle responsabilità fiscali delle Olierie e Saponerie Meridionali e degli Oleifici dell'Italia Meridionale e provvedimenti relativi.

I portatori di azioni delle Olierie e saponerie Meridionali di Bari avranno nella detta assemblea degli Oleifici 11/8 di voto per ciascuna azione; quelli degli Oleifici, un voto per ciascuna azione.

Per poter intervenire all'assemblea occorre che entro il 23 aprile 1923 sieno depositati presso il segretario della Società cav. ufficiale Francesco Gattagrisi, nella sede sociale, o le originali azioni o i documenti comprovanti che le dette azioni originali si trovano depositate presso un Istituto bancario.

Il presidente

10486 — A pagamento.

Gallieni, Viganò e Marazza

Società anonima

Capitale L. 2.000.000 interamente versato

Sede in MILANO, via Tortona n. 18

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 29 marzo 1923, alle ore 14, nella sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura del verbale dell'assemblea precedente.
2. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina di un consigliere in sostituzione del sig Francesco Gallieni, sorteggiato e rieleggibile.
5. Nomina del Collegio sindacale e retribuzione ai sindaci per l'anno 1923.

Per partecipare all'assemblea i soci dovranno depositare le loro azioni nella cassa sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Milano, 9 marzo 1923

Il Consiglio d'amministrazione.

10586 — A pagamento.

Corte di Appello di Catania
I Sezione

Ad istanza del sig. Francesco Patanè quale presidente della Congregazione di Carità di Mascali, ove è domiciliato, ammessa al gratuito patrocinio con decreto della Commissione presso il Tribunale di Catania in data 28 novembre 1908.

In virtù di ordinanza della Corte di Appello di Catania in data 11 gennaio 1923 si citano, per la seconda volta e per pubblici proclami: Bonanno Vittoria, Sebastiano Maria, Giuseppe e Carmelo Paternò fu Francesco domiciliato in Kaggi; Murabito Maria fu Leonardo, Murabito Mario fu Giuseppe, Murabito Gaetano e Santo domiciliati in in Riposto; Alessi Maria domiciliata in Giardini; Sparta Angela, Antonio, Filomena e Giuseppa fu Leonardo domiciliati in S. Domenica Vittoria; Bonanno Michele domiciliato in Milano; Barbagallo Sac. Angelo, Mauro dott. Paolo, Tosto Giuseppe fu Alfio, Grassi Leonardo sindaco di Mascali, Privitera Maria, Cardillo Angelo, Orocitti Emilia, Mario, Alfio, Concetta, Salvatore e Giuseppe domiciliati in Mascali; Mauro Gangemi Rosario, Tosto Ignazia e Finocchiaro Pasquale domiciliati in Giarre; Randazzo Michele e Francesco, Gangemi Maria, Samperi Angelo, domiciliati in Acireale, Maugeri Venera domiciliata in S. Venerina; Bonanno Angelo domicilato in Siracusa; Maugeri Sebastiana domiciliata in S. Alessio; Sparta Maria, Bonanno Rosaria e Leonardo fu Giuseppe; Bonanno Carmela fu Giuseppe, Bonanno Maria, Bonanno Giuseppa di Leonardo, Maugeri Salvatore, Garufi Salvatore, Leonardo, Pancrazio, Antonio e Giuseppe, Bonanno Gaetana, Bonanno Carmela, Bonanno Maria, Bonanno Giuseppe e Bonanno Vincenzo domiciliati in Kaggi; Gaetana, Antonio, Alfio e Concetta Murabito, domiciliati in Linguaglossa; Trapea Barbarina, domiciliata in Catania; Francesco, Agata e Alfio Bonanno domiciliati in Giarre sezione Macchia; Mauro Rosario domiciliato in Napolio Giarre; Giovanni, Alfio, Giuseppe, Filomena e Sebastiano Morabito domiciliati in Riposto o Mascali; Samperi Santo domiciliato in Acireale; Platanea Sebastiano domiciliato in Cannizzaro; Cattini Natale domicilato in Catania; a comparire innanzi la prima sezione della Corte d'Appello di Catania alle ore dodici del giorno trenta prossimo aprile per ivi sentire rigettare con qualsiasi formula respingere l'appello proposto con atto del dì 7 marzo 1921 a Ministero dell'Uff. Giud. Nicola Curasi della Pretura di Giarre, da Rosa, Isabella, Carmela e Angela e per costei e di lui figli domiciliati in Kaggi; avverso la sentenza del Tribunale civile di Catania prima sezione fra esse parti concessa in data 11-18 agosto 1920. Con la condanna degli appellanti alle maggiori spese.

Salvo ogni altro diritto.

Catania, 6 marzo 1923.

Avv. Lorenzo d'Amico.

10409. — A credito.

(2ª pubblicazione).
Gratuito patrocinio per decreto 18 dicembre 1922, n 107 della Commissione di Udine.
Il sottoscritto procuratore officioso
rende noto
che sull'istanza di Coos Marianna fu Mattia vedova Bazzar di Taipana, il tribunale di Udine con decreto 9 gennaio 1923, n. 15 ordinò che siano assunte informazioni sul conto del nominato Coos Domenico fu Mattia nato e domiciliato in Taipana, che nel 1888 emigrava in America lasciando suo procuratore il sig. Vazzaz Mattia fu Valentino di Taipana e dal 1913 non diede più notizie di sè.
avv. Arturo De Monte.
7379 — A credito - Art. 634 C.

R. CORTE D'APPELLO
di Bologna

Con atto ricevuto il 22 febbraio 1923 da S. E. il primo presidente di questa Corte di appello, omologato con deliberazione della Corte medesima, in data d'oggi, il sig. Ercolani Icilio fu Edoardo e della fu Guidantoni Luisa, di anni 58, da Rimini coniugato senza figli con Vassura M rope, ha adottato per figlio ad ogni effetto di legge il sig. Doraci Corradi-Amedeo, di ignoti. nato in Roma il 17 maggio 1899, residente a Rimini, maestro di musica.
Bologna, 5 marzo 1923.
Il cancelliere
G. Zanardi.
9966 — A pagamento.

SI RENDE NOTO

che in data 14 novembre 1921 la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato in seguito ad istanza dei coniugi Profita Vincenzo fu Alfonso e fu Montegnino Teresa e Petisi Liboria fu Salvatore e fu Domenica Gangitano, entrambi domiciliati e residenti in Mussomeli. farsi luogo all'adozione in persona di Petisi Salvatore di Gaspare e fu Luvaro Angela, di anni 25, pastaio da Mussomeli.
Mussomeli, 1° marzo 1923.
Il cancelliere
F. Seminara.
9754 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).
Regio tribunale civile
di Alessandria

Sunto di provvedimento
In seguito a ricorso di Pietrasanta G. B. e Magaluna Francesco Erasmo, residente in Alessandria, poveri per decreto 24 gennaio 1921, il tribunale civile di Alessandria con suo decreto in data 22 febbraio 1923 ha ordinato siano assunte informazioni sommarie giurate sulla presunta assenza di Pietrasanta Giuseppe fu Lorenzo, richiedendo all'uopo il pretore competente.
Alessandria, 5 marzo 1923.
Il S. Procuratore dei poveri
avv. N. F. Bodratti.
9756 — A c edito - Art. 3579 C.

ESTRATTO

Con decreto della R. Corte di Appello di Firenze (Sezione Civile) in data 17 giugno 1922 registrato a Firenze il 4 luglio detto anno vol. 229, foglio 233, n. 49, venne dichiarato farsi luogo all'adozione del fanciullo Aldo Prioni d'ignoti rinvenuto il 3 novembre 1917, in una tradotta alla stazione ferroviaria di Firenze nell'apparente età di mesi undici, da parte del sig. commendatòr generale Giovanni fu Francesco Pauer di Firenze col consenso della propria moglie Maria fu Edoardo Kohn.
Firenze, 7 marzo 1923.
Avv. Alfredo Medici.
10154. — A pagamento.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti della S. A. M. (Società Automobili e Motrici) con sede in Milano, sono convocati in assemblea per il giorno 27 marzo 1923, ore 17 in Milano, Via Broletto 16, studio Moretti, col seguente ordine del giorno:
1. Bilancio 1922, relazione del Consiglio e dei sindaci; deliberazioni;
2. Nomina di sette amimnistratori;
3. Nomina dei sindaci e loro retribuzione.
Le azioni al portatore dovranno essere presentate all'assemblea.
Il Consiglio di amministr.
10155 — A pagamento.

ADOZIONE.

Con provvedimento del 19-21 febbraio 1923 la 1ª Sezione della Corte di Appello di Napoli ha dichiarato farsi luogo alla adozione di Floreale Maria Civita, di Ignoti, nata ad Elena il 21 luglio 1903, da parte dei coniugi Luigi Magliocca ed Elisa Marzaserta).
Avv. Giuseppe Iannoni.
10410 — A pagamento.

ADOZIONE

Con decreto 19 gennaio 1923 la Prima Sezione della Corte di Appello di Catania omologava l'adozione di Savarino Vincenzo di Giuseppe e di Valvo Domenica, di anni 19 da Rosolini, domiciliato in Modica per parte dei coniugi Savarino Vincenzo fu Angelo e fu Stracquadanio Rosaria, di anni 63, da Modica e Sparacino Anna fu Raffaele e fu Macauda Carolina, di anni 66 da Modica ivi domiciliati e residenti.
Catania, 6 marzo 1923.
Avv. Michele Medica Scipione.
10088. — A pagamento.

SUNTO DI RICORSO
AVANTI LA IV SEZIONE
del Consiglio di Stato

Notificazione per pubblici proclami (autorizzata con decreto di S. E. il Presidente della Sezione in data 2 marzo 1923) in ottemperanza alla sentenza interlocutoria 31 gennaio-6 febbraio 1923 con la quale si fa obbligo al ricorrente sig. Federico Palmo di notificare il ricorso stesso a tutti i vincitori che la precedono in graduatoria, e cioè ai signori: Calza Alberto, Vizzotto Valfredo, Felici Manlio, Bartolomasi Riccardo, Grondona Oreste, Romagnoli Giuseppe, Lodi Aurelio, Angelini Pietro, Deon Bartolomeo, Marazzi Aristide, Giunti Aldo, Sgarbi Edoardo, Pulejo Francesco, Garaffa Enrico, Cancelliere Raffaele, Bianchi Amedeo, Villani Leonida, Bruno Meriotti, Raimondi Roberto, Salvestrini Decio, Felici Giuseppe, Giarrizzo Francesco, Di Grazia Getano, Beranger Ludovico, Maiani Pietro, Czeschner Rodolfo, Schiroli Giovanni, Alvi Antonio, Valenti Valentino, Contarello Giuseppe, giusto elenco del bollettino n. 42 dell'ottobre 1920 della P. I. Il ricorso sarà notificato nei modi ordinari ai professori Calza Alberto e Salvestrini Decio per come è disposto col ricordato decreto.

« Ecc.ma
« IV Sez. del Consiglio di Stato,
« Il sottoscritto prof. Palmo « Federico assistito dal prof. av« vocato Silvestro Graziano pres« so il quale elegge domicilio in « Roma, via Pietro Cossa, 41, ri« corre contro il Ministero della « P. I. per le seguenti ragioni:

Fatto.

« La Commissione esaminatri« ce chiamata a giudicare i con« correnti a cattedre speciali di « disegno nei RR. Istituti Tecni« ci, presentava una relazione in « cui il sottoscritto risultava vin« citore al 25° posto in gradua« toria. In seguito a reclamo del « prof. Czeschner l'apposita se« zione della Giunta del Consi« glio Superiore della P. I. rin« viava gli atti della Commis« sione dando nuovi criteri per « la formazione della graduato« ria, nella quale il sottoscritto « andò ad occupare il 26° posto. « Ma in seguito ad altri reclami « la Giunta rimandava gli atti « nuovamente alla Commissione « esaminatrice perchè riformasse « il proprio operato. Ed in pieno « contrasto con i giudizi espressi « dalla Commissione stessa, ar« bitrariamente ha escluso dalla « classificazione dei vincitori il « sottoscritto che per ben due « volte era riuscito vittorioso da« gli attacchi dei ricorrenti.

Diritto.

« L'esposizione dei faticosi la« vori della Commissione di cui « fu soffocato il libero giudizio, « dimostra che il sottoscritto è « stato vittima di gravi violazio« ni di legge e di palesi abusi di « potere. La Commissione esa« minatrice infatti, doveva se« guire il bando e il regolamen« to del concorso ed il parere del« la Giunta del Consiglio Supe« riore è nell'orbita della legitti« mità quando illustra alla Com« missione le norme già conosciu« te, non quando ne sopraffà il « giudizio. La Giunta poteva ri« mandare gli atti ancora una « volta alla Commissione perchè « si facessero altre graduatorie, « ma non poteva essa proceder« vi. E' pertanto evidente che « l'Ecc.mo Consiglio di Stato, « supremo tutelatore del diritto « obiettivo e della garanzia de« gl'individui contro gli abusi « della pubblica amministrazio« ne, non può non annullare l'ul« tima graduatoria fatta arbitra« riamente dalla Giunta del Con« siglio Superiore e rimettere in « valore la graduatoria della « Commissione che è la sola com« petente per legge e per regola« mento.
« Roma, 10 dicembre 1920.
« F.ti: Prof. F. Palmo
Prof. avv. S. Graziano ».
10466 — A pagamento.

Tumino Raffaele, gerente — Dario Peruzzi, direttore. — Tipografia delle Mantellate

LANIFICIO CANGIOLI

Società anonima

Capitale sociale L. 1.000.000 - versato

PRATO (Toscana)

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno di mercoledì 28 marzo 1923, alle ore 10, nello studio del notaio Dami, in Prato (Toscana), via Rinaldesca, n. 302, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
4. Determinazione del compenso ai sindaci per l'esercizio 1922.
5. Elezione del Consiglio d'amministrazione.
6. Elezione di tre sindaci effettivi e due supplenti.
7. Comunicazioni della Presidenza.

Per intervenire all'assemblea generale ordinaria i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni non oltre il giorno 23 marzo 1923 presso la sede sociale.

Per la validità dell'assemblea si fa riferimento all'art. 21 dello statuto sociale, anche per il passaggio in seconda convocazione, dopo un'ora da quella fissata come sopra per la prima convocazione.

Prato (Toscana) 7 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

11049 — A pagamento.

Società ligure-toscana di elettricità

Anonima

Sede in Livorno

Capitale L. 100.000.000 - Versato L. 92.800.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per le ore 11 del 28 corr., nella sede della Società in Livorno, Scali d'Azeglio, n. 8, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922 e reparto utili.
3. Nomina di amministratori.
4. Nomina di 5 sindaci effettivi e 2 supplenti.
5. Determinazione dell' emolumento ai sindaci per l'esercizio 1922.

Parte straordinaria:

Modifica dell'art. 29 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti debbono eseguire il deposito delle azioni al portatore entro il 22 corrente presso:

la Banca commerciale italiana e Credito italiano a Livorno. Venezia, Pisa, Lucca, Firenze, Genova, Milano, Torino, Roma, Bologna;

la Società Strade ferrate meridionali a Firenze;

la Caisse générale de réports et de depôts a Bruxelles;

la Banque commerciale de Bâle a Basilea e Ginevra;

Banca Unione di credito a Lugano e Chiasso;

oppure entro il 24 corrente presso la Cassa sociale a Livorno.

I signori azionisti possessori di azioni nominative riceveranno a domicilio il biglietto di ammissione all'assemblea.

In mancanza di numero legale l'assemblea di seconda convocazione sarà tenuta il successivo giorno alla stessa ora e luogo e col medesimo ordine del giorno.

Livorno, 5 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

11050 — A pagamento.

Società per l'elettrificazione dei valichi dell'Apennino

Anonima

SEDE IN LIVORNO

Capitale L. 250.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per le ore 15 del 28 corrente nella sede sociale in Livorno, Scali d'Azeglio n. 8, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina di amministratori.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per l'esercizio 1922.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti riceveranno a domicilio il biglietto d'ammissione.

L'eventuale seconda convocazione avrà luogo il giorno successivo alla stessa ora e col medesimo ordine del giorno.

Livorno, 5 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

11051 — A pagamento.

Società ferrovia Alto Pistoiese

Anonima

SEDE IN LIVORNO

Capitale L. 600.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per le ore 14.30 del 28 corr. nella sede della Società in Livorno, scali d'Azeglio n. 8, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina di amministratori.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per l'esercizio 1922.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti riceveranno a domicilio il biglietto di ammissione.

L'eventuale seconda convocazione avrà luogo il giorno successivo alla stessa ora e luogo e col medesimo ordine del giorno.

Livorno, 5 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

11052 — A pagamento

Società Anonima Elettricità Toscana

SEDE IN PISA

Capitale L. 4.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per le ore 11.30 del 28 corrente, nella sede della Società Ligure Toscana di Elettricità in Livorno Scali d'Azeglio n. 8, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922 e reparto utili.
3. Nomina di amministratori.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per l'esercizio 1922.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti riceveranno a domicilio il biglietto d'ammissione.

L'eventuale seconda convocazione avrà luogo il giorno successivo alla stessa ora e luogo e col medesimo ordine del giorno.

Pisa, 5 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

11053 — A pagamento.

Società Anonima Consorzio Fabbricanti Colla - Milano

IN LIQUIDAZIONE

Gli azionisti della Società Anonima Consorzio Fabbricanti Colla, in liquidazione, sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 marzo 1923, alle ore 14,30, presso la sede delle Spett. Fabbriche Riunite Agricoltori Italiani, Foro Bonaparte, 35, Milano, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio definitivo di liquidazione e deliberazioni relative;
2. Relazione dei liquidatori;
3. Relazione dei Sindaci.

Nel caso che l'assemblea non fosse valida per mancanza di numero legale, la seconda convocazione resta fissata per il giorno successivo 31 marzo alla stessa ora e luogo.

Milano, 8 marzo 1923.

I Liquidatori.

10122 — A pagamento.

Società Anonima Telefoni ed Imprese Elettriche Idrauliche e Minerarie

SEDE IN ROMA

Capitale L. 1.000.000 — Versate L. 900.000

E' convocata pel giorno 31 marzo 1923, alle ore 17, nella sede sociale in Roma, via Monserrato, 29, l'assemblea generale ordinaria degli azionisti per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei Sindaci sull'esercizio 1922;
2. Bilancio e conto profitti e perdite al 31 dicembre 1922;
3. Fissazione dell'assegno ai Sindaci per l'anno 1923;
4. Nomina di amministratori;
5. Nomina del Collegio sindacale per l'anno 1923.

Avranno diritto d'intervenire all'assemblea i titolari di certificati nominativi di azioni, che risultino tali dal libro dei soci quindici giorni prima dell'assemblea, o i loro rappresentanti legittimi o convenzionali; e i possessori di azioni al portatore che ne abbiano fatto deposito, non oltre il 24 corr., presso la Cassa sociale in Roma o presso la Cassa di Risparmio di Ravenna.

Occorrendo la seconda convocazione, essa è fissata pel 7 aprile p. v. alla stessa ora e nello stesso luogo.

Roma, 8 marzo 1923.

Il Consiglio di Amministrazione.

10125 — A pagamento.

Società per il commercio di Beni Immobili

ANONIMA

Capitale L. 1.250.000 — Sede in MILANO

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria alla sede sociale in Milano, Via Cordusio, 2, per il giorno 31 marzo 1923, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei Sindaci;
2. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e del riparto utili;
3. Nomina di tre Sindaci effettivi e due supplenti;
4. Emolumento al Consiglio di amministrazione e ai Sindaci.

Pel caso che l'assemblea andasse deserta essa è sin d'ora riconvocata in seconda convocazione per il giorno 7 aprile 1923, alle ore 10, alla sede sociale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti possessori di azioni al portatore dovranno averne fatto il deposito nella Cassa sociale non oltre il 25 marzo 1923, per l'assemblea di prima convocazione e non oltre il 2 aprile 1923 per la seconda.

Milano, 8 marzo 1923.

Il Consiglio di Amministrazione.

10126 — A pagamento.

Società Lombarda Romana di Bonifiche Agrarie

ANONIMA

Capitale L. 4.000.000 interamente versato

Sede in MILANO

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria alla sede sociale in Milano, via Cordusio, 2, per il giorno 31 marzo 1923, alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei Sindaci;
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e sua approvazione;
3. Nomina di tre Sindaci effettivi e due supplenti e fissazione del loro emolumento.

Per intervenire alla assemblea i signori azionisti dovranno depositare entro il giorno 25 marzo 1923 le azioni alla Cassa sociale o presso la Banca Popolare di Sampierdarena in Sampierdarena.

Milano, 8 marzo 1923.

Il Consiglio di Amministrazione.

10127 — A pagamento.

Società Elettrica della Campania

ANONIMA

Sede in NAPOLI — Via Paolo Emilio Imbriani, n. 39

Capitale versato Lire 5.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 30 marzo 1923, alle ore 15, presso la sede sociale in Napoli, via P. E. Imbriani n. 39, con il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei Sindaci;
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative;
3. Determinazione del numero dei consiglieri e conseguenti nomine;
4. Nomina dei Sindaci ordinari e supplenti e retribuzione del Collegio sindacale per l'esercizio 1922.

Parte straordinaria:

5. Modifica dell'art. 21 dello Statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le proprie azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso le seguenti Casse:

Società Elettrica della Campania, Via P. E. Imbriani, 39, Napoli;
Società Meridionale di Elettricità, Via P. E. Imbriani, 39, Napoli;
Banca Commerciale Italiana, sede di Napoli;
Credito Italiano, sede di Napoli;
Banco di Roma, sede di Napoli.

Essendo necessaria una seconda convocazione questa resta fin d'ora indetta per il giorno 7 aprile 1923, alle ore 15, presso la sede sociale e con il medesimo ordine del giorno.

Il Consiglio d'amministrazione.

10133 — A pagamento.

Società Elettrica del Sannio

Anonima

SEDE IN NAPOLI

Capitale L. 3.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 marzo 1922, alle ore 11, e in mancanza del numero legale, per il giorno 7 aprile 1922, alle ore 11, presso la sede sociale in Napoli, Via Paolo Emilio Imbriani, 39, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Relazione dei Sindaci;
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative;
4. Nomina di amministratori scaduti per anzianità;
5. Nomina dei Sindaci per l'esercizio 1923 e fissazione dell'emolumento agli uscenti.

Per intervenire all'assemblea, gli azionisti dovranno aver depositati i loro titoli non oltre il 25 marzo 1923 in Napoli, presso la Società Meridionale di Elettricità, la Banca Commerciale Italiana e il Credito Italiano. — In Baden (Svizzera), presso la Società per Applicazioni Elettriche « Motor ».

Napoli, 8 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10134 — A pagamento.

Società Napoletana per Imprese Elettriche

ANONIMA

Sede in NAPOLI — Vico della Concezione N. 7

Capitale L. 8.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 marzo 1923, alle ore 10, nella Sede Sociale in Napoli al Vico della Concezione n. 7, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione;
2. Relazione dei Sindaci;
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative;
4. Determinazione del numero dei consiglieri e conseguenti nomine;
5. Nomina dei Sindaci effettivi e supplenti;
6. Retribuzione al Collegio sindacale per l'esercizio decorso
7. Comunicazioni varie e deliberazioni relative.

Occorrendo una seconda convocazione, questa resta fin da ora indetta pel giorno 7 aprile p. v., alle ore 10 nella stessa sede sociale e col medesimo ordine del giorno.

Per essere ammessi all'assemblea, gli azionisti dovranno depositare i loro titoli almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea:

in Napoli: presso la sede sociale, la Banca Commerciale Italiana, il Credito Italiano e il Banco di Roma;

in Genova, Milano, Torino e Venezia: presso le sedi della Banca Commerciale Italiana e del Credito Italiano;

in Ginevra: presso l'Union Financière de Genève.

Napoli, 8 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10135 — A pagamento.

Funicolare Genovese

SOCIETÀ ANONIMA

Capitale L. 300.000 (di cui L. 120.000 rimborsate)

GENOVA — Piazza Portello N. 2 — GENOVA

Si prevengono i signori azionisti che il giorno 31 marzo p. v., alle ore 14, avrà luogo in Genova, nei locali della Società Correboi in Via Caffaro, 3-4, l'assemblea ordinaria col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei Sindaci.
2. Presentazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e relative deliberazioni.
3. Nomina di due Consiglieri in surrogazione dei due scadenti.
4. Nomina di tre Sindaci effettivi e due supplenti, fissandone la retribuzione.

Nel caso che l'Assemblea di prima convocazione andasse deserta, resta fin d'ora fissato il giorno 9 aprile p. v. nello stesso locale ed ora, per l'Assemblea di seconda convocazione.

Il deposito delle Azioni al Portatore per essere ammessi all'Assemblea dovrà essere fatto presso la Società Miniere Correboi Via Caffaro, 3-4, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Saranno ammessi all'Assemblea gli intestatarii di Azioni nominative, inscritti nel Libro dei Socii almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Genova, 7 marzo 1923.

Il Consiglio d'Amministrazione.

10141. — A pagamento.

Società Anonima Ligure "Cooperativa Esercenti"

Con Sede in Genova — Vico Carmagnola 7-7

Avviso di convocazione

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per le ore 15 del giorno 31 marzo 1923 in Genova, nei propri locali in Vico Carmagnola, n. 7, int. 7, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Relazione dei Sindaci.
3. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di tre Consiglieri di Amministrazione scaduti per anzianità.
5. Nomina di tre Sindaci effettivi e due supplenti per l'anno 1923.

Non raggiungendosi il numero determinato dall'art. 19 dello Statuto per la validità dell'assemblea, questa è fin d'ora fissato in seconda convocazione per il giorno 15 marzo 1923 alle ore 16 negli stessi locali.

Il Consiglio di Amministrazione.

10144. — A pagamento.

Società Anonima Legnami Trento

in Liquidazione

Sede in TORINO

Capitale nom. 2.250.000 inter. versato

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Società An. Legnami Trento sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria presso la Sede Sociale in Torino, Corso Palermo 65, per il giorno 31 marzo 1923, alle ore 15, per ivi deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore.
2. Relazione dei Sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina di tre Sindaci effettivi e due supplenti e determinazione della retribuzione ai sindaci effettivi.

Gli azionisti per intervenire all'Assemblea devono depositare le loro azioni presso le Casse Sociali in Torino e in Lavis non più tardi del giorno 25 marzo 1923.

Ove si rendesse necessaria una seconda convocazione essa rimane stabilita per il giorno 7 aprile 1923 alla stessa ora e nello stesso luogo.

Il Consiglio di Amministrazione.

10146. — A pagamento.

Cassa Sconto e Gestioni

Società Anonima

Capitale Lire 2.500.000

Sede: GENOVA

Gli azionisti della Cassa Sconto e Gestioni sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria nei locali della sede sociale siti in Genova, Piazza Umberto I, n. 20, alle ore nove del giorno 31 marzo 1923 ed occorrendo in seconda convocazione alla stessa ora del giorno cinque aprile 1923 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte Ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Relazione dei Sindaci.
3. Comunicazione del Consiglio ed eventuali deliberazioni.
4. Bilancio al 31 dicembre 1922.
5. Dimissioni di Consiglieri.
6. Nomina del Collegio dei Sindaci e relative retribuzioni.

Parte Straordinaria:

Proposta di scioglimento anticipato della Società, sua messa in liquidazione, nomina del liquidatore e determinazione dei relativi poteri.

Per prendere parte all'Assemblea occorre depositare le azioni alla sede sociale di Genova, Piazza Umberto I, n. 20, piano secondo, entro il giorno venticinque marzo 1923.

Il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Rag. G. B. Zappa.

10159. — A pagamento.

Società Anonima Distilleria Casilina

in Liquidazione

Capitale Sociale lire due milioni

Sede in GENOVA

Avviso di Convocazione

Gli azionisti della Società anonima Distilleria Casilina in Liquidazione sono convocati in assemblea ordinaria nello studio del liquidatore sito in Genova, Vico Cartai, n. 5, interno 5, alle ore quattordici del giorno 31 marzo 1923, ed occorrendo in seconda convocazione alla stessa ora del giorno tre aprile 1923 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Liquidatore.
2. Relazione dei Sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina del Collegio dei Sindaci e relative retribuzioni.

Per prendere parte alla assemblea occorre depositare le azioni presso il signor Avv. Rinaldo Vassia, Palazzo Nuova Borsa, n. 46, in Genova, nei termini stabiliti dallo Statuto.

Società Anonima Distilleria Casilina
in Liquidazione
Il liquidatore: *Rag. G. B. Zappa*

10158. — A pagamento.

Avviso di convocazione di assemblea

I Soci della « Cooperativa di consumo fra Impiegati Marittima Italiana » (in liquidazione) con sede in Genova, Sottoripa, n. 5, sono convocati in Assemblea ordinaria pel 31 marzo 1923, alle ore 15, nel locale sociale, per deliberare sulla relazione direttiva e dei Sindaci, sul bilancio 1922 e su quello di liquidazione.

Qualora la prima adunanza non riuscisse valida, la seconda convocazione resta fissata alle ore 16 dello stesso giorno.

Il Comitato di liquidazione.

10162. — A pagamento.

Anonima italiana Grani

Capitale Lire 500.000, interamente versato

Sede in TORINO

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 30 marzo 1923 alle ore 10, nella sala del Consiglio di Amministrazione della Società, in Via Parini, 2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Relazione dei Sindaci.
3. Approvazione del Bilancio 1922.
4. Determinazione della retribuzione al Presidente del Consiglio ed ai Sindaci per gli anni 1922 e 1923.
5. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due supplenti per l'anno 1923.

Essendo le Azioni nominative, non è necessario il deposito per l'intervento diretto alle assemblee.

In mancanza del numero legale, gli Azionisti sono convocati in Assemblea di seconda convocazione per lo stesso giorno, luogo, alle ore 11, con il medesimo ordine del giorno.

Torino, 8 marzo 1923.

Il Consiglio di Amministrazione.

10164. — A pagamento.